



# diritto<sup>e</sup>salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 3 del 2025  
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017  
Codice ISSN 2532-1862

# dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

La continua evoluzione del sistema sanitario impone al giurista un'analisi interdisciplinare in grado di intercettare le linee di tendenza, pur nel quadro dei principii organizzativi fondamentali.

La rivista *Diritto e salute*, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Morbidelli, nasce con l'obiettivo di segnalare ed approfondire i temi centrali emersi nella normativa, nella giurisprudenza e nella prassi, nazionali e sovranazionali, della *Health Care*.

Tutti i contributi pubblicati sono soggetti a referaggio anonimo.

**Direttore scientifico:** Giuseppe Morbidelli

**Direttore responsabile:** Luigi Principato

**Comitato di direzione:** Sara Landini, Luigi Principato, Andrea Simoncini, Vilma Pinchi, Gian Aristide Norelli, Simona Viciani, Patrizia Pompei, Valentina Manuali, Marta Mengozzi, Albina Candian, Diana Cerini, Carlo Masieri

**Comitato scientifico:** Francesca Angelini, Paolo Auriemma, Andrea Maria Azzaro, Francesca Carocchia, Guido Carpani, Edoardo Chiti, Stefano Cognetti, Nicola Corbo, Mario Esposito, Antonio Fici, Francesco Longobucco, Massimo Luciani, Ernesto Lupo, Luca Marafioti, Antonella Morana, Anna Moscarini, Anna Carla Nazzaro, Ida Nicotra, Ilaria Pagni, Sandra Passinhas, André Gonçalo Dias Pereira, Daniele Piccione, Edoardo Carlo Raffiotta, Miguel Sanchez Moron, Gino Scaccia, Oberdan Tommaso Scozzafava, Alessandro Sterpa, Giulio Vesperini, Maurizio Benincasa, Cristiano Cupelli, Amalia Diurni, Federico Ghera, Andrea Longo, Mario Savino, Carlo Sotis, Carlo Bottari.

**Consiglio di redazione:** Domenico Porraro, Massimo Togna, Marco Rizzuti, Antonio Nicodemo, Fabrizia Covino, Emilia Giusti, Paolo Provenzano, Germán M. Teruel Lozano, Benedetta Liberali, Boris Vitiello, Antonio Pérez Miras, Silvia Romboli, Paolo Colasante, Andrea Pisani, Angelo Raffaele Salerno, Caterina Di Costanzo, Eugenia Jona, Daniela Marcello, Leonardo Dani, Giulia Biagioni, Alessandro Fricano, Lorenzo Rodio Nico, Rodrigo Merayo Fernández, Massimiliano Malvicini.

**Contatti:** redazione.dirittoesalute@gmail.com

**Fascicolo n. 3 del 2025****LA TUTELA DEGLI ANIMALI TRA DIRITTO E SALUTE**

Margherita Pittalis, *Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali.* p. 309

Giorgia Anna Parini, *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie.* p. 323

Paolo Donadoni, *La giurisprudenza italiana e il valore giuridico della relazione con l'animale familiare.* p. 343

Luca Cantone, *La nuova soggettività degli animali nell'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.* p. 353

Álvaro Bueno Biot, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia.* p. 375

Riccardo Lazzardi, *La vendita di animali affetti da patologie congenite tra garanzia di conformità e risarcimento dei danni.* p. 407

Maria Chiara Pezone, *La dimensione assicurativa nella sanità veterinaria: esigenza sistemica tra prevenzione e responsabilità.* p. 425

Federico Onnis Cugia, *La responsabilità del medico veterinario nell'ambito della legge Gelli-Bianco.* p. 443

Lukas Rademacher, *Chimpanzees, Hippos, and Rivers before German Courts? Party and Legal Capacity of Natural Resources and Animals in Anthropocentric Private International Law.* p. 461

## La tutela degli animali tra diritto e salute

I saggi pubblicati nelle pagine che seguono sono stati selezionati e sottoposti con esito positivo a referaggio anonimo, nell'ambito della *call for papers* organizzata da *Diritto e salute* per il 2025, dedicata al tema della tutela giuridica degli animali.

**Comitato scientifico:** Sara Landini (Università degli studi di Firenze), Luigi Principato (Università degli studi della Toscana), Marco Rizzuti (Università degli Studi di Firenze).

**Coordinamento del progetto:** Emilia Giusti (Università degli studi di Firenze), Leonardo Dani (Università per Stranieri di Perugia), Angelo Raffaele Salerno (Università degli studi della Toscana).

**Comitato organizzativo:** Giulia Biagioni (Università degli studi di Firenze), Leonardo Dani (Università per Stranieri di Perugia), Alessandro Fricano (Università degli studi di Palermo), Emilia Giusti (Università degli studi di Firenze), Eugenia Jona (Università di Torino), Roberta Lo Conte (Università La Sapienza di Roma), Massimiliano Malvicini (Università del Piemonte Orientale), Daniela Marcello (Università di Firenze), Rodrigo Merayo Fernández (Universidad Carlos III de Madrid), Lorenzo Rodio Nico (Università Aldo Moro di Bari), Angelo Raffaele Salerno (Università degli studi della Toscana).

## Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali.

di Margherita Pittalis\*

Abstract EN: The paper proposes a constitutionally oriented reading of the rules governing contexts relating to animals, enacted prior to the reform of Article 9 of the Constitution, which requires the legislator to protect animals, which should therefore also be understood in a legal sense as entities other than things, in line with Article 9. 13 of the Lisbon Treaty which requires the Member States of the European Union to promote the welfare of animals as sentient beings. It appreciates the solution currently chosen by the Italian legal system of not issuing general rules to regulate the areas relating to animals, but rather of resolving specific conflicts, essentially in agricultural matters, as was the prevailing context at the time the Civil Code was enacted. It promotes the application of the principle of analogy *legis* and *iuris* also to fill regulatory gaps regarding animal beings, enhancing the substantive decisions that have already invoked these criteria to resolve the problem of entrusting the affected animal in the event of the dissolution of the couple's emotional bond. In acknowledging the very recent reform of Title IX bis of the Criminal Code, now entitled "Crimes against animals", which have therefore become an interest directly protected by criminal law, it highlights the guarantor line of criminal legitimacy jurisprudence towards animals and promotes a conception of legal subjectivity based on "vulnerability".

Abstract IT: Il contributo propone una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano contesti riferiti ad esseri animali, emanate precedentemente alla Riforma dell'art. 9 della Costituzione, che impone al Legislatore di tutelare gli animali, da intendersi quindi anche in senso giuridico come entità differenti dalle cose, in linea con l'art. 13 del Trattato di Lisbona che impone agli Stati membri dell'Unione Europea la promozione del benessere degli animali quali esseri senzienti. Apprezza la soluzione allo stato prescelta dall'ordinamento italiano di non emanare norme generali per regolare gli ambiti riguardanti gli esseri animali, bensì di risolvere specifici conflitti essenzialmente in materia agreste, quale era il contesto prevalente all'epoca della emanazione del codice civile. Promuove l'applicazione del principio di analogia *legis* e *iuris* anche per colmare le lacune normative in tema di esseri animali, valorizzando le decisioni di merito che già hanno

---

\* Professoressa associata di Diritto Privato nell'Università di Bologna, Avvocato.

invocato tali criteri per risolvere il problema dell'affidamento dell'animale di affezione in caso di scioglimento del legame affettivo di coppia. Nel dare atto dell'intervenuta recentissima Riforma del Titolo IX *bis* c.p., ora intitolato "Dei delitti contro gli animali", divenuti quindi interesse direttamente protetto dalla norma penale, evidenzia la linea garantista della giurisprudenza penale di legittimità nei confronti degli animali e promuove una concezione di soggettività giuridica fondata sulla "vulnerabilità".

Sommario: 1. Sulla necessità di normare in maniera specifica singoli aspetti della tutela degli esseri animali senza ricorrere a principi generali. – 2. Anche per le lacune normative in tema di esseri animali occorre applicare il principio di *analogia legis e iuris*. – 3. Il tema dell'affidamento dell'animale familiare in caso di rottura del legame affettivo della coppia quale banco di prova della bontà della proposta metodologica suggerita. – 4. La giurisprudenza di legittimità civile e penale in tema di esseri animali. – 5. Conclusioni: per una nuova concezione di soggettività giuridica, incentrata sulla "vulnerabilità".

### **1. Sulla necessità di normare in maniera specifica singoli aspetti della tutela degli esseri animali senza ricorrere a principi generali.**

Alcuni ordinamenti, in particolare quello francese e tedesco, contengono nei rispettivi codici civili le asserzioni secondo cui "*Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità*"<sup>1</sup> e "*Gli animali non sono cose*"<sup>2</sup>; in entrambi i sistemi, peraltro, a tali enunciati segue il principio generale, alla cui stregua "*in mancanza di una legge su specifici aspetti, si applicano le norme sulle cose*".

Ne consegue che l'eventuale *lacuna legis* relativa a particolari ambiti riguardanti gli animali andrà colmata applicando le norme generali che disciplinano le cose. In questo modo, nei richiamati ordinamenti stranieri, il Legislatore non appare particolarmente incentivato ad intervenire per normare una particolare problematica afferente agli esseri animali, poiché infatti la lacuna potrà essere colmata mediante l'applicazione delle norme sulle cose.

La situazione è molto differente nell'ordinamento italiano, dove infatti non si rinviene enunciato da alcuna fonte normativa un principio generale in tema di esseri animali: nel Codice civile sono presenti norme che disciplinano specifici conflitti relativi essenzialmente al mondo agreste, ad esempio come regolarsi se sciami di api volano sul fondo del vicino (art. 924 c.c.), cosa fare quando animali mansuefatti scappano nell'altrui terreno (art. 925 c.c.) o nel caso di migrazione di colombi, conigli e pesci (926 c.c.), e altre previsioni per

---

<sup>1</sup> Art. 528, Code Civil 1804.

<sup>2</sup> § 90a BGB.

ambiti analoghi<sup>3</sup>. La disposizione in tema di vendita di animali (art. 1496 c.c.), dettata con esclusivo riferimento alla garanzia per i vizi, ne rinvia la disciplina a leggi speciali e in subordine alle consuetudini e prevede che, in mancanza, si applicano «le norme che precedono» sui vizi nella vendita, senza fare un espresso riferimento alle cose.

Sussistono poi due disposizioni, l'art. 2051 c.c. e l'art. 2052 c.c., che specificamente distinguono la responsabilità per i danni prodotti da cose, dalla responsabilità per i danni prodotti dagli animali, ponendo peraltro a carico del custode la medesima prova liberatoria del caso fortuito. La norma avrebbe ben potuto unificare la previsione e invece la scelta del nostro Codice civile è stata quella di distinguere le due differenti situazioni.

Il Legislatore codicistico italiano sembra quindi preoccuparsi di dirimere specifici conflitti, relativi essenzialmente agli animali da allevamento, ma non generalizza, ed anzi distingue fra animali e cose in tema di responsabilità civile. Se mai, in linea generale, è il caso di segnalare che l'art. 810 c.c. dispone che sono beni le “cose” che possono formare oggetto di diritti: dunque, soltanto le cose secondo il nostro codice civile possono divenire beni in senso giuridico<sup>4</sup>.

Il fenomeno della tutela degli animali in Italia assume notevole rilievo: in particolare, quanto agli animali domestici, ben il 42% delle famiglie italiane vive con almeno un animale d'affezione, come risulta dal Rapporto Assalco-Zoomark presentato in occasione di Zoomark International 2023, tenutasi a BolognaFiere dal 15 al 17 maggio 2023<sup>5</sup>, cosicché gli animali sono da considerarsi membri della famiglia a tutti gli effetti.

Di ciò ha preso atto nella maniera più significativa il nostro Legislatore Costituzionale, quando, con Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, ha approvato la modifica dell'art. 9, collocato nel contesto dei Principi Fondamentali, introducendo la tutela degli animali (tutte le specie animali) con legge dello Stato, chiamato a determinarne modi e forme, e ciò, dopo aver messo un significativo punto dopo la previsione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Ed infatti, l'art. 9, come innovato, recita così:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

---

<sup>3</sup> L'art. 923 c.c. si riferisce ai soli animali che divengono oggetto di caccia e di pesca, prevedendone l'acquisto per occupazione; gli artt. 1641-1645 c.c., gli artt. 2146 e 2163 c.c. e gli artt. 2170-2185 riguardano il bestiame, rispettivamente nell'ambito dell'affitto di fondi rustici, della mezzadria e della soccida.

<sup>4</sup> Per questi ed altri rilievi e considerazioni, si veda altresì, da ultimo, M. PITTALIS, *L'apprezzabile mancanza di disposizioni generali sugli esseri animali nel sistema italiano e il principio di analogia. I progressi normativi*, in *Diritto degli esseri animali*, Bari, 2025, 15 ss.

<sup>5</sup> In <https://www.anmvioggi.it/in-evidenza/75951-in-italia-65-milioni-di-pet.html>. L'edizione del 2024 del Rapporto Assalco, peraltro incentrata sui prodotti alimentari per animali da compagnia, è reperibile all'indirizzo [https://www.assalco.it/archivio10\\_documento-generico\\_0\\_1570\\_29\\_5.html](https://www.assalco.it/archivio10_documento-generico_0_1570_29_5.html).

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

La previsione costituzionale, in ragione delle sue modalità espressive, ed oltretutto della sua collocazione, appare inequivocabilmente esprimere un principio di specificità degli esseri animali rispetto alle cose, per le quali non sussiste evidentemente necessità di una qualsivoglia forma di "tutela".

Venendo poi al Trattato di Lisbona, che è cogente per tutti gli Stati aderenti alla Unione europea, l'art. 13 si esprime in termini di "esigenze" in materia di "benessere" degli animali "in quanto esseri senzienti", senza definirli, dandone per scontata l'entità e considerandoli per come esistono in natura. Ed infatti, la menzionata disposizione del Trattato, fra l'altro, così prevede: «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Sulla stessa linea appare la Costituzione italiana, che all'art. 9 non li ha definiti, ha preso atto di come esistono in natura e ne ha sancito l'esigenza di tutela.

Ed invero, il diritto non dovrebbe ad avviso della scrivente preoccuparsi di definire quello che dovrebbe essere considerato semplicemente un fatto notorio, un dato di comune esperienza, cioè che l'animale (dal greco *ànemos*, "soffio", "vento") è diverso da una cosa inanimata e che le situazioni che lo riguardano debbono quindi essere disciplinate in maniera specifica. Il fatto notorio ha infatti un rilievo giuridico di per sé e non abbisogna per tale ragione neppure di specifica prova.

Compito del diritto è quello di dirimere conflitti di interessi fra i soggetti di diritto, fermo restando che la soggettività giuridica è concetto che il nostro Legislatore del Codice civile neppure definisce nelle sue caratteristiche essenziali, perché quando parla all'art. 1 di capacità giuridica prevede unicamente quando si acquista ma non quale sia il suo contenuto, né a chi spetti: questo, proprio perché nel tempo e nello spazio si è potuto verificare che il concetto di soggetto giuridico si è evoluto a seconda delle epoche storiche e delle civiltà e che anche attualmente i vari Paesi del mondo si orientano diversamente in tema di riconoscimento della soggettività.

Il diritto attua il bilanciamento degli interessi che appaiono in conflitto fra loro, e lo risolve a seconda di quale sia il valore ritenuto più rilevante in un determinato contesto sociale e momento storico. Quindi la soluzione del bilanciamento nel tempo e nello spazio può mutare.

Ad esempio, nel diritto romano gli schiavi non avevano capacità giuridica, ed erano considerati soggetti soltanto i "liberi", mentre è con l'Illuminismo che

si avverte l'esigenza di astrattezza e di unificazione degli status e delle capacità, in funzione del perseguimento dell'ideale della uguaglianza<sup>6</sup>.

Di qui, in seguito, la dottrina – non il Legislatore – ha costruito un concetto di capacità giuridica astratto, che fa leva su una potenzialità, sulla idoneità ad acquistare posizioni attive e passive<sup>7</sup>. Ragion per cui viene tradizionalmente negata la capacità giuridica e la soggettività agli animali, non apparendo gli stessi idonei ad acquistare anche le posizioni passive oltre quelle attive, e – per di più – non potendo far valere direttamente le posizioni attive, bensì necessitando a tal fine della capacità di agire altrui. Ma su tali aspetti si accennerà oltre.

Esempio di come sia ultroneo e non pertinente che il diritto si occupi di definire la realtà è una sentenza della Pretura di Cremona<sup>8</sup>, che ha preteso di fornire la nozione di “animale” in questi termini: «La nozione di animale (...) comprende ogni organismo vivente, senziente, dotato di movimento autonomo e privo di ragione; escluso, per ciò, l'uomo». Nozione che, se così intesa, potrebbe per assurdo attagliarsi anche alle piante, che si dice percepiscano e siano dotate di movimenti autonomi.

Appare dunque evidente che il diritto non può considerarsi chiamato ad elaborare norme definitorie della realtà, tantomeno al fine di disciplinarla in maniera più semplice, anche quando – come nel caso degli animali - la stessa semplice non sia.

Ove si introducesse nel nostro ordinamento un principio generale per cui, in mancanza di una disciplina specifica su un particolare aspetto che interessa gli animali, questi sono da regolarsi come cose, intanto si opererebbe un collegamento con le cose che nulla ha a che vedere con lo stato naturale degli animali, ma soprattutto in questo modo il Legislatore non sarebbe spinto ad emanare nuove leggi a loro tutela, ben potendo restare inerte poiché in caso di lacuna opererebbero le regole sulle cose, che non si attagliano agli esseri che percepiscono emozioni. E ciò, disattendendo lo stesso enunciato della nostra Carta costituzionale, che all'art. 9 come integrato nel 2022 esplica inequivocabilmente efficacia propulsiva della emanazione di Leggi dello Stato che colmino il vuoto di tutela normativa nei confronti degli esseri animali, apprestando una protezione minimale da potenziarsi ad opera delle fonti sottoordinate.

---

<sup>6</sup> In merito, fra i molti, P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 2018, 18 ss. e 21.

<sup>7</sup> H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. di M.G. Losano, Torino, 1966, 197.

<sup>8</sup> Pret. Cremona, 20 gennaio 1988, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 44 ss., spec. 47.

## **2. Anche per le lacune normative in tema di esseri animali occorre applicare il principio di *analogia legis* e *iuris*.**

Anche in tema di esseri animali, come in qualsivoglia altro ambito lacunoso che necessiti di una disciplina, si pone una questione di rigore metodologico nell'individuare soluzioni per le situazioni concrete che si prospettano.

Ed infatti, gli ordinamenti che pongono un principio generale circa la regolamentazione degli aspetti che riguardano gli animali, a parere della scrivente sono solo in apparenza più garantisti, poiché non operano in maniera propulsiva nei confronti del Legislatore e soprattutto non applicano al tema degli animali il principio che deve operare sempre quando c'è – come appunto in questo ambito – una lacuna normativa, vale a dire il duplice criterio, che nel nostro sistema giuridico è codificato all'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, della *analogia legis* e della *analogia iuris*.

Alla stregua di tali criteri interpretativi della legge, nel caso in cui una determinata situazione o aspetto non trovi una regolamentazione specifica, occorre individuare ed applicare la norma maggiormente vicina per *ratio* alla materia da disciplinare. E se non sussiste una norma maggiormente affine per *ratio*, si devono applicare i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Poiché il nostro Legislatore costituzionale italiano nei principi fondamentali della propria Carta ha inequivocabilmente sancito nel 2022 l'importanza di tutelare gli animali con nuove leggi che li proteggano, e poiché ancor prima il nostro ordinamento – come gli altri ordinamenti europei – ha aderito al Trattato di Lisbona, che all'art. 13 ha preso atto che gli animali sono “esseri senzienti”, ne deriva, secondo un ragionamento che anche per gli animali non può non essere se non rigorosamente scientifico, che per ogni situazione lacunosa che li riguardi è necessario verificare di volta in volta se vi sia una normativa che presenti la medesima *ratio* della controversia da risolvere, regolando quindi casi simili; in difetto di che, dovrà farsi riferimento ai principi di diritto immanenti nell'ordinamento e sovraordinati, di cui al Trattato di Lisbona e alla nostra Costituzione, che inequivocabilmente sanciscono che gli animali abbisognano di un trattamento e di una adeguata tutela quali esseri.

Ne deriva che non potrà applicarsi agli animali il Libro III del Codice civile in tema di *res*, ma solo le norme che si applicano agli esseri, compatibilmente con le differenze di specie fra quella umana e quella animale e all'esito del consueto bilanciamento di interessi che si impone alla luce della nostra Carta Costituzionale e dei principi ivi contenuti.

Le stesse disposizioni del codice civile, tradizionalmente invocate nel senso della reificazione giuridica degli animali, dovranno essere interpretate alla luce del nuovo dettato costituzionale che dal 2022, imponendo la tutela degli animali, esclude per ciò stesso che siano da considerarsi come *res*.

Circa l'operatività dei principi analogici, basta sfogliare il più tradizionale dei testi di Diritto Privato, il Torrente - Schlesinger, per rinvenire<sup>9</sup>, in tema di applicazione ed interpretazione della legge e con riferimento all'art. 12, 2° comma, delle preleggi al Codice civile, la menzione del principio per cui, nel caso in cui il giudice rilevi che una materia non trova un'apposita disciplina, non può esimersi dal decidere la relativa controversia sottopostagli, a meno di non incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, 2° comma, c.p.)<sup>10</sup>, ma deve applicare l'*analogia legis* e, nel caso in cui manchi una disciplina provvista della medesima *ratio*, deve ricorrere all'*analogia iuris*.

E' infine appena il caso di menzionare che, a far data dallo scorso 1 luglio 2025, con Legge n. 82 del 6 giugno 2025<sup>11</sup>, è entrata in vigore la Riforma del Titolo IX bis del codice penale (c.d. Legge "Brambilla", dal nome della Parlamentare che l'ha promossa e portata ad approvazione), che, nel modificarne la rubrica da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali", ha attuato un ribaltamento di prospettiva in tema di crimini contro gli esseri animali, questi ultimi ora individuati quale interesse protetto dalla norma penale in via diretta e non più mediata dal sentimento umano di pietà nei loro confronti<sup>12</sup>.

### **3. Il tema dell'affidamento dell'animale familiare in caso di rottura del legame affettivo della coppia quale banco di prova della bontà della proposta metodologica suggerita.**

Sempre più numerose sono in Italia le controversie in tema di affidamento degli animali d'affezione quando la coppia si scioglie, questione non ancora disciplinata dal Legislatore, e risolta sinora essenzialmente dalla giurisprudenza di merito secondo parametri non sempre univoci e coerenti.

---

<sup>9</sup> A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto Privato*, Milano, XVIII ed., 2007, 53 ss.

<sup>10</sup> A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto Privato*, cit., 54.

<sup>11</sup> Rubricata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

<sup>12</sup> In precedenza, fra i più rilevanti interventi normativi nel segno della non reificazione giuridica degli esseri animali, si segnala la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 sulla *green economy*, che ha modificato l'art. 514 c.p.c., vietando il pignoramento degli animali di affezione tenuti nella casa del debitore o in altre sue proprietà per scopi non di produzione, alimentazione o commerciali, e vietando altresì il pignoramento degli animali utilizzati a scopo di *pet therapy* per assistere il debitore, il suo coniuge, il suo convivente o i figli di lui; si richiama inoltre il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, sulla riforma dello sport, dove un intero titolo (Titolo IV, artt. 19-24) è dedicato agli sport "*che comportano l'impiego di animali*" e viene introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un concetto di benessere degli animali che richiama espressamente la previsione dell'art. 13 del Trattato di Lisbona che promuove la tutela degli animali in quanto esseri senzienti. In particolare, l'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2021 enuncia un concetto di benessere animale che evoca sostanzialmente le ben note cinque libertà del Rapporto Brambell del 1965.

I giudici italiani se ne sono occupati in casi di: 1) separazione consensuale con accordi dei coniugi sulla custodia e sulla gestione dell'animale; 2) separazione giudiziale con disaccordo dei coniugi sulla custodia e gestione dell'animale; 3) separazione fra conviventi di fatto in disaccordo sulla custodia e gestione dell'animale.

La questione si pone anche in questi termini:

- il giudice in caso di accordo di separazione che si occupi anche del profilo dell'animale domestico deve disporre a riguardo, omologando le condizioni di custodia e cura dello stesso? Oppure deve disinteressarsi della questione non sussistendo una normativa sul tema?
- il giudice in caso di separazione con disaccordo dei coniugi o dei conviventi circa la custodia e la cura dell'animale deve decidere oppure disinteressarsi visto che manca la legge? E se decide quali criteri deve seguire?

In Italia si riscontrano provvedimenti<sup>13</sup> che affermano che in mancanza di una legge sarebbe preferibile che la questione fosse risolta dai coniugi con accordi "extragiuridici", perché parlare di "affidamento" e di collocazione degli animali "è una caduta di stile sul piano culturale"; tuttavia, se i coniugi decidono concordemente di regolamentare l'affidamento dell'animale nel loro accordo di separazione, in tal caso il giudice può concedere l'omologa, dal momento che detto accordo non è in contrasto con l'ordine pubblico e tratta "*beni o servizi di natura familiare*"<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Trib. Como, decr. 3 febbraio 2016, in *Fam e dir.*, n. 12/2016, 1162 ss., con nota di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, raccolta anche in M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022, 89 ss.

<sup>14</sup> Nella specie, i coniugi separandi avevano concordato quanto segue:

- Il cane, ancorché intestato al marito all'anagrafe canina ASL di Como, era in realtà di "*proprietà*" di entrambi i coniugi e pertanto tutte le decisioni allo stesso relative sarebbero state assunte dagli stessi di comune accordo;
- Il cane avrebbe "*abitato*" vita natural durante presso l'abitazione della moglie, fatte salve le modalità di frequentazione anch'esse previste oltre nell'accordo;
- Il marito avrebbe versato alla moglie per il mantenimento del cane «la somma mensile di euro 250,00, quale contributo per la dog-sitter, somma che verterà entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT - operai e famiglia - con decorrenza 1.1.2017 sulla base 1.1.2016-1.1.2017; inoltre provvederà all'acquisto delle crocchette necessarie per l'alimentazione». Quanto alle spese veterinarie, l'accordo prevedeva che in ragione dell'80% le stesse facessero carico al marito, e che per il restante 20% facessero carico alla moglie;
- Il marito avrebbe tenuto con sé il cane, presso la propria abitazione, per il fine settimana «alternativamente con la moglie, dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 20 della domenica»; inoltre avevano disposto che «durante la settimana i coniugi concorderanno altri eventuali incontri compatibilmente con gli orari di lavoro delle parti»; e che «i coniugi divideranno tra loro i periodi di vacanza estiva che trascorreranno con [...], concordando la suddivisione tra loro entro il 28.2. di ogni anno e divideranno anche tra loro i giorni di vacanza per festività e/o altri periodi di vacanza durante l'anno».

Altre decisioni<sup>15</sup> affermano che in mancanza di accordo fra i coniugi separandi circa la sorte dell'animale, poiché non sussiste una legge a riguardo, il giudice deve dichiarare inammissibile la domanda e non si deve pronunciare.

Ancora, altre corti di merito<sup>16</sup>, in caso di disaccordo fra coniugi separandi che avevano fatto domanda di affidamento esclusivo dell'animale, hanno disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei due, con diritto di visita a favore dell'altro, applicando la disciplina in tema di affidamento dei minori, ed indicando quale criterio per decidere in merito all'affidamento la individuazione del coniuge maggiormente in grado di garantire lo sviluppo della identità dell'animale.

Un'altra decisione, la più importante nel segno della compiuta tutela dell'interesse dell'animale e della sua soggettività giuridica, è quella del Tribunale di Roma<sup>17</sup>, intervenuta ad un mese di distanza dal Tribunale di Como, che in un caso di disaccordo di una coppia di fatto circa l'affidamento del cane, che peraltro dopo lo scioglimento dell'unione affettiva era stato tenuto alternativamente dall'uno e dall'altro partner per periodi corrispondenti, ma successivamente uno dei due si era tenuto il cane e ne aveva privato l'altro per tre anni, ha disposto l'affidamento condiviso dell'animale ad entrambi con suddivisione delle spese di mantenimento e cura al 50%. Il Tribunale di Roma, infatti, dopo aver dato atto che in Parlamento giacciono vari progetti di legge che vorrebbero applicare agli esseri animali l'"affidamento" come per i minori, ha affermato che, in mancanza di una legge a tal riguardo, il giudice si deve pronunciare sulla questione dichiarandola pienamente ammissibile ed applicando, proprio in base al criterio della analogia, la disciplina relativa all'affidamento dei minori, e risolvendo la controversia tenendo conto dell'«interesse spirituale, affettivo e materiale» dell'animale.

Al riguardo, oltretutto, la decisione si è premurata di sottolineare che, «dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile»; e la irrilevanza per il cane, sotto il profilo affettivo, del particolare legame, coniugale o meno, sussistente fra i propri "padroni", è stata equiparata dal giudice alla irrilevanza

---

<sup>15</sup> Trib. Milano, 2 marzo 2011, inedita, richiamata dal citato Tribunale di Como.

<sup>16</sup> Trib. Pescara, 9 maggio 2002, in *P.Q.M.*, 2, 2002, 51, con nota di C. SABATINI; Trib. Milano, 13 marzo 2013, in *DeJure*, che ha valorizzato la natura dell'animale quale "essere senziente", secondo la dignità allo stesso riconosciuta dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, disponendo peraltro l'affidamento in favore del coniuge collocatario della minore, dando discutibilmente prioritario rilievo all'interesse di quest'ultima.

<sup>17</sup> Trib. Roma, 12-15 marzo 2016, n. 5322, in *Fam. e dir.*, n. 5, 2017, 460 ss., con nota di M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*, raccolta anche in M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., 108 ss.

del medesimo fattore «per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori».

Alla luce dei principi che precedono, per di più, il Tribunale di Roma ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite per aver impedito all'attrice di vedere il cane negli ultimi anni, «privandola di un affetto fortemente percepito e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un'azione giudiziaria».

Vi è comunque da rilevare che, agli effetti dell'affidamento dell'animale, nessuna delle decisioni di merito che se ne sono occupate ha assunto quale criterio di affidamento la intestazione del microchip del cane e quindi le risultanze dell'anagrafe canina: non è stata quindi applicata da alcuno dei giudici di merito una logica di tipo "proprietario", bensì criteri che hanno fatto leva sulla "identità" dell'animale e sul suo "interesse".

Unica eccezione è rappresentata dalla più recente sentenza della Corte di Cassazione civile<sup>18</sup>, che, in un caso in cui la partner (anche in questo caso si trattava di convivenza *more uxorio* e non di coniugio) aveva abitato con il convenuto solo n. 4 mesi, ha negato sussistesse fra la convivente ed il cane un rapporto definibile come "familiare" e ha – probabilmente per tale ragione ma non è così chiaro – quindi dato rilievo alla intestazione anagrafica del cane al partner uomo, ai documenti che provavano l'acquisto del cane da parte sua, e alla circostanza che il convenuto aveva sostenuto le spese per le cure veterinarie. La Cassazione civile per l'affidamento del cane ha quindi ragionato secondo una logica proprietaria.

#### **4. La giurisprudenza di legittimità civile e penale in tema di esseri animali.**

Nel paragrafo che precede si è appalesato un orientamento della Corte di Cassazione civile ben poco incline alla affermazione della soggettività dell'animale

Anche nel 2018 la Cassazione civile<sup>19</sup> ha affermato che gli animali sono senza capacità giuridica, da considerarsi "beni di consumo", la cui cessione va regolata dal Codice del Consumo.

Ulteriori decisioni si riscontrano poi in tema di risarcibilità negata del danno da perdita dell'animale di affezione, paragonato nel 2008 dal Supremo Collegio<sup>20</sup> alla rottura del tacco della scarpa di una sposa o all'attesa estenuante in aeroporto. Ciò, per il fatto che non è stato ancora ritenuto

---

<sup>18</sup> Cass. Civ., 24 marzo 2023, n. 8459, in *Dir. fam. e pers.*, 3, 2023, I, 1072.

<sup>19</sup> Cass. Civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Quotid. Giuridico*, 1° ottobre 2018, con nota di M. PITTALIS, nonché in M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., 77 ss.

<sup>20</sup> Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Resp. Civ. e prev.*, 2009, 56 ss., con note di P.G. MONATERI, E. NAVARRETTA, D. POLETTI, P. ZIVIZ.

meritevole di tutela risarcitoria il diritto al rispetto della relazione interspecifica, che secondo la Cassazione non rientrerebbe fra i diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>21</sup>.

Viene da chiedersi cosa deciderà a riguardo la Cassazione civile, alla luce della introduzione della tutela degli animali nei principi fondamentali della Costituzione.

Ben più progressista nel segno della tutela degli animali appare la Corte di Cassazione penale, che infatti può fare applicazione delle norme in tema di uccisione di animali, maltrattamento e abbandono, di cui al Titolo IX-bis del Codice penale (*"Dei delitti contro il sentimento per gli animali"*, divenuto, a seguito della Legge di Riforma n. 82 del 6 giugno 2025, *"Dei delitti contro gli animali"*), artt. 544-bis, ss., c.p. e art. 727 c.p. (secondo la novella italiana attuata con la Legge 20 luglio 2004, n. 189 e con la Legge 4 novembre 2010, n. 201, anche a seguito del recepimento della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo nel 1987, ed ora anche a seguito degli inasprimenti di pena, delle aggravanti e delle nuove fattispecie criminose di cui alla Legge n. 82/2025), e che, in particolare, ha definito maltrattamento la condotta di un signore che aveva lasciato appeso al bagagliaio della macchina il cane dopo aver fatto benzina<sup>22</sup>, affermando espressamente che «quando si hanno in custodia animali occorre avere nei loro riguardi le stesse cautele che si debbono avere nei confronti dei minori».

Ed ancora, nel 2020, la Cassazione penale<sup>23</sup>, in un caso di abbandono di un cane da parte di una ex moglie a seguito di una separazione in cui i coniugi non avevano disposto nulla circa l'affidamento dell'animale, ed il marito – intestatario del microchip – aveva lasciato il cane alla moglie separata ed era andato altrove per lavoro, il Supremo Collegio ha condannato per abbandono entrambi i coniugi separati, valorizzando, quanto alla responsabilità del marito, l'intestazione anagrafica del cane. Criterio per così dire "proprietario", che in questo caso non è stato ritenuto rilevante per dirimere la contesa su chi potesse tenere con sé il cane, bensì per regolare l'opposto caso di disinteresse di entrambi i coniugi separati in merito alla sorte del medesimo, e quindi, unicamente a tutela dell'animale, al fine di poter colpire con la condanna per il reato di abbandono ex art. 727 c.p. l'unico sicuro centro di imputazione della responsabilità circa la cura e la gestione del cane.

---

<sup>21</sup> Sul tema, da ultimo, P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*, Torino, 2024.

<sup>22</sup> Cass. Pen., 5 giugno 2007, n. 21805, rinvenibile in <http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/292-italia-cassazione-n-218052007-qcolpevole-di-reato-proprietario-che-disattenzione-trascina-cane-con-automobileq>.

<sup>23</sup> Cass. Pen., 20 febbraio 2020, n. 6609, in *Fam e dir.*, 2020, 697 ss., con nota di M. PITTALIS, *In mancanza di accordi di separazione aventi ad oggetto l'affidamento dell'animale domestico possono rispondere del reato di abbandono entrambi i coniugi*; contenuta anche in M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., 134 ss.

Si vedano inoltre gli importanti principi sanciti dalla Cassazione penale in tema di rapporto fra norme speciali di cui all'esimente prevista dall'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, e norme generali di cui al Titolo IX-bis, queste ultime infatti da applicarsi integralmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta manchino normative che in maniera specifica disciplinino il perimetro di operatività delle cause di giustificazione previste dall'art. 19-ter c.p., in tema di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali autorizzate<sup>24</sup>.

### **5. Conclusioni: per una nuova concezione di soggettività giuridica, incentrata sulla "vulnerabilità".**

Occorre a questo punto chiedersi quale sia la linea tracciata dal nostro Legislatore costituzionale all'art. 9, dove evidenzia l'esigenza di tutela degli animali.

Alla luce di ciò, oltre che della collocazione di tale innovazione nell'ambito dei Principi Fondamentali immodificabili della Costituzione, la scienza giuridica potrebbe invero essere chiamata a recepire e meglio elaborare un nuova concezione di soggettività, incentrata sulla necessità di protezione di entità senzienti che appaiano fragili e prive di autonomia, e che superi la tradizionale nozione di capacità giuridica quale centro di imputazione di posizioni attive e passive<sup>25</sup>, per concentrarsi sul concetto di "vulnerabilità".

---

<sup>24</sup> Al riguardo, si vedano Cass. Pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17691, in *Quotid. Giuridico*, 2019, 14 giugno, e Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 2372, in *Quotid. Giuridico*, 2025, 20 febbraio, entrambe con nota della scrivente, rispettivamente in tema di esche per la pesca e in tema di impiego di animali nei circhi, che hanno condannato per maltrattamenti imputati per le cui condotte le norme speciali non prevedevano in maniera specifica le modalità operative delle relative scriminanti.

<sup>25</sup> Nel senso della «testimonianza del diritto a favore della soggettività animale», L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, 249 ss., spec. 255 e 259 ss., per il quale la terminologia adottata dall'intero sistema normativo, nazionale e non, evidenzia che detto sistema «non ha dubbi sulla soggettività di esseri dei quali pure conosce e consente la schiavizzazione, la riduzione a oggetti anonimi, la funzionalizzazione integrale al macello, con qualche punta prossima all'orrore». Recentemente, F. RESCIGNO, *La riforma dell'articolo 9 Cost. e la soggettività giuridica degli esseri animali*, in L. CASSETTI, F. FABRIZZI, A. MORRONE, F. SAVASTANO, A. STERPA (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, Vol. I, 647; in precedenza, auspicava una modifica normativa che introducesse la tutela degli animali nella Costituzione, sempre F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in *La questione animale*, cit., 267 ss., spec. 276 ss., che, dopo aver ripercorso le tappe normative della protezione degli animali nel diritto italiano, affermava del tutto apprezzabilmente che «dovere del giurista è quello di affiancare alla soggettività giuridica umana la soggettività giuridica animale», e che «il mancato riconoscimento della

E difatti, una tutela adeguata in quanto rispettosa delle esigenze di protezione di esseri senzienti, non può a parere della scrivente prescindere dal considerarli quali centri di imputazione di interessi pretensivi, presumibilmente coincidenti per gli animali - quantomeno - con le libertà dalla fame, dalla sete, dalle malattie, dalla angoscia, dalla costrizione a comportamenti innaturali, secondo il perimetro minimale tracciato dal Rapporto Brambell, e non semplicemente l'obiettivo di un dovere di protezione degli umani<sup>26</sup>.

---

soggettività animale non può più essere giustificato riferendosi all'assenza della capacità di linguaggio o all'inabilità di percepire ed utilizzare i propri diritti, perché così ragionando dovrebbero risultare esclusi dal novero dei soggetti di diritto tutti gli esseri umani non propriamente paradigmatici come i bambini o i disabili..., esclusione paradossale in quanto proprio l'intrinseca debolezza di questi soggetti li rende ancor più meritevoli di tutela». Della stessa Autrice, più diffusamente, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali, da res a soggetti*, Torino, 2005. Nello stesso senso, C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *La questione animale*, cit., 281 ss., spec. 291, laddove afferma che «tutte le leggi di protezione degli animali volte alla protezione contro la sofferenza e la morte prematura dimostrerebbero l'esistenza di un 'interesse proprio' [dell'animale] che è giuridicamente protetto», nonché 290, laddove si dà atto di Autori che propugnano una personalità giuridica *ad hoc* per l'animale, cosicché, accanto alle già esistenti persone fisiche e persone giuridiche dovrebbe riconoscersi la persona-animale; l'Autore tuttavia ipotizza la possibilità di «estendere l'imputabilità dell'interesse meritevole di tutela ad esseri viventi diversi dai soggetti di diritto», e ciò a motivo della riconducibilità del rapporto uomo-animale ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nonché in ragione del dato di fatto che gli animali sono destinatari di doveri da parte dell'uomo, al quale soltanto «incombono precisi obblighi di comportamento, cui non necessariamente corrispondono diritti». Sulle stesse tematiche, A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. costituzionali*, 2006.

<sup>26</sup> Debbono richiamarsi casi alquanto significativi di riconoscimenti della soggettività e dei diritti degli animali in vari Paesi nel mondo. Al riguardo, è divenuta storica la sentenza della Corte dei giudici di Buenos Aires, che nel 2014 ha qualificato «persona non umana» un orango femmina di 29 anni, Sandra, alla quale ha attribuito il pieno diritto alla libertà, trasferendola dallo zoo in cui era rinchiusa ad un rifugio destinato agli animali salvati da maltrattamenti. L'orango è stata difesa dalla Associazione degli avvocati per i diritti degli animali (A.F.A.D.A.), che ha basato i propri argomenti difensivi sul rilievo che Sandra (nata in cattività in Germania 29 anni fa e poi trasferita in Argentina 20 anni fa) aveva «funzioni cognitive sufficienti» per non essere trattata come un oggetto, quali quelle del mantenimento di legami affettivi, della percezione del tempo, della capacità di imparare, comunicare e trasmettere le nozioni apprese. La Corte di Buenos Aires ha quindi affermato che a Sandra devono essere garantiti i diritti fondamentali di una «persona non-umana», cioè di un individuo senziente anche se non appartenente alla specie *homo sapiens*, aprendo così la strada alla liberazione ed alla tutela di tutti gli animali ingiustamente ed arbitrariamente privati della libertà in zoo, circhi, parchi acquatici e laboratori scientifici, ma anche alla tutela degli animali in generale, come soggetti di autonome posizioni e non soltanto nell'ambito del loro rapporto con la persona umana. Concetto, quest'ultimo, da intendersi secondo quella che appare la nozione filosofica maggiormente accreditata di «persona», e cioè connotata da capacità legate al linguaggio e all'etica; il tema, come si può immaginare, è quantomai ampio e complesso, per cui ci si limita a questi pochi cenni. Sulla vicenda si veda [http://www.corriere.it/animali/14 dicembre 22/sandra-orangopersona-non-umana-](http://www.corriere.it/animali/14_dicembre_22/sandra-orangopersona-non-umana-)

---

[liberata-zoo-b577b8d2-89f5-11e4-a99b-e824d44ec40b.shtml?refresh\\_ce-cp](http://scienze.fanpage.it/la-scimpanze-cecilia-a-30-anni-e-libera-la-storica-sentenza-rispettate-i-suoi-diritti/). La decisione ha avuto un seguito, con riguardo alla vicenda di Cecilia, uno scimpanzé di 30 anni che viveva nello zoo di Mendoza e che è stata liberata e trasferita presso un habitat adatto alle sue necessità in forza di una sentenza del 3 novembre 2016 emessa dalla Terza Corte di Garanzia di Mendoza, che la ha riconosciuta come «sujeto de derecho no humano». Per riferimenti, v. <http://scienze.fanpage.it/la-scimpanze-cecilia-a-30-anni-e-libera-la-storica-sentenza-rispettate-i-suoi-diritti/>. Su queste tematiche, si richiama il contributo di A. KEMELMAJER DE CARLUCCI, *La categoria jurídica "sujeto/objeto" y su insuficiencia respecto de los animales. Especial referencia a los animales usados en laboratorios*, in *Revista Anuario de la Facultad de Derecho*, Cáceres, Universidad de Extremadura, Argentina, n. 27, 2009, 311.

Sulla stessa linea deve poi menzionarsi l'India, che nel 2013 ha riconosciuto i delfini persone non-umane, rendendo illegali gli spettacoli negli acquari. Nel 2007 le isole Baleari, provincia autonoma spagnola, hanno messo a punto la prima legislazione al mondo che riconosce i diritti legali di tutte le grandi scimmie, che non possono quindi essere imprigionate o torturate neppure per scopi scientifici. Ma già nel 2002 la Germania, emendando la propria Costituzione, aveva riconosciuto precisi diritti agli animali, divenendo il primo Stato dell'Unione europea a porre dei limiti alla ricerca sugli animali e vietandola per i cosmetici e i farmaci da banco, ma anche stabilendo come debbano essere tenuti in cattività, sia nelle strutture pubbliche che private. Ed ancora, la Svizzera, che non fa parte dell'Unione europea, aveva modificato la propria Costituzione in modo simile nel 1992. Nel 1999, la Nuova Zelanda ha garantito a 5 specie di grandi scimmie alcuni diritti fondamentali, tra cui il divieto di impiegarli per la ricerca o l'insegnamento. Per questi riferimenti, si veda <https://www.wired.it/attualita/ambiente/2014/12/24/persone-non-umane-nel-mondo/>.

Da ultimo, il Parlamento spagnolo ha stabilito espressamente all'art. 333-*bis* del Codice civile che «gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità. Sarà loro applicabile il regime giuridico dei beni e delle cose solo nella misura in cui sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione».

## **Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie.**

**Di Giorgia Anna Parini\***

Abstract EN: We are witnessing a gradual and significant transformation in the relationship between humans and animals, which no longer serves an exclusively instrumental or purely economic purpose, but has become woven into the fabric of family relationships to the extent that, in many cases, animals are now considered genuine members of the family. The implications of this conceptual evolution are particularly evident when considering the fate of pets in the event of a relationship breakdown or the death of their 'owner'.

Despite the importance of the issue, the legislator has not yet regulated these aspects: the absence of specific regulations inevitably generates areas of interpretative uncertainty that are likely to lead to an inconsistent approach in case law, with the result that too often the outcome of disputes is linked to the sensitivity of the judges to the issue.

Abstract IT: Si assiste a una trasformazione progressiva e significativa del rapporto tra l'essere umano e l'animale, che non assume più esclusivamente una funzione strumentale o di mera utilità economica, bensì si inserisce nel tessuto delle relazioni affettive familiari fino a rappresentare, in molti casi, un autentico membro della famiglia. Le implicazioni di questa evoluzione concettuale emergono con particolare evidenza allorché si consideri la sorte dell'animale d'affezione nelle ipotesi di crisi della relazione di coppia oppure di morte del "padrone".

Nonostante la rilevanza della questione, il legislatore non ha ancora regolamentato tali aspetti: l'assenza di una disciplina normativa specifica genera inevitabilmente zone d'ombra interpretative suscettibili di determinare un ondivago atteggiamento della giurisprudenza, con la conseguenza che troppo spesso gli esiti della lite sono connessi alla sensibilità sul tema, manifestata dai giudici.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Animali nel panorama italiano. – 3. Animali e soluzioni consensuali per la crisi della famiglia. – 4. Animali contesi nella crisi della famiglia: ricostruzione giurisprudenziale. – 5. (Segue): Riflessioni critiche sul tema. – 6. Animali e vicende successorie. – 7. Conclusioni.

---

\* Professoressa associata di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Verona.

### 1. Introduzione.

Nella società contemporanea si registra un cambiamento nell'approccio agli animali, ora stimati esseri senzienti, le cui esigenze in materia di benessere devono essere considerate in ragione di quanto sancito nell'art. 13 del TFUE<sup>1</sup>. Parallelamente, si assiste a una trasformazione progressiva e significativa del rapporto tra l'essere umano e l'animale domestico che non assume più esclusivamente una funzione strumentale o di mera utilità economica, bensì si inserisce nel tessuto delle relazioni affettive familiari fino a configurarsi, in molti casi, quale autentico membro del nucleo familiare.

Siffatta evoluzione anzitutto sociologica trova origine in dinamiche complesse e ha determinato significative ricadute sul diritto, che deve fronteggiare una radicale riconsiderazione del ruolo dell'animale d'affezione e risolvere interrogativi di non trascurabile rilievo rispetto alle categorie dogmatiche tradizionali. In tale percorso, da ultima anche la giurisprudenza più recente ha, perlomeno in certi ambiti, progressivamente superato la concezione meramente proprietaria del vincolo tra persona e animale, riconoscendo che tale relazione è suscettibile di consentire la piena esplicazione della personalità dell'uomo e va, dunque, annoverata tra le attività realizzatrici della persona, tutelate dal citato art. 2 Cost.<sup>2</sup>.

Tale tendenza ha alimentato, peraltro, un dibattito dottrinale di notevole vivacità circa lo *status* giuridico degli animali e l'opportunità di una loro ricollocazione sistematica che ne riconosca, se non una piena soggettività giuridica, quantomeno una posizione differenziata rispetto alla categoria delle

---

<sup>1</sup> Per un *excursus* sul diritto europeo concernente la questione animale v., tra i tanti: D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012, 38 ss.; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2013, 50 ss.; A. ADINOLFI, *Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e "benessere": verso lo sviluppo di valori condivisi?*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, 34; F. MEOLA, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto Europeo*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2019, 2 ss.

<sup>2</sup> In dottrina, già in precedenza, P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135 ss.; ID., *Gli animali*, in *Il bambino e le cose*, a cura di P. CENDON, Milano, 1993, 54 ss.; P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*. Torino, 2024, *passim*; P. LAGHI, *L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 244 ss. In giurisprudenza, alcuni tribunali di merito hanno riconosciuto dignità e rilevanza risarcitoria sul piano non patrimoniale al danno da morte dell'animale di affezione valorizzando l'aspetto citato Trib. Pavia, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 1266, in banca dati *Dejure*; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24, in banca dati *Dejure*; Corte d'Appello di Genova, Sez. II, 29 maggio 2019, in banca dati *Dejure*; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, in banca dati *Dejure*; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660, in banca dati *Dejure*; Trib. Trento, 4 giugno 2021, in banca dati *Dejure*; Trib. Prato, Sez. civ., 25 gennaio 2025, n. 51, in banca dati *Dejure*.

“cose”<sup>3</sup>. Tale discussione si iscrive nel più ampio movimento di sensibilizzazione verso la questione animale che attraversa, con intensità crescente, l’ordinamento giuridico nazionale ed europeo<sup>4</sup>.

Le implicazioni di questa evoluzione concettuale emergono con particolare evidenza allorché si consideri la sorte dell’animale d’affezione nelle ipotesi di crisi della relazione di coppia oppure di morte del “padrone”: nonostante i disegni di legge tesi a intervenire sulla questione, non si è arrivati all’approvazione di una normativa riguardante tali aspetti, dato che rappresenta un’occasione perduta da parte del legislatore che, con la recente l. 6 giugno 2025, n. 82, si è occupato esclusivamente del versante penalistico, senza affrontare organicamente le molteplici questioni anche civilistiche: l’assenza di una disciplina normativa specifica genera inevitabilmente zone d’ombra interpretative suscettibili di determinare un ondivago atteggiamento della giurisprudenza, con la conseguenza che troppo spesso gli esiti della lite sono connessi alla sensibilità sul tema, manifestato dai giudici.

Come emergerà nel proseguo, peraltro, ragionando di crisi della famiglia, pure quell’orientamento restio all’equiparare gli animali alle cose, non sempre individua criteri per risolvere le controversie coerenti con l’attuale quadro valoriale e la complessità delle prerogative coinvolte, meritevoli di una protezione. Proprio la pluralità degli interessi in gioco impone un attento bilanciamento tra il benessere dell’animale, aspetto che, peraltro, è in costante

---

<sup>3</sup> Per una riflessione sul tema v. F. RESCIGNO, *L’inserimento della dignità animale in Costituzione*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012, 276; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss.; G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cul. dir.* 2018, 61 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527 ss.; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 1771; E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, a cura di E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO E E.M. INCUTTI, 2022, Roma, 16 ss. Sia consentito da ultimo rimandare a G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, 998 ss.

<sup>4</sup> V. P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, New York 1975; trad. it. *Liberazione animale*, Milano, 1991, passim; nonché T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, University of California Press, Berkeley 1983; trad. it. *I diritti animali*, Milano, 1990. Quanto al panorama italiano, v. L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, 249 ss.; P. ZATTI, *La compagnia dell’animale*, in *Il diritto delle relazioni affettive*, a cura di P. CENDON, Padova, 2005, 2021 ss.; F. RESCIGNO, *L’inserimento della dignità animale in Costituzione*, in *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE E L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012, 276.

evoluzione e di complesso inquadramento<sup>5</sup>, il diritto alla relazione con l'animale e le prerogative degli altri soggetti coinvolti, soprattutto alla presenza di minori di età.

Parimenti, drammatica è la situazione degli animali sotto il versante successorio, considerando che sono – allo stato – considerati come beni, che vanno a comporre il patrimonio ereditario, con ogni conseguenza che ciò può determinare anche sotto il versante del ritardo di un intervento per fare fronte ai bisogni concreti e quotidiani dell'animale.

## **2. Animali nel panorama italiano.**

Il legislatore del 1942 considera l'animale una cosa mobile, equiparazione che traspare dalla lettura dell'art. 820 c.c., che annovera tra i frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, quali i «parti degli animali», nonché dalle norme sull'acquisto a titolo originario della proprietà per occupazione (artt. 923 c.c. ss.).

In virtù dei contributi significativi provenienti dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia<sup>6</sup>, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia mediante l. 4 novembre 2010, n. 201, nonché dalle modifiche apportate nel 2007 dal Trattato di Lisbona al T.F.U.E., tale approccio sta venendo progressivamente sostituito da uno maggiormente attento alla tutela degli animali.

---

<sup>5</sup> Osservando il Brambell Report del 1965 in esso il benessere di un animale era definito come uno stato fisico e mentale da valutare con l'evidenza scientifica relativa alle sensazioni degli animali, considerando le funzioni biologiche e il comportamento. A partire dal Report sono state individuate le "Cinque libertà" che devono essere garantite agli animali per poter affermare trattarsi di animali in condizione di benessere, ma si trattava, pure sempre di una protezione passiva. Per una ricostruzione del tema v.: M.C. MACRÌ, *L'evoluzione concettuale e normativa del "benessere degli animali" nelle politiche comunitarie*, in BOCCALETTI S. (a cura di), *Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche*, Atti del XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 2010, *passim*; nonché M.C. MACRÌ, *Il benessere degli animali da produzione*, Roma, 2012, 7. In senso critico, S.P. MC CULLOCH, *A Critique of FAWC's Five Freedoms as a Framework for the Analysis of Animal Welfare*, in *Journal of agricultural and environmental ethics*, 2012, 26(5).

<sup>6</sup> L'art. 1 della Convenzione afferma che «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto o compagnia». La definizione di animale da compagnia si trova, altresì, all'interno del Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, che all'art. 1, comma 2, lettera a, sancisce che «Ai fini del presente accordo, si intende per: a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».

Tale mutamento di prospettiva è confermato dalla disciplina di derivazione euro-unitaria a tutela del benessere degli animali<sup>7</sup>, nonché dagli interventi successivi, tesi in particolare, ma non solo alla tutela degli animali d'affezione, espressione che ricomprende quegli animali in grado di creare con la persona un rapporto di affezione e che – a parere di chi scrive – deve ritenersi pressoché sovrapponibile alla definizione di animale da compagnia: in tale quadro, va citata, innanzitutto, la l. quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14 agosto 1991, n. 281.

Ancora, va citato l'art. 1138 c.c., modificato in virtù della riforma sul condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220)<sup>8</sup>, che sancisce che il regolamento condominiale non può vietare ai singoli condomini di possedere animali domestici e rappresenta così il “manifesto” del rinnovato approccio del diritto civile nei confronti del tema.

Nonostante i limiti, segnale della mutata sensibilità è anche l'art. 189, comma 9 *bis* c.d.s, modificato dalla l., 26 luglio 2010, n. 120, secondo il quale l'utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, deve fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, prevedendo – in caso di violazione – una sanzione pecuniaria<sup>9</sup>.

Nonostante i suoi evidenti limiti, la crescente rilevanza della questione è confermata, poi, dalla riforma concernente il pignoramento mobiliare: più in particolare, l'art. 77 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, introducendo i commi 6 *bis* e 6 *ter* dell'art. 514 del codice di rito, ha inserito tra i beni mobili assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Va citata, poi, l'introduzione dell'art. 9, comma 3, cost. che, sebbene si limiti a demandare alla legge dello Stato il disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali, palesa il ruolo di spicco attribuito agli stessi nell'attuale panorama in ragione della sua collocazione all'interno della parte relativa ai principi fondamentali<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> V. L. BONAFOS, D. SIMONIN e A. GAVINELLI, *Animal Welfare: european legislation and future perspectives*, in *Journal of Veterinary Medical Education*, 2010, 26 ss.

<sup>8</sup> Sul punto, per brevità e anche per un rimando alla dottrina e alla giurisprudenza intervenute sul punto, sia consentito un rimando a G.A. PARINI, *Gli animali nel libro III del codice civile: l'acquisto a titolo originario e le regole che il “proprietario” dell'animale deve rispettare nei rapporti di buon vicinato e nella dinamica condominiale*, in *Rass. dir. civ.*, 2025, 3, in corso di pubblicazione.

<sup>9</sup> Allo stesso modo, anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, salvo incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria.

<sup>10</sup> Sulla riforma costituzionale v. G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, 368; M. GJOMARKAY, *Alcuni spunti di*

Infine, nel predetto percorso non si può non citare la recente l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha modificato il titolo IX *bis* del Libro Secondo del codice penale rubricato ora «Dei delitti contro gli animali» anziché contro il sentimento per gli animali, previsione che, se pure criticabile sotto taluni aspetti, segna una rivoluzione significativa quanto al riconoscimento dell'animale quale oggetto diretto della tutela penale<sup>11</sup>.

### 3. Animali e soluzioni consensuali per la crisi della famiglia.

La progressiva diffusione degli animali d'affezione nell'ambito domestico ha determinato l'emersione di questioni inedite in sede di crisi della famiglia, attinenti tanto all'individuazione del soggetto legittimato a mantenere la relazione con l'animale, quanto alla ripartizione degli oneri economici connessi al suo sostentamento.

Nell'ordinamento italiano, la materia risulta tuttora priva di una regolamentazione espressa, giacché la questione non è stata affrontata direttamente dal legislatore a differenza di quanto verificatosi in altri sistemi giuridici europei. Particolarmente significativa appare, in tale prospettiva, l'esperienza spagnola: la *ley* 15 dicembre 2021 n. 17<sup>12</sup> ha introdotto, infatti, all'art. 90, comma 1, lett. *b-bis*, del *Código civil* una disposizione che contempla espressamente la possibilità di includere nel *convenio regulador* previsioni relative alla destinazione degli animali di affezione, alla ripartizione dei tempi di custodia – tenendo in considerazione tanto l'interesse dei componenti del nucleo familiare quanto il benessere dell'animale – nonché alla distribuzione degli oneri di mantenimento<sup>13</sup>. L'innovazione normativa spagnola riveste

---

*riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, in *Dir. agr.*, 2022, 511, nonché G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 469; D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in DPCE online, 2, 2023; D. CERINI e E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 4 ottobre 2023.

<sup>11</sup> Sul punto v. R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, in *Giur. Pen. Online*, 2025, 9, 4; F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 989 ss.

<sup>12</sup> La legge citata ha comportato la modifica del *Código civil*, della legge Ipotecaria e del Codice di procedura civile. In particolare, è stato previsto l'art. 333 *bis* *Código civil* che afferma che gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità e che la disciplina sui beni mobili è loro applicabile solo in quanto compatibile con la loro natura e con le disposizioni destinate alla loro protezione. Sulla legge in generale v. M. ORTIZ FERNANDEZ, *Reflexiones en torno a la ley 17/2021, de 15 de diciembre: la protección de los animales como "seres sintientes"*, in *Actualidad jur. iberoamericana*, 2022, 17, 400 ss.

<sup>13</sup> Sul punto v. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares y animales domésticos*, Madrid, 2022; L. CASAS DÍAZ e X. CAMPS, *Las crisis matrimoniales y los animales de compañía abogacía*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, 120, 1, 80.

carattere dirimente: anteriormente a tale intervento, il giudice poteva, infatti, non stimare legittime tali clausole e non riconoscerle come esecutive<sup>14</sup>.

Nell'ordinamento italiano, in assenza di una disciplina positiva della materia, la questione ha suscitato incertezze ermeneutiche. Tuttavia, si è progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell'omologabilità di quelle soluzioni negoziali concordate in sede di separazione personale che, secondo uno schema mutuato dal paradigma dell'affidamento dei figli minori, contemplan ipotesi di affidamento degli animali domestici con la previsione di modalità di frequentazione analoghe al diritto di visita e una ripartizione degli oneri economici afferenti al sostentamento e alle cure veterinarie. Il fondamento di tale orientamento risiede nella considerazione che siffatte pattuizioni, pur non rivestendo carattere necessario ai fini dell'omologazione, non integrano violazione di norme imperative né contrasto con principi di ordine pubblico<sup>15</sup>.

Segnatamente, il Tribunale di Como ha affermato la legittimità dell'inclusione, tra le condizioni di separazione consensuale, di previsioni concernenti la ripartizione delle spese di mantenimento e cura dell'animale di affezione rivestono un indubbio contenuto economico e sono equiparabili a qualsivoglia altra spesa afferente a beni e servizi nell'interesse del nucleo familiare, in quanto non configgenti con alcuna norma cogente. Con riferimento agli aspetti personali della relazione con l'animale, certamente rilevanti per i coniugi, anche le relative clausole sono state ritenute omologabili dal medesimo giudice, il quale ha nondimeno rivolto alle parti l'invito a regolare in futuro tali questioni mediante accordi stragiudiziali.

Prescindendo da tale raccomandazione, che poteva risultare pleonastica, la soluzione interpretativa adottata appare condivisibile, considerato che è principio acquisito quello per cui l'accordo di separazione può articolarsi non soltanto nel contenuto necessario – costituito dagli elementi essenziali per consentire l'omologazione – ma altresì in un contenuto eventuale, comprendente pattuizioni eterogenee che trovano occasione nella

---

<sup>14</sup> G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares y animales domésticos*, cit., 23 ss.; J.H. CLAVIJO SUNTURA, *La custodia de los animales de compañía en la Ley 17/2021*, in *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 2023, 2123; I. GARCIA PRESAS, *El nuevo tratamiento jurídico de los animales de compañía en los divorcios*, *Actualidad jurídica iberoamericana*, 8-bis, 2019, 124-139; J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della L. n. 17 del 2021 del 15 dicembre*, in *Dir. fam. pers.* 2024, 1624 ss.

<sup>15</sup> Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Dir. fam. pers.*, 2016, 820. Del tutto condivisibilmente evidenzia come il giudice nel suo argomentare faccia trasparire ancora una concezione dell'animale quale semplice oggetto di diritti M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam. dir.*, 2016, 1171.

determinazione dei coniugi di separarsi e che si configurano quale esplicazione dell'autonomia negoziale<sup>16</sup>.

Al medesimo risultato giungeva il Tribunale di Milano<sup>17</sup> in una sentenza nella quale si affermava che «una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose", secondo l'impostazione tralatticia ma debba essere riconosciuto come "essere senziente" (v. Trattato di Lisbona [...]). Non essendo l'animale una "cosa" (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso».

Tale essendo il quadro, non si dubita che clausole di tale fatta possano essere inserite anche all'interno degli accordi stragiudiziali relativi alla crisi della famiglia di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. 132 del 2014, convertito in l. dicembre 2014, n. 162.

Centrale diventa, tuttavia, domandarsi se il giudice potrebbe nel nostro ordinamento rifiutarsi di omologare o di prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi circa la sorte dell'animale domestico, cosa che potrebbe avvenire in Spagna, ove tra le ragioni che giustificano tale scelta del giudice vi è proprio la contrarietà dell'intesa al benessere degli animali da compagnia.

Il novellato art. 473 *bis*.51 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile (l. 26 novembre 2021, n. 206 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), si limita, infatti, a disporre che «il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda».

Appare forzato, in assenza di un'espressa previsione normativa, equiparare le esigenze degli animali a quelle della prole. Ciò nondimeno, va rilevato che una pattuizione manifestamente contraria al benessere minimo degli animali, inteso come mera protezione passiva e libertà dai bisogni, potrebbe essere stimata come espressione di autonomia privata non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, circostanza che potrebbe determinare l'invalidità dell'accordo.

---

<sup>16</sup> V. da ultimo Cass., 22 luglio 2024, n. 20034, in banca dati *Dejure*. In dottrina, v. tra i tanti, E. AL MUREDEN, *La separazione personale dei coniugi*, in *Trattato dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2015, 115 ss.

<sup>17</sup> Trib. Milano, 13 marzo 2013, in *Rep. Foto it.*, voce *Separazione coniugi*, n. 99.

#### 4. Animali contesi nella crisi della famiglia: ricostruzione giurisprudenziale.

Maggiormente complessa si presenta la questione relativa alla sorte dell'animale in ipotesi di disaccordo tra le parti, giacché in tale evenienza si pongono due distinti interrogativi<sup>18</sup>: in primo luogo, occorre stabilire se la definizione della controversia imponga necessariamente l'applicazione delle norme in materia di proprietà ovvero se sia possibile invocare differenti regole di diritto sostanziale per determinare la sorte dell'animale d'affezione. In secondo luogo, si pone il problema dell'individuazione della sede processuale nella quale una pretesa di tale natura possa essere azionata.

Di particolare interesse si rivela, anche sotto questo profilo, il raffronto con la disciplina spagnola, nella quale si riscontra la possibilità di operare una dissociazione tra l'affidamento dell'animale e il regime proprietario dello stesso: l'art. 94 *bis* c.c. sancisce, infatti, che il giudice affiderà la cura degli animali da compagnia a uno o entrambi i coniugi e, ove opportuno, determinerà le modalità con cui il coniuge non affidatario potrà tenerli in sua compagnia, nonché la distribuzione delle responsabilità connesse alla cura, il tutto tenendo conto degli interessi dei familiari e del benessere, indipendentemente dalla proprietà. Tale circostanza sarà annotata nel corrispondente registro di identificazione degli animali<sup>19</sup>.

Infine, all'art. 103, comma 1 *bis*, c.c. sancisce che il giudice, in assenza di un accordo giudizialmente omologato tra i coniugi, adotta, dopo averli ascoltati, i provvedimenti, tra i quali, la possibilità di determinare, tenendo conto degli interessi dei familiari e del benessere dell'animale, se gli animali domestici siano affidati a uno o a entrambi i coniugi, le modalità con cui il coniuge a cui non sono stati affidati può tenerli in sua compagnia, nonché le opportune misure cautelari per preservare i diritti di ciascun coniuge. In tale ottica, nell'ordinamento spagnolo l'animale potrebbe essere collocato presso un soggetto diverso dal proprietario e potrebbe essere, altresì, riconosciuto un diritto di visita dell'animale e previsto un impegno economico anche del soggetto non "affidatario", tenendo conto di diversi fattori (gli interessi dei familiari e il benessere dell'animale)<sup>20</sup>.

Nell'ordinamento italiano, in assenza di una disciplina positiva, un primo orientamento giurisprudenziale ha risolto la questione mediante applicazione delle norme in materia di proprietà e delle disposizioni concernenti il regime patrimoniale secondario della famiglia: secondo tale impostazione, la facoltà

---

<sup>18</sup> Si interroga se la sede giudiziale sia quella corretta per risolvere la questione G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 786.

<sup>19</sup> Sull'applicabilità e in che termini della disciplina anche ai non coniugati, v. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della L. n. 17 del 2021 del 15 dicembre*, cit., 1634 ss.

<sup>20</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della l. n. 17/2021 del 15 dicembre*, cit., 1624 ss.

per entrambi i componenti della coppia di conservare una relazione con l'animale sussiste esclusivamente qualora quest'ultimo sia "caduto" in regime di comunione. Secondo tale giurisprudenza, in mancanza di un adeguato fondamento normativo, non sarebbe possibile invocare analogicamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori per disciplinare la sorte dell'animale d'affezione in ambito di autonomi giudizi, non essendo ammissibile la creazione pretoria di inediti diritti di azione, privi di uno specifico riconoscimento legislativo<sup>21</sup>. Parimenti, è stata esclusa la possibilità di fare valere la questione anche all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio, non prevedendo il nostro ordinamento l'istituto giuridico dell'affidamento o dell'assegnazione degli animali domestici, nè essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa.

Secondo tale impostazione, in assenza di una norma che conferisca espressamente al giudice il potere di pronunciarsi sull'affidamento degli animali domestici, costui non potrebbe che limitarsi a ricordare alle parti che il titolare del diritto soggettivo non resta sfornito di protezione giuridica, potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà e alle altre misure rimediali previste dalla legge per l'esercizio di diritti su beni altrui o in comproprietà.

Più in particolare, sotto la vigenza della disciplina processuale anteriore alla riforma del processo civile, è stata finanche affermata la inammissibilità del cumulo della domanda relativa all'assegnazione dell'animale alle domande di separazione e divorzio, essendo soggette a riti diversi e difettando la connessione per subordinazione o forte, atta a giustificare il cumulo *ex art. 40 c.p.c.*<sup>22</sup>.

Il citato approccio domenicale si contrappone a un orientamento che, ritenendo carente una disciplina sulla questione e stimando regolato un caso analogo (l'affidamento della prole), suggerisce il ricorso all'analogia per risolvere la contesa<sup>23</sup>: il Tribunale di Roma, nell'ambito di un giudizio restitutorio, ha disposto l'affidamento condiviso del cane, formalmente di proprietà di uno dei due *ex conviventi* che ne reclamano il possesso esclusivo<sup>24</sup>. In assenza di una disciplina normativa specifica, risulterebbe applicabile in via

---

<sup>21</sup> Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.* 2016, I, 2616.

<sup>22</sup> Trib. Milano, Sez. IX, 2 marzo 2011, n. 2856, in banca dati *Onelegale.it*.

<sup>23</sup> Trib. Cremona, 11 giugno 2008 e Trib. Foggia del 2008, inedite, ma richiamate nel progetto di l. n. 795 del 18 aprile 2013, a firma Brambilla-Castiello, in [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>24</sup> Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322, *Foro it.* 2016, 12, I, 3961. È estremamente critico verso la pronuncia A. SIMEONE, *Per il Tribunale di Roma è possibile l'affido di "Fido"*, in *IUS Famiglie*, 2 dicembre 2016, in quanto, al di là della violazione del principio della domanda, reputa che «non è possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da compagnia dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale, sono persone fisiche».

analogica la normativa dettata per i figli minori, sicché il giudice dovrebbe adottare i provvedimenti concernenti l'animale d'affezione avendo esclusivo riguardo all'interesse materiale – spirituale – affettivo dell'animale<sup>25</sup>. Detta disciplina si applica anche qualora i due “padroni” non siano legati da vincolo di coniugio, giacché il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro è indipendente da tale aspetto.

In questa prospettiva, il Tribunale di Sciacca ha affermato che, in difetto di un accordo tra le parti «alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto, altresì, della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip»<sup>26</sup>.

Articolata è la pronuncia del Tribunale di Lucca del 24 gennaio 2020, raggiunta all'interno di un giudizio sommario di cognizione che vedeva contrapposti due ex conviventi. Il Tribunale – ritenendo nel vuoto normativo e alla luce dell'importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti, che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affidamento del figlio – ha disposto l'affido condiviso di un cane ad entrambi gli ex conviventi, con collocazione prevalente presso la convenuta e diritto dell'ex compagno di prelevare il cane in giorni prestabiliti<sup>27</sup>.

In termini analoghi si è espressa la Suprema Corte<sup>28</sup>, la quale, pure avendo dichiarato inammissibili le doglianze della ricorrente, ha motivato il rigetto sulla base del difetto di prova in ordine all'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane dell'ex compagno, attesa la limitata durata della relazione sentimentale (quattro mesi). Tale circostanza fattuale ha indotto ad escludere la configurabilità di un diritto di visita e frequentazione dell'animale in capo al soggetto privo della titolarità formale dello stesso, non essendosi consolidato quel vincolo affettivo qualificato che solo avrebbe potuto giustificare una tutela del rapporto con l'animale d'affezione.

---

<sup>25</sup> Saluta positivamente la scelta del giudice di applicare detta disciplina pure a fronte di due soggetti meramente conviventi M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale “familiare”*, in *Fam. dir.*, 2017, 464.

<sup>26</sup> Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2019, I, 1178.

<sup>27</sup> Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *Ilfamiliarista.it* 16 aprile 2020; così anche Trib. Pescara, 9 maggio 2002, in *PQM* 2002, 2, 51.

<sup>28</sup> Cass., 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss.

### 5. (Segue): Riflessioni critiche sul tema.

Quanto alla disciplina sostanziale applicabile in ipotesi di tale fatta, *in primis*, va rilevato che applicare *tout court* per dirimere la questione le regole proprietarie, trattando l'animale quale mero bene mobile<sup>29</sup>, se era coerente con l'impianto codicistico, non pare però coerente con l'attuale sensibilità che anche il diritto dimostra nei confronti degli animali che non sono cose inanimate, ma esseri senzienti (art. 13 T.F.U.E.), che provano pulsioni<sup>30</sup>. Inoltre, ostacolo all'applicazione stringente della predetta disciplina è anche il rilievo ormai attribuito alla relazione interspecifica persona-animale che si configura ormai quale espressione di un diritto inviolabile tutelato dall'art. 2 Cost.

Tali constatazioni pongono in luce come in un ordinamento sempre più attento al rispetto del benessere degli animali e alla salvaguardia della sfera degli affetti, vi sia una insufficienza della categoria della proprietà per come la conosciamo a governare pienamente il rapporto bilaterale come quello che si crea tra la persona-animale e, dunque, il campo dei legami affettivi, richiedendo l'elaborazione di soluzioni concettuali nuove.

Al fine di superare l'impasse interpretativo sopra delineato, si prospettano differenti percorsi ermeneutici. In determinate fattispecie, la tutela del benessere animale e la preservazione delle relazioni interspecifiche potrebbero essere garantiti anche considerando l'animale d'affezione un bene che segue le sorti della abitazione, rappresentando una parte integrante dell'habitat domestico. In tale prospettiva, l'animale seguirebbe il regime giuridico dell'immobile cui accede, trovando applicazione la disciplina dell'assegnazione della casa familiare *ex art. 337 sexies c.c.*

Tale soluzione ermeneutica si rivelerebbe particolarmente funzionale nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per disporre l'assegnazione

---

<sup>29</sup> Peraltro, anche volessimo ritenere applicabili le regole proprietarie, occorre notare come in ogni caso la giurisprudenza chiamata a decidere chi sia il proprietario dell'animale affermi trattarsi di un elemento non meramente desumibile da un dato formale, quale può essere l'iscrizione del cane o del gatto all'anagrafe canina o felina o l'indicazione del nominativo sul libretto del cavallo. Gli animali non sono, infatti, beni mobili registrati e l'intestazione integra un dato rilevante esclusivamente per scongiurare fenomeni di abbandono oppure a fini fiscali/assicurativi. V. Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 133 ss.; Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n. 1147, in *DeJure online*. Si tratta di una registrazione a fini pubblicitari, che non ha alcuna relazione con l'acquisto e la circolazione del diritto di proprietà; non è neppure una forma di pubblicità, e, se può essere un indizio circa l'appartenenza del cane, è un indizio debole anche per il modo in cui si procede all'iscrizione, e cioè la dichiarazione di essere i proprietari dell'animale (P. ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 139).

<sup>30</sup> Peraltro, anche il proprietario non può godere e disporre liberamente di tale peculiare "bene", come appare evidente dalla lettura della normativa penalistica, recentemente riformata. Evidenza come l'animale d'affezione sia sì un bene giuridico, ma suscettibile solamente di proprietà (o altro diritto) conformata alla sua dignità creaturale G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 17, 791.

dell'abitazione al genitore non titolare del diritto dominicale sul bene immobile e, parimenti, privo della proprietà formale dell'animale, ma con cui questo ultimo abbia sviluppato un vincolo affettivo qualificato. Attraverso questo meccanismo si consentirebbe la permanenza dell'animale nell'ambiente domestico di riferimento, garantendo la continuità del suo contesto di vita, a prescindere dalla circostanza che il genitore onerato dall'obbligo di reperire una soluzione abitativa alternativa sia formalmente il proprietario dell'animale.

In presenza di figli minori che abbiano sviluppato un legame affettivo significativo con l'animale d'affezione, il principio del superiore interesse del minore potrebbe fungere da fondamento giuridico per disporre la collocazione dell'animale presso il genitore affidatario o collocatario della prole. Tale soluzione si giustificherebbe alla luce della necessità di preservare la continuità delle relazioni affettive del minore e di mitigare gli effetti traumatici connessi alla disgregazione del nucleo familiare, evitando che alla sofferenza derivante dalla separazione genitoriale si aggiunga la privazione del rapporto con l'animale in una fase evolutiva particolarmente delicata.

Le soluzioni interpretative sopra delineate, pur presentando indubbi vantaggi in termini di immediata applicabilità, rivelano significative criticità sul piano sistematico. In primo luogo, esse risultano strutturalmente inapplicabili in assenza dei presupposti normativi che ne costituiscono il fondamento: segnatamente, laddove difettino figli minori ovvero non ricorrano le condizioni per disporre l'assegnazione della casa familiare *ex art. 337 sexies c.c.*

In secondo luogo, tali costruzioni argomentative consentirebbero, nella più favorevole delle ipotesi, di legittimare la collocazione dell'animale presso il soggetto privo della titolarità dominicale, ma non fornirebbero adeguato sostegno per il riconoscimento di un diritto di visita in senso tecnico a favore del soggetto "non collocatario". Tale lacuna assume particolare rilievo nelle fattispecie nelle quali entrambi i componenti della (ex) coppia sono profondamente affezionati alla bestiola: nelle ipotesi, cioè, in cui entrambi i componenti della coppia abbiano sviluppato con l'animale una relazione di intensità e qualità equipollenti. In simili circostanze, le soluzioni prospettate determinerebbero necessariamente il sacrificio di uno dei due vincoli interspecifici, con conseguente pregiudizio tanto per il soggetto escluso quanto, verosimilmente, per lo stesso benessere dell'animale, privato di una delle relazioni affettive.

Al fine di tutelare entrambe le posizioni soggettive coinvolte, suscettibili di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 2 cost., l'unica strada percorribile appare l'applicazione analogica della disciplina dettata in materia di

affidamento dei figli minori, ritenendo il caso non regolato e ritenendo sussistente un'ipotesi simile regolata<sup>31</sup>.

La questione si connota per indubbia rilevanza teorica e pratica, in quanto tale soluzione consentirebbe di preservare la continuità di entrambi i legami affettivi instauratisi con l'animale. Tuttavia, essa solleva una problematica di non agevole soluzione sul piano sistematico: quando si discorre di affidamento dei minori coinvolti nella crisi della famiglia, ai sensi dell'art. 337 *ter*, comma 2, c.c. «il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa». Applicare analogicamente la disciplina concernente i minori vorrebbe dire importare una disciplina in virtù della quale l'interesse dell'animale sarebbe da ritenere prevalente rispetto a quelli degli altri adulti soggetti coinvolti e posto a parimerito con l'interesse del minore<sup>32</sup>.

Al fine di valutare l'effettiva portata applicativa di tale assunto, risulta imprescindibile definire il concetto di "interesse dell'animale", il quale viene comunemente ricondotto alla nozione di benessere animale (*animal welfare*). Tuttavia, tale concetto, come già evidenziato, si caratterizza per una marcata dinamicità evolutiva. L'approccio tradizionale, incentrato sulla protezione passiva dell'animale attraverso la mera soddisfazione delle esigenze primarie – sintetizzate nelle c.d. cinque libertà – sta progressivamente evolvendo verso un paradigma incentrato sulla dimensione positiva del benessere animale, che valorizza l'*agency* dell'animale, quale soggetto capace di compiere scelte e perseguire attivamente stati affettivi positivi.

In tale prospettiva ermeneutica, appare evidente che il nucleo essenziale del benessere animale, rappresentato dalla protezione passiva dello stesso, costituisca un livello di protezione inderogabile e non comprimibile. Viceversa, per quanto concerne le ulteriori componenti del benessere – protezione in positivo – si rende necessaria un'opera di bilanciamento con le posizioni giuridiche soggettive degli altri soggetti coinvolti nella controversia, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, che tengano conto della pluralità di interessi rilevanti in gioco. In tale ottica, pur manifestandosi la tendenza della già citata giurisprudenza a privilegiare in via principale il benessere dell'animale domestico, mediante un'applicazione analogica dei criteri ermeneutici elaborati in materia di affidamento della prole, nelle ipotesi *de quibus*, mancando i fondamenti assiologici che legittimano la supremazia dell'interesse del minore, si rende necessario un approccio metodologico basato sulla considerazione e sul bilanciamento delle posizioni soggettive di tutti i soggetti coinvolti.

---

<sup>31</sup> Nei predetti termini, M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli*, in *Ilfamiliarista*, 2020.

<sup>32</sup> Evidenzia tale rischio anche L. OLIVIERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale di affezione*, in *Giur. it.*, 2024, 40.

Risulta, pertanto, imprescindibile procedere ad un'operazione di bilanciamento degli interessi in conflitto, la quale darà necessariamente luogo a soluzioni differenziate in ragione delle specificità della fattispecie concreta. Tale valutazione dovrà fondarsi su una pluralità di parametri, tra cui assumono particolare rilievo: a) le caratteristiche strutturali e funzionali delle soluzioni abitative cui accederanno i soggetti coinvolti, con specifico riguardo alla presenza di spazi esterni fruibili, nonché all'idoneità degli stessi a garantire adeguate condizioni di vita per la specie animale considerata; b) la capacità di cura e accudimento dei soggetti, da valutarsi alla luce delle competenze eventualmente possedute, aspetti che ricoprono una particolare rilevanza nelle ipotesi in cui l'animale versi in condizioni di salute precarie o necessiti di cure continuative; c) la disponibilità temporale effettiva di ciascun soggetto, intesa come possibilità concreta di dedicare all'animale il tempo necessario per soddisfare le sue esigenze etologiche, relazionali e di socializzazione, tenuto conto degli impegni lavorativi, familiari e delle condizioni di vita complessive di ciascuna parte.

Tale giudizio prognostico dovrà essere condotto secondo criteri di stretta aderenza alle circostanze del caso concreto, al fine di individuare la soluzione maggiormente rispondente al benessere dell'animale e, contestualmente, rispettosa delle posizioni soggettive degli altri soggetti coinvolti.

In conclusione, deve evidenziarsi come il deficit legislativo in un settore di particolare delicatezza sociale determina il rischio di pronunce che, nell'ipotesi di fallimento della composizione negoziale della crisi, si risolvano nell'automatica applicazione del paradigma dominicale. Tale criticità suggerisce l'opportunità di un intervento legislativo mirato, secondo il modello già sperimentato nell'ordinamento iberico, teso a porre i criteri che il legislatore dovrà seguire nel decidere le sorti dell'animale di affezione che non può essere equiparato ancora alle cose in un contesto nel quale egli è stimato proprio componente della famiglia.

Sul piano processuale, occorre operare una distinzione fondamentale: nelle ipotesi di scioglimento di convivenze *more uxorio*, prive di prole, che non richiedono alcuna formalizzazione né l'attivazione di un procedimento giudiziale, gli ex conviventi saranno eventualmente tenuti a promuovere autonomamente un'azione giudiziaria avente ad oggetto la determinazione della sorte dell'animale d'affezione. Diversamente, laddove il giudice debba adottare provvedimenti relativi alla gestione della crisi familiare, si pone la questione circa la possibilità che le pretese relative all'animale possano essere trattate dallo stesso giudice impegnato a conoscere la causa concernente la crisi della famiglia<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Tali procedure, a seguito della riforma del processo civile (l. 26 novembre 2021, n. 206 d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), sono regolate dal nuovo Titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito contenente disposizioni applicabili ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie [...] (art. 473 *bis* c.p.c.). Sulla nuova disciplina introdotta v., tra i tanti:

In realtà, al di là del fatto che tra la crisi della famiglia e la domanda relativa alla sorte dell'animale di affezione sussista o meno una certa accessorietà, idonea a giustificare un cumulo di domande *ex art. 40 c.p.c.*, nell'attuale quadro sociale, la famiglia, lungi dal costituire un istituto statico e cristallizzato, si caratterizza per una marcata dinamicità connessa all'evolversi del sentire sociale che potrebbe oggi giustificare l'inclusione dell'animale d'affezione nella nozione giuridica di famiglia. Secondo tale prospettiva ermeneutica, i provvedimenti relativi alla sorte dell'animale potrebbero configurarsi quali pronunce rientranti *ratione materiae* nell'ambito applicativo del rito speciale di cui al Titolo IV *bis* del Libro II del codice di rito, concernente i procedimenti relativi alle famiglie, e conseguentemente essere rimessi alla cognizione del medesimo giudice investito della decisione sulla crisi. Nondimeno, è doveroso rilevare come il *silentium legis* sul punto generi un'oggettiva incertezza interpretativa, cui solo un intervento chiarificatore del legislatore o un'elaborazione giurisprudenziale consolidata potrebbero porre rimedio.

#### **6. Animali e vicende successorie.**

Si registra una progressiva diffusione del fenomeno sociologico rappresentato dalla condizione di soggetti che vivono da soli, il cui riferimento affettivo sia costituito dall'animale da affezione. Tale circostanza genera questioni giuridiche di crescente rilevanza concernenti le forme di tutela dell'animale successivamente alla morte del proprietario, giacchè questi non rientra tra i soggetti dotati di capacità a succedere né per legge, né per testamento. In tale contesto normativo, l'animale è sfornito di capacità successoria; per converso, esso costituisce oggetto di successione, al pari degli altri beni sui quali il *de cuius* vantava diritti, potendo essere oggetto di legato ovvero componente della massa ereditaria.

Tale situazione può configurarsi particolarmente problematica – attese le esigenze impellenti che caratterizzano la cura dell'animale – qualora nessuno dei chiamati proceda all'accettazione dell'eredità, in ragione della sua passività, ovvero vi provveda con tempi non celeri, oppure nell'ipotesi di rinuncia al legato avente ad oggetto l'animale. Tali eventualità determinerebbero, infatti, un ritardo nell'approntamento delle misure necessarie alla tutela dell'animale, le cui esigenze quotidiane richiedono un soddisfacimento immediato e continuativo.

---

F. DANOVÌ, *Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in *Giur. it.*, 2023, 712 ss.; F. TOMMASEO, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.*, 2023, 288 ss. M.A. LUPOLI, *Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 447 ss. Si tratta di una disciplina paidocentrica: v. M. SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *Nuove leggi civ.*, 2023, 1054 ss. V. anche M. BIANCA, *Parole introduttive*, in *Nuove leggi civ.*, 2023, 788.

Va precisato, tuttavia, che il comportamento del chiamato all'eredità che – a seguito del decesso del *de cuius* – si prenda cura dell'animale al fine di preservarne la sopravvivenza non determina una accettazione tacita dell'eredità, non presupponendo necessariamente una effettiva volontà di accettazione, bensì esprimendo il proposito di evitare pregiudizi alla conservazione del patrimonio ereditario. Tale condotta potrebbe essere qualificata come mero atto conservativo ai sensi dell'art. 460 c.c., con la conseguenza che il soggetto chiamato all'eredità ben potrà prendersi cura dell'animale senza rischiare di precludersi la facoltà di non accettare.

In tale contesto normativo, caratterizzato dall'assenza di una disciplina organica, il proprietario dell'animale sarà tenuto ad adottare *ante mortem* adeguate misure di pianificazione successoria, valutando l'opportunità di predisporre strumenti di tutela indiretta dell'animale d'affezione al fine di garantirne il benessere *post mortem* e di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli: non può tacersi, tuttavia, come l'effettiva praticabilità di tali forme di pianificazione successoria sia subordinata alla disponibilità di adeguate risorse economiche da parte del disponente, circostanza che determina una sostanziale disparità di tutela in ragione della condizione socio-economica del proprietario, con evidenti ricadute in termini di effettività della protezione del benessere animale.

Essenziale pare, infatti, scongiurare la caduta dell'animale nella comunione ereditaria, circostanza suscettibile di determinare stasi decisionali e ritardi nell'adozione dei provvedimenti necessari alla cura dell'essere senziente, il quale richiede, per converso, attenzioni costanti, tempestive e non procrastinabili, incompatibili con i tempi fisiologici della gestione della successione e dell'eventuale divisione ereditaria.

In via prioritaria, è possibile ricorrere agli strumenti offerti dall'autonomia testamentaria, quali l'istituzione di erede – persona fisica ovvero ente collettivo (si pensi, emblematicamente, alle associazioni di protezione degli animali) – previa accurata valutazione dell'idoneità del beneficiario ad assicurare la cura dell'animale d'affezione. In alternativa, il testatore può ricorrere all'attribuzione di legati aventi ad oggetto tanto la titolarità dominicale sull'animale quanto altri beni strumentali alla sua cura e al suo mantenimento (somme di denaro, beni immobili, etc.).

Mediante tale configurazione, fatta salva la facoltà di non accettare l'eredità o rinunciare al legato, il soggetto divenuto proprietario dell'animale risulterà gravato dagli obblighi di cura e salvaguardia del benessere dell'animale, con il rischio, in caso di inadempimento, di incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.

Per un'ulteriore garanzia di salvaguardia del benessere dell'animale, sarebbe possibile configurare un *modus*, imponendo all'erede o al legatario un'obbligazione di fare, consistente nella cura dell'animale (nutrirlo, accudirlo, ospitarlo presso di sé, assicurargli le necessarie cure veterinarie, impiegando

le risorse a tal fine attribuite): mediante tale istituto risulterebbe possibile formulare indicazioni maggiormente puntuali e vincolanti, dirette a garantire all'animale un trattamento specifico. A titolo esemplificativo, si potrebbe imporre l'utilizzo di alimenti particolari, adeguati alla condizione di salute dell'animale, in luogo di un'alimentazione generica.

Occorre, tuttavia, ricordare come l'onere vincoli il beneficiario ma non sospenda l'efficacia della disposizione, circostanza che rappresenta un limite intrinseco di tale meccanismo di tutela: sotto tale profilo, da un lato, va chiarito quali siano i soggetti legittimati ad attivarsi in caso di inadempimento; dall'altro, risulterebbe, in ogni caso, opportuna la nomina di un esecutore testamentario, cui demandare la verifica dell'adempimento ed eventualmente l'azione volta a conseguirlo.

Quanto al primo aspetto l'art. 648 c.c. dispone che «l'adempimento dell'onere può essere chiesto da chi vi ha interesse», senza tuttavia specificare chi debba intendersi quale soggetto "interessato", questione che ha dato luogo a un contrasto interpretativo<sup>34</sup>: sarebbe stato, dunque, utile sul punto un intervento del legislatore teso a riconoscere una legittimazione ad agire anche alle associazioni per la protezione degli animali.

A ogni modo, in caso di inadempimento dell'onere, gli interessati potrebbero domandare l'adempimento ovvero la risoluzione qualora questa sia stata prevista dal testatore oppure quando l'adempimento dell'onere abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione attributiva.

Ancora, il padrone dell'animale potrebbe ricorrere anche a negozi *inter vivos*, quali la donazione modale *ex art. 793 c.c.* con efficacia differita al momento del decesso del donante: potrebbe, infatti, donare un bene immobile e anche il proprio animale domestico – apponendo un termine iniziale coincidente con la morte del donante oppure con l'eventuale ricovero dello stesso in struttura – onerando il donatario di provvedere alla cura dell'animale dopo il decesso del disponente. Va rilevato, tuttavia, che tale fattispecie ripropone le medesime problematiche connesse all'onere testamentario.

Si potrebbe valutare, altresì, un negozio fiduciario mediante il quale attribuire beni a una persona di fiducia (fiduciario), con l'accordo che questi li impieghi per la cura dell'animale. Ancora, va citato il *pet trust* (o *trust for the care of pets* diffuso nei paesi nordamericani attraverso il quale viene destinata una porzione del patrimonio alla cura di determinate specie ovvero di singoli animali individuati, viventi al momento del decesso del *de cuius*. Il *settlor* potrebbe, mediante tale istituto, dettare prescrizioni puntuali per la cura dell'animale e nominare un *protector* affinché vigili sulla loro attuazione. Il *trustee* sarà, invece, il soggetto deputato alla gestione dei beni nell'interesse dei beneficiari. In tali casi, l'elemento caratterizzante del meccanismo è

---

<sup>34</sup> V. Cass., 30 settembre 1968, in *Giust. civ.*, 1969, 1, 1135. In senso contrario, restringe la nozione, M. GIORGIANNI, *Il "modus" testamentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 907.

rappresentato dallo scopo, costituito dalle finalità indicate dal *settlor*. La disciplina del *trust* prevede specifici meccanismi di controllo sull'operato del *trustee*, azionabili dal guardiano (ove nominato) ovvero, in sua assenza, dal giudice su istanza di qualsiasi interessato.

Inoltre, considerato che la tutela degli animali può essere qualificata quale interesse meritevole di tutela ai sensi dell'ordinamento, si potrebbe ragionare della configurabilità del ricorso allo strumento degli atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*

I meccanismi da ultimo menzionati presentano il vantaggio che le risorse necessarie al mantenimento dell'animale risulterebbero più tempestivamente disponibili per il soggetto incaricato di provvedere alle sue esigenze, ma comportano esborsi economici significativamente superiori rispetto a quelli precedentemente individuati. Inoltre, la complessità degli stessi suggerisce un loro utilizzo solamente di fronte a grandi patrimoni e in mancanza di soggetti vicini disposti a prendersi cura dell'animale.

## **7. Conclusioni.**

L'analisi svolta ha messo in luce come la sorte degli animali domestici nelle crisi familiari e nelle vicende successorie rappresenti un banco di prova fondamentale per verificare la capacità dell'ordinamento giuridico di adeguarsi alla mutata sensibilità sociale e ai progressi delle conoscenze scientifiche in ordine alla natura degli animali quali esseri senzienti, capaci di provare emozioni e di intessere relazioni affettive significative con gli esseri umani.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni testimonia un progressivo abbandono del paradigma meramente dominicale, fondato sulla classificazione degli animali quali *res*; nondimeno, la scelta del legislatore con la l. n. 82 del 2025 di rivolgersi esclusivamente ai profili di diritto penale e diritto processuale penale costituisce un'opportunità mancata, in quanto permangono lacune normative in settori nevralgici dell'ordinamento, ove il vuoto legislativo genera inevitabile incertezza applicativa e orientamenti giurisprudenziali oscillanti.

La rilevanza quantitativa e sociale della questione emerge con particolare evidenza ove si consideri che, secondo i dati pubblicati dall'Eurispes nel Rapporto Italia 2024, una famiglia su quattro convive con almeno un animale d'affezione, dato che, correlato alle statistiche ISTAT in tema di incidenza delle separazioni e dei divorzi, rivela la portata macroscopica del fenomeno e l'urgenza di un intervento legislativo organico e sistematico.

Sarebbe stato – e rimane tuttora – certamente auspicabile un intervento normativo volto a chiarire tanto la disciplina sostanziale quanto quella processuale applicabile alla risoluzione dei conflitti concernenti la sorte degli animali d'affezione in costanza di crisi familiare, definendo altresì i criteri

decisori cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento. Parimenti, in ambito successorio, si impone quantomeno il riconoscimento espresso della legittimazione attiva delle associazioni di protezione degli animali ad agire in giudizio per l'adempimento dei *modi* testamentari finalizzati alla cura degli animali appartenuti al *de cuius*, colmando l'attuale lacuna normativa che genera incertezza applicativa e potenziali vuoti di tutela.

Al di là delle singole proposte *de iure condendo*, appare nondimeno imprescindibile una riconsiderazione complessiva e sistematica dello statuto giuridico degli animali nell'ordinamento italiano, superando definitivamente il tradizionale paradigma reificante in favore di un quadro normativo che riconosca adeguatamente la loro natura di esseri senzienti e i correlativi obblighi di protezione e cura.

## **La giurisprudenza italiana e il valore giuridico della relazione con l'animale familiare. La sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia.**

**di Paolo Donadoni\***

**Abstract EN:** A recent ruling by the Court of Brescia confirms the position of the judges in recognising compensation for “interspecific damage” suffered by the owner for the killing of their pet. Animals are now considered part of the family and, as such, share the daily life of their owner and enjoy special protection. The unlawful act that causes its death, therefore, determines the interruption of the emotional relationship between the owner and his pet, to which case law attributes a specific value that can also be compensated for in “non-pecuniary” terms. This paper aims to verify the socio-cultural and argumentative path that underpins the compensability of “interspecific damage”.

**Abstract IT:** Una recente sentenza del Tribunale di Brescia conferma l'orientamento dei giudici di merito nel riconoscere il risarcimento del “danno interspecifico” patito dal padrone per l'uccisione del suo animale d'affezione. L'animale, infatti, è oramai considerato un componente della famiglia e, in quanto tale, condivide la vita quotidiana del padrone e gode di particolari tutele. L'atto illecito che ne cagiona la morte, pertanto, determina l'interruzione della relazione affettiva tra il padrone e il suo animale familiare, a cui la giurisprudenza attribuisce uno specifico valore che può essere monetizzato e risarcito anche sotto profilo “non patrimoniale”. Questo scritto intende verificare il percorso socio-culturale e argomentativo che fonda la risarcibilità del “danno interspecifico”.

**Sommario:** 1. Introduzione: il risarcimento del danno interspecifico. – 2. Il caso. – 3. L'animale come essere senziente. – 4. L'animale nella famiglia. – 5. La normativa più recente. – 6. La giurisprudenza più recente. – 7. Osservazioni finali: l'importanza della locuzione “danno interspecifico”.

---

\* Docente a contratto di Bioetica giuridica all'Università degli studi di Genova, Vice-Presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica - sez. Liguria e Avvocato.

### 1. Introduzione: il risarcimento del danno interspecifico.

La giurisprudenza italiana di merito (ossia le sentenze dei Giudici di Pace, dei Tribunale e delle Corti d'Appello) oramai da circa trent'anni<sup>1</sup> riconosce il valore giuridico della relazione tra gli umani e i loro animali famigliari, al punto che colui che con un atto illecito causa l'interruzione di questa relazione può venire condannato anche al risarcimento di un danno "non patrimoniale" (cosiddetto danno "interspecifico" o "alla relazione interspecifica")<sup>2</sup>. Titolari del diritto risarcitorio sotto profilo non patrimoniale sono i padroni<sup>3</sup> dell'animale, quindi coloro che hanno stabilito con lui una condivisione del vissuto quotidiano (a prescindere, nel caso del cane, dall'intestazione all'anagrafe canina, che riguarda invece l'individuazione del proprietario). Dato che rileva la figura di coloro che si prendono cura dell'animale, può anche accadere che addirittura tutto il nucleo famigliare sia ritenuto legittimato a chiedere il risarcimento di questo profilo di danno. Si tratta, infatti, del nocumento per la perdita di un interlocutore relazionale affettivo. Una circostanza di grande rilievo, poiché riconosce che tra umani e animali può stabilirsi una relazione che contribuisce all'affermazione della personalità dei singoli individui e alla conservazione degli equilibri familiari.

### 2. Il caso.

L'ultimo caso noto (nel momento in cui scrivo) è riferito alla sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia<sup>4</sup> della scorsa primavera.

Un cane di razza pinscher, passeggiando sulla pubblica via tenuto al guinzaglio dal padrone (su questo punto vi era contestazione tra le parti, ma il Tribunale ha ritenuto non provata l'assenza del guinzaglio), stava rientrando nella propria abitazione. Improvvisamente venne aggredito da un altro cane, di razza lupo cecoslovacco, che circolava solo e libero, privo di guinzaglio e di museruola. Il secondo cane aggredendo il primo, lo afferrava con un morso e lo scuoteva violentemente più volte, finché il primo giaceva al suolo esanime. Sarebbe deceduto poco dopo nell'ambulatorio di un veterinario. Questa la dinamica dei fatti, come accertata in sede di istruzione probatoria, senza particolari differenze nelle versioni fornite dalle parti coinvolte.

---

<sup>1</sup> La prima sentenza risale al 1994: Pret. Rovereto, sent. n. 177/1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 133-139, con commento di P. ZATTI, 135-139; citata anche in S. CASTIGNONE, *Povere bestie*, Venezia, 1997, 93.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sul concetto di "danno interspecifico", cfr. P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*, Torino, 2024, con un inserto dedicato a trent'anni della relativa giurisprudenza in Italia.

<sup>3</sup> La figura del "padrone" non coincide necessariamente con quella del "proprietario". Il proprietario, infatti, è colui che ha acquistato l'animale, che ne risulta intestatario, mentre il padrone è colui che se ne prende cura nella vita quotidiana.

<sup>4</sup> Trib. Brescia, 28 marzo 2025, n. 1256, in *OneLegale*.

La difesa del convenuto diceva che era stato dimenticato socchiuso il cancelletto a delimitazione del giardino dell'abitazione, cosicché il lupo cecoslovacco era potuto sfuggire al controllo di colui che lo aveva in custodia, subito inseguito da detta persona, che tuttavia raggiungeva il luogo dell'evento ad accadimenti già avvenuti.

La compagnia assicuratrice del convenuto offriva, *ante causam*, una somma risarcitoria onnicomprensiva di Euro 1.000,00, che tuttavia non veniva accettata dai danneggiati.

Il Tribunale riconduceva la domanda degli attori alla responsabilità oggettiva per custodia di animali di cui all'art. 2052 c.c. Rilevava che, tra "proprietario" del cane e suo "conducente", la responsabilità è alternativa, per cui nel caso in esame il proprietario non avendo provato il trasferimento della responsabilità al conducente, restava lui stesso direttamente obbligato a risarcire il danno. Il conducente dell'animale veniva quindi liberato dall'obbligazione risarcitoria. Il proprietario no.

Il Tribunale riteneva provato il fatto storico (l'aggressione del cane e la conseguenza lesiva) e non provata, invece, la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. delle parti attrici, dedotta dal convenuto (per assenza di utilizzo del guinzaglio nella conduzione del cane aggredito) ma, per l'appunto, non dimostrata. L'art. 1227 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova: mentre il danneggiato doveva provare l'evento lesivo (per ottenere il risarcimento del danno), il danneggiante doveva provare la corresponsabilità del danneggiato nell'aver cagionato o aggravato il danno (per liberarsi, totalmente o parzialmente, dall'obbligo di risarcire il danno).

Valutate le circostanze, il Tribunale condannava il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, in Euro 500,00 per il valore del cane (considerata la sua età avanzata) e in Euro 60,00 per lo smaltimento della carcassa. Il Tribunale liquidava poi il danno non patrimoniale per un totale di Euro 7.100,00 (da notare la differenza economica tra le quantificazioni del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale) così ripartiti: Euro 1.500,00 per i familiari conviventi dell'animale (+ Euro 300,00 per colui che ha assistito all'evento «derivandone una più intensa sofferenza, anche per il pensiero di non aver potuto impedirne la morte») ed Euro 800,00 per il familiare non-convivente.

Quanto al profilo non patrimoniale del danno, dopo aver rilevato che allo stato la sua risarcibilità non risulta pacifica in giurisprudenza<sup>5</sup>, tuttavia il Tribunale constatava altresì che si sta consolidando un orientamento di merito favorevole al risarcimento di questa voce di danno (all'uopo citava una serie di sentenze pregresse). In particolare, il Tribunale rilevava che, verificata la disciplina nazionale ed europea, «si evince la volontà legislativa volta ad una pregnante tutela del legame che l'animale – quale essere senziente – instaura con l'uomo» e, concludeva, con riferimento al nostro ordinamento giuridico,

---

<sup>5</sup> Ancora permane la posizione contraria delle Sezioni Unite: Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *OneLegale*.

«deve ritenersi [...] che la perdita dell'animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

Il Tribunale, successivamente, negava espressamente che potesse trattarsi di un «danno bagatellare» (come invece avevano ritenuto le Sezioni Unite del 2008), mentre confermava sia la necessità che venissero previamente accertate la «gravità» della lesione e la «serietà» del danno, sia la sussistenza dell'onere della prova a carico della parte richiedente trattandosi di un «danno-conseguenza» (quindi non risarcibile *in re ipsa*).

Ma su quali basi viene legittimata la relazione tra umani e animali d'affezione? Come gli animali d'affezione entrano a far parte della famiglia? Si tratta di concetti giuridicamente fondati? Per rispondere a queste domande, occorre svolgere un (pur breve) percorso argomentativo.

### 3. L'animale come essere senziente.

Il concetto di animale è radicalmente mutato nel tempo, in particolare grazie all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche. Tra i dati più rilevanti, figura senz'altro il possesso della senzienza da parte di alcuni animali, ad es. i mammiferi. Per senzienza<sup>6</sup>, secondo la definizione oggi prevalente<sup>7</sup>, non si intende solo ed esclusivamente la sensibilità nocicettiva, bensì la capacità di vivere soggettivamente il mondo, ossia di provare piacere e dolore, di avere intenzioni, di fare esperienze, di sentire emozioni, di essere dotati di abilità cognitive specie-specifiche. Un concetto ampio e articolato<sup>8</sup>, che conduce anche alla possibilità di relazionarsi con gli esseri umani e di sviluppare attaccamento nei loro confronti.

---

<sup>6</sup> Un concetto, quello di senzienza, che ha vissuto, nel tempo, un significativo *iter* di variazione. Sul punto, cfr. ad es. F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *eurojus.it*, 2022, 260: «l'opinione umana su quali individui siano senzienti è variata molto con il passare del tempo, per ricomprendere dapprima tutti gli esseri umani invece che solo una parte di essi, poi certi mammiferi tenuti per compagnia, quindi certi animali che sembravano simili agli umani, come le scimmie, poi i grandi mammiferi, poi tutti i mammiferi, poi tutti gli animali a sangue caldo, poi tutti i vertebrati e infine anche alcuni invertebrati».

<sup>7</sup> V., ad es., M.C. NUSSBAUM, *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*, 2022, trad. it. *Giustizia per gli animali*, Bologna, 2023.

<sup>8</sup> Per un approfondimento, cfr. R. MARCHESINI, *I diversi piani della Soggettività Animale*, in M. PITTALIS (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*, Bari, 2025, 37-49.

#### 4. L'animale nella famiglia.

Ma la relazione tra umani e animali può assumere anche connotati tali da inserire questi ultimi nei contesti familiari.

Il danno interspecifico, infatti, risulta risarcibile solo ed esclusivamente perché nel mondo dei viventi, tra gli animali oggetto di domesticazione, si è individuata una categoria giuridica di animali senzienti che, in base alla loro relazione con gli umani, hanno assunto un valore peculiare (si può pertanto evincere un fondamento utilitaristico, in chiave antropocentrica, di questa categoria giuridica). A ben vedere, tuttavia, il diritto ha solo confermato (e disciplinato) un dato empirico affermatosi nelle nostre comunità a partire dalla seconda metà del Novecento<sup>9</sup>, quando gli animali d'affezione hanno iniziato a convivere stabilmente con le persone. Un dato che si è ingigantito all'inizio del Nuovo Millennio, al punto che oggi i numeri testimoniano una presenza massiva di animali d'affezione nelle famiglie del mondo occidentale (si parla di circa il 50% delle famiglie italiane).

Tra le tante relazioni di utilità stabilite con gli animali nell'ottica antropocentrica, la categoria giuridica degli "animali d'affezione" (o, nell'uso invalso quale sinonimo, degli "animali da compagnia") è diventata compagna di vita degli esseri umani all'interno dei contesti urbanizzati. Condividono la vita dei loro padroni, l'abitazione, le abitudini, le attività, le vacanze (talora con eccessi comportamentali che sfociano in una indebita antropomorfizzazione). Sono diventati componenti – atipici in quanto animali, ma tipizzati prima dalle prassi sociali<sup>10</sup> poi anche dal diritto<sup>11</sup> – dei nuclei familiari. Sicché il loro decesso può essere vissuto dai padroni come un vero e proprio lutto<sup>12</sup>.

#### 5. La normativa più recente.

Il quadro normativo relativo agli animali ha vissuto negli ultimissimi anni una rapida e significativa evoluzione.

Sono almeno due i passaggi legislativi di grande importanza che si possono riscontrare, a partire dalla L. cost. n. 1/2022<sup>13</sup> che presenta varie ragioni di importanza: ha modificato per la prima volta i *Principi fondamentali* della

---

<sup>9</sup> G. GUZZALOCA, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Bologna, 2021, 120.

<sup>10</sup> Secondo il Rapporto Unipol-Ipsos 2024, 8 italiani su 10 considerano gli animali d'affezione quali componenti della famiglia (Cfr. Unipol-Ipsos, *Il rapporto tra gli italiani e gli animali domestici*, marzo 2024, 36, [https://changes.unipol.it/wp-content/uploads/2024/06/Osservatorio-Unipol-2024-wave-1-Animali-domestici\\_15.03-003.pdf](https://changes.unipol.it/wp-content/uploads/2024/06/Osservatorio-Unipol-2024-wave-1-Animali-domestici_15.03-003.pdf))

<sup>11</sup> A partire dalla l. 14 agosto 1991 n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*.

<sup>12</sup> Due letture sul tema del lutto: P. GALLUCCI, *Il dolore negato. Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico*, Perugia, 2018; R. MANTEGAZZA, *L'ultimo scodinzolio*, Aprilia, 2019.

<sup>13</sup> L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

Costituzione; ha inserito esplicitamente per la prima volta il vocabolo animali in Costituzione; ha introdotto implicitamente il concetto di animale per altre tre volte, in quanto ricompreso in quelli di ambiente, biodiversità ed ecosistemi (sempre nell'art. 9 Cost.); ha previsto una riserva di legge statale per la tutela degli animali, così confermandone la rilevanza di valore primario per il legislatore.

Inoltre, dopo la modifica dell'art. 727 c.p. nel 2024<sup>14</sup>, che ha introdotto aumenti di pena e sanzioni amministrative accessorie in tema di abbandono degli animali<sup>15</sup>, nel 2025 la cd. "Legge Brambilla"<sup>16</sup> ha introdotto una rubricazione di tutela diretta (e non indiretta, come sempre era stato in precedenza) degli animali nel Titolo IX-bis del Libro II del c.p., che oggi infatti recita: "Delitti contro gli animali" (anziché, come in precedenza: "Delitti contro il sentimento per gli animali"). Un passaggio concettuale di notevole rilevanza. Oramai è chiaro: non è più il sentimento umano per gli animali ad essere tutelato, ma direttamente gli animali in quanto riconosciuti esseri senzienti.

## 6. La giurisprudenza più recente.

In ambito civile, il quadro ricostruttivo del danno interspecifico si è stabilizzato sul riferimento all'art. 2 Cost.<sup>17</sup>, quale clausola generale a contenuto atipico in grado di accogliere i mutamenti del sentire sociale e quindi anche l'emergere e il profilarsi di nuove dimensioni dirittuali.

Il concetto giuridico su cui si fonda questa fattispecie è semplice. La persona costruisce ed esprime la propria personalità in base alle relazioni che stabilisce

---

<sup>14</sup> L. 25.11.2024, n. 177, *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

<sup>15</sup> In particolare, se l'abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo; se poi l'abbandono è stato commesso mediante l'uso di veicoli, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

<sup>16</sup> L. 6 giugno 2025, n. 82, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.*

<sup>17</sup> In dottrina, cfr. *ex multis* G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, 2, I, 219; F. BILOTTA – P. ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, 533-534; P. RUSSO – S. ROSSI, *Danno e giurisprudenza*, Milano, 2013, 94; S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d'affezione*, in *Forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/rossi.pdf*, 24 settembre 2015; M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale d'affezione*, in *Fam. e dir.*, 2016, 1173; M. BONA – C. CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla qualità della vita tranne che per taluna Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 499; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. e impr.*, 2020, 556; L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione*, in *Giustiziacivile.com*, 2021, 14 e 18.

con gli altri. È la sua dimensione sociale, indissolubilmente intrecciata a quella individuale. Queste relazioni, pertanto, vengono tutelate dall'ordinamento giuridico. Si è accertato che anche le relazioni interspecifiche (quindi con un'alterità interlocutrice non-umana) contribuiscono a questa estrinsecazione della personalità di ciascuno e possono addirittura risultare benefiche sotto profilo salutistico (si abbia riguardo, ad es., ai fondamenti della pratica della *pet-therapy* in ambito medico).

Quindi, chi interrompe una siffatta relazione per inadempimento di un contratto o per responsabilità civile, deve risarcire il danno cagionato. Questo danno consiste nell'irreversibile venir meno della relazione interspecifica: l'umano ha perduto il suo animale familiare, con cui condivideva il quotidiano edificando – nel giorno dopo giorno – una biografia comune. Nessun altro animale potrà sostituire quello deceduto perché in una relazione affettiva i componenti si riconoscono reciprocamente nella loro individualità, sono infungibili l'uno all'altro<sup>18</sup>.

Tra i provvedimenti più recenti figura una casistica sia di responsabilità extracontrattuale (Trib. Torino, sent. n. 1536/2021<sup>19</sup>; Trib. Lucca, sent. n. 764/2021<sup>20</sup>) che di responsabilità contrattuale (Trib. Prato, sent. n. 51/2025<sup>21</sup>; Trib. Pisa, sent. n. 1362/2023<sup>22</sup>), ed emerge l'attestazione di quantificazioni risarcitorie di maggiore rilevanza rispetto al passato (fino a un massimo di Euro 6.000,00 a persona).

---

<sup>18</sup> Per approfondire il tema della reciproca infungibilità tra umano e suo animale familiare, cfr. P. DONADONI, *Il danno alla relazione tra padrone e animale d'affezione. Il doppio binario dell'infungibilità*, in I. FANLO CORTÉS e G. SAVORANI (a cura di), *Il benessere degli animali non umani: valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, 197-210.

<sup>19</sup> Trib. Torino, 31 marzo 2021, n. 1536, in *OneLegale*: cane deceduto a causa dell'aggressione di un altro cane, avvenuta all'interno di un'autocarrozzeria in cui il cane aggressore si aggirava senza guinzaglio né museruola mentre il cane aggredito era al seguito del cliente. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 6.000,00 per un unico danneggiato).

<sup>20</sup> Trib. Lucca, 10 settembre 2021, n. 764, in *OneLegale*: cane deceduto a causa dell'aggressione di un altro cane avvenuta sulla pubblica via. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 1.800,00 per un unico danneggiato).

<sup>21</sup> Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51, in *Danno e resp.*, 2025, n. 3, 353: cane deceduto in una pensione per animali a cui era stato affidato. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 6.000,00 per il proprietario-padrone e in Euro 4.000,00 per gli altri tre padroni, essendo la famiglia composta da quattro persone). Per un commento alla sentenza, cfr. P. DONADONI, *Il risarcimento per l'uccisione del cane familiare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica*, in *Danno e resp.*, 2025, n. 3, 360-364 e P. DONADONI, *La prospettiva filosofico-giuridica del diritto interspecifico e il valore della relazione con gli animali non-umani*, in *Resp. civ. e prev.*, di prossima pubblicazione.

<sup>22</sup> Trib. Pisa, 3 novembre 2023, n. 1362, reperibile presso il sito *PDA*, cancelleria telematica di Regione Toscana: cucciolo di cane gravemente danneggiato da intervento chirurgico veterinario che, peraltro, in occasione dell'intervento ha contratto altresì infezione da stafilococco. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 1.500,00 per ognuno dei due danneggiati).

### **7. Osservazioni finali: l'importanza della locuzione “danno interspecifico”.**

Dall'analisi della sentenza in esame e da quanto illustrato, più generalmente, sulle caratteristiche della fattispecie del danno interspecifico, possiamo trarre alcune osservazioni.

Anzitutto, si tratta di un fenomeno che possiamo ritenere oramai irreversibile: umani e animali possono diventare compagni di vita. Possono condividere il quotidiano. La loro relazione assume un valore anche nell'ottica giuridica, come espressione sociale della personalità individuale, al punto che interromperla con un'azione illecita – cagionando la morte dell'animale – può determinare un dovere risarcitorio anche sotto il profilo non patrimoniale. Il danno affettivo del padrone (o dei padroni) va risarcito. La sua quantificazione avviene in via equitativa e sta progressivamente aumentando (da simbolica diviene economicamente significativa).

Ma perché denominare “interspecifico” questo danno? È davvero necessaria una nuova espressione linguistica? Ha solo un valore di suggestione? Oppure, quale concreta utilità può assumere? Chiarito il merito contenutistico del danno, queste domande meritano una pur breve riflessione finale.

Anzitutto l'agilità d'uso di una locuzione binomia (danno interspecifico) rispetto al ricorso a locuzioni specificative più articolate, rappresenta un valore operativo da non sottovalutare. Un'espressione breve, spiccia, immediata, risulta più efficace, viene adoperata più frequentemente e tende a diffondersi con speditezza. E con essa si diffonde il concetto che esprime. Quindi una prima utilità può essere pratica.

Emerge, inoltre, un valore sostanziale. Dire “danno interspecifico” significa richiamare – e mettere subito in chiaro – il dato relazionale che, seppure analizzato dal punto di vista di *H. sapiens* (poiché la logica risarcitoria è antropocentrica), oltrepassa i confini della specie umana. Non si tratta di voler gravare il mondo giuridico risarcitorio di una novella invenzione linguistica fine a sé stessa, dell'ennesimo balzo eclettico, bensì della volontà di porre in luce che nella fattispecie in esame è insita una differenza radicale: la differenza tra l'affettività unilaterale (che si esprime nei confronti del mondo oggettuale) e, invece, la relazione affettiva (che si instaura tra esseri viventi senzienti). Si tratta di un dato che merita di essere messo a fuoco: la relazione tra umani e animali famigliari ha una rilevanza socio-culturale, filosofico-giuridica, psicologica, ma anche antropologica e zooantropologica, che non possiamo riconoscere in null'altro del mondo non-biologico, oggettuale, artificiale. Questo dato, senza peraltro sovvertire la categoria (attualmente consolidata) del “danno non patrimoniale”, ma anzi in armonia con essa, traccia un solco profondo tra la risarcibilità della relazione umani/animali e le altre possibili ipotesi di risarcibilità relative all'extraumano. Un solco che merita di non

venire negato. Al contrario, un solco che merita di essere fatto oggetto di attenta esplorazione da parte del giurista.



## La nuova soggettività degli animali nell'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.

di Luca Cantone\*

Abstract EN: the article examines the evolution of the legal status of animals, analysing the transition from the category of *res* to that of sentient beings and subjects of law. The journey begins with the change in the bioethical paradigm and the *one health* approach, which recognises the interconnection between human, animal and environmental health. At the national level, the study focuses on the reform of article 9 of the Constitution (2022) and the Brambilla Law (2025), which elevated animal protection to a fundamental principle and reformed criminal law in an interspecific sense. The analysis explores the application dimension through administrative case law (the “*Sfattoria degli ultimi*” and “*Cuori liberi*” cases), highlighting the balance between public health and the emotional and cultural value of animals. This dynamic is part of the European framework defined by article 13 TFEU and the case law of the court of justice and the ECHR, which frame animal welfare as an element of public morality. Finally, the work investigates the crisis of anthropocentrism and the prospects for the juridification of nature, outlining a “*weak speciesism*”. In this scenario, the law is configured as an instrument of ecological justice, where the protection of living beings becomes an insurmountable limit to human action.

Abstract IT: l'articolo esamina l'evoluzione dello status giuridico degli animali, analizzando il passaggio dalla categoria di *res* a quella di esseri senzienti e soggetti di diritto. Il percorso muove dal mutamento del paradigma bioetico e dall'approccio *one health*, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. In ambito nazionale, lo studio si focalizza sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione (2022) e sulla legge Brambilla (2025), che hanno elevato la tutela animale a principio fondamentale e riformato il diritto penale in senso interspecifico. L'analisi esplora la dimensione applicativa attraverso la giurisprudenza amministrativa (casi “*Sfattoria degli ultimi*” e “*Cuori liberi*”), evidenziando il bilanciamento tra salute pubblica e valore affettivo-culturale dell'animale. Tale dinamica è inserita nella cornice europea definita dall'art. 13 TFUE e dalla giurisprudenza della corte di giustizia e della CEDU, che inquadrano il benessere animale come elemento della moralità

---

\* Dottorando in diritto agrario e alimentare presso l'Università di Pisa.

pubblica. Infine, il lavoro indaga la crisi dell'antropocentrismo e le prospettive di *juridification* della natura, delineando uno "specismo debole". In questo scenario, il diritto si configura come strumento di giustizia ecologica, dove la tutela del vivente diviene limite invalicabile all'azione umana.

Sommario: 1. Il valore giuridico e culturale dell'animale non umano: un mutamento di paradigma. – 2. L'evoluzione della tutela animale nell'ordinamento italiano. – 3. Il riconoscimento costituzionale ex art. 9: nuovi equilibri di tutela. – 4. La valorizzazione del legame affettivo: il caso della "Sfattoria degli Ultimi". – 5. Il benessere animale nel diritto dell'Unione Europea: il principio di senziienza e il bilanciamento con la salute pubblica. – 6. Il superamento della categoria di *res*: l'*animal welfare* nella legislazione e giurisprudenza transnazionale. – 7. Prospettive di *Juridification* e la crisi dell'antropocentrismo: verso la soggettività giuridica degli animali non umani. – 8. Conclusioni.

### **1. Il valore giuridico e culturale dell'animale non umano: un mutamento di paradigma.**

Il mutamento di secolo ha segnato la progressiva decostruzione del tradizionale inquadramento giuridico dell'animale come mera *res* o bene mobile. Un momento di svolta nel dibattito, che permane aperto e complesso, è rappresentato dall'approvazione, il 19 ottobre 2005, della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani da parte della Conferenza Generale dell'UNESCO. L'analisi di questo strumento impone di confrontarsi con interrogativi di natura etica, politica, sociale e giuridica di perdurante attualità. L'avanzare delle tecnoscienze ha reso, infatti, sempre più urgente l'individuazione di modalità condivise e democratiche per la regolamentazione delle innovazioni che incidono sulla vita umana.

Il progresso della biomedicina, e più delle cosiddette «tecnologie convergenti», non è un fenomeno isolato. Le sue ricadute sociali e istituzionali ci interrogano sul piano della responsabilità: come orientare questi processi trasformativi affinché non si traducano in disuguaglianze, ma promuovano giustizia ed equità, oggi e domani? È qui che la Dichiarazione assume un significato decisivo: non come semplice elenco di principi, ma come tentativo di costruire uno spazio di dialogo capace di superare contrapposizioni ideologiche e di accogliere la pluralità delle differenze.

Non è un'idea del tutto nuova: la bioetica stessa nasce dal bisogno di ripensare criticamente le pratiche sul vivente alla luce di una "dilatazione del possibile" che la scienza rinnova senza sosta. Fin dagli esordi, questa disciplina si è legata al rispetto dei diritti umani, opponendosi a discriminazioni e violenze. Negli anni Sessanta e Settanta, con i trapianti e la ridefinizione della

morte, e poi con la rivoluzione dell'ingegneria genetica e della biologia molecolare, la bioetica ha continuato a interrogarsi sulle implicazioni delle nuove tecniche. Oggi, con le prospettive del post-umano e del trans-umano, le sfide sono ancora più radicali.

Per questo la bioetica si è consolidata come un campo multidisciplinare – filosofico, giuridico, politico – che mette al centro la persona: la sua autonomia, la sua dignità, i suoi diritti di fronte a qualsiasi potere esterno. La Dichiarazione Unesco del 2005 sancisce questa prospettiva, radicandola nel diritto internazionale dei diritti umani<sup>1</sup>.

Il Preambolo, che collega il testo a un ampio corpus di strumenti, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ribadendo l'impegno contro ogni forma di esclusione e sfruttamento, alla Dichiarazione dell'Unesco sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 12 novembre 1997, fino al Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001.

Sempre nel Preambolo della Dichiarazione del 2005 è possibile rinvenire un'ulteriore riflessione, inerente al ruolo dell'essere umano rispetto alle altre forme di vita ed in particolare rispetto agli animali<sup>2</sup>. Ne deriva una identificazione per sommi tratti della c.d. bioetica animale, ovvero della bioetica applicata ai diritti degli animali, che riguardano ambiti molto diversi come la sperimentazione medica o i sistemi di produzione alimentare, una branca che si affianca e si completa con la bioetica ambientale, con la quale si indaga il delicato rapporto tra l'uomo e la natura nel suo complesso<sup>3</sup>. Filosofi come Piero Martinetti, che ha fatto di questa disciplina il centro dei suoi studi, hanno evidenziato la diretta connessione tra psicologia animale ed etica, tanto da assumere che le questioni morali che riguardano gli animali sono funzionali all'etica in generale<sup>4</sup>.

Ad oggi parte della dottrina pensa che l'intelletto e la coscienza degli animali, intesi quali esseri senzienti<sup>5</sup>, possano giustificare una comparazione (seppure non tale da poter essere definita coincidenza) con l'essere umano, tale per cui sarebbe necessario rivedere le nostre strutture sociali, ma anche l'impianto giuridico nel suo complesso.

---

<sup>1</sup> E. D'ANTUONO, E. TAGLIALATELA, *La trama filosofica della Dichiarazione universale sulla Bioetica e i diritti umani: autonomia, dignità, vulnerabilità*, in *Laboratorio Dell'ISPF*, 14, 2017, 2 ss.

<sup>2</sup> "Consapevole che gli esseri umani sono parte integrante della biosfera e che hanno un importante ruolo nel proteggersi reciprocamente e nel proteggere le altre forme di vita, in particolare gli animali".

<sup>3</sup> L. BATTAGLIA, *Dimensioni della bioetica: la filosofia morale dinanzi alle sfide delle scienze della vita*, Name, Genova, 1999, 203 ss.

<sup>4</sup> L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali*, in *Rivista di filosofia Neo-Scolastica*, 1, 2022, 157 ss.

<sup>5</sup> A. KAUFMANN, *All animals are conscious in their own way: comparing the markers hypothesis with the universal consciousness hypothesis*, in *Frontiers in psychology*, 15, 2024.

Quanto appena esposto viene riassunto nella più moderna visione olistica che ha accompagnato le scelte del legislatore in ambito europeo, fungendo da motore e collante per politiche di vari settori, nota con il nome di *One Health*.

Con questo termine ci si riferisce in generale all'interconnessione esistente tra la salute umana, animale ed ambientale, al fine di affrontare in modo sistematico le minacce che arrivano all'ecosistema nel suo complesso. Un approccio che non è certo nuovo dal punto di vista dei suoi contenuti, ma che si propone come metodologia utile a risolvere i problemi di coordinamento, comunicazione e collaborazione, quantomeno in un'ottica di diritto e di politica<sup>6</sup>.

Si pensi che il Martin's Act, che è considerato uno dei primi testi volti a stabilire i diritti degli animali, risale al 1822: Richard Martin, promotore dell'omonimo testo di legge, era membro del Parlamento dei Comuni, aveva come obiettivo quello di ridurre le ingiustizie e le sofferenze tanto agli esseri umani (il riferimento è spesso alla pena di morte), quanto agli esseri animali (in particolare voleva evitare con una legge ogni "trattamento crudele e improprio del bestiame"<sup>7</sup>). Certo, tale bill includeva diritti minimi degli esseri animali e ne riguardava solo alcune categorie, ma è comunque rappresentativo di una visione del diritto orientata a tutelare tutti gli esseri viventi.

È curioso osservare che tra le prime normative a livello europeo dove si fa espressamente richiamo al principio di *One Health* ce ne sia una dedicata al mondo animale, ovvero il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, che al considerando 9 menziona tra i suoi obiettivi la tutela della salute animale attraverso (anche) la realizzazione del principio "*One Health*"<sup>8</sup>.

## **2. L'evoluzione della tutela animale nell'ordinamento italiano.**

Il quadro giuridico italiano nel definire gli animali fornisce una complessità tale da rendere spesso evidenti delle discordanze tra norme. Il Codice Civile italiano del 1942, ad esempio, quale fonte del diritto privato, inquadra gli animali come un mero bene: in particolare dalla lettura dell'art. 812 c.c. si può desumere che tutti gli animali possono essere identificati come beni mobili<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> F. COLI, H. SCHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 1, 2023, 302.

<sup>7</sup> S. TONUTTI, *Diritti animali: storia e antropologia di un movimento*, Forum Edizioni, Udine, 2007, 41 ss.

<sup>8</sup> Considerando 9 del Reg. (UE) 2016/429: *L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio «One health», e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.*

<sup>9</sup> D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies*, 10, 2019, 27 ss.

Già nel 1991 tuttavia si è reso necessario creare delle sfumature giuridiche a tale definizione. Il legislatore con la legge 14/8/1991, n. 281, ha differenziato gli animali da affezione dagli altri animali, chiarendo così che non tutti gli animali sono uguali davanti alla legge. In particolare con la legge 281 si specificava non solo che lo Stato promuoveva la tutela degli animali di affezione, ma anche che la corretta convivenza tra uomo e animale fosse il mezzo per “*tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”<sup>10</sup>.

Nel corso degli anni sono state presentate altre proposte di legge volte a modificare il dettato del codice civile di cui al sopra menzionato articolo 812. In particolare il 18 aprile 2013 è stata presentata la proposta di legge n. 795<sup>11</sup> a firma di Brambilla e Castiello, per l’introduzione dell’articolo 155-*septies* concernente l’affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi<sup>12</sup>, e la n. 796<sup>13</sup>, sulla introduzione dell’articolo 586-*bis* del codice civile, concernente l’affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore, di fatto riconoscendo agli animali una sensibilità ed un riconoscimento specifico della loro qualifica ben diversa dagli altri beni mobili. Va rilevata in tal senso l’attività dei giudici che, seppur in assenza di una disciplina specifica e non in maniera unitaria, proprio in sentenze<sup>14</sup> che riguardano casi di separazione e divorzio dei proprietari di animali da affezione, hanno ritenuto dirimente l’interesse<sup>15</sup> dell’animale oggetto di controversia, mutuando le regole ed il lessico tipici della disciplina dell’affido dei figli<sup>16</sup>.

Alla disomogeneità dell’elaborazione giurisprudenziale si affiancano alcuni contributi dottrinali, volti a individuare criteri interpretativi idonei a governare l’affidamento degli animali d’affezione nelle crisi familiari. Un primo orientamento, sviluppato in prospettiva *de iure condendo*, individua quale parametro decisivo l’interesse materiale, spirituale e affettivo dell’animale, proponendo il ricorso a esperti del comportamento animale al fine di supportare la decisione giudiziale. In tale ottica, il giudice conserverebbe un ampio potere discrezionale, potendo recepire gli accordi tra le parti solo se

---

<sup>10</sup> P. DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d’affezione: il “danno interspecifico” nel dibattito giuridico italiano*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 167, 2023, 51 ss.

<sup>11</sup> Proposta di Legge n. 795/2013.

<sup>12</sup> Sulla rilevanza degli animali domestici nei provvedimenti dei giudici italiani: M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali: lezioni e commenti*, Cacucci Editore, Bari, 2022, 98 ss.

<sup>13</sup> Proposta di Legge n. 796/2013, cit.

<sup>14</sup> La più nota: Tribunale di Sciacca, decreto 19 febbraio 2019.

<sup>15</sup> Per un approfondimento sul dibattito sull’interesse tutelato: C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato*, in *Diritto e Salute*, 2, 2024, 96 ss.

<sup>16</sup> L. OLIVERO E M. MORICONI, *Il diritto nel mondo degli animali: la costituzione e i compiti del Garante regionale per la loro protezione*, in *Il Piemonte delle Autonomie: rivista quadrimestrale di scienze dell’amministrazione*, 2, 2019, 38 ss.

conformi al benessere dell'animale ed eventualmente modificarli o non omologarli.

Un diverso indirizzo dottrinale, pur escludendo la riconducibilità dell'animale alla categoria delle cose, mette in discussione l'adeguatezza della sede giudiziaria e auspica l'elaborazione di uno statuto giuridico specifico volto alla tutela del benessere animale. Al contempo, esso esprime riserve sull'attribuzione della soggettività giuridica agli animali, ritenuta problematica in quanto la nozione di soggetto di diritto resta funzionale, negli ordinamenti costituzionali contemporanei, alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana<sup>17</sup>.

Il 16 maggio, ancora del 2013, è stata presentata la proposta di legge n. 960<sup>18</sup> a firma di Giammanco, Brambilla, Catanoso Genoese, sulla introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali, che avrebbe previsto (tra gli altri) l'articolo 455-bis c.c. rubricato "*Diritti degli animali*"<sup>19</sup>.

A distanza di quasi un decennio, il 13 ottobre 2022 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 24<sup>20</sup> d'iniziativa dei deputati Brambilla e Rizzetto, contenente "Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari". Sebbene limitata per lo più ai soli animali che dalla proposta di legge vengono definiti familiari, ovvero gli animali domestici o da compagnia, la codificazione degli animali quali esseri diversi dalle mere res era anche in questo caso evidente, finanche con la previsione dell'inserimento degli animali familiari nella famiglia anagrafica.

Il 29 maggio di questo anno è stata approvata la legge 6 giugno 2025, n. 82<sup>21</sup>, intitolata "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*", entrata in vigore il 1 luglio e nota con il nome della Deputata prima firmataria, ovvero c.d. legge Brambilla.

La c.d. Legge Brambilla rappresenta una svolta storica per l'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela degli animali. Con essa, per la prima volta, gli animali vengono riconosciuti non più come cose o beni di proprietà, ma come esseri senzienti e soggetti giuridici portatori di diritti propri. Questo cambiamento segna il passaggio da una tutela indiretta — basata sul

---

<sup>17</sup> G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17, 2022, 768 ss.

<sup>18</sup> Proposta di Legge n. 960/2013.

<sup>19</sup> "*Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili con le leggi speciali vigenti in materia di animali*".

<sup>20</sup> Proposta di Legge n. 24 del 2022.

<sup>21</sup> Legge n.82 del 2025.

sentimento umano di pietà o affezione — a una tutela diretta dell'animale in quanto tale.

La riforma ha modificato profondamente il Titolo IX-*bis* del Codice Penale, intitolato “*Dei delitti contro gli animali*”, inasprendo le pene e ridefinendo le fattispecie di reato. L'uccisione e il maltrattamento di animali, ad esempio, vengono puniti con pene più severe, che possono arrivare fino a quattro anni di reclusione nei casi di crudeltà o sevizie. Anche la partecipazione a combattimenti, spettacoli o manifestazioni crudeli è severamente sanzionata, e la responsabilità si estende non solo a chi organizza, ma anche a chi collabora o scommette. Tra le innovazioni più significative vi è anche l'introduzione di nuove aggravanti, come la presenza di minori durante l'atto di crudeltà o la diffusione di contenuti violenti tramite internet. Viene poi vietato in modo esplicito di tenere i cani alla catena e si prevede la possibilità di sequestrare e affidare definitivamente gli animali maltrattati ad associazioni o privati idonei, a tutela del loro benessere.

La legge non si limita però all'ambito penale. Essa introduce anche nuove regole amministrative e procedurali, che garantiscono agli animali maggiore protezione durante i procedimenti giudiziari — ad esempio impedendo che vengano venduti o abbattuti nel corso di un'indagine. In casi gravi, possono perfino essere applicate misure tipiche del codice antimafia contro chi organizza traffici illegali o combattimenti.

In prospettiva, la Legge Brambilla segna un cambio culturale epocale: pone l'Italia tra i paesi europei schierati in favore della difesa dei diritti degli animali e riconosce che il rispetto e la tutela del loro benessere non sono solo un dovere morale, ma anche un principio giuridico fondamentale<sup>22</sup>.

### **3. Il riconoscimento costituzionale ex art. 9: nuovi equilibri di tutela.**

Quanto finora esposto si pone in continuità con il processo di riforma costituzionale, che ha visto delinearsi una nuova prospettiva di tutela degli esseri animali. La riforma costituzionale dell'11 febbraio 2022, con l'inserimento della tutela degli animali tra i principi fondamentali dell'articolo 9 della Costituzione, ha rappresentato un punto di svolta nel rapporto tra diritto, ambiente e società. Tale innovazione ha introdotto per la prima volta nel testo costituzionale un riferimento espresso alla protezione degli esseri non umani, affermando un vincolo giuridico di tutela che si aggiunge a quello già previsto per l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Da un lato, il ricorso allo strumento della riserva di legge, tipico della protezione dei diritti di libertà degli esseri umani, rimarca la centralità della

---

<sup>22</sup> M. PITTALIS, *La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettiva*, su *Altalex.com*, 16 luglio 2025.

questione animale nell'equilibrio ecologico complessivo in ottica *One Health* – come già evidenziato precedentemente<sup>23</sup>.

Per altro verso, l'assenza di un apparato interpretativo e normativo di accompagnamento ha lasciato aperti interrogativi sulla portata effettiva di questa novità e sul suo coordinamento con i diritti e i principi consolidati dell'ordinamento. L'analisi giuridica e filosofica della riforma impone di collocare la tutela animale nel quadro del personalismo costituzionale, pilastro dell'ordinamento repubblicano. In questa prospettiva, la protezione degli animali non può essere concepita come un valore autonomo e assoluto, ma come un principio da armonizzare con la dignità della persona e con la centralità dell'essere umano, che resta fondamento dell'assetto costituzionale. Il riconoscimento della sensibilità animale e della necessità di limitarne la sofferenza deve, pertanto, essere interpretato come espressione di una responsabilità etica e giuridica dell'uomo nei confronti del creato, piuttosto che come un'equiparazione di status tra uomo e animale.

La riflessione sulla dimensione antropologica e religiosa del rapporto uomo-animale consente di individuare due paradigmi contrapposti: quello del dominio, che giustifica l'assoggettamento della natura e degli altri esseri viventi alle esigenze umane, e quello della responsabilità, che fonda sull'idea di custodia e cura il ruolo dell'uomo nel mondo naturale. L'evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo sembra orientarsi verso quest'ultimo paradigma, coerente con una visione ecologica integrale in cui la dignità dell'uomo si afferma anche attraverso il rispetto della vita non umana. Permane tuttavia un'incertezza strutturale circa lo status giuridico degli animali, che nel diritto italiano continua a oscillare fra la dimensione oggettuale e una forma attenuata di soggettività. Il nuovo dettato costituzionale apre la possibilità di un superamento di tale ambiguità, ma solo un'interpretazione sistematica potrà evitare che la formula introdotta resti priva di effettività. Occorre pertanto un'evoluzione coerente della legislazione ordinaria e della giurisprudenza, capace di tradurre la previsione costituzionale in una tutela concreta e operativa. L'impostazione più promettente in questo senso è quella eco-personalista, che unisce la centralità della persona umana al riconoscimento della sua interdipendenza con il mondo naturale. Tale orientamento evita gli eccessi tanto dell'antropocentrismo assoluto quanto di un radicale egualitarismo tra uomo e animale, e propone un equilibrio fondato sul principio di responsabilità e sulla solidarietà ecologica. In questa prospettiva, la tutela degli animali non rappresenta una limitazione dei diritti umani, ma un'estensione del dovere di

---

<sup>23</sup> B. PEZZINI, *One Health e Corti supreme: le coordinate di un paradigma*, in *Corti Supreme e Salute*, 1, 2025, 201 ss.

protezione che la Costituzione affida alla collettività in nome del bene comune e della sostenibilità<sup>24</sup>.

Tale impostazione – che conferma una visione comunque orientata agli esseri umani - appare confermata anche dal richiamo che è stato inserito nel dettato costituzionale in riferimento alle generazioni future. L'essere umano rimane il fulcro della vita, al suo servizio si pone la legge, nonostante ci sia una forte consapevolezza dell'impatto sulla nostra esistenza degli equilibri sui quali si basa l'intero ecosistema<sup>25</sup>.

La riforma inoltre ha suscitato ampio dibattito in dottrina, in particolare per quanto riguarda la portata della "riserva di legge statale" prevista per la disciplina della tutela degli animali. Tale previsione potrebbe incidere sulle competenze legislative regionali, sollevando questioni di coordinamento con l'articolo 117 della Costituzione, che ripartisce le materie tra Stato e Regioni. Permane dunque un'incertezza interpretativa circa l'estensione del potere statale e l'autonomia normativa degli enti territoriali. Sotto il profilo sostanziale, l'inserimento della tutela degli animali nella Carta costituzionale conferisce un fondamento più solido alle politiche e alle norme ordinarie in materia di benessere animale, influenzando potenzialmente anche il diritto penale e civile. Tuttavia, la formulazione del nuovo articolo 9 non adotta la nozione di "esseri senzienti", già riconosciuta dal diritto dell'Unione europea, e ciò potrebbe limitare l'evoluzione del principio verso una piena concezione bioetica della protezione animale. Dunque, la riforma costituzionale rappresenta un avanzamento nel processo di integrazione tra diritti umani, tutela ambientale e benessere animale. Essa fornisce un nuovo quadro valoriale di riferimento, destinato a orientare l'attività legislativa e amministrativa futura. Rimane tuttavia necessario un ulteriore sviluppo normativo e giurisprudenziale affinché la tutela costituzionale degli animali trovi concreta e coerente attuazione nell'ordinamento italiano<sup>26</sup>.

#### **4. La valorizzazione del legame affettivo: il caso della «Sfattoria degli Ultimi».**

La portata delle nuove tutele non resta confinata sulla carta, ma trova riscontro nelle aule di giustizia, dove il bilanciamento tra salute pubblica e benessere animale viene testato su casi reali. Emblematica è la giurisprudenza del TAR Lazio, che in vicende come quella della Sfattoria degli Ultimi ha

---

<sup>24</sup> D. VITALE, *Tutela degli animali e riforma costituzionale. Fondamenti ideologici e prospettive evolutive per una impostazione «eco-personalista»*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 1, 2023.

<sup>25</sup> F. MUCCI, *Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per una tutela dell'ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2022, 447 ss.

<sup>26</sup> D. RUSSO, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in *RivistaDga*, 3, 2022, 1 ss.

valorizzato il legame affettivo e il valore culturale dell'animale rispetto a misure di abbattimento indiscriminato.

La vicenda ha preso avvio con il diffondersi in Italia della Peste Suina Africana (PSA), che ha reso necessario l'intervento del Commissario Straordinario alla peste suina africana il quale ha emesso una specifica ordinanza<sup>27</sup> per definire le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia.

In conformità al Regolamento delegato (UE) 2020/687 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, l'ordinanza riguardava le zone infette o che avevano riguardato casi di sospetto e conferma di PSA o anche solo confinanti con zone attenzionate e prevedeva al suo articolo 3 che le autorità competenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata attuassero tutte le misure necessarie per raggiungere gli scopi della normativa, ivi compresa la macellazione dei suini in alcuni casi specifici.

Alle porte di Roma si trovava la «Sfattoria degli Ultimi», un rifugio/santuario situato nella periferia nord, fondato da volontari animalisti sotto la guida della nota attivista Paola Samaritani. La struttura accoglieva maiali e cinghiali salvati da maltrattamenti o recuperati in città e non destinati alla macellazione, registrati come animali d'affezione (*pet*) e dotati di microchip. Alla sua origine, contava oltre un centinaio di animali, gestiti da volontari e sostenitori, con misure preventive sanitarie, biosicurezza (doppi recinti, tute, calzari, controllo degli accessi) e cure veterinarie. L'impegno era quello di offrire cure, accoglienza, protezione e dare significato educativo alla tutela animale.

Nel contesto dell'epidemia di peste suina africana, la Sfattoria si trovava in "zona rossa" secondo le ordinanze sanitarie, il che ha portato la ASL Roma 1 (Dipartimento prevenzione e sanità animale) a disporre un ordine di abbattimento per i suini che abitavano il podere. Inoltre il Ministero della Salute attraverso l'emanazione di alcuni dispositivi dirigenziali<sup>28</sup> limitava a soli 2 suini non DPA (destinati alla produzione alimentare) per detentore il numero massimo di suini allevabili per affezione.

Contro questi dispositivi la titolare della struttura proponeva ricorso al T.A.R. Lazio, richiedendone l'annullamento. I motivi adottati erano vari: si invocava un difetto di competenze, in quanto si andava a sostenere che la sola Regione aveva il diritto di predisporre l'abbattimento di animali in zone rosse, mentre la ASL, in quanto organo tecnico, avrebbe solo potuto eseguire materialmente l'abbattimento; si richiamava il Regolamento delegato (UE) 687/2020<sup>29</sup> nella parte in cui prevede che l'abbattimento può essere disposto

---

<sup>27</sup> Ordinanza n. 4 del 2022.

<sup>28</sup> Prot. n. 0597976/2022.

<sup>29</sup> L'articolo 22 del Regolamento rubricato "Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni" al paragrafo 2 prevede: "L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione

solo in caso di accertato focolaio; si sosteneva la violazione del principio di proporzionalità tra la misura dell'abbattimento, considerata estrema, rispetto alle condizioni dello stabilimento, e della funzione specifica "sociale, rieducativa e culturale della struttura"; oltre all'assenza di una idonea istruttoria e delle condizioni di contingibilità e urgenza.

Il T.A.R. Lazio con successiva sentenza<sup>30</sup> ha confermato alcuni dei motivi della ricorrente. In particolare, per quanto attiene alle tematiche di questo articolo, il giudice ha richiamato lo stesso Regolamento delegato (UE) 687/2020 nella parte<sup>31</sup> in cui prevede delle deroghe, per le quali dopo aver svolto una valutazione del rischio, le autorità competenti possono non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in alcuni casi, tra i quali tre categorie che riguardavano la Sfattoria, ovvero: i suidi sono detenuti in uno stabilimento confinato e presentano elevato ed indiscutibile valore genetico, culturale ed educativo; i suidi ricevono, presso il sito, assistenza veterinaria continua; il sito non è definibile come "stabilimento", dato che nessun suide è destinato alla produzione alimentare. La Sfattoria viene infatti gestita come rifugio/santuario indipendente per animali in difficoltà, compresi i suidi.

L'importanza del valore culturale della tutela degli animali viene sottolineata dal giudice anche in forza della revisione del già citato articolo 9 della Costituzione che "garantisce la centralità e la statualità della disciplina della tutela degli animali"<sup>32</sup>. In conclusione, il TAR Lazio, ha accolto il ricorso della Sfattoria degli Ultimi e annullato l'ordine di abbattimento disposto dall'ASL di Roma, rilevando che il parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario non era sorretto da un'adeguata istruttoria né da una motivazione sufficiente. E pur riconoscendo la finalità sanitaria dell'intervento contro la peste suina africana, il TAR ha richiamato il principio di proporzionalità, nonché il fatto che le deroghe previste dal Regolamento delegato, in conformità con il considerando 18 del Regolamento stesso hanno il fine di evitare "conseguenze indesiderate e sproporzionate", come l'abbattimento ingiustificato degli animali<sup>33</sup>.

Occorre precisare che in altri casi proprio la tutela ed il benessere degli animali sono stati il fine che ha motivato l'abbattimento di animali in casi in cui il focolaio sia stato accertato e correttamente valutato. Si pensi al così detto

---

della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo, conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni".

<sup>30</sup> TAR Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza n.12862/2022.

<sup>31</sup> L'articolo 21 al paragrafo 3 contiene l'elenco delle categorie di deroga.

<sup>32</sup> Occorre, ad avviso dello scrivente, interpretare letteralmente queste parole del giudice nell'ottica di una nuova centralità della disciplina e non degli animali in sé.

<sup>33</sup> E. CAPONE, *La "Sfattoria degli ultimi": analisi della sentenza*, in *Diritto degli animali: profili etici, scientifici e giuridici*, 1° febbraio 2023.

caso «Cuori liberi», che ha portato alla pronuncia del T.A.R. Lombardia nel 2024<sup>34</sup>.

Nel caso di specie, l'associazione Cuori Liberi gestiva un rifugio per animali provenienti da sequestri ed abbandoni nel comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Ricontrato un focolaio di PSA (peste suina africana) nello stabilimento, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia ha ordinato l'abbattimento di tutti i suini presenti nel rifugio.

Anche in questo caso la ricorrente ha lamentato un eccesso di potere, la violazione del principio di proporzionalità e la violazione del dettato costituzionale dell'articolo 9, visto il valore culturale ed educativo degli animali. Il giudice, dopo aver inquadrato la PSA come una malattia di categoria A<sup>35</sup>. Dallo stesso dettato normativo del Regolamento delegato pocanzi analizzato, il giudice desume che *“la soppressione dei capi non è una opzione facoltativa, bensì è imposta dalla stessa normativa europea, quale prima misura da attuare all'interno del presidio in cui si è manifestata la malattia”*. Solo dove non è accertato un focolaio, o nelle zone limitrofe, l'abbattimento diventa una misura facoltativa.

Non essendoci soluzioni alternative (come una possibile vaccinazione contro la PSA), l'abbattimento appare la soluzione più efficace non solo per salvaguardare la salute pubblica, ma anche per tutelare il benessere degli animali: tutti i suini sintomatici, infatti, erano morti pressoché nell'immediato, all'evidenza riportando sofferenze che un abbattimento controllato avrebbe potuto evitare.

## **5. Il benessere animale nel diritto dell'Unione Europea: il principio di senienza e il bilanciamento con la salute pubblica.**

Passando in rassegna le politiche unionali, sin dalle sue origini l'UE ha dimostrato una grande attenzione verso la tutela degli animali. Già con il Trattato di Maastricht del 1992 si sottoscriveva la visione condivisa di tenere conto del benessere degli animali nell'elaborazione delle politiche future<sup>36</sup>; successivamente il Trattato di Amsterdam del 1997 riconosce l'importanza della protezione e del diritto degli animali quali esseri senzienti<sup>37</sup>; al Trattato di Lisbona del 2007 si deve infine l'introduzione dell'articolo 6-ter che

---

<sup>34</sup> TAR Lombardia, Sezione Quinta, sentenza n. 03 luglio del 2024.

<sup>35</sup> In base al Reg. (UE) 2018/1882, art. 1, par. 1, n.1, una malattia di categoria A è una *“malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429”*.

<sup>36</sup> Dichiarazione sulla protezione degli animali allegata al Trattato.

<sup>37</sup> Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al Trattato.

afferitava ulteriormente nel Trattato il riconoscimento del benessere degli animali nell'ambito delle politiche dell'Unione<sup>38</sup>.

Questa impostazione che pone il benessere animale al centro delle politiche europee è stata consolidata, da ultimo, dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale impone che, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, della ricerca e dello spazio, siano pienamente considerate le esigenze degli animali in quanto esseri senzienti. La norma prevede tuttavia che tale principio sia bilanciato con il rispetto delle tradizioni culturali, dei riti religiosi e del patrimonio regionale dei singoli Stati membri, delineando un equilibrio tra la tutela del benessere animale e altri valori o interessi radicati nelle società europee. Tale principio è stato collocato tra i principi generali dell'ordinamento europeo, assumendo una rilevanza più marcata e riconoscendo in modo esplicito la senzienza animale, ossia la capacità degli animali di provare sensazioni ed emozioni. Tale riconoscimento attribuisce agli animali una condizione giuridica distinta da quella delle cose, pur non equiparandoli alle persone. Dal punto di vista giuridico, l'articolo 13 agisce come principio di orientamento per l'azione legislativa e amministrativa dell'Unione e degli Stati membri. Pur non avendo carattere immediatamente vincolante, esso impone di considerare il benessere animale come un valore da integrare in tutte le politiche pubbliche. In questo modo, la tutela degli animali assume una dimensione "costituzionale", influenzando la produzione normativa e le decisioni amministrative interne<sup>39</sup>.

Nonostante il rilievo innovativo fornito dall'art. 13 TFUE, la disposizione mantiene un'impostazione di fondo antropocentrica: la tutela dell'animale è concepita in funzione di valori e interessi umani, più che come riconoscimento di un diritto intrinseco dell'animale stesso. Una difficoltà deriva in particolare dall'assenza di una definizione giuridica univoca di «benessere animale», concetto che trova fondamento in criteri scientifici – come le "cinque libertà"<sup>40</sup> relative alla salute fisica e comportamentale dell'animale – ma che richiede ancora una traduzione normativa più precisa e uniforme<sup>41</sup>. La disciplina

---

<sup>38</sup> A.C. AMATO MANGIAMELI, *La tutela del benessere animale nel diritto europeo*, in *Diritto e Società*, 1, 2018, 61 ss.

<sup>39</sup> D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *RivistaDGA*, 2, 2024

<sup>40</sup> Le "cinque libertà" (in inglese *Five Freedoms*) rappresentano i principi fondamentali che definiscono il concetto di benessere animale e indicano le condizioni minime che devono essere garantite a tutti gli animali sotto il controllo dell'uomo — siano essi da allevamento, da laboratorio, da compagnia o selvatici in cattività.

Questi principi sono stati formulati per la prima volta nel 1965 dal Brambell Committee nel Regno Unito e successivamente adottati a livello internazionale dalla World Organisation for Animal Health (WOAH, ex OIE).

<sup>41</sup> D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *RivistaDGA*, 2, 2024

europea riconosce dunque che la specie umana e quella animale possono coesistere in modo equilibrato, ponendo le basi per una relazione fondata sul rispetto e sulla responsabilità. Pur valorizzando la natura degli animali come esseri senzienti, l'ordinamento dell'Unione non attribuisce loro la titolarità di veri e propri diritti, poiché essi non possiedono soggettività giuridica. Tuttavia, viene riconosciuto all'essere umano il potere di vantare diritti sugli animali e, parallelamente, il dovere di garantirne la tutela<sup>42</sup>.

Le più recenti politiche in ambito europeo mirano a garantire il benessere degli animali. Ne prende atto, ad esempio, la recente Comunicazione della Commissione<sup>43</sup> intitolata *“Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future”*, nella quale la Commissione si fa carico dell'impegno di revisionare la normativa vigente al fine di migliorare l'efficacia della legge rispetto alla effettiva garanzia del benessere degli animali, in particolare nel settore agroalimentare<sup>44</sup>.

Intanto la giurisprudenza europea ha progressivamente valorizzato i principi enunciati dall'art.13, in particolare nelle controversie relative alla macellazione rituale, in cui è stato necessario bilanciare la libertà religiosa con la protezione degli animali. Il recente orientamento della Corte di Giustizia europea ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al passato, orientando la tutela degli animali verso una posizione di primo piano rispetto a diritti tipici degli esseri umani (specificamente della libertà religiosa). La sentenza del 17 dicembre 2020 (Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.<sup>45</sup>) è considerata storica e rivoluzionaria, in quanto la Corte ha consentito agli Stati Membri di porre in essere norme più rigorose rispetto al già citato articolo 13 del TFUE, con un rafforzamento della tutela degli animali, limitando la deroga espressamente prevista dal Trattato per le c.d. macellazioni rituali<sup>46</sup>. Questo perché, spiega successivamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tutelare il benessere degli animali significa tutelare un elemento della moralità pubblica (*public morals*) prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) come scopo legittimo per una restrizione della libertà di religione. La Corte ha rilevato infatti che

---

<sup>42</sup> V. CARACCILO LA GROTTIERA, *Benessere animale e strumenti di tutela*, in *RivistaDGA*, 4, 2022.

<sup>43</sup> COM/2025/75.

<sup>44</sup> *“La Commissione procederà a uno stretto scambio di opinioni con gli agricoltori, la filiera alimentare e la società civile e, su tale base, presenterà proposte di revisione della normativa vigente in materia di benessere degli animali, compreso l'impegno a eliminare gradualmente le gabbie. Tale revisione si baserà sui dati scientifici più recenti e terrà conto dell'impatto socioeconomico sugli agricoltori e sulla filiera agroalimentare [...]. A tale riguardo, la Commissione valuterà un'etichettatura mirata in relazione al benessere degli animali per rispondere alle aspettative della società”*.

<sup>45</sup> Corte giust., 17 dicembre 2020, causa C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031.

<sup>46</sup> L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto*, in *Eurojus*, 1, 2025.

concetti come la “moralità pubblica” non possono essere intesi esclusivamente come protezione della dignità umana nei rapporti interpersonali, ma comprendono anche valori etici e sociali collegati all’ambiente in cui vivono gli individui, inclusi gli animali<sup>47</sup>.

Ma non è solo nei casi di macellazione rituale o – più in generale – che riguardano il settore agroalimentare che la giurisprudenza ha nella pratica fatto valere i principi dell’art. 13 TFUE. Un esempio è rappresentato dal c.d. *caso di Tuco*. In Spagna la legge n.17/2021 ha riformato il sistema normativo uniformando la legislazione nazionale a quanto previsto a livello europeo dall’art. 13 TFUE, arrivando ad incidere sulla qualificazione degli animali quali esseri viventi dotati di sensibilità e non più come cose (pur potendo, in alcune condizioni, rimanere oggetto di proprietà). Questa modifica dello statuto giuridico degli animali ha dato luogo ad una sentenza, c.d. caso di Tuco, che è considerata di grande importanza perché è la prima controversia giudiziaria che prende atto nuova normativa. Il caso è quello di un cane lasciato dal proprietario – partito per un viaggio di lavoro - alle cure di un’altra persona, per un periodo di tempo così lungo che ha di fatto creato un legame affettivo tra l’animale e la sua curatrice. Al rientro del proprietario, questi ha richiesto la restituzione del cane incontrando l’opposizione della curatrice. Ne è sorta una vicenda giuridica culminata con una sentenza che – in virtù delle novità introdotte nel codice civile spagnolo, ed al fine di garantire il benessere dell’animale in quanto essere senziente (e diverso da una cosa) – ha permesso al cane di rimanere con la sua curatrice<sup>48</sup>.

## **6. Il superamento della categoria di *res*: l'*animal welfare* nella legislazione e giurisprudenza transnazionale.**

Se l’Europa e l’Italia tracciano la strada verso il superamento della categoria di “cosa”, il dibattito internazionale resta frammentato tra diverse visioni culturali. Tuttavia, l’emergere di concetti come la dignità della natura e la personalità giuridica di ecosistemi complessi suggerisce che siamo di fronte a una crisi irreversibile dell’antropocentrismo tradizionale.

In tal senso un ruolo fondamentale rivestono le Dichiarazioni Universali. Da vent’anni vengono pubblicate dichiarazioni sui diritti degli animali che aspirano a essere universali, ispirandosi a modelli storici come la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questi testi proclamano l’uguaglianza degli esseri umani basandosi su principi

---

<sup>47</sup> L. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 1, 2024.

<sup>48</sup> L. MIGLIETTI, *In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d’affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021*, in *Rivista di diritti comparati*, 2, 2022, 585 ss.

considerati evidenti, spesso senza argomentazioni approfondite. Al contrario, le dichiarazioni sui diritti degli animali devono affrontare differenze biologiche e culturali significative e si basano su considerazioni scientifiche e filosofiche<sup>49</sup>.

Alcuni esempi di dichiarazioni sui diritti animali includono la Dichiarazione sulle Grandi Scimmie, che si avvale di contributi di esperti, la Dichiarazione Universale per il Benessere dell'Animale, che definisce concetti chiave come "*benessere*" e "*crudeltà*", e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, che si fonda sull'idea che tutti gli esseri viventi abbiano una comune origine evolutiva e diritti naturali. Queste dichiarazioni hanno un valore educativo e scientifico, ma presentano anche limiti, come l'attribuzione indiscriminata di doveri verso gli animali a tutte le società, senza considerare le loro differenze. Inoltre, il concetto di "*soggetto di una vita*", proposto da Tom Regan<sup>50</sup>, suggerisce che ogni essere vivente che percepisce la propria esistenza come un bene in sé possiede un valore inerente, indipendentemente dalla sua utilità per altri. Per rendere le dichiarazioni sui diritti animali realmente efficaci, è necessario collegare i principi enunciati con dati concreti e scientifici, evitando che si riducano a semplici espressioni retoriche o ideali utopici<sup>51</sup>.

La disciplina internazionale in materia di tutela degli animali presenta un'evoluzione ancora frammentaria, caratterizzata dall'assenza di un quadro unitario e dalla prevalente impostazione antropocentrica delle fonti. Le convenzioni e gli accordi multilaterali si concentrano principalmente sulla conservazione delle specie e sulla protezione della biodiversità, piuttosto che sul benessere dell'animale come individuo. In tale prospettiva, la tutela animale è concepita come strumento di salvaguardia dell'equilibrio ecologico e della sostenibilità ambientale, più che come riconoscimento di un valore intrinseco dell'essere senziente.

In particolare, una prima frammentazione è quella tra Oriente ed Occidente e la percezione degli animali e la loro tutela differiscono profondamente nelle due macro-aree. In India, ad esempio, quale Stato influenzato da tradizioni filosofiche come l'Induismo, il Buddismo e il Giainismo, si attribuisce grande valore alla non-violenza (*ahimsā*), che promuove il rispetto per tutte le forme di vita. Questa visione ha radici profonde nella cultura e nella religione, con esempi storici di sovrani che hanno promulgato leggi per proteggere gli animali e incoraggiato il vegetarianismo. Tuttavia, nonostante l'importanza culturale dell'*ahimsā*, l'India presenta contraddizioni, con pratiche di sfruttamento animale ancora diffuse, influenzate da credenze interne e

---

<sup>49</sup> F.P. TRAI SCI, *Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali. Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021, pp. 42 ss.

<sup>50</sup> T. REGAN, *I diritti animali*, Garzanti, Milano, 1994.

<sup>51</sup> M. DE MICCIO, *Oltre Jefferson. Il tema dei diritti animali nelle dichiarazioni universali*, in *Kykéion*, 6, 2001, 33 ss.

influenze straniere. In Occidente, invece, gli animali sono stati tradizionalmente considerati inferiori agli esseri umani e privi di diritti giuridici. La loro protezione è spesso legata alla tutela della morale pubblica o al benessere umano, piuttosto che al riconoscimento di un valore intrinseco della vita animale. Sebbene ci siano stati progressi, come il riconoscimento degli animali come esseri senzienti in alcuni ordinamenti europei, la concezione antropocentrica rimane predominante.<sup>52</sup>

A livello globale, il diritto internazionale ha sviluppato un corpus normativo volto a prevenire l'estinzione delle specie e a preservare gli ecosistemi, ma solo marginalmente affronta la dimensione etica e sensoriale del benessere animale. Le principali convenzioni – come la CITES, la Convenzione di Berna e altri trattati sulla fauna selvatica – configurano gli animali come componenti dell'ambiente naturale, riconducendo la loro protezione a finalità ecologiche e di gestione delle risorse.

Un avanzamento concettuale si è manifestato nella progressiva emersione del «benessere animale» (*animal welfare*) come valore giuridico autonomo, definito come stato fisico e mentale dell'animale in relazione al proprio ambiente di vita. Tale principio, pur non universalmente codificato, ha ricevuto riconoscimento in ambito sovranazionale e ha trovato spazio anche in contesti di diritto economico internazionale. Emblematico, in questo senso, è il caso *EC – Seal Products deciso dalla World Trade Organization*, nel quale è stato affermato che la protezione del benessere animale può costituire una ragione di “moralità pubblica” idonea a giustificare restrizioni commerciali. Questa pronuncia segna una svolta rilevante, in quanto colloca la tutela animale tra i valori etici collettivi riconosciuti a livello internazionale<sup>53</sup>.

Nonostante tali aperture, la prospettiva internazionale resta improntata a un equilibrio tra esigenze economiche, culturali e religiose, che limita la possibilità di un riconoscimento universale e oggettivo dei diritti animali. L'assenza di un principio generale vincolante comporta che la tutela del benessere animale si realizzi attraverso strumenti indiretti e settoriali, spesso subordinati agli interessi umani o ambientali. In definitiva, la normativa internazionale configura la protezione degli animali come un dovere etico e politico derivante dalla responsabilità dell'uomo verso gli esseri viventi e la natura, più che come il risultato di un riconoscimento di diritti soggettivi. Il processo di internazionalizzazione del benessere animale appare dunque in una fase di transizione: pur muovendo da basi antropocentriche, tende progressivamente a integrare valori di compassione, sostenibilità e rispetto

---

<sup>52</sup> M. SEGHESSIO, *La tutela degli animali: confronto fra Occidente ed Oriente*, in *Ianus: diritto e finanza*, 14, 2016, 97 ss.

<sup>53</sup> P.I. LEVY, D. H. REGAN, *EC–Seal Products: Seals and Sensibilities (TBT Aspects of the Panel and Appellate Body Reports)*, in *World Trade Review*, Cambridge University Press, 14, 2015, 337 ss.

per la vita non umana nel sistema delle fonti del diritto internazionale contemporaneo<sup>54</sup>.

### **7. Prospettive di *Juridification* e la crisi dell'antropocentrismo: verso la soggettività giuridica degli animali non umani.**

Se le dichiarazioni universali e le convenzioni internazionali configurano la tutela animale principalmente come un dovere etico dell'uomo verso l'ambiente, il dibattito contemporaneo si sta spostando verso l'attribuzione di diritti della personalità in capo agli animali stessi. In questa prospettiva, la crisi dell'antropocentrismo tradizionale apre la strada a nuove forme di capacità giuridica, ispirate anche da modelli costituzionali che hanno già riconosciuto la natura come titolare di diritti propri.

La questione dello status giuridico degli animali impone una riflessione profonda sulla possibilità di riconoscere loro una soggettività giuridica all'interno di ordinamenti storicamente fondati su un'impostazione antropocentrica. Il diritto, costruito dall'uomo per regolare la convivenza sociale e proteggere interessi umani, ha tradizionalmente relegato gli animali al rango di "cose", tutelandoli esclusivamente in funzione del benessere umano. Tuttavia, l'evoluzione dei diritti e le conoscenze scientifiche sull'intelligenza e la sensibilità animale impongono oggi una revisione di questa prospettiva.

I progressi dell'etologia e della neurofisiologia hanno dimostrato che la distinzione classica e netta tra esseri umani e animali non appare più giustificabile<sup>55</sup>: anche gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare piacere e dolore, di elaborare preferenze e comportamenti razionali<sup>56</sup>. L'argomento secondo cui gli animali non comprenderebbero o non potrebbero esercitare i propri diritti risulterebbe debole se si considera che anche alcuni

---

<sup>54</sup> F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *Eurojus*, 1, 2022, 258 ss.

<sup>55</sup> Se fino a qualche decennio fa, ad esempio, era impensabile parlare di personalità per gli esseri viventi non umani, i più recenti studi condotti sui cani confermano che l'animale è un "modello scientifico" particolarmente utile per studiare alcuni aspetti del comportamento e della cognizione umana, soprattutto quelli sociali, pur non pensando come gli umani né possedendo capacità di linguaggio o cultura complessa. Al riguardo: M. GACSI, *After all, how valuable is the dog model for examining human socio-cognitive abilities?*, in *Biologia futura*, 76, 2025, 193 ss.

<sup>56</sup> Se consideriamo che le differenze tra uomo e animali sono di grado e non di natura, diventerebbe riduttivo descrivere l'uomo come "un animale con qualcosa in più" in senso assoluto. Ogni specie, infatti, possiede le proprie specializzazioni e sviluppa forme uniche di cultura, comunicazione e socialità. Piuttosto che contrapporre l'uomo agli "altri animali", è più corretto e rigoroso parlare di culture, linguaggi e moralità al plurale, riconoscendo così la varietà delle soluzioni evolutive con cui le diverse specie affrontano la vita sociale. Al riguardo: V. PALLANTE, *Siamo tanto diversi dagli altri animali? Differenze di grado tra cultura, linguaggio e moralità*, in *UniTrentoMAG*, 19 marzo 2018.

esseri umani — come i bambini — non sono in grado di azionare autonomamente i propri diritti, pur essendo pienamente titolari di capacità giuridica. La persistente esclusione degli animali, a parità di condizioni di "deficit", rappresenterebbe l'estremo per parte (minoritaria) della dottrina una forma di discriminazione specista<sup>57</sup>, contraria finanche al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Emerge quindi l'esigenza di riconoscere agli animali capacità giuridica e status di soggetti di diritto, almeno con riferimento ai diritti della personalità: il diritto alla vita e a un'esistenza dignitosa, libera da sofferenze inutili. Tale riconoscimento non dovrebbe avere carattere meramente relativo, limitabile in presenza di interessi umani di rango superiore, ma dovrebbe garantire un'essenza minima inderogabile, che include una morte priva di crudeltà e un'esistenza conforme alle caratteristiche etologiche della specie<sup>58</sup>.

Significativamente, una forma di capacità giuridica è già stata riconosciuta alla natura nel suo complesso. La Costituzione italiana, con la riforma del 2022, non riconosce esplicitamente la natura come soggetto di diritti, mantenendosi fedele alla tradizione giuridica occidentale che separa nettamente soggetti ed oggetti. Tuttavia, altre Costituzioni — come quella dell'Ecuador del 2008 — hanno accolto un approccio radicalmente diverso, proclamando per prime la natura titolare di diritti propri.

Anche della riforma italiana è possibile una lettura «ecologica», alternativa a quella puramente «economica». Mentre quest'ultima privilegia l'efficienza delle regole rispetto agli scambi economici umani, la prospettiva ecologica inquadra il fenomeno giuridico considerando i limiti esterni imposti dalla natura stessa, come i Planetary Boundaries e il Carbon Budget residuo. Questi limiti non dipendono dalla volontà umana, ma dalle dinamiche naturali del sistema Terra.

La giurisprudenza costituzionale italiana testimonia un'evoluzione significativa. Prima della riforma, l'ambiente era considerato un "*bene libero*", sfruttabile senza limiti temporali purché con accortezza e nel bilanciamento con altri interessi umani. Dopo la riforma, la Corte costituzionale con la sentenza n.105/2024<sup>59</sup> ha trasformato l'ambiente in "*bene unitario*" e "*patrimonio*" da preservare integralmente per le generazioni future, introducendo doveri di miglioramento, preservazione ed efficace difesa delle sue matrici naturali.

---

<sup>57</sup> S. DE VIDO, *Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea*, in *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, S. DE VIDO E M. GAZZOLA, Venice University Press, Venezia, 2025.

<sup>58</sup> F. RESCIGNO, *Riflessioni sullo status giuridico degli esseri animali*, in *Argomenti di bioetica*, 2, 2007, 45 ss.

<sup>59</sup> Corte Cost. sent. 7 maggio 2024 (dep. 13 giugno 2024), n. 105.

La convergenza definitiva emerge dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso KlimaSeniorinnen del 2024<sup>60</sup>, vincolante anche per l'Italia. Questa decisione stabilisce che il potere politico incontra un limite esterno invalicabile nel Carbon Budget residuo: le emissioni ancora disponibili senza alterare irreversibilmente il ciclo del carbonio. Questo ciclo naturale sfugge alla determinazione umana e non può essere oggetto di disponibilità politica o economica, pena il collasso dell'intero sistema Terra. La natura emerge così come "regista" dei tempi del pianeta, sia che venga qualificata come "soggetto" sia che venga considerata "bene unitario". La salute umana stessa, secondo l'approccio *One Health-Planetary Health*, non è più solo fruizione o godimento dell'ambiente, ma subordinazione dei tempi umani ai tempi naturali. L'alterazione del ciclo del carbonio accelera la trasformazione degenerativa dell'intero sistema naturale, precludendo ogni possibilità di futuro migliore per le generazioni a venire<sup>61</sup>.s

In questo contesto, natura e animali stanno attraversando un processo di *juridification*, ovvero di progressivo ingresso nell'ambito della regolamentazione giuridica, fino a livello costituzionale. La questione della soggettivizzazione giuridica rappresenta tuttavia un nodo cruciale. Diverse iniziative hanno tentato di attribuire diritti fondamentali agli animali, in particolare ai grandi mammiferi e primati, la cui prossimità cognitiva con l'essere umano viene spesso sottolineata. Le corti tendono però a respingere tali richieste, evidenziando che i diritti comportano responsabilità che gli animali non possono assumere e che l'attribuzione di personalità giuridica creerebbe un «labirinto di questioni» difficili da gestire attraverso il processo giudiziario piuttosto che legislativo.

Per quanto riguarda la natura, diverse giurisdizioni hanno riconosciuto la personalità giuridica a fiumi come il Gange e lo Yamuna in India, il Whanganui in Nuova Zelanda e l'Atrato in Colombia. Il caso neozelandese si distingue per l'approccio legislativo strutturato, che prevede organismi di gestione condivisa tra governo e comunità Maori, riflettendo il valore culturale e spirituale del fiume. Questi meccanismi partecipativi sembrano più efficaci della semplice attribuzione di *standing* giudiziario.

Il concetto di dignità emerge come possibile "porta d'ingresso" per la tutela di soggetti che non possono far valere autonomamente i propri diritti. La questione fondamentale riguarda il rapporto con l'alterità. La soggettivizzazione della natura pone meno problemi rispetto a quella degli animali, poiché l'alterità del fiume rispetto all'essere umano è evidente. Gli animali non umani rappresentano invece una terra di confine più complessa,

---

<sup>60</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Case Of Verein Klimaseniorinnen Schweiz And Others V. Switzerland*, (Application no. 53600/20).

<sup>61</sup> M. CARDUCCI, *Diritti della natura e Costituzione italiana*, in *Quaderni della decrescita*, 5, 2025, 191 ss.

dove elementi di comunanza genetica e comportamentale si intrecciano con la necessità di mantenere identità distinte. Il riconoscimento e il rispetto dell'alterità potrebbero rivelarsi più utili alla tutela degli animali rispetto all'attribuzione formale di personalità giuridica<sup>62</sup>.

## 8. Conclusioni.

La questione dei diritti degli animali si inserisce nel cuore della riflessione etica contemporanea, poiché mette in discussione i fondamenti stessi della soggettività giuridica e del concetto di giustizia. Il problema non riguarda soltanto la protezione degli animali, ma sollecita un ripensamento più ampio su ciò che rende un individuo titolare di diritti e sul modo in cui deve essere concepito il rapporto tra la specie umana e le altre forme di vita. In questa prospettiva, si delinea l'esigenza di un'etica interspecifica, fondata sull'idea che i soggetti morali non appartengano necessariamente alla stessa specie e che il bene umano e quello animale debbano essere resi compatibili, piuttosto che perseguiti in modo indipendente<sup>63</sup>.

La progressiva emersione della soggettività animale nel diritto contemporaneo segna una trasformazione profonda nel modo di concepire la relazione tra l'uomo, la natura e le altre forme di vita. Il riconoscimento costituzionale della tutela degli animali, la riforma penale del 2025 e l'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale non rappresentano soltanto un ampliamento del perimetro dei diritti, ma l'affermazione di un nuovo paradigma etico-giuridico fondato sulla responsabilità e sulla reciprocità interspecifica.

Una prospettiva che si colloca quindi tra l'antropocentrismo tradizionale e l'antispecismo radicale, delineando una forma di «specismo debole» secondo la quale i diritti umani conservano una posizione prioritaria, ma il benessere animale possiede un valore morale autonomo. Tale impostazione intende conciliare il senso comune e la pratica etica quotidiana con una visione ampliata della comunità morale, fondata su empatia, relazioni e riconoscimento reciproco<sup>64</sup>.

La traiettoria normativa e culturale tracciata negli ultimi anni dimostra che la protezione dell'animale non può più essere ridotta a una questione di mera sensibilità morale o di utilità umana. Essa si radica, piuttosto, in un principio di giustizia sostanziale, in cui il diritto si fa strumento di equilibrio tra le esigenze della salute pubblica, del benessere animale e della sostenibilità ambientale. L'approccio "One Health" e la crescente integrazione tra diritto ambientale e bioetica restituiscono una visione sistemica, nella quale la tutela

---

<sup>62</sup> C. PICIOCCHI, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE*, 2, 2023, 251 ss.

<sup>63</sup> A. BECCHI, *Gli animali hanno diritti?*, in *Kykéion*, 6, 2001, 17 ss.

<sup>64</sup> M. GALLETI, *Diritti umani e diritti animali: appartenere ad una specie ha un significato morale?*, in *Kykéion*, 10, 2003.

dell'animale contribuisce alla salvaguardia dell'intero ecosistema e, in ultima analisi, alla sopravvivenza stessa dell'uomo.

Si richiama in tal senso l'approccio sistemico tra uomo, animali e natura, riportando alla luce un tema classico del costituzionalismo: qual è il limite all'azione umana? Il paradigma si è completamente rovesciato rispetto al passato: se un tempo l'uomo doveva adattarsi alla natura, oggi è la natura ad aver bisogno che l'uomo fissi limiti alle proprie attività trasformative. Il concetto di "*préjudice écologique*" analizza l'impatto devastante dello sviluppo industriale sull'ecosistema, ponendo ai giuristi il compito di ripristinare un rapporto originario e sostenibile tra uomo e natura.

La dottrina recente si sta concentrando maggiormente sui doveri ambientali piuttosto che sui diritti soggettivi della natura. Si tende ad abbandonare l'idea di attribuire diritti soggettivi alla natura, proponendo invece di riconoscere un dovere costituzionale ambientale.

Diversi approcci caratterizzano il dibattito. L'approccio oggettivo, tipico delle nuove costituzioni sudamericane come quella dell'Ecuador, introduce la Pachamama come titolare di diritti, adottando una rappresentazione olistica diametralmente opposta a quella occidentale, dove la natura è vista come oggetto di sfruttamento economico. Questa concezione propone diritti universali della natura che si connettono con la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sul valore ambientale. Un ulteriore approccio è quello del bio-costituzionalismo, dove l'ecologia diviene oggetto del diritto e metro di compatibilità ambientale di ogni decisione giuridica, ponendo la relazione tra uomo e natura al centro assoluto della regolazione<sup>65</sup>.

Il riconoscimento della senzienza animale e della sua valenza relazionale e culturale impone di ripensare i confini della soggettività giuridica e della dignità, tradizionalmente riservate all'essere umano. Il diritto è chiamato oggi a misurarsi con una pluralità di soggetti, relazioni e interessi che trascendono la centralità esclusiva dell'uomo, senza tuttavia negarla. In questa prospettiva, il costituzionalismo del futuro dovrà essere inclusivo e dialogico, capace di ricomporre l'unità tra persona, natura e comunità vivente.

In conclusione, la tutela degli animali non rappresenta più un capitolo marginale del diritto, ma un banco di prova per una nuova idea di giustizia globale, ecologica e intergenerazionale. Essa ci ricorda che la libertà e la dignità umana trovano pieno compimento solo nel rispetto della vita in tutte le sue forme, e che il diritto, per restare umano, deve imparare ad essere anche più-che-umano.

---

<sup>65</sup> G. DEMURO, *I diritti della natura*, in *Federalismi.it*, 6, 2022.

## **Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia.**

**di Alvaro Bueno Biot\***

**Abstract ES:** El trabajo examina el nuevo régimen jurídico de los animales de compañía introducido por la ley 17/2021, poniendo el acento en su reconocimiento como seres sintientes y en los criterios que deben guiar la determinación de su destino en situaciones de crisis matrimonial. Se analiza cómo el bienestar animal, los intereses de los miembros de la familia y, sobre todo, y con carácter prioritario, el interés superior del menor incide en la adopción de las distintas decisiones relativas al destino y cuidado del animal de compañía tras la separación o el divorcio.

**Abstract IT:** Il lavoro esamina il nuovo regime giuridico degli animali da compagnia introdotto dalla legge 17/2021, ponendo l'accento sul loro riconoscimento come esseri senzienti e sui criteri che devono orientare la determinazione del loro destino nelle situazioni di crisi coniugale. Si analizza come il benessere dell'animale, gli interessi dei membri della famiglia e, soprattutto, con carattere prioritario, il superiore interesse del minore incidano sull'adozione delle diverse decisioni relative al destino e alla cura dell'animale da compagnia dopo la separazione o il divorzio.

**Sommario:** 1. Consideraciones preliminares sobre la Ley 17/2021. – 2. Algunas precisiones sobre el concepto de animal de compañía. – 3. Los principios rectores que deben guiar la decisión sobre el destino del animal de compañía tras la Ley 17/2021. – 3.1. El bienestar animal como principio inspirador de la reforma. – 3.2. El interés de los miembros de la familia. – 3.3. El interés superior del menor como criterio prioritario. – 4. El destino del animal de compañía tras la crisis matrimonial en la Ley 17/2021. – 4.1.1. La configuración del convenio regulador cuando existen hijos menores: límites y contenido. – 4.1.2. El convenio regulador en las rupturas sin hijos menores: autonomía privada y control judicial. – 4.1.3. El convenio regulador ante notario o letrado de la Administración de Justicia como alternativas al proceso judicial. – 4.2. Los criterios determinantes para decidir sobre el destino del animal de compañía en la separación o el divorcio contenciosos. – 4.2.1. La

---

\* Profesor ayudante Doctor, Universidad de Valencia.

conurrencia de los criterios y la determinación de su primacía en caso de conflicto. – 4.2.2. La irrelevancia de la titularidad dominical. – 4.3. Los distintos escenarios sobre el destino del animal de compañía en la separación o el divorcio contenciosos. – 4.3.1. El destino del animal de compañía ante la existencia de hijos menores de edad. – 4.3.2. El destino del animal de compañía ante la ausencia de hijos menores de edad.

### **1. Consideraciones preliminares sobre la Ley 17/2021.**

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (en adelante, Ley 17/2021)<sup>1</sup>, ha marcado un hito en el ordenamiento jurídico español al modificar el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>2</sup>; modificaciones que han servido, en especial, para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la mayor sensibilidad social hacia los animales y para reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Consultar en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17>.

<sup>2</sup> No se trata, pues, de la creación de un nuevo estatuto jurídico de los animales, sino de la introducción de sustanciales modificaciones en tres disposiciones de gran relevancia en el ámbito del Derecho privado como son el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

<sup>3</sup> Con anterioridad a la promulgación de la Ley 17/2021, fueron varias las Proposiciones que, en nuestro Derecho, tuvieron por objeto la misma materia. En primer lugar, conviene señalar la Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil presentada el 11 de octubre de 2016 por el Grupo Parlamentario Ciudadanos (Consultar en: [https://www.congreso.es/public\\_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-36.PDF#page=33](https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-36.PDF#page=33)). En segundo lugar, se desarrolló la Proposición de Ley relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales presentada el 6 de octubre de 2017 por el Grupo Parlamentario Popular (Consultar en: [https://www.congreso.es/public\\_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF#page=1](https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF#page=1)). Sobre esta última Proposición de Ley, *vid.*, DEL CAMPO ÁLVAREZ, B., “El nuevo estatus jurídico de los animales y su incidencia en los casos de separación y divorcio”, en *Diario La Ley*, núm. 9207, 2018, 2-9, y M. OLIVERA OLIVA, *Los animales de compañía en las crisis de pareja*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 44 ss.. Por último, en tercer lugar, cabe destacar la Proposición de Ley que está en el origen de la actual Ley 17/2021 y que fue la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales presentada el 26 de marzo de 2021 por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (Consultar en: [https://www.congreso.es/public\\_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF#page=1](https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF#page=1)), y que partía fundamentalmente del texto propuesto para la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular en el año 2017, cuya iniciativa caducó con motivo de la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado. Sobre un estudio acerca de la Proposición de Ley del año 2021, *vid.*, G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA,, “¿Un nuevo Derecho civil para los animales?: elogio (no exento de enmiendas) a la nueva Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, en España”, en *dA. Derecho Animal: Forum of Animal Law*

Con ello, se ha pretendido establecer un marco jurídico coherente con la realidad social y con el principio de bienestar animal, convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales en las relaciones jurídicas de los animales con las personas.

La referida ley se encuentra en consonancia con algunos instrumentos internacionales como el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)<sup>4</sup> que establece que los Estados deben tener “*plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles*”, así como con el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, ratificado por España el 11 de noviembre de 2017<sup>5</sup>. En su Preámbulo, dicho Convenio reconoce que “*el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas (...)*”, y que debe tener presentes “*las especiales relaciones existentes entre el hombre y los animales de compañía*”. En este mismo texto también se tiene en consideración “*la importancia de los animales de compañía por su contribución a la calidad de vida y su consiguiente valor para la sociedad*”.

Asimismo, la reforma sigue las líneas trazadas por otros ordenamientos jurídicos próximos, que también modificaron sus Códigos Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales y reconocer su condición de seres vivos dotados de sensibilidad. El preámbulo de la Ley 17/2017 menciona “*la reforma austriaca de 10 de marzo de 1986; la reforma alemana de 20 de agosto de 1990, seguida de la elevación de la protección de los animales a rango constitucional en 2002 al introducir en su Ley Fundamental el artículo 20 a); la regulación en Suiza, país que también incluye en su Constitución la protección de los animales y que modificó el Código Civil y el Código de las Obligaciones a este objeto; la reforma belga de 19 de mayo de 2009; y las dos más recientes: la reforma francesa de 16 de febrero de 2015 y, de manera muy especial por la proximidad con esta que ahora se presenta, la Ley portuguesa de 3 de marzo de 2017, que estableció un estatuto jurídico de los animales y modificó tanto su Código Civil como el Código Procesal Civil y el Código Penal*”<sup>6</sup>.

La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con la finalidad primordial de asentar un principio de gran trascendencia: la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes. Este reconocimiento jurídico no constituye una simple declaración de principios, sino que debe orientar la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento jurídico, funcionando como un criterio hermenéutico general frente a cualquier duda

---

*Studies*, vol. 12, núm. 12, 2021, 40-52. Sobre las diferencias entre la Proposición de Ley del año 2017 y la del año 2021, *vid.*, M. OLIVERA OLIVA., *Los animales de compañía*, *cit.*, 51 ss..

<sup>4</sup> Consultar en [http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu\\_2012/oj](http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj).

<sup>5</sup> Consultar en [https://www.boe.es/eli/es/ai/1987/11/13/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1987/11/13/(1)).

<sup>6</sup> Una explicación de los modelos adoptados en cada uno de estos países incluidos Dinamarca y República Checa, *vid.*, A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021 sobre régimen jurídico de los animales: Comentario y aplicación práctica*, Reus, Madrid, 2022, 14-20.

que se suscite. Con ello, se abandona la concepción tradicional de raíz romanista, que encuadraba a los animales en la categoría de bienes muebles, y se adopta una visión más acorde con la sensibilidad social y con la normativa europea, que reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.

Es importante destacar que, con la reforma, los animales continúan siendo apropiables y objeto de comercio, pero la relación con ellos —sean de compañía, domésticos o salvajes—, ahora debe estar condicionada por su sensibilidad<sup>7</sup>. Por ello, los derechos y facultades que se ejerzan sobre los animales siempre deberán ejercitarse respetando su bienestar, evitando el maltrato, el abandono o la muerte innecesaria o cruel.

Sobre estas bases, y en sintonía con el principio inspirador de la reforma, se actualizan instituciones jurídicas clásicas - como la posesión<sup>8</sup>, la ocupación<sup>9</sup>, los frutos naturales<sup>10</sup>, el hallazgo<sup>11</sup>, la responsabilidad por daños<sup>12</sup> o los vicios ocultos<sup>13</sup> - que tradicionalmente se aplicaban a los animales bajo una lógica patrimonialista. Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2021, todas estas nociones deben interpretarse de manera adaptada, tomando en consideración la nueva naturaleza jurídica de los animales y, en particular, su condición de seres sensibles, cuya protección constituye un valor de orden público.

Sin embargo, conviene advertir que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, los animales carecen de personalidad, no forman parte de la familia, no se regula en sentido técnico su custodia compartida, no responden por los daños que causen (sino que lo hacen sus propietarios, sus poseedores o quien se sirve de ellos), son objeto de posesión, de propiedad, se pueden reivindicar y adquirir por ocupación, y pueden ser objeto de contrato de compraventa, respondiendo el vendedor de los vicios o defectos ocultos del animal<sup>14</sup>.

Ahora bien, el legislador sí que ha reconocido la existencia de vínculos afectivos entre los animales de compañía y los miembros de la familia, que deben tenerse en cuenta al decidir sobre su destino en situaciones de crisis matrimonial<sup>15</sup>. Del mismo modo, se ha admitido la relevancia de esos lazos afectivos entre los animales de compañía y sus propietarios o quienes convivan

---

<sup>7</sup> Al respecto, J.E. PAEZ CONESA, *"Sintientes, pero sin derechos"*, cit., 47, señala que *"En lo que se refiere a los principios que deben informar el régimen jurídico especial de los animales, podemos distinguir entre el principio de respeto a los animales como seres sintientes (artículo 331 bis.2) y el principio del carácter supletorio condicional del régimen jurídico de los bienes y de las cosas (artículo 331 bis.1)"*.

<sup>8</sup> Vid., arts. 430, 431, 432, 437, 438, 460 y 465 c.c..

<sup>9</sup> Vid., art. 610 c.c..

<sup>10</sup> Vid., arts. 355 y 357 c.c..

<sup>11</sup> Vid., art. 611 c.c..

<sup>12</sup> Vid., art. 333 bis 4 c.c..

<sup>13</sup> Vid., arts. 1485 y 1493 c.c..

<sup>14</sup> A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021*, cit., 28.

<sup>15</sup> Arts. 90.2, 91, 94 bis y 103. 1<sup>a</sup> bis c.c..

con ellos a efectos de reconocer una posible indemnización por daño moral cuando el animal sufra lesiones que ocasionen su muerte o un grave menoscabo en su salud física o psíquica<sup>16</sup>.

Al hilo de lo anterior, merecen especial consideración las normas específicas que han resultado modificadas en el ámbito de las crisis matrimoniales, las cuales tienen como finalidad concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, cuestión que ya venía siendo objeto de controversia en nuestros tribunales<sup>17</sup>. En tal sentido, se ha previsto, entre otras, la posibilidad de que los cónyuges puedan pactar sobre el destino de los animales de compañía a través del convenio regulador<sup>18</sup>, así como la estipulación de criterios para que los tribunales decidan sobre el destino del animal, con independencia de su titularidad dominical<sup>19</sup>.

## 2. Algunas precisiones sobre el concepto de animal de compañía.

La Ley 17/2021 parte de la consideración de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, condición que habrá de ser considerada en sus relaciones con las personas. No obstante, si bien es cierto que a lo largo del texto de la reforma el legislador se refiere a los animales con los términos “animal”, “animal de compañía” o “animal doméstico”, así como a “animal salvaje” y “animal domesticado”<sup>20</sup>, cuando el legislador se refiere a la cuestión del destino de estos ante una crisis familiar, se refiere a ellos como “animales de compañía”<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Vid., art. 333 bis 4 c.c..

<sup>17</sup> Sobre un exhaustivo análisis de la jurisprudencia hasta la reforma y un estudio de su evolución, vid, M. OLIVERA OLIVA, *Los animales de compañía*, cit., 95 ss.. Igualmente, vid, en un sentido similar, A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021*, cit., 158 ss..

<sup>18</sup> Vid., art. 90.1, b) bis c.c..

<sup>19</sup> Vid., art. 94 bis c.c..

<sup>20</sup> Sobre cómo se refiere el legislador a los animales en cada una de las cuestiones que se regulan en el texto de la reforma, vid. M. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal doméstico y de compañía*, en *Un nuevo Derecho civil para los animales: Comentarios a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales*, obra colectiva, director Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Reus, Madrid, 2022, 130 ss..

<sup>21</sup> También existen otras disposiciones del Código Civil, de la Ley Hipotecaria o de la Ley de Enjuiciamiento Civil que únicamente se aplican a los “animales de compañía”. A saber: El derecho a la reparación del daño moral causado al propietario, o a las personas que convivan con el animal, cuando las lesiones sufridas por este hayan provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica (art. 333 bis. 4 c.c.); la acción de división en caso de copropiedad del animal (art. 404 c.c.); la sucesión por causa de muerte en caso de ausencia de disposición testamentaria sobre el animal propiedad del causante (art. 914 bis c.c.); la prohibición de que puedan ser objeto de prenda (art. 1864. II c.c.); la prohibición del pacto de extensión de la hipoteca sobre los animales de compañía (art. 111.1 LH); y su prohibición de embargabilidad (art. 605 LEC).

Sin embargo, nos encontramos con el problema de que la Ley 17/2021 no establece qué debe entenderse por “*animal de compañía*”. Y esto no es cuestión baladí, ya que la calificación de un animal como “*de compañía*” será relevante a efectos de determinar si, ante una crisis matrimonial, se ha de decidir o no sobre su destino<sup>22</sup>.

Para una primera aproximación a la definición de “*animal de compañía*” podemos acudir a la que nos ofrece el art. 1 del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987<sup>23</sup>, en el cual se establece que “*Se entenderá por animal de compañía todo aquel que sea tenido o esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía*”. En realidad, es lo que se conoce comúnmente como “*mascotas*”, esto es, animales que, cualquiera que sea su especie, conviven con el hombre con la finalidad de que éste pueda disfrutar de su presencia cotidiana, lo que excluye a los que son criados para su venta, así como a los que se tienen para el ejercicio de una actividad puramente deportiva (caballos o perros de competición o de caza), pues, aunque puedan ofrecer compañía ocasional a sus dueños (mientras compiten o cazan), no es ésta su función habitual<sup>24</sup>.

Por su parte, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal<sup>25</sup>, en su artículo 3 define al animal de compañía como “*animal doméstico o silvestre en cautividad mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que, en el caso de los animales silvestres, su especie esté incluida en el listado positivo de animales de compañía*”<sup>26</sup>. Sin embargo, añade que, en todo caso, serán

---

<sup>22</sup> A tal efecto, M. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal*, cit., 131, señala que definir este concepto adquiere aún mayor importancia si tenemos en consideración la existencia de una diversidad de especies cada vez más amplia que el ser humano destina a su compañía. Vid., en un sentido similar. T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad*, núm. 18-19, 2021, 90 ss..

<sup>23</sup> Consultar en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/1987/11/13/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1987/11/13/(1)).

<sup>24</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, en *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 4, 2024, 9. En cambio, se muestra muy crítica con esta definición T. LÓPEZ TUR, “*La guarda y custodia*”, cit., 90, al señalar que “*se trata de una definición muy abierta (...), amplia y que sigue generando confusión*”.

<sup>25</sup> Consultar en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/04/24/8/con>.

<sup>26</sup> Muy crítico se muestra m. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal*, cit., 145, quien afirma que esta definición de animal de compañía “*se refiere a la finalidad, pero con carácter excluyente, en tanto que será de compañía —según lo contemplado en el precepto— todo aquel animal que no se tenga con fines comerciales o lucrativos. Sin embargo, que se posea un animal sin fines lucrativos no conlleva inexorablemente que el fin del referido animal sea la compañía*”.

considerados animales de compañía los “perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan”.

De forma idéntica a la anterior también los define la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales<sup>27</sup>.

Con todo, si bien resulta necesario tener en consideración las distintas definiciones de animal de compañía recogidas en las diversas disposiciones previamente expuestas, no procede asumirlas de manera estrictamente literal. Ello se debe a que el concepto de animal de compañía que parece manejar el legislador en el contexto de la Ley 17/2021 no se corresponde plenamente con el que se desprende de dichas definiciones<sup>28</sup>, ya que la Ley 17/2021 no parece orientarse a calificar a un animal como de compañía atendiendo exclusivamente a su adecuación a una definición normativa concreta — lo que podría explicar la eventual ausencia de una definición expresa en el propio texto legal<sup>29</sup> — ni en función de su especie. Por el contrario, resulta más acertado entender que dicha calificación debe depender de la función o destino que el animal desempeñe en el contexto concreto en que se encuentra<sup>30</sup>. De

---

<sup>27</sup> Consultar en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2023/03/28/7>.

<sup>28</sup> Conviene tener presente que las definiciones de “animal de compañía” contenidas en la Ley 8/2003, de sanidad animal y la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales son, tal y como señalan, “al objeto de esta ley” y “a los efectos de esta ley”, respectivamente. Por tanto, si bien estas definiciones resultan plenamente aplicables en el ámbito administrativo, debemos prescindir de interpretarlas conforme a su tenor literal, especialmente cuando se refieren a especies concretas, máxime en contextos tan particulares como los derivados de situaciones de crisis matrimonial.

<sup>29</sup> Es evidente el rechazo por parte del legislador a incluir una definición de animal de compañía en el Código Civil, ya que fueron varias las enmiendas tendentes a incorporar una definición de animal de compañía de las cuales el legislador decidió no acoger ninguna. Un análisis de cada una de estas enmiendas, lo podemos encontrar en M. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal*, cit., 137 ss..

<sup>30</sup> Vid., en el mismo sentido, P. CHAPARRO MATAMOROS, *Los animales y sus frutos como objeto de garantía crediticia*, en *Un nuevo Derecho civil para los animales: Comentarios a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales*, obra colectiva, director Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Reus, Madrid, 2022, 202, quien señala que el elemento clave en torno al cual debe pivotar la calificación o no como animal de compañía es la función que éste cumple, de manera que si cumple la función de compañía (lo cual presupone la convivencia con su propietario) y, por tanto, extrapatrimonial, será considerado de compañía. De igual forma lo entiende M.T. PEÑALVA RIBERA, *La superación de la dualidad de personas y cosas y las normas posesorias de los animales*, en *Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinarios de Bienestar Animal*, núm. 10, 2022, 143, para quien “Son animales de compañía aquellos que conviven habitualmente con el poseedor o propietario sin finalidad económica”. Vid., también, A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021*, cit., 41, para quien “lo esencial no es la especie, sino su destino: que vivan con las personas, principalmente en el hogar, con fines fundamentalmente de compañía”, o también en esta misma línea, vid., I. VIVAS TESÓN, *Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?*, *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, núm. 41, 2022, 53, entre otros.

esta forma, si el animal convive con su propietario cumpliendo una función de compañía<sup>31</sup>, será considerado como tal, con independencia de la especie a la que pertenezca.

Por tanto, dado que cabe considerar que el animal de compañía por naturaleza no existe y es la función y no la especie la que determina si un animal debe ser o no considerado de compañía<sup>32</sup>, no debemos considerar apriorísticamente como tal a todos los de una especie por el mero hecho de pertenecer a ella, de forma que un perro, que es el prototipo de animal de compañía, no tendrá esta consideración si primordialmente está dedicado a la caza y no está integrado en la vida familiar<sup>33</sup>. Igualmente ocurrirá que, a los efectos de la Ley 17/2021, no tendrán la consideración como tales aquellos cuya tenencia se lleve a cabo con fines comerciales<sup>34</sup>.

### **3. Los principios rectores que deben guiar la decisión sobre el destino del animal de compañía tras la Ley 17/2021.**

#### **3.1. El bienestar animal como principio inspirador de la reforma.**

Para delimitar el concepto de *“bienestar animal”* podemos acudir a la definición que se establece del mismo en el art. 3 k) de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, según el cual se entiende por tal el *“estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive y muere, en los términos definidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal”*.

---

<sup>31</sup> Esta función de compañía debe entenderse independientemente de la costumbre del animal de volver a casa, pues como señala Á. CARRASCO PERERA, *No darás tu loro en prenda (Ley 17/2021)*, en *Publicaciones Jurídicas CESCO*, 1, 2022, 1 ss., si así fuera, el loro no tendría la consideración de animal de compañía, puesto que, abierta la jaula, se escapa y no vuelve.

<sup>32</sup> M. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal*, cit., 154.

<sup>33</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía*, cit., 10. En este sentido, vid., STS (Sala 3ª, Sec.c.ión 4ª) rec. 7/2006, de 7 de febrero (ECLI:ES:TS:2008:368) que, respecto de los perros de reala, recovas o jaurías señala que *“no los cría y posee tradicional y habitualmente el hombre con el fin de vivir en domesticidad en el hogar, sino que se crían y poseen para vivir en las perreras y utilizarlos en grupo como eficaz instrumento para la caza mayor (...)”*.

<sup>34</sup> A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021*, cit., 41. Vid., igualmente, I. VIVAS TESÓN, *Si los animales*, cit., 52, para quien aquellos animales usados con fines comerciales o lucrativos no podrán ser considerados como “de compañía”, aunque la referida autora matiza que *“nada obsta a que el poseedor de un animal de compañía pueda obtener algún beneficio económico, como un premio en un concurso de belleza, una retribución dineraria por una aparición publicitaria o ingresos extra por un exitoso canal en YouTube sobre adiestramiento canino, sin que, por ello, el animal pierda dicha condición”*. Vid., en un sentido similar, M. GARCÍA MAYO, *El concepto de animal*, cit., 148.

En tal sentido, debemos remitirnos al Código Sanitario de los Animales Terrestres (Terrestrial Animal Health Code)<sup>35</sup> que es el conjunto de normas internacionales establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) con el objetivo principal de mejorar la salud y el bienestar de los animales terrestres (mamíferos, aves y abejas) a nivel mundial, así como la salud pública veterinaria, incluyendo normas para un comercio internacional seguro de animales y productos animales. En concreto, en el apartado 7.1.1. del referido Código, se afirma que un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, no sufre estados desagradables como dolor, miedo y angustia, y es capaz de expresar comportamientos importantes para su estado físico y mental. Un buen bienestar animal requiere la prevención de enfermedades y una atención veterinaria adecuada, cobijo, gestión y nutrición y un entorno estimulante y seguro, así como una manipulación y un sacrificio o matanza sin crueldad<sup>36</sup>.

Es por ello por lo que uno de los elementos determinantes para evaluar el bienestar del animal podría inferirse, en parte, de la valoración de su salud, de manera que no debería ser confiado a una persona descuidada o negligente, que, previsiblemente, no lo fuera a alimentar debidamente o a prestarle la asistencia sanitaria que pudiese necesitar<sup>37</sup>. Sin embargo, el bienestar es algo más que una vida saludable, como también sucede con el bienestar humano (individual y social), que va más allá de la propia vida y salud de la persona. El bienestar del animal está más estrechamente relacionado con la propia sensibilidad de cada animal en particular individualmente considerado<sup>38</sup>. En tal sentido, la sensibilidad del animal podría entenderse como la capacidad de experimentar algunos estados afectivos como el placer, el dolor, el sufrimiento

---

<sup>35</sup> Consultar en [https://rr-europe.woah.org/app/uploads/2020/08/oie-terrestrial-code\\_1\\_2019\\_en.pdf](https://rr-europe.woah.org/app/uploads/2020/08/oie-terrestrial-code_1_2019_en.pdf).

<sup>36</sup> Además, en el apartado 7.1.2. del mismo Código se contienen los principios de las Cinco Libertades, a saber: 1) Libertad frente al hambre, la sed y la desnutrición; 2) Libertad para evitar temor y angustia; 3) Libertad frente a la incomodidad física y térmica; 3) Libertad frente al dolor, lesión o enfermedad; y 5) Libertad para expresar conductas normales de la especie. La OMSA señala que estos principios deben servir como base para proporcionar una valiosa orientación en materia de bienestar animal. *Vid.*, igualmente, en <https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/>.

<sup>37</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares*, en *GPS Familia*, ed. 3ª, obra colectiva, director José Ramón De Verda y Beamonte, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 261.

<sup>38</sup> G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares y animales domésticos*, en *Las crisis familiares: Tratado Práctico Interdisciplinar*, ed. 2ª, obra colectiva, director José Ramón De Verda y Beamonte, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, 392. En un sentido similar se pronuncia J.E. PAEZ CONESA, *Sintientes, pero sin derechos*, *cit.*, 48, quien afirma que para identificar los elementos constitutivos del bienestar de un animal es necesario tener en cuenta no solo "las características de cada especie", según afirma el Código, sino también los atributos particulares de cada individuo en cuestión, extremo que el Código omite.

o el estrés, así como de reaccionar emocionalmente a los estímulos del entorno<sup>39</sup>.

De esta forma, el bienestar del animal quedaría integrado por un variado conjunto de actuaciones encaminadas a lograr la calidad de vida del animal, dispensándoles un trato y unas condiciones de vida conforme a sus necesidades ecológicas<sup>40</sup>. De ahí que el bienestar del animal no debería ser evaluado exclusivamente desde parámetros clínicos o funcionales, sino que debería de atender también a las condiciones socioafectivas del animal en concreto, en función de su especie y sus características particulares<sup>41</sup>. Un animal sometido a un entorno hostil, a una vida en soledad o privado de estímulos adecuados para su desarrollo socioafectivo, podría experimentar un sufrimiento significativo, aun cuando se le proporcionasen alimentos, agua y cuidados sanitarios básicos. Por tanto, la valoración del bienestar del animal debería realizarse desde una perspectiva más holística e individualizada, que incorporase su dimensión subjetiva, afectiva y social.

### 3.2. El interés de los miembros de la familia.

---

<sup>39</sup> Precisamente esta dimensión emocional o afectiva es lo que distingue el “bienestar animal” de la mera “protección del animal”, pues como bien explica J.M. DE TORRES PEREA, *El nuevo estatuto jurídico de los animales en el derecho civil: de su cosificación a su reconocimiento como seres sensibles*, Reus, Madrid, 2020, 79, mientras que el bienestar animal contempla al animal como una entidad física y mental, procurando su armonía con el medio ambiente en el que vive y su capacidad de adaptación al mismo, la protección animal contempla al animal como un mero elemento físico sin observar el aspecto psicológico. En esta misma línea, se pronuncia P. CHAPARRO MATAMOROS, *El cuidado de los animales de compañía en defecto de acuerdo tras la crisis conyugal. Breve comentario al nuevo art. 94 bis C.C.*, en *Familia y Sucesiones (ICAV)*, 29, 2024, 16 ss., quien afirma que el bienestar animal debe interpretarse desde el punto de vista físico, pero también afectivo. El primer de ellos haría referencia a cuestiones como la alimentación, higiene, espacio y comodidad, mientras que el segundo tendría que ver con el sentimiento de pertenencia del animal y su salud mental y/o emocional.

<sup>40</sup> J.M. PÉREZ MONGUIÓ, *Animales de compañía: régimen jurídico en el derecho administrativo*, J.M. Bosch, Barcelona, 2005, 112.

<sup>41</sup> En tal sentido, J.M. PÉREZ MONGUIÓ, *Los animales de compañía en los procesos de ruptura de la relación conyugal*, en *Animalia: revista profesional de los animales de compañía*, núm. 190, 2006, 56 ss., señala que dicho criterio del bienestar animal deberá ser concretado siempre teniendo en cuenta a las especies, ya que no será lo mismo la disputa por un pez o una tarántula que por un perro o un gato, pues habrá que valorar multitud de elementos y circunstancias como son el espacio, la disponibilidad de tiempo, los recursos económicos o el especial apego del animal, entre otros. No obstante, tal y como afirma A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021, cit.*, 180 ss., el criterio del bienestar animal “no implica un reconocimiento de derechos al animal, sino más bien un deber de las personas de las que son beneficiarios los animales”. En este mismo sentido, B. DEL CAMPO ÁLVAREZ, *El nuevo estatus jurídico, cit.*, 5, apunta que los animales “no son sujetos de derechos” y que “Lo mejor para garantizar su protección es que se mantengan en su condición de objeto de derechos”.

Junto al principio de bienestar animal, el otro criterio que debe valorarse para decidir sobre la atribución del cuidado del animal de compañía en casos de crisis familiar es el interés de los miembros de la familia.

Se trata de un principio que no se identifica con el interés económico o patrimonial de los cónyuges, sino con el interés personal, afectivo y relacional que los miembros de la familia puedan tener respecto del animal de compañía.

Este principio exige considerar, entre otros elementos, los vínculos afectivos que uno u otro cónyuge haya desarrollado con el animal durante la convivencia. En tal sentido, para una adecuada apreciación de dicho interés, deberán ponderarse aspectos como quién ha asumido habitualmente las tareas de cuidado del animal, el grado de apego emocional generado entre el animal y cada uno de los miembros de la familia, así como el posible impacto psicológico que supondría para cualquiera de los miembros su separación del animal tras la crisis familiar.

En definitiva, atendiendo al interés de los miembros de la familia, se debe valorar en qué medida cada posible decisión favorece el bienestar y equilibrio de las personas del núcleo familiar, teniendo en cuenta su vínculo con el animal y el efecto emocional de su separación o traslado. En consecuencia, deberá aplicarse de forma complementaria junto al bienestar del animal, de modo que éste no deba sacrificarse por satisfacer los deseos caprichosos de un miembro de la familia, ni tampoco ignorar el impacto emocional que la separación o pérdida del animal pueda causar en cualquiera de ellos.

Sin embargo, dentro del interés de los miembros de la familia, debe reconocerse una especial preeminencia al "*interés superior del menor*", en tanto constituye un principio rector en Derecho de familia que ha de orientar cualquier decisión que pueda afectar a la parte más vulnerable en este tipo de conflictos: el menor. Por ello, dicho interés debe erigirse como el criterio prioritario a considerar al resolver sobre el destino del animal de compañía, situándose en el vértice de la estructura jerárquica en la que se engloban los intereses de cada uno de los distintos miembros de la familia.

### **3.3. El interés superior del menor como criterio prioritario.**

El interés superior del menor se configura como un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico y, en particular, del Derecho de Familia, de forma que, en cada decisión que se adopte respecto a un menor, habrá de ser tenido en cuenta de manera prevalente<sup>42</sup>. Son muchas las normas, tanto

---

<sup>42</sup> En esta línea, V. MORENO SOLER, *La evolución de la libertad religiosa del menor de edad y su incidencia en el ámbito de la salud*, en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 13, 2020, 151 ss., apunta que la etapa de formación y desarrollo del menor justifica esa protección que ha de otorgársele y que se consagra a través del principio del *favoris minoris* o interés superior del menor, que debe primar sobre cualquier otro interés legítimo con el que pudiese concurrir.

nacionales como internacionales<sup>43</sup>, en las que se recoge o aparece el interés superior del menor, aunque ninguna de ellas ofrece una definición de este, por lo que estamos ante un concepto jurídico indeterminado, el cual ha ido variando en función del concepto que la sociedad ha ido teniendo sobre la infancia y de la interpretación que le han ido dando los tribunales en cada momento<sup>44</sup>.

Ahora bien, no considero que lo más conveniente sea buscar una definición exacta o estática de lo que es el interés superior del menor, sino que, más bien al contrario, debe tratarse de un concepto abierto, flexible y dinámico de forma que, al igual que el *“bienestar animal”*, pueda adaptarse a cada situación

---

<sup>43</sup> El principio del interés superior del menor – o del niño en este caso – aparece, por primera vez, en la Declaración de los Derechos del niño de 1959, en cuyo principio número 7 se establece que *“El interés superior del niño deber ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”*. Sin embargo, el verdadero avance en materia de reconocimiento de los derechos de la infancia se produjo con la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989), en cuyo art. 3.1. se establece que *“todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”*. En ese mismo sentido, también surge, a nivel nacional, la preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección, lo que se materializa a través de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en cuyo art. 2 se establece que *“Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”*. Posteriormente, el interés superior del menor fue reforzado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en cuya Exposición de Motivos se observa que el interés superior del menor *“Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero, además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral”*.

<sup>44</sup> M. TERESA SAN SEGUNDO, *El interés superior del menor*, en *A vueltas con la violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género*, obra colectiva, coordinador Manuel Teresa San Segundo, Tecnos, Madrid, 2015, 320.

concreta<sup>45</sup>. En este sentido, hay quien afirma<sup>46</sup> que tratar de dar un contenido rígido, estricto, inamovible a la cláusula abierta del interés superior del niño sería contrario a la finalidad que el propio concepto encierra en sí mismo, ya que si se trata de un concepto jurídico indeterminado no podría quedar fijado su contenido sin que ello implicase entrar en franca contradicción con la finalidad de la propia norma.

Con todo, se permite que sean los tribunales los que, con cierta autonomía, puedan resolver los distintos problemas que se planteen conforme al principio del interés superior del menor y, en consecuencia, adoptar una decisión lo más ventajosa o favorable para el menor según las circunstancias del caso concreto<sup>47</sup>. Aún así, como afirma la mejor doctrina<sup>48</sup>, el interés del menor tiene una relación próxima con lo ético, de manera que, en la búsqueda de lo que más interesa a un menor, no se pueden traspasar los límites de lo justo y provocar una actuación o resultado injusto. De ahí que la determinación del interés del menor en el ejercicio de su derecho no tiene carácter absoluto, sino que puede tener algunos límites como el ejercicio de otros derechos o la aplicación de principios como *“el bienestar animal”*.

#### **4. El destino del animal de compañía tras la crisis matrimonial en la Ley 17/2021.**

Antes de la reforma producida por la Ley 17/2021, en materia de separación o divorcio de mutuo acuerdo, el art. 90 CC, además de establecer el contenido mínimo que debía incluirse en el convenio regulador, facultaba a las partes a poder incluir cualquier otra cláusula de contenido potestativo. Es, a través de estas cláusulas de contenido potestativo, donde las partes podían establecer pactos sobre el destino y cuidado de los animales que fuesen copropiedad de

---

<sup>45</sup> No hay que olvidar que el recurso al concepto jurídico indeterminado es una técnica utilizada por la ley, donde, conscientemente, no se precisan los límites de su significado, sino que lo que se trata de buscar es la configuración de un concepto que sirva de guía y se pueda adaptar a cada situación específica, conforme al contexto social y atendiendo a los criterios de la razón humana.

<sup>46</sup> C. VILLAGRASA ALCAIDE, *El interés superior del menor*, en *Derecho de la persona: acogimiento y adopción, discapacidad e incapacitación, filiación y reproduc.c.ión asistida, personas mayores, responsabilidad penal del menor y otras cuestiones referidas a la persona como sujeto del derecho*, obra colectiva, coordinador Isaac Ravetllat Ballesté, Bosch, Barcelona, 2011, 28.

<sup>47</sup> Es el propio Tribunal Constitucional el que, en su ATC de 1 de febrero de 2001 (RTC 2001, 28), señaló que corresponde a la jurisdic.c.ión ordinaria interpretar y valorar cuál será el interés superior del menor en cada caso. En concreto, afirmó que *“la determinación de cuál sea ese interés superior del menor en el caso concreto es un asunto ajeno a esta jurisdic.c.ión de amparo, por corresponder su determinación a los órganos judiciales y no a este Tribunal Constitucional, que únicamente podrá comprobar si en la motivación de las resoluciones judiciales se tuvo en cuenta fundamentalmente dicho interés, y si no se ha incurrido en la lesión de algún derecho fundamental en los términos indicados”*.

<sup>48</sup> F. RIVERO HERNÁNDEZ, *El interés del menor*, Dykinson, Madrid, 2007, 68 ss..

ambos miembros de la pareja. Sin embargo, los tribunales venían mostrándose reticentes a aprobar los pactos relativos a la tenencia y cuidado de los animales de compañía, ya que se trataba de pactos que no estaban previstos expresamente en los arts. 90, 91 y 103 CC y, por tanto, no pudiendo ser exigible su ejecución forzosa en caso de incumplimiento, teniendo únicamente validez de simples pactos entre las partes<sup>49</sup>.

A tal efecto, se posponía la atribución del animal de compañía, conforme al art. 95 CC, al momento de la liquidación del régimen económico matrimonial<sup>50</sup>. De esta forma, si la pareja estaba casada bajo el régimen de sociedad de gananciales el animal de compañía pasaba a integrarse, de acuerdo con el art. 1347.3º c.c., como parte del activo de la sociedad de gananciales, siempre que hubiese sido adquirido a título oneroso a costa del caudal común, bien se hubiese hecho la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. En cambio, en aquellos casos en los que el animal de compañía fuese considerado un bien privativo de uno de los cónyuges<sup>51</sup>, se mantenía una concepción estricta de la propiedad, lo que implicaba que el animal debía permanecer con su titular, al no tratarse de un activo sujeto a liquidación dentro de la sociedad de gananciales.

Por su parte, a falta de acuerdo sobre la tenencia y cuidado del animal de compañía tras la separación o divorcio, dicha cuestión se resolvía, al igual que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el momento de la liquidación del régimen económico matrimonial. Sin embargo, en estos casos, había que distinguir si el animal pertenecía de forma privativa a una de las partes o si se consideraba un bien ganancial.

De esta forma, si el animal de compañía pertenecía privativamente a uno de los cónyuges, se atribuía a quien fuese su único dueño, mientras que, por el

---

<sup>49</sup> En tal sentido, se pronuncia el AAP de Barcelona (Sec.c.ión 12ª) de 5 de abril de 2006, rec. 1055/2005 (ECLI:ES:APB:2006:1186A), el cual señala que *“todas las declaraciones de voluntad que se expresan en algunos convenios (...) no tienen por qué excluirse de los pactos concertados por las partes, pero que carecen de trascendencia jurídica, precisamente por la imposibilidad de su ejecución. La aprobación del convenio por el juez no afecta a tales manifestaciones, aun cuando la resolución judicial no los excluya expresamente”*. M. OLIVERA OLIVA, *Los animales de compañía*, cit., 38, señala que, aún en caso de ser aprobados judicialmente, no se les otorgaba la cualidad de pactos ejecutables en el proceso de familia.

<sup>50</sup> Vid., en tal sentido, la SAP de Málaga (Sec.c.ión 6ª) núm. 182/2012, de 12 de abril (ECLI:ES:APMA:2012:1077), la cual afirma que *“no parece adecuado que esta materia pueda quedar comprendida entre las sustanciales medidas personales y económicas a que se refiere el artículo 91 del Código Civil, sino diferidas, en todo caso, al ámbito estricto de la liquidación de la sociedad de gananciales ya disuelta”*. Vid., en igual sentido, las SSAP de Segovia (Sec.c.ión 1ª) núm. 36/2015, de 24 de marzo (ECLI:ES:APSG:2015:64); de Madrid (Sec.c.ión 24ª) núm. 237/2019, de 28 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APM:2019:2404); o de Málaga (Sec.c.ión 6ª) núm. 422/2021, de 19 de abril (ECLI:ES:APMA:2021:1119), entre otras.

<sup>51</sup> Conforme al artículo 1346, 1º, 2º y 3º c.c. esto podía ocurrir porque ya le pertenecía a alguno de ellos antes de comenzar la sociedad, porque se hubiese adquirido después por título gratuito, o porque se hubiese adquirido a costa o en sustitución de bienes privativos.

contrario, si el animal tenía la consideración de bien ganancial, la liquidación se realizaba conforme al art. 1404 CC, de forma que correspondía al juez resolver sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario, pudiéndose liquidar los bienes integrantes de la comunidad matrimonial mediante el pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge, y la división del remanente en la proporción que correspondiera<sup>52</sup>.

En cambio, si los cónyuges hubiesen estado casados bajo el régimen de separación de bienes y el animal de compañía fuera propiedad de ambos, se seguían los trámites propios de la copropiedad ordinaria.

Con todo ello, cabe señalar que una parte de la reforma producida por la Ley 17/2021 ha afectado, por un lado, al contenido del convenio regulador, incluyendo ahora entre su contenido mínimo el destino de los animales de compañía en caso de que existan y, por otro lado, a las medidas definitivas en los procesos matrimoniales, estableciendo algunos criterios para asignar la tenencia y cuidado del animal a uno o a ambos cónyuges, así como el reparto de las cargas asociadas a su cuidado, todo lo cual se analiza a continuación.

#### **4.1. El convenio regulador como vía para pactar sobre el destino del animal de compañía.**

En los procesos de separación o divorcio de mutuo acuerdo cobra especial relevancia la propuesta de convenio regulador que se establece en el art. 90 CC, cuyo apartado 1), letra b) bis ha sido introducido por la Ley 17/2021, en el que se incluye como contenido mínimo el siguiente extremo: *“El destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal”*<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> M. OLIVERA OLIVA, *Los animales de compañía*, cit., 39.

<sup>53</sup> J.H. CLAVIJO SUNTURA, *La custodia de los animales de compañía en la Ley 17/2021*, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 798, 2023, 2123, afirma que *“el legislador recurre a la locución ‘el destino de los animales de compañía’, con la finalidad de establecer de forma sutil una diferencia entre la custodia de los hijos de la custodia de animales”*. Este destino de los animales *“en sentido amplio comprende no solo la determinación de su custodia”*, sino también el que *“pueden ser entregados a un centro de acogida de animales”*. Sin embargo, en otro trabajo, CLAVIJO SUNTURA, J.H., *“Las parejas de hecho y la custodia de los animales de compañía”*, en *Actualidad Civil*, núm. 3, 2024, 4, aduce que, si bien, desde su punto de vista, hubiese sido conveniente utilizar el término *“custodia”* en ambos casos, su alcance es distinto, por cuanto, en el caso de los hijos, la custodia concluye a los 18 años cuando adquieren plena capacidad de obrar, mientras que, en el caso de los animales, ésta se debe determinar hasta que su ciclo vital termine. Por su parte, E. BATALLER I RUIZ, *La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, ¿hasta qué punto es trasunto de la frustrada proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular durante la Legislatura XII (2016-*

Cabe resaltar la importancia de la introducción de este apartado por la Ley 17/2021, ya que, con anterioridad a la misma, tal y como ya nos hemos referido previamente, los tribunales se mostraban reacios a aprobar los pactos relativos a la tenencia y cuidado de los animales de compañía, dado que se trataba de pactos no previstos expresamente en los arts. 90, 91 y 103 CC<sup>54</sup>. Ahora, con la reforma, no cabe duda de la validez de dichos pactos y de que, una vez homologados judicialmente, tendrán fuerza ejecutiva<sup>55</sup>. De esta manera, si alguna de las partes incumple el acuerdo establecido por convenio sobre las facultades de tenencia y cuidado del animal de compañía, podrá la otra pedir su ejecución forzosa. Además, cabe advertir que el reconocimiento expreso de que las partes puedan fijar todas estas cuestiones, si así lo estiman oportuno, en un convenio regulador, o que el juez pueda establecerlas en sentencia, ayudará a disminuir, sin duda, los conflictos que puedan surgir en el futuro entre particulares, y a evitar que acontezcan situaciones indeseables que no harían más que generar sufrimiento y malestar, tanto en los dueños de los animales como en estos mismos<sup>56</sup>.

#### **4.1.1. La configuración del convenio regulador cuando existen hijos menores: límites y contenido.**

Si partimos del supuesto de que existen hijos menores de edad, la separación o divorcio de mutuo acuerdo deberá tramitarse, de forma preceptiva, a través de la vía judicial<sup>57</sup>. En tales supuestos, los cónyuges son libres para establecer los pactos que tengan por conveniente en relación tanto con los hijos como con los animales de compañía. No obstante, dicha libertad

---

2019)?, en *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 34, 2022, 722, apunta que la introducción por la reforma de la expresión “convivencia y cuidado” supone un evidente elemento de dignificación de las relaciones entre los humanos y los animales de compañía, a diferencia de la anterior regulación que hablaba de “disfrute” del animal.

<sup>54</sup> Sin embargo, autores como T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Y Nietzsche ganó la batalla: por fin tenemos una ley estatal que reconoce a los animales como seres sensibles. crisis familiares y animales de compañía a propósito de la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, en *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 34, 2022, 750, entienden que, si bien ha supuesto un avance indiscutible reconocer expresamente la posibilidad de que las partes introduzcan en su convenio regulador pactos o cláusulas relativas al destino de los animales, no es menos cierto que, de la interpretación conjunta de los arts. 90 y 1255 c.c. este tipo de cláusulas, ya fuesen de contenido estrictamente patrimonial o no, debieran haberse admitido con anterioridad, siempre que no fuesen contrarias a la ley, la moral o el orden público. Sobre esta posibilidad, no opinaba lo mismo B. DEL CAMPO ÁLVAREZ, *El nuevo estatus jurídico*, cit., 7, quien consideraba que, a pesar del principio de autonomía de la voluntad que nos brinda el art. 1255 c.c., no tenía mucho sentido que -en un convenio regulador que se previesen aspectos conyugales- cupiesen pactos sobre animales domésticos.

<sup>55</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía*, cit., 252.

<sup>56</sup> T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Y Nietzsche ganó la batalla*, cit., 751.

<sup>57</sup> Así se desprende del art. 86 c.c. puesto en relación con el art. 81.1 c.c..

de pacto encuentra sus límites en la necesaria preservación del interés superior del menor y del bienestar del animal. Ahora bien, como se analizará más adelante, el bienestar del animal ha de entenderse subordinado, en todo caso, al interés de los miembros de la familia y, de manera prioritaria, al interés superior del menor.

Estos pactos que se establezcan en el convenio regulador serán aprobados por el juez, salvo que sean *“dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges”* o *“gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía”* (art. 90.2, I y II CC). En tal sentido, como puede comprobarse, el juez habrá de controlar el cumplimiento de los principios del interés superior del menor y del bienestar animal a fin de homologar tal acuerdo<sup>58</sup>. Es por ello por lo que, en caso de que no se satisfagan adecuadamente, si bien podrá dictar sentencia concediendo la separación o divorcio, deberá pronunciarse sobre el convenio regulador, en cuyo caso, si en todo o en parte no hubiese sido aprobado, deberá conceder a las partes un plazo de diez días para proponer un nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal (art. 777.7 LEC).

#### **4.1.2. El convenio regulador en las rupturas sin hijos menores: autonomía privada y control judicial.**

Partiendo del supuesto de que no existan hijos menores de edad, los cónyuges disponen, con carácter general, de plena libertad para establecer los pactos que consideren oportunos respecto al animal de compañía, dado que, en estos casos, al no existir hijos menores, no se tendrá en cuenta el interés superior del menor y, por tanto, quedará al libre arbitrio de los cónyuges establecer, de común acuerdo, las facultades relativa a la tenencia y cuidado del animal<sup>59</sup>.

Sin embargo, conviene advertir que los cónyuges no gozarán de una libertad absoluta, sino que deberán respetar, en todo caso, el bienestar del animal. En este sentido, el art. 90.2. II CC dispone que, si los acuerdos *“fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado”*<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Para ello, de acuerdo con el art. 777.5 LEC *“el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio hijo”*.

<sup>59</sup> Sobre algunos consejos prácticos para la redacción de los acuerdos sobre tenencia y atribución de los animales domésticos en los convenios reguladores de separación o divorcio, vid. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares, cit.*, 163 ss..

<sup>60</sup> Como puede observarse, existe una aparente contradicción entre el art. 90.2.II c.c. y el art. 777.7 LEC. En efecto, mientras el primero faculta directamente al juez para ordenar las medidas que estime oportunas en sustitución de aquellas que considere gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, el segundo obliga al tribunal a

Ello podría suceder, por ejemplo, en el caso de que se asignara el cuidado del animal de compañía al cónyuge respecto del cual existieran indicios de maltrato o cuya vivienda no reuniese las condiciones objetivas necesarias para que la mascota, según las características de su especie, pudiese residir en ella<sup>61</sup>. También cabría apreciar perjuicio en el caso de que pactasen un régimen de tenencia del animal por períodos alternativos excesivamente frecuente (como, por ejemplo, cada dos días) o que implicara traslados muy prolongados, generándole estrés y desorientación constante. Asimismo, sería contrario al principio del bienestar animal asignar su cuidado al cónyuge que careciese de capacidad física para atender las necesidades básicas de aquel, siendo el caso paradigmático el de una persona enferma o con movilidad reducida que no pudiese sacarlo a pasear o alimentarlo adecuadamente, siempre claro está que esta persona careciese de apoyos de terceros de que pudieran auxiliarle en el cuidado del animal, pues si ello fuese así no considero que el bienestar del animal se viese menoscabado. Por último, también debería rechazarse la negociación del animal como un mero elemento de compensación patrimonial, evitando que uno de los cónyuges pudiese quedarse con el animal de compañía a cambio de una rebaja económica en otros aspectos del convenio, sin valorar su interés ni sus necesidades como ser sintiente.

#### **4.1.3. El convenio regulador ante notario o letrado de la Administración de Justicia como alternativas al proceso judicial.**

En los supuestos en los que no existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo, cabe la posibilidad de que la separación o el divorcio se lleven a cabo de forma extrajudicial<sup>62</sup> mediante la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante

---

conceder a las partes un plazo de diez días para proponer un nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el órgano judicial, esto es, aquellos que resulten dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para los animales. No obstante, dicha aparente contradicción puede resolverse entendiendo que ambos preceptos operan en planos distintos, conforme al diverso ámbito material sobre el que proyectan sus efectos. Así, el art. 777.7 LEC debe considerarse de aplicación preceptiva cuando concurren hijos menores de edad, con el fin de garantizar a las partes la posibilidad de formular un nuevo convenio limitado a los puntos no aprobados, antes de que el tribunal imponga medidas de oficio, en atención a la especial relevancia del interés superior del menor. Por el contrario, el art. 90.2.II c.c. resulta aplicable en aquellos supuestos en que las medidas controvertidas no afecten a menores, sino únicamente al destino de los animales de compañía. En tales casos, las objeciones del juez se circunscriben al ámbito del bienestar animal, habilitándole para adoptar directamente las medidas sustitutivas que estime adecuadas, sin necesidad de otorgar previamente un nuevo plazo a las partes.

<sup>61</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía*, cit., 252.

<sup>62</sup> Art. 81 c.c. por remisión del art. 82.2 c.c..

Notario<sup>63</sup>. En estos casos, si el letrado de la Administración de Justicia o el Notario “considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, o gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente” (art. 90.2 IV c.c.).

Se concede, por tanto, una facultad de control de la legalidad a los letrados de la Administración de Justicia y a los Notarios sobre los pactos contenidos en el convenio, de manera que, si consideran que alguno de ellos entraña un grave perjuicio para el bienestar del animal, lo comunicará a las partes y dará por finalizado el expediente. Sin embargo, una parte de la doctrina<sup>64</sup>, a cuya opinión me adhiero, señala que debería entrar en juego aquí la facultad de subsanación del art. 777.4 LEC para brindarles la oportunidad, antes de dar por terminado el procedimiento, de que puedan reformar los puntos del convenio que se estimen perjudiciales a fin de que sean aceptables para todas las partes. No obstante, conviene advertir que, en caso de que no se les ofrezca la posibilidad de subsanar y se dé por terminado el procedimiento, los cónyuges, conforme al art. 90.2 IV CC *in fine*, “sólo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador”.

En definitiva, podemos observar cómo, en función de la autoridad competente para homologar la propuesta de convenio regulador, las consecuencias pueden ser distintas si los pactos relativos a la tenencia y cuidado del animal de compañía se consideran gravemente perjudiciales para su bienestar.

Así, si la propuesta se presenta ante el juez, éste puede declarar inválido el pacto o pactos relativos al animal de compañía, pudiendo aprobar las demás cláusulas del convenio regulador y concediéndosele la facultad integradora de fijar unas medidas específicas en relación con el animal de compañía. En cambio, si la propuesta de convenio regulador se presenta ante el letrado de la Administración de Justicia o el Notario, si estos considerasen que alguna de las cláusulas relativas al animal de compañía fueran gravemente perjudiciales para su bienestar, los cónyuges tendrían que acudir a la vía judicial para la aprobación de la propuesta del convenio regulador, no pudiendo el letrado de la Administración de Justicia o el Notario aprobar el resto del convenio y ordenar las medidas a adoptar respecto del animal<sup>65</sup>. En el mejor de los casos,

---

<sup>63</sup> Art. 82.1 c.c. *Cfr.* art. 54 de la Ley del Notariado.

<sup>64</sup> A. DOMÍNGUEZ LUELMO, *La Ley 17/2021, cit.*, 175 y 178.

<sup>65</sup> Esta diferencia de trato es, en parte, coherente para G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares, cit.*, 205 ss., quien afirma que está bien que ni el letrado de la Administración de Justicia ni el Notario puedan imponer su solución, ya que ni la ruptura es contenciosa, ni ellos son jueces, lo que justifica esta vía voluntaria y estrictamente extrajudicial para el divorcio o para la separación. Sin embargo, el referido autor se muestra disconforme con el hecho de que la norma obligue, en caso de que éstos considerasen que el acuerdo relativo a la mascota fuese gravemente perjudicial para su bienestar, a rechazar todo el convenio y remitirlo a la vía

se les ofrecería a los cónyuges -como hemos defendido- la posibilidad de subsanar antes de acudir a la vía judicial para que reformen los puntos del convenio que se estimen perjudiciales, pero, bajo ningún concepto, el letrado de la Administración de Justicia o el Notario podrán hacer uso de la facultad integradora de la que sí dispone el juez para estos casos.

#### **4.2. Los criterios determinantes para decidir sobre el destino del animal de compañía en la separación o el divorcio contenciosos.**

Los criterios determinantes para decidir sobre el destino del animal de compañía en los casos de separación o divorcio contenciosos pueden ser distintos en función de las circunstancias de cada caso concreto.

En principio, si atendemos a lo que establece el art. 94 *bis* c.c. “*La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges (...) atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este (...)*”.

Este enfoque normativo va en consonancia con la consideración del animal de compañía como ser sintiente, alejado de una concepción meramente patrimonial, tal y como se pretende expresar en el Preámbulo de la Ley 17/2021. Este precepto, por tanto, supone un cambio de paradigma en las reglas de nuestro Derecho civil relativas al destino y cuidado del animal<sup>66</sup>. Así, por un lado, se tendrá en cuenta el interés de los miembros de la familia y, por otro, el bienestar del animal, obviando, a priori, a quién corresponde su titularidad dominical<sup>67</sup>.

##### **4.2.1. La concurrencia de los criterios y la determinación de su primacía en caso de conflicto.**

---

judicial. El autor propone que, en estos casos, el letrado de la Administración de Justicia o el Notario puedan homologar el resto del convenio y remitir a la vía judicial únicamente el pacto relativo al animal de compañía que han considerado como gravemente perjudicial para este, quedando expedita esta vía para que sea el juez quien imponga la solución. Esta misma solución es, igualmente, propuesta por S. DÍAZ ALABART, *De los animales*, cit., 22.

<sup>66</sup> Como afirman A. MULÀ ARRIBAS, I. TORRES MÁRQUEZ, *Acercamiento a la reforma del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, a raíz de la aprobación de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales*, en *Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinarios de Bienestar Animal*, núm. 10, 2022, 79, la falta de un precepto hasta la fecha que no contemplara nada sobre a quién confiar el cuidado del animal supuso, en algunas ocasiones, cierta arbitrariedad por parte de los jueces que reparaban en la titularidad formal del animal, prescindiendo de criterios sobre su protección.

<sup>67</sup> De esta forma, tal y como apunta la SAP de Vizcaya (Sec.c.ión 4<sup>a</sup>) núm. 314/2025, de 7 de mayo (ECLI: ES:APBI:2025:1114) “*Es posible, en consecuencia, que pese a que la propiedad del animal de compañía corresponda a uno se confíe el cuidado al otro integrante de esa pareja*”.

Estos principios que actúan como criterios rectores en la decisión sobre el destino y cuidado del animal de compañía deberán aplicarse de forma complementaria, operando de forma conjunta y armónica<sup>68</sup>. Esto significa que el bienestar del animal y el interés de los miembros de la familia no son excluyentes entre sí, sino que deben aplicarse conjuntamente, de modo que uno complete, matice o refuerce al otro con el fin de ofrecer la solución más justa, equilibrada y coherente. Así, en las decisiones sobre el destino del animal de compañía el bienestar animal no puede resultar sacrificado totalmente por el interés de los miembros de la familia, ni el interés familiar podrá ignorarse en favor exclusivo del bienestar animal.

Sin embargo, debemos plantearnos si debe existir una relación jerárquica entre ambos. A mi juicio, en caso de conflicto, debería prevalecer el interés de los miembros de la familia sobre el bienestar animal, ya que, si bien es cierto que la Ley 17/2021 ha venido a reconocer a los animales como seres sintientes, éstos no son personas y, por tanto, en la confrontación entre el bienestar animal y los derechos fundamentales de las personas, deberían prevalecer estos últimos<sup>69</sup>.

Así, el bienestar del animal de compañía siempre deberá estar supeditado al interés de los miembros de la familia<sup>70</sup>. Y, desde luego, si existen hijos menores de edad, no cabe duda de que el interés superior del menor deberá prevalecer no solo sobre el bienestar animal, sino también respecto del interés de los otros miembros de la familia<sup>71</sup>. Sin embargo, tal y como señala una parte

---

<sup>68</sup> Como bien destaca b. EXTREMERA FERNÁNDEZ, *El destino de los animales de compañía en las situaciones de crisis familiares*, en *Entre persona y familia*, obra colectiva, director José Ramón De Verda y Beamonte, Reus, Madrid, 2023, 554, se trata de dos criterios que deben ser "ponderados y respetados".

<sup>69</sup> Así lo entiende igualmente g. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares*, cit., 111, quien considera que "Esa preponderancia de lo humano sobre lo animal es lo que, precisamente, se ha mantenido, con alcance general, en la reciente Ley de reforma del Derecho Civil animal, donde, a pesar de la consideración del animal como ser sintiente cuyo bienestar se ha de proteger, ello no impide estimarlos como bienes -aunque- singulares, diversos -eso sí- de las demás cosas y bienes como posible objeto de derecho, y que, como tal, pueda regirse supletoriamente por el régimen de bienes, ex art. 333.1 bis c.c.". De la misma manera, G. DOMÉNECH PASCUAL, *Bienestar animal contra derechos fundamentales*, Atelier, Barcelona, 2004, 156, afirma que, al ponderar bienestar animal y derechos fundamentales, hay que atribuir a estos últimos un peso mucho mayor. La razón reside en que el bienestar animal carece del rango constitucional propio de los derechos fundamentales. Sin embargo, el autor matiza que esa supremacía de los bienes constitucionales no implica la imposibilidad de ponderarlos y limitarlos en aras de fines infraconstitucionales.

<sup>70</sup> Al respecto, *vid.*, G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares*, cit., 393, quien afirma que de lo que se trata es de combinar ambos criterios, "aunque siempre supeditando, subordinando el bienestar del animal al de las personas de la familia en crisis".

<sup>71</sup> Así lo entiende igualmente J.M. DE TORRES PEREA, *El nuevo estatuto jurídico*, cit., 149 ss., para quien, cuando existen hijos menores de edad, todos los intereses en juego quedan supeditados al interés superior del menor. Es por ello por lo que el autor considera que el desarrollo práctico de esta normativa vendrá condicionado por la custodia de los hijos que, en

de la doctrina<sup>72</sup>, la solución para el caso de que exista un conflicto de intereses habrá de realizarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad, con el fin de evitar decisiones irrazonables que impliquen un sacrificio desmesurado de los intereses en juego.

#### 4.2.2. La irrelevancia de la titularidad dominical.

La ponderación de intereses, en cualquier caso, deberá realizarse, tal y como se desprende del art. 94 *bis* CC, con “*independencia de la titularidad dominical de este*”, es decir, que el derecho de propiedad sobre el animal de compañía es, a efectos de decidir sobre el destino del mismo, con carácter general, irrelevante<sup>73</sup>; lo que el legislador pretende con ello es mantener, tras la crisis familiar, los lazos afectivos de los miembros de la familia con el animal, con independencia de quién sea el propietario de este<sup>74</sup>.

En tal sentido, se han pronunciado ya diversas sentencias de Audiencias Provinciales como, por ejemplo, la SAP de Huelva de 23 de febrero de 2023<sup>75</sup>, la cual afirma que “*siendo notorio el rápido (por no decir inmediato) cariño -y consiguiente vínculo afectivo- que surge respecto a cualquier animal de compañía cuando se convive con él, debe entenderse que, en supuestos como el presente de ruptura de la convivencia entre cónyuges, debe primar como regla general la distribución equitativa entre ambas del cuidado y tenencia del animal, así como de las cargas que ello implique, sin atender a la específica titularidad dominical del mismo*”. En esa misma línea, igualmente la SAP de Madrid de 30 de noviembre de 2023<sup>76</sup>, establece que “*la posibilidad de acordar dichas medidas no depende de la titularidad dominical del animal, lo que evidencia que se pretende salvaguardar no la propiedad sino las relaciones afectivas entre la mascota y los cónyuges*”.

---

gran medida, determinará el destino de los animales de compañía. De la misma manera, G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares*, cit., 227 considera que, de haber hijos, podría resultar conveniente la coincidencia entre los turnos de visita al animal con los de los hijos.

<sup>72</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares*, cit., 23.

<sup>73</sup> En tal sentido, J.M. DE TORRES PEREA, *El nuevo estatuto jurídico*, cit., 148, sostiene que “*en el caso de que uno solo de los cónyuges sea el propietario legal del animal, ello no implicará un derecho preferente en su posesión*”.

<sup>74</sup> En esta línea se pronuncia la SAP de León (Sec.c.ión 1<sup>a</sup>) núm. 245/2023, de 31 de marzo (ECLI: ES:APLE:2023:463), la cual señala que “*Debe tenerse en cuenta que la relación emocional con los animales de compañía excede claramente del derecho de propiedad sobre las cosas y ello por cuanto se trata de seres vivos con los que se crean importantes lazos de afectividad*”. Vid., igualmente, SAP de Madrid (Sec.c.ión 22<sup>a</sup>) núm. 622/2023, de 26 de junio (ECLI:ES:APM:2023:10191).

<sup>75</sup> SAP de Huelva (Sec.c.ión 2<sup>a</sup>) núm. 137/2023, de 23 de febrero (ECLI: ES:APH:2023:133).

<sup>76</sup> SAP de Madrid (Sec.c.ión 31<sup>a</sup>) núm. 430/2023, de 30 de noviembre (ECLI: ES:APM:2023:18362).

No obstante lo anterior, conviene tener presente que, en supuestos muy excepcionales, la titularidad dominical del animal de compañía puede adquirir cierta relevancia a efectos de determinar su destino. Así lo ha establecido la SAP de Guadalajara de 23 de noviembre de 2023<sup>77</sup>, en un caso en el que revoca la sentencia de primera instancia por “*aplicar de manera automática un régimen de custodia compartida, carente de sustento probatorio alguno, e ignorando que la titularidad del perro corresponde a la recurrente*”. Continúa señalando que, si bien es cierto que la titularidad dominical “*no es determinante para atribuir la custodia del animal a uno u otro cónyuge, considera la Sala que debe primar en supuestos, como el presente, en el que no se acredita el interés del cónyuge no titular ni circunstancias fundadas que aconsejen que el animal se mantenga fuera de la custodia exclusiva de su titular*”. Esta decisión es perfectamente acorde con lo que opina una parte de la doctrina que considera que la prevalencia del bienestar animal sobre criterios estrictamente patrimoniales no implica la exclusión de estos, sino su aplicación subsidiaria y respetuosa con aquel bienestar del animal en cuanto ser vivo dotado de sensibilidad<sup>78</sup>.

Sin embargo, a juicio de otra parte de la doctrina<sup>79</sup>, a cuya opinión me adhiero, dicho criterio deberá ser aplicado con mucha cautela, dado que supone la aplicación de un parámetro de valoración patrimonial que, si bien otorga seguridad jurídica, no está contemplado en el art. 94 *bis* c.c., precisamente, porque se rechaza la consideración del animal como una cosa, cuyo destino haya de ser determinado atendiendo a su titularidad dominical.

Por tanto, si ningún interés de los cónyuges es superior al del otro y el bienestar animal se cumple de igual forma, lo más razonable es encomendar su atención a ambos y, solo excepcionalmente, aplicar el criterio dominical<sup>80</sup>, por ejemplo, cuando los cónyuges fijaran, tras la crisis familiar, sus respectivas residencias en lugares muy lejanos entre sí.

#### **4.3. Los distintos escenarios sobre el destino del animal de compañía en la separación o el divorcio contenciosos.**

La decisión sobre el destino del animal de compañía puede verse claramente modulada en la separación o divorcio contenciosos en función de

---

<sup>77</sup> SAP de Guadalajara (Sec.c.ión 1ª) núm. 410/2023, de 23 de noviembre (ECLI:ES:APGU:2023:647).

<sup>78</sup> G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares*, cit., 224.

<sup>79</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares*, cit., 24 ss..

<sup>80</sup> En igual sentido se pronuncian P. CHAPARRO MATAMOROS, *El cuidado de los animales*, cit., 15, nota 2, quien considera que, cuando del juego de los criterios expresamente previstos en el precepto no resulte una solución clara, podrá recurrirse al criterio de la titularidad dominical, o G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Crisis familiares*, cit., 224, quien afirma que “*en caso de desacuerdo entre los cónyuges y habiendo dudas sobre lo mejor para el bienestar del animal, el juez resuelva finalmente (...) según a quién corresponda la titularidad del animal*”.

si existen o no hijos menores de edad. A continuación, se analizan los distintos escenarios posibles.

#### **4.3.1. El destino del animal de compañía ante la existencia de hijos menores de edad.**

En el supuesto de que existiesen hijos menores edad, tras la ruptura familiar, la solución para decidir sobre el destino del animal la encontramos en el art. 94 *bis* c.c., el cual señala que habrá que atender al bienestar del animal y al interés de los miembros de la familia, especialmente, como ya hemos venido defendiendo, al interés superior del menor. En tales casos, el interés superior del menor permite salvaguardar, con carácter prioritario, los lazos afectivos de los menores con el animal de compañía.

Sin embargo, cabe advertir que el art. 94 *bis* c.c. establece que *“la autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o a ambos cónyuges, y no a terceras personas”*. De la dicción de este precepto podemos concluir que el animal de compañía deberá asignarse a uno de los dos cónyuges o a ambos, pero no al hijo<sup>81</sup>. Por tanto, la decisión sobre a quién se le asigna el animal de compañía vendrá modulada en función de si la custodia sobre los hijos menores es una custodia monoparental o compartida, atribuyéndose la tenencia del animal a uno o a ambos progenitores, pero, bajo ningún concepto, al hijo menor de edad.

#### **A) Los supuestos en los que la custodia es monoparental.**

En los supuestos de custodia monoparental, el cuidado del animal de compañía se confiará, por regla general, al cónyuge custodio, quien deberá hacerse cargo, siempre que sea conveniente mantener los lazos de afectividad entre el menor y el animal de compañía<sup>82</sup> y, por supuesto, no concurren razones que desaconsejen mantener dicho vínculo.

En este contexto, para decidir sobre el destino del animal se deberá tener muy en cuenta el informe que haga el profesional cualificado, psicólogo, en el que sin duda se reflejará el lazo afectivo entre el menor y el animal y las posibles consecuencias perjudiciales o no para el menor en caso de romperlo, lo que, en la práctica, será definitorio a la hora de decidir<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Así lo confirma igualmente la SAP de Madrid (Sec.ción 31ª) núm. 430/2023, de 30 de noviembre (ECLI: ES:APM:2023:18362), la cual señala que *“el precepto alude a que la autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y no a terceras personas, como es el caso de la hija del apelante”*.

<sup>82</sup> *Vid.*, en este sentido, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *El Derecho de familia hoy: Nuevas tendencias legales y jurisprudenciales*, Reus, Madrid, 2025, 112.

<sup>83</sup> J.M. DE TORRES PEREA, *El nuevo estatuto jurídico*, cit., 149 ss.. Igualmente, J.H. CLAVIJO SUNTURA, *El interés del menor en la custodia de los animales de compañía*, en *La protec.ción del*

No obstante, si bien es cierto que todos los intereses en juego deben supeditarse al interés superior del menor, éste ha de aplicarse de forma proporcionada junto al bienestar del animal, que igualmente deberá garantizarse. En consecuencia, si el progenitor custodio reside en una vivienda que no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias que requiere la especie del animal de compañía<sup>84</sup>, no debería confiársele su cuidado, en tanto ello supondría comprometer el bienestar del mismo.

Igualmente, el art. 92.7 c.c. señala que *“No procederá la guarda conjunta cuando (...) respecto de “cualquiera de los progenitores” se aprecie “la existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas”, esto es, “del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos”*. Del tenor literal del precepto se puede comprobar como el legislador vincula los malos tratos a animales únicamente en relación con la custodia de los hijos, sin referencia expresa a la tenencia y cuidado del animal de compañía. A tal efecto, surge la cuestión de si, constatado el maltrato animal, cabría privar al maltratador de su tenencia. Una parte de la doctrina<sup>85</sup>, a la que me adhiero, sostiene que la sanción en caso de determinarse que existe maltrato animal debe proyectarse sobre ambas modalidades de custodia (tanto del hijo como del animal), apreciándose que dicha violencia, no solo se manifiesta en conductas físicas, sino también psicológicas ejercidas en contra de terceros. No obstante, a mi juicio, aun cuando el legislador no haya previsto expresamente tal consecuencia respecto a la decisión sobre la tenencia y cuidado del animal, la aplicación del principio del bienestar animal conduce, de manera inexorable, a la misma conclusión: el maltratador no debe mantener la tenencia del animal de compañía, por lo que,

---

*menor: un análisis desde las ciencias jurídicas*, obra colectiva, directores Joel Harry Clavijo Suntura y Virginia Saldaña Ortega, J.M. Bosch, Barcelona, 2023, 91, afirma que el comportamiento del animal será gravitante para que el juez pueda determinar su destino en casos de controversia y, en caso de duda, puede resultar aconsejable acudir a un especialista en psicología de los animales o a un veterinario con el fin de obtener un criterio técnico especializado.

<sup>84</sup> *Vid.*, en un sentido similar, la SAP de Guadalajara (Sec.c.ión 1<sup>a</sup>) núm. 410/2023, de 23 de noviembre (ECLI: ES:APGU:2023:647), la cual revoca parcialmente la sentencia de primera instancia que atribuyó un régimen de custodia compartida de la mascota, atribuyendo la custodia exclusiva a la recurrente, a pesar de que el demandado solicitó la custodia exclusiva -eso sí, de forma extemporánea-, argumentando el Tribunal que el demandado no justifica que *“dicho régimen de custodia sea el más idóneo, pues no hace mención a si su vivienda es adecuada y reúne las condiciones para atender adecuadamente el cuidado de la mascota o a su disponibilidad horaria para atenderla”*. Más explícita es la SAP de Pontevedra (Sec.c.ión 6<sup>a</sup>) núm. 610/2024, de 27 de septiembre (ECLI: ES:APPO:2024:2377), la cual señala que *“Las características de raza y tamaño de los dos perros que convivían en la vivienda familiar (...) implican que deba preferirse los espacios abiertos para que puedan desarrollar su vida cotidiana, lo que justificaba apreciar conforme al criterio de su bienestar el mantenimiento del lugar de convivencia en cuanto la alternativa sería su traslado a un piso, y con ello la atribución de las funciones de su cuidado al cónyuge que continúa habitando la vivienda familiar”*.

<sup>85</sup> J.H. CLAVIJO SUNTURA, *El interés del menor*, cit. 94.

junto a la custodia del hijo, se le atribuiría la tenencia del animal al mismo progenitor.

Asimismo, cabe señalar que la custodia monoparental no constituye un impedimento para conceder un “derecho de visitas” respecto del animal a favor del progenitor no custodio, quien podrá seguir manteniendo el contacto con este con la amplitud que el juez determine<sup>86</sup>, siempre que así lo solicite<sup>87</sup>. Sin embargo, por las mismas razones que se atribuye la tenencia del animal de compañía al progenitor custodio, parece lógico y conveniente que se asigne la tenencia del animal al progenitor no custodio durante el tiempo en que tenga asignadas las visitas de su hijo, haciendo coincidir al hijo con el animal durante el tiempo visitas previsto<sup>88</sup>.

### **B) Los supuestos en los que la custodia es compartida.**

Los supuestos en los que exista un régimen de custodia compartida, con tal de preservar los lazos afectivos del menor con el animal de compañía, lo más conveniente será que el cuidado de este se asigne a ambos progenitores, haciendo coincidir los periodos de custodia de los hijos con los de tenencia del animal con el fin de que los menores siempre puedan tener a este último en su compañía<sup>89</sup>. De esta forma, los menores se irán desplazando, junto con los animales, a los domicilios de los padres durante los periodos de tiempo en que deban estar con ellos<sup>90</sup>, salvo en aquellos casos en los que, como resuelve la SAP de Vizcaya de 12 de enero de 2023<sup>91</sup>, se haya establecido la vivienda

---

<sup>86</sup> *Vid.*, en tal sentido, SAP de Málaga (Sec.ción 6ª) núm. 368/2025, de 19 de marzo (*ECLI:ES:APMA:2025:799*).

<sup>87</sup> *Vid.*, la SAP de Segovia (Sec.ción 1ª) núm. 315/2024, de 2 de diciembre (*ECLI:ES:APSG:2024:466*) que resuelve un caso en el que se atribuye la guarda y custodia de los menores a ambos progenitores, pero la tenencia del animal de compañía se asigna exclusivamente a la madre. En este supuesto, el padre manifestó que no podía hacerse cargo del perro, razón por la cual se atribuye la tenencia en exclusiva a la madre, sin establecer tampoco un “derecho de visitas” del animal a favor del padre, por no haberlo éste reclamado. No obstante, la Audiencia reconoce que, dado que se trata de la “mascota familiar”, el padre tendría derecho “a poder estar con el perro si así lo desea (...)”, aunque para ello es necesario que lo solicite expresamente, no habiendo sido “objeto de reclamación en este momento”.

<sup>88</sup> En tal sentido, se pronuncian la SJPI de Ponferrada confirmada por la SAP de León (Sec.ción 1ª) núm. 353/2023, de 15 de junio (*ECLI:ES:APLE:2023:837*) o la SJVM confirmada por la SAP de Málaga (Sec.ción 6ª) núm. 1491/2023, de 7 de noviembre (*ECLI:ES:APMA:2023:4055*).

<sup>89</sup> En este sentido lo ha considerado también la SAP de Madrid (Sec.ción 22ª) núm. 622/2023, de 26 de junio (*ECLI:ES:APM:2023:10191*).

<sup>90</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares*, cit., 27. Este mismo autor matiza que el desplazamiento de las mascotas con los menores parece especialmente adecuado en el caso de los perros, pero, en otros supuestos, como el de los gatos, suscita dudas, dado que éstos pueden sufrir tensiones con los traslados.

<sup>91</sup> SAP de Vizcaya (Sec.ción 4ª) núm. 19/2023, de 12 de enero (*ECLI:ES:APBI:2023:222*).

familiar como “*vivienda nido*”<sup>92</sup> y, por tanto, el animal quedaría en compañía de los hijos en la vivienda familiar, correspondiendo igualmente el cuidado del mismo al progenitor que semanalmente ostentase la custodia del menor, pero sin que existiese desplazamiento ni de los menores ni del animal. Todo ello teniendo en consideración que los menores quisieran estar con sus mascotas y su interés superior así lo aconsejase, pues si al menor le resultase indiferente la existencia de la mascota, debería ser objeto de una valoración más significativa el bienestar del animal y el interés de los progenitores, pudiéndose atribuir la tenencia de forma unilateral o, igualmente, de forma compartida, coincidiendo o no con los hijos menores de edad.

Este tipo de soluciones, orientadas prioritariamente a preservar el vínculo afectivo del menor con el animal de compañía, contribuyen a atenuar la inestabilidad emocional que puede derivarse de la separación o el divorcio de los padres. Resultan especialmente indicadas cuando el animal cumple una función relevante en el ámbito de la salud del menor y su presencia ha sido recomendada por un profesional como apoyo para mejorar su desarrollo cognitivo<sup>93</sup>.

Ahora bien, en los supuestos de custodia compartida, cabe plantearse si debiera asignarse el cuidado del animal a uno de los progenitores en contra de su voluntad. En este contexto, pueden entrar en conflicto dos intereses legítimos: por un lado, el interés superior del menor que justificaría la asignación del cuidado del animal a ambos progenitores de forma alterna, haciéndose cargo cada uno durante el período que le corresponda la custodia y, por otro lado, el interés del progenitor que no desea asumir dicha responsabilidad.

A mi juicio, en estos casos, no debería asignársele el cuidado del animal a un progenitor que expresamente ha manifestado que no quiere hacerse cargo de él<sup>94</sup>, pues no hay que olvidar que también ha de salvaguardarse el bienestar del

---

<sup>92</sup> No obstante, este sistema de “*vivienda nido*” en el que los menores permanecen en el hogar familiar, mientras que los padres son los que abandonan el domicilio en los períodos en los que no les corresponde la custodia de sus hijos, no es muy habitual, ya que para que sea viable es necesario que los progenitores tengan una capacidad económica considerable, lo que, en la mayoría de las ocasiones, no tendrá lugar; razón por la cual el Tribunal Supremo se ha mostrado reacio a admitir este sistema. *Vid*, en tal sentido, las SSTS (Sala 1ª, Sec.c.ión 1ª), de 5 de abril de 2019, rec. 3683/2018 (ECLI: ES:TS:2019:1363); (Sala 1ª, Sec.c.ión 1ª), de 16 de enero de 2020, rec. 826/2019 (ECLI: ES:TS:2020:61).

<sup>93</sup> J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *El Derecho de familia hoy, cit.*, 113.

<sup>94</sup> La SAP de Navarra (Sec.c.ión 3ª) núm. 657/2023, de 18 de septiembre (ECLI:ES:APNA:2023:992), resolvió un caso similar - aunque no igual - en el que atribuye el cuidado de los animales a la actora “*ya que es la que expresamente lo ha solicitado no siendo recurrido dicho pronunciamiento por la contraparte*”. Por tanto, en este caso, al demandado no se le atribuye el cuidado de los animales porque así lo haya manifestado expresamente, sino porque, ante la voluntad expresa de la actora, dicho pronunciamiento no fue recurrido, por lo que el juez dedujo que la voluntad del demandado era la de no querer asumir el cuidado de los animales.

animal, el cual difícilmente quedaría asegurado si se encomienda su cuidado precisamente a quien carece de voluntad para asumirlo. Más problemático resulta el supuesto en el que ninguno de los dos progenitores quisiera hacerse cargo del animal. En tal hipótesis, y ante la ausencia de un cuidador idóneo dentro del núcleo familiar, debería explorarse la posibilidad de atribuir su tenencia a un tercero que pudiese garantizar adecuadamente su bienestar — por ejemplo, otro familiar o persona allegada — o, en último término, acudir a una protectora o centro de recogida de animales que permitan asegurar su protección. En cualquier caso, la decisión judicial habría de orientarse siempre por el criterio del interés superior del menor en combinación con el bienestar del animal, evitando soluciones que pudieran traducirse en situaciones de desatención, abandono o trato inadecuado.

El supuesto resulta más evidente cuando, pese a establecerse una custodia compartida de los hijos, la tenencia del animal de compañía se atribuye en exclusiva a uno de los progenitores, debido a que el otro no puede hacerse cargo del mismo por las limitaciones impuestas en la vivienda que ocupa actualmente, cuyo contrato de arrendamiento le prohíbe expresamente la tenencia de perros<sup>95</sup>.

Un caso curioso es el resuelto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Llíria, confirmado por la SAP de Valencia de 30 de diciembre de 2022<sup>96</sup>, en el que se establece un sistema de custodia compartida entre ambos progenitores respecto a una de las hijas por periodos alternos semanales y en el que se presupone que el cuidado de la mascota de la niña corresponderá, en principio, a la madre, pero que, no obstante, se deja a la decisión de la niña -parece ser que cuando le apetezca - estar con la mascota la semana cuya custodia le corresponda al padre, en cuyo caso -señala el juzgado - *“la madre deberá procurar que el padre pueda acudir al domicilio familiar materno para recoger al animal. Animal que deberá devolver cuando la niña vuelva a estar con la madre”*<sup>97</sup>.

---

<sup>95</sup> Vid., SAP de Segovia (Sec.ción 1ª) núm. 315/2024, de 2 de diciembre (ECLI:ES:APSG:2024:466).

<sup>96</sup> SAP de Valencia (Sec.ción 10ª) núm. 751/2022, de 30 de diciembre (ECLI:ES:APV:2022:3953).

<sup>97</sup> Vid., en un sentido similar, la SAP de Vizcaya (Sec.ción 4ª), núm. 636/2022, de 13 de junio (ECLI:ES:APBI:2022:1639), que estima parcialmente el recurso interpuesto por el demandante contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Bilbao, que estableció que “Se acuerda que el gato Bigotes esté en casa de la madre de la menor durante las semanas alternas y periodos que a la menor le corresponda estar con la madre, y que durante las semanas alternas y periodos que a la menor le corresponda estar con el padre, el gato pueda estar con Sonsoles y con dicho progenitor, siempre que la menor lo requiera”. Igualmente, similar solución se prevé en la SJVM confirmada por la SAP de Málaga (Sec.ción 6ª) núm. 1491/2023, de 7 de noviembre (ECLI:ES:APMA:2023:4055), en la que se faculta a los menores -cuando así lo deseen- a decidir si los animales son trasladados al domicilio del padre (progenitor no custodio) durante las visitas.

A mi parecer, aunque la solución analizada pretende mostrarse flexible y respetuosa con los deseos de la menor, plantea serias dudas en cuanto a su viabilidad práctica y al equilibrio de intereses implicados. Permitir que sea la menor quien decida “cuando le apetezca” si la mascota le acompaña durante su estancia con el padre genera un escenario incierto, que es precisamente lo que se debe evitar, sobre todo, en Derecho de familia, donde se debe garantizar una cierta estabilidad y previsibilidad, especialmente en los regímenes de custodia. Delegar este tipo de decisiones en la voluntad -cambiante- de una menor puede provocar conflictos innecesarios y tensiones entre progenitores, sin perjuicio de la vulneración de otros derechos como el derecho a la intimidad de la madre que podría verse vulnerado cada vez que se ve obligada a facilitar el acceso al padre al domicilio familiar cada vez que la menor decida que quiere al animal con ella.

#### **4.3.2. El destino del animal de compañía ante la ausencia de hijos menores de edad.**

En los supuestos en los que no existan hijos menores de edad, tras la ruptura familiar, la solución sobre el destino del animal de compañía se encuentra igualmente en el art. 94 *bis* c.c., conforme al cual la decisión vendrá modulada por el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, prescindiendo, por motivos obvios, del interés superior del menor. En este contexto, también podemos contemplar varios escenarios.

Por un lado, cabe la posibilidad de que el cuidado del animal pueda asignarse a uno solo de los cónyuges si este es el único interesado en su cuidado. Así lo ha resuelto la SAP de León de 21 de marzo de 2023<sup>98</sup>, en la cual, a pesar de reconocer que el actor les tenía cariño y una especial dedicación, no le asigna el cuidado de los animales, ya que ni siquiera se pronunciaba en la demanda sobre los mismos ni mostró en ningún caso disposición a tenerlos en su compañía. En un sentido similar, resolvió la SAP de Navarra, de 18 de septiembre de 2023<sup>99</sup>, en la que se atribuye el cuidado de los animales a la actora “ya que es la que expresamente lo ha solicitado no siendo recurrido dicho pronunciamiento por la contraparte”. En consecuencia, en este último caso, no se atribuyó el cuidado de los animales al demandado, dado que, este no recurrió el pronunciamiento en el que la actora manifestaba su voluntad expresa, por lo que el juez dedujo que la voluntad del demandado era la de no querer asumir el cuidado de aquellos.

También podría darse el supuesto en el que se atribuyera el cuidado del animal a uno solo de los cónyuges, a pesar de que ambos tuviesen la voluntad de asumir la tenencia y cuidado de este como, por ejemplo, en aquellos

---

<sup>98</sup> SAP de León (Sec.ción 1ª) núm. 245/2023, de 31 de marzo (ECLI: ES:APLE:2023:463).

<sup>99</sup> SAP de Navarra (Sec.ción 3ª) núm. 657/2023, de 18 de septiembre (ECLI:ES:APNA:2023:992).

supuestos en los que, atendiendo al bienestar del animal, el juez decidiese atribuirle solo a uno de ellos por no reunir la vivienda del otro las condiciones de habitabilidad necesarias para asegurar su bienestar<sup>100</sup>, así como aquellos supuestos en los que la comunidad de propietarios donde establezca la residencia alguno de los excónyuges prohíba la tenencia de animales de compañía<sup>101</sup>.

Por otro lado, tampoco puede descartarse la posibilidad de que, aun en ausencia de hijos menores de edad, se acuerde la atribución de la tenencia y cuidado del animal a ambos cónyuges<sup>102</sup>. En tales supuestos, atendiendo a los lazos afectivos entre ambas partes y el animal, la regla general será la atribución compartida de su cuidado por periodos alternos<sup>103</sup>. Todo ello sin

---

<sup>100</sup> *Vid.*, en tal sentido, la SAP de Pontevedra (Sec.ción 6ª) núm. 610/2024, de 27 de septiembre (ECLI:ES:APPO:2024:2377).

<sup>101</sup> J.H. CLAVIJO SUNTURA, *El interés del menor*, cit., 93, que la comunidad de propietarios donde establezca la residencia alguno de los excónyuges prohíba la tenencia de animales de compañía. *Cfr.* la SAP de Segovia (Sec.ción 1ª) núm. 315/2024, de 2 de diciembre (ECLI:ES:APSG:2024:466) en la que se atribuye la tenencia del animal a la demandante, dado que la parte demandada manifestó en su contestación a la demanda “la imposibilidad de hacerse cargo del animal al no poder tener perros en la vivienda en la que reside actualmente, conforme al contrato de arrendamiento de vivienda aportado”. Sin embargo, no parece que, mediante el título constitutivo o los estatutos de la comunidad de vecinos, pueda prohibirse de forma total y absoluta la tenencia de animales en viviendas de propiedad singular. Dicha prohibición podrá establecerse, pero siempre condicionada a que los animales perturben la tranquilidad de los vecinos. En tal sentido, como afirma, G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *La tenencia de animales domésticos en comunidades de vecinos: Una propuesta de reforma de la Ley de propiedad horizontal*, en *Un nuevo Derecho civil para los animales: Comentarios a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales*, obra colectiva, director Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Reus, Madrid, 2022, 514, “No se trataría, por tanto, de prohibir el tener animales sin más, sino de hacerlo en evitación de potenciales molestias, peligros y daños para la comunidad, concretando así esa posible molestia, insalubridad o peligro, tan genéricamente mencionados por el art. 7.2 LPH”.

<sup>102</sup> En estos casos, como advierten A. MULÀ ARRIBAS, I. TORRES MÁRQUEZ, *Acercamiento a la reforma*, cit., 80, por motivos de seguridad jurídica y responsabilidad, dicha situación de cotitularidad deberá reflejarse también registralmente en los actuales sistemas de identificación de animales de compañía.

<sup>103</sup> Así lo entiende la SAP de Huelva (Sec.ción 2ª) núm. 137/2023, de 23 de febrero (ECLI:ES:APH:2023:133), según la cual “debe primar como regla general la distribución equitativa entre ambas del cuidado y tenencia del animal, así como de las cargas que ello implique, sin atender a la específica titularidad dominical del mismo (...)”. *Vid.*, en el mismo sentido, la SAP de Baleares (Sec.ción 4ª) núm. 152/2025, de 28 de marzo (ECLI:ES:APIB:2025:1196), que señala que la “solución de custodia por semanas alternas es la que mejor se ajusta a los criterios de bienestar del animal que está acostumbrado a convivir con los dos y el interés de la familia pues ambos lo adoptaron de forma conjunta y cuidaron de forma conjunta”. *Vid.* igualmente, la SJPI de Leganés confirmada por la SAP de Madrid (Sec.ción 31ª) núm. 430/2023, de 30 de noviembre (ECLI:ES:APM:2023:18362). Sin embargo, esta SJPI señala que “Cualesquiera decisiones relativas al animal que sean de especial trascendencia como, por ejemplo, el cambio de veterinario de referencia, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas

perjuicio de aquellos supuestos en los que existan circunstancias o razones suficientes para atribuirla solo a uno de ellos como, por ejemplo, en el caso antes comentado en el que la vivienda de uno de los cónyuges no reuniese las condiciones de habitabilidad necesarias o el caso en el que uno de los cónyuges, por motivos laborales, no dispusiese del tiempo necesario que requiere un animal de compañía de ciertas características<sup>104</sup>.

---

*de carácter invasivo o con sedación, tratamientos médicos de larga duración, utilización de residencias caninas, etc., serán adoptadas de común acuerdo entre las partes, y en caso de desacuerdo, la decisión última corresponderá a la parte demandante D<sup>a</sup>. Elisa como titular legal del animal". Sin embargo, a mi entender, hacer recaer la decisión, en defecto de acuerdo entre las partes, en el titular legal del animal implica desvirtuar la eficacia del mecanismo de decisión conjunta. En la práctica, puede ocurrir que si dicha titular no muestra disposición a alcanzar un acuerdo respecto de cualquier cuestión relevante sobre el animal, será ella quien, en última instancia, adopte unilateralmente la decisión.*

<sup>104</sup> Aunque, como ocurre en toda decisión sobre Derecho de familia, habrá que estar a las circunstancias del caso concreto, pues, parece ser que trabajar a jornada completa no es motivo suficiente para excluir la tenencia y cuidado del animal a uno de los cónyuges. Así lo ha establecido la SAP de Málaga (Sec.c.ión 6<sup>a</sup>) núm. 585/2024, de 17 de abril (ECLI:ES:APMA:2024:1246), en la que se afirma que *"es un hecho notorio el que el cuidado y la atención cotidiana de una mascota canina no requiere de una dedicación en exclusiva durante las 24 horas del día, siendo perfectamente compatibles tales cuidados con la actividad laboral, como lo demuestra el hecho de ser hoy en día muchas las familias españolas que tienen mascotas, en concreto perros, y en las que ambos cónyuges o convivientes trabajan, y no por ello dejan de cuidar y atender a sus mascotas"*. No obstante, a mi juicio, conviene distinguir, por un lado, entre lo que es un empleo a tiempo completo —como ocurre en el caso que nos ocupa— y, por otro lado, desempeñar una actividad profesional que implique una dedicación prácticamente total, como puede ser la de un trabajador autónomo cuya jornada se extienda, por ejemplo, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. En este último supuesto, considero que no resultaría viable atribuirle la tenencia y el cuidado del animal, salvo que cuente con el apoyo de terceras personas durante su ausencia. En tal caso, no existiría, a mi entender, impedimento alguno.



## La vendita di animali affetti da patologie congenite tra garanzia di conformità e risarcimento dei danni.

di **Riccardo Lazzardi\***

Abstract EN: This paper examines the sale of animals with congenital diseases in light of the most recent developments in legislation and case law. Starting from the classification of animals as sentient beings and movable property *sui generis*, and moving on to consumer and civil law, the paper concludes with an analysis of compensation profiles, the configurability of non-pecuniary damage, and the protection of human-animal relationships.

Abstract IT: Il contributo si propone di esaminare la vendita di animali affetti da patologie congenite alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale. Muovendo dalla qualificazione dell'animale come essere senziente e bene mobile *sui generis* e passando attraverso la disciplina consumeristica e civilistica, il lavoro si conclude con un'analisi dei profili risarcitori, della configurabilità del danno non patrimoniale, nonché della tutela relazionale uomo-animale.

Sommario: 1. La vendita di animali e la dignità dell'essere senziente. – 2. Disciplina applicabile. – 3. La patologia congenita come vizio di conformità: la responsabilità del venditore e l'apparato rimediale. – 3.1. Il difetto di conformità come ipotesi di inadempimento. – 3.2. Il confine con l'*aliud pro alio* – 4. Profili risarcitori e rilevanza delle conseguenze non patrimoniali dipendenti dalla relazione affettiva. – 5. Profili sistematici e prospettive di tutela relazionale.

### 1. La vendita di animali e la dignità dell'essere senziente.

La questione sullo *status* giuridico dell'animale<sup>1</sup> non può certo dirsi recente<sup>2</sup>. Risulta ancora dibattuto in dottrina il tratto di confine che separa le

---

\* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Cagliari.

<sup>1</sup> In argomento G. BOLLA-P. PIAZZA, *Animali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, 627 ss.; D.V. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; D. PASTINA, *Animali*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, 422 ss.

<sup>2</sup> Così F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e responsabilità*, 1, 2019, 73. Nota, sul punto, la tripartizione operata dal diritto romano, e

cose dagli animali<sup>3</sup>, non esistendo peraltro una nozione legislativa per questi ultimi<sup>4</sup>. A livello codicistico, una espressa previsione si rinviene all'art. 1496 c.c., secondo cui «nella vendita di animali la garanzia per vizi è regolamentata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono»<sup>5</sup>. L'art. 1496 c.c., per il

---

descritta da G. BOLLA-P. PIAZZA, voce *Animali*, cit., 627 ss., tra animali selvatici (*fera*), animali domestici (*mansueta*) e animali addomesticati (*mansuefacta*), che ricomprende nella prima categoria gli animali che vivono in uno stato di libertà naturale e che non sono sottoposti coattivamente alla volontà dell'uomo; nella seconda quelli che si trovano sotto il potere continuo e immediato dell'uomo, che li utilizza per vari fini e che sono nutriti ed educati per cura dell'uomo; nella terza quelli di origine selvatica, ma in seguito assoggettati al servizio dell'uomo. Come osservato da D. PASTINA, voce *Animali*, cit., 433, in Italia le prime forme di protezione degli animali sono state promosse da locali società protettrici degli animali, la cui prima fondata a Torino da Giuseppe Garibaldi. Solo con l'art. 491 del Codice penale Zanardelli, poi, sono stati vietati espressamente gli atti crudeli verso ogni specie di animale.

<sup>3</sup> *Ex multis*, R. BARRASSO, *Animal treatments during slaughter and reflections on food characteristics*, in *Agricoltura istituzione mercati*, 1, 2018, 83-98; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 72 ss.; L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Vicalvi (Frosinone), 2017, *passim*; M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2023, 232 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 527-559; M. GJOMARKAJ, *Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte EDU n. 16760/22 del 2024*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 1, 2025, 169-185; M. LOTTINI, *Tutela del benessere animale ed interessi economici tra diritto nazionale ed eurounitario*, in *Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche*, 3, 2024, 227 ss.; G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *I contratti*, 2, 2025, 131 ss.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012, *passim*; F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le Corti Umbre*, 1, 2024, 75-98; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 2024, 1001-1032; D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2, 2024, 1 ss.; C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in *Diritto e salute*, 2, 2024, 95 ss.; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2021, 1772-1787; V. TENORE, *Gli animali in giudizio: contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli «esseri senzienti non umani»: normativa, giurisprudenza, dottrina: aggiornato alla riforma costituzionale dell'art. 9 cost. introdotto dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 e all'art. 1, co. 447 e 448, legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 sull'abbattimento della fauna selvatica*, Torino, 2023, *passim*; V. VADALÀ, *Prospettazione storicoevolutiva dei diritti degli animali*, in *Giustizia civile*, 3, 2017, 549 ss.

<sup>4</sup> C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 1, 2020, 527, la quale nota che, considerandoli delle cose, la legge italiana apparirebbe «macchiata da evidente anacronismo».

<sup>5</sup> Antesignano di questa norma è stato l'art. 1505, u.c., c.c. 1865, secondo cui «l'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi

contratto avente a oggetto la vendita dell'animale, ammette una deroga al regime ordinario della garanzia dei vizi di cui agli artt. 1490 ss. c.c. e, a dispetto del comune ordine gerarchico delle fonti, ne dispone una inversione<sup>6</sup>.

La giurisprudenza è tendenzialmente univoca nel considerare che tra i beni di cui all'art. 810 c.c., quindi tra le cose che possono formare oggetto di diritti, debbano includersi gli animali<sup>7</sup>. Si potrebbe rilevare tuttavia l'evidente difficoltà di considerare un cane alla stregua di un qualsiasi altro bene mobile<sup>8</sup>: benché non siano soggetti di diritto, gli animali sono reputati esseri senzienti<sup>9</sup> e presentano connotati tali da essere catalogati come una «particolare forma di bene vendibile»<sup>10</sup>. D'altronde, già il legislatore del 1942, nel disciplinarne la vendita e le garanzie in una apposita disposizione, lasciava intendere l'intenzione di specificarne i contorni normativi in ragione delle evidenti peculiarità.

Il legislatore odierno si mostra ben più sensibile<sup>11</sup>, ma non al punto da sedare i dibattiti sorti sul piano ontologico. Se per una parte della dottrina

---

locali». V. E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1001.

<sup>6</sup> Non più legge speciale-legge generale-usi, ma legge speciale (comunque operante a prescindere dall'espressa previsione, che appare superflua)-usi-legge generale. Ad avviso di R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit. 1773, la formulazione della disposizione «trova ragione nel modello economico prevalente all'epoca, quello di un'economia agricola, ma anche nel modello giuridico allora dominante, di impronta liberale e patrimonialistica. Per di più, il riferimento indifferenziato agli "animali" e soprattutto il rinvio agli usi locali fanno intendere che il "bene" tutelato dal legislatore storico era più l'animale da reddito che quello di affezione, il quale, come si dirà, implica la persona».

<sup>7</sup> Cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 24 maggio 2023, n. 14372; Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2022, n. 35844; Corte d'App. Bari, sez. II, sent., 11 marzo 2022, n. 415; Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, tutte in *Onelegale*.

<sup>8</sup> Ad avviso di D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, cit., 2, la regolamentazione che ha a oggetto gli animali tradirebbe una visione antropocentrica della tutela, essendo orientata al soddisfacimento di esigenze prettamente umane.

<sup>9</sup> Secondo l'art. 13 TFUE, in particolare, «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

<sup>10</sup> G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 134.

<sup>11</sup> Sensibilità che ha preso origine, ad avviso di C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 528 ss., in campo europeo con la stipulazione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, in vigore dal 1° maggio 1992. La riforma è stata ratificata dal Parlamento italiano ventitré anni dopo con la l. 201/2010, che ha inasprito le pene previste dal Titolo IX *bis* del Codice penale. La Convenzione ha avuto il merito, secondo

l'animale andrebbe considerato come titolare di una vera e propria soggettività<sup>12</sup>, l'orientamento maggioritario, prendendo le distanze da tale approccio di matrice evolutiva, è ancora oggi proteso invece a negarla<sup>13</sup>. Condividere questo ultimo assunto si considera opportuno per una serie di ragioni. In ottica sistematica, accogliere un'etica nei confronti dell'animale non implica riconoscere agli stessi la titolarità di diritti. Ne sono un esempio le varie riforme entrate in vigore a favore degli animali, che riconoscono nella condizione di essere vivente dotato di sensibilità<sup>14</sup> una ragione sufficiente a imporre obblighi di comportamento in capo a coloro che vi si relazionano<sup>15</sup>. Si pensi anche alla riforma di cui all'art. 9 Cost., che rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento di una tutela più ampia all'animale senza tuttavia negargli la natura di *res*<sup>16</sup>.

Al contrario, la scelta di dotare di soggettività l'animale, come notato da attenta dottrina, renderebbe «irrisolta l'attuazione del momento dinamico del

---

l'A., di evidenziare il valore dell'animale da compagnia, definendolo all'art. 1 come «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia».

<sup>12</sup> In particolare, C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 527 ss.; V. VADALÀ, *Prospettazione storicoevolutiva dei diritti degli animali*, cit., 549 ss.

<sup>13</sup> Tra tutti L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, vol. I, Milano, 1952, 249 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, Milano, 1952, 394 ss. Coerentemente a questa impostazione si segnalano A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2022, 483–515; G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 134; F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 80 ss.; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1005; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1776 ss.

<sup>14</sup> V. *supra*, nt. 11. Per fare un cenno alle esperienze comparate, si pensi, da ultimo, alla riforma del *Código Civil* spagnolo per mezzo della *Ley 17/2021*, con cui si è disposto che «1. *Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección*» (art. 333-bis *Código Civil*); alla legge portoghese 8/2017 che modifica l'art. 201-B,C,D del *Código Civil* stabilendo che «*Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza*». Si ricordi, poi, l'*Animal Welfare Act* austriaco del 2005 che, nel fissare i propri obiettivi, definisce gli animali come «*fellow-creature*», cioè come creature simili agli uomini. Per un approfondimento v. C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 102.

<sup>15</sup> Ne è un esempio il Titolo IX *bis* introdotto nel 2004 all'interno del Codice penale, rubricato 'Dei delitti contro il sentimento per l'animale'.

<sup>16</sup> G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 135.

diritto soggettivo»<sup>17</sup>, e si esporrebbe al rilievo critico di eccedere lo scopo di protezione dell'animale realizzando una eterogenesi dei fini<sup>18</sup>.

Il principio di economia dei mezzi giuridici suggerirebbe dunque un approccio alla tematica per mezzo di schemi già presenti nel nostro ordinamento, piegati alla realizzazione di interessi ormai preminenti nella scala dei valori<sup>19</sup>. Appare allora opportuno trattare non tanto di diritti 'degli' animali – che necessitano di soggettivizzazione – quanto di diritti 'per' gli animali, escogitati in modo da giustificare la sopravvenienza di doveri che, se disattesi, conducono a una reazione proporzionata<sup>20</sup>.

Si suole in questa direzione effettuare una distinzione<sup>21</sup> tra animali selvatici<sup>22</sup>, tutelati dalla normativa sulla regolamentazione della caccia e sull'individuazione delle specie protette, e non selvatici. Da qui si ricava poi un'ulteriore suddivisione tra animali da reddito, ossia quelli utilizzati per il lavoro o la produzione di alimenti, e animali di affezione<sup>23</sup>. È su questi ultimi che ci si propone di concentrare l'attenzione, affrontando in particolare le problematiche che possono venire in rilievo nell'ambito della vendita e le ricadute discendenti dalla relazione affettiva uomo-animale.

---

<sup>17</sup> R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1780.

<sup>18</sup> *Ibidem*, 1780.

<sup>19</sup> Si pensi a due pronunce in particolare – CEDU, sez. II, 13 febbraio 2024, ric. n. 16760/22 e Cass. Pen., sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, entrambe in *Onelegale* – che hanno ribadito la centralità del benessere animale in ossequio alla moralità pubblica di cui all'art. 9 CEDU e al concetto di *boni mores* ricavabile dall'art. 19 cost., legittimando da una parte i divieti nazionali alla macellazione senza stordimento e chiarendo dall'altra che la deroga religiosa non può costituire una patente di immunità, ma un'eccezione da interpretare in senso restrittivo. Da tali premesse, che trovano ulteriore fondamento nel considerando 8 del Regolamento (CE) n. 1099/2009, discendono conseguenze immediatamente percepibili su un piano prettamente pubblicistico, stante il necessario bilanciamento tra due valori tutelati da fonti costituzionali e sovraordinate. Risulta tuttavia fecondo per il diritto agroalimentare pure il campo civilistico, essendo l'istituto della responsabilità civile l'antecedente logico attraverso cui i principi si traducono in rimedi concreti a tutela dei consumatori, *a fortiori* se facenti parte di particolari minoranze.

<sup>20</sup> Così R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1780.

<sup>21</sup> C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 528.

<sup>22</sup> Per un approfondimento cfr. F. ONNIS CUGIA, *Art. 2052 c.c. e tutela risarcitoria per i danni cagionati da animali domestici, selvatici e randagi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 5, 2024, 1502 ss.

<sup>23</sup> Intesi, in base all'art. 1, c. 2, lett. a), del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, come «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».

## 2. Disciplina applicabile.

Il regime del contratto di compravendita che ha a oggetto un animale di affezione presuppone infatti il problema più generale, che attiene al peso da attribuire al rapporto tra un essere dotato di sensibilità psico-fisica – che umano non è –, e un essere umano.

Ci si è interrogati rispetto all'applicabilità, al tipo contrattuale *de quo*, della *lex specialis* di cui al Codice del consumo<sup>24</sup>, risultando dubbio se alla nozione di bene di consumo potesse essere assimilato anche un bene – l'animale – non fabbricato o prodotto, bensì allevato<sup>25</sup>. La questione, almeno nel nostro ordinamento<sup>26</sup>, dovrebbe ritenersi superata dal recepimento della direttiva (UE) 2019/771, attraverso cui l'animale vivo è ricompreso entro la disciplina di cui agli artt. 128 ss. c. cons., sottoposto a pieno titolo alla garanzia legale di conformità.

È abbastanza evidente, quindi, che nel caso in cui venditore e compratore si relazionino – rispettivamente, l'uno nell'esercizio della propria attività professionale e l'altro al di fuori di essa –, sussistendo i requisiti soggettivi in capo ai contraenti, sarebbero integrati i presupposti per concepire l'animale come bene di consumo<sup>27</sup>.

Ciononostante, deve indagarsi l'astratta possibilità di configurare cumulativamente o alternativamente i rimedi derivanti dalla disciplina consumeristica e da quella civilistica<sup>28</sup>. La giurisprudenza, giunta a pronunciarsi all'esito di un dibattito che ha visto contrapposte due posizioni

---

<sup>24</sup> Sulla questione se un animale potesse essere reputato un bene di consumo si era interrogato – *ante riforma* – A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, in *I contratti*, 12, 2004, 1122 ss., il quale, dopo aver specificato la natura di bene mobile, lo aveva collocato fra i «beni di consumo» citati dall'art. 1519-*bis*, c. 2, lett. b), c.c., precisando tuttavia che la qualificazione di bene di consumo dipendesse dalla circostanza che il contratto avente ad oggetto l'acquisto del bene fosse «stato stipulato tra un “venditore” [...] ed un “consumatore”».

<sup>25</sup> Così F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le Corti Umbre*, 1, 2024, 81.

<sup>26</sup> Si ricorda infatti che la direttiva (UE) 2019/771, all'art. 3, par. 5, lett. b), permetteva agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della normativa dettata i contratti di vendita di animali vivi.

<sup>27</sup> Non pare superfluo rammentare che per l'art. 3 c. cons. il «consumatore o utente» è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, lett. a), c. cons.), mentre il «professionista» è la «persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (art. 3, lett. c), c. cons.). Per eventuali approfondimenti si rinvia a M. BARELA, *Il consumatore nelle definizioni legislative*, in A. BARBA (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti: L. 30 luglio 1998 N. 281*, Napoli, 2000, 3 ss.

<sup>28</sup> F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 76.

tra loro inconciliabili<sup>29</sup>, ha rimarcato la «chiara preferenza»<sup>30</sup> tracciata dal legislatore verso il Codice del consumo<sup>31</sup> e ha di converso specificato il ruolo residuale e sussidiario del Codice civile, applicabile alla vendita dei beni di consumo solo per quanto non regolamentato, come sancito dall'art. 135-*septies* c.cons. La soluzione appare chiara e in linea con il criterio generale della *lex specialis* dettato all'art. 1469-*bis* c.c. che restringe l'applicazione delle norme di cui al titolo II del libro IV del Codice civile ai contratti del consumatore, «ove non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore».

Il dato normativo è rigido in un duplice senso. L'art. 135-*septies*, c. 1, c.cons., limita il rinvio alle norme del Codice civile *ratione materiae*, precisamente per quanto non previsto in tema di «formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno»<sup>32</sup>. La normativa consumeristica non lascia nemmeno spazio a interpretazioni tese a coordinare le diverse discipline in modo che si applichi una norma più favorevole al consumatore. Ai sensi dell'art. 135-*septies*, c. 2, c.cons., infatti, «non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela».

---

<sup>29</sup> Di tale contrasto si sono occupati L. DELOGU-L. OLIVIERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2019, 272, i quali hanno messo in luce le due posizioni: una tendente a far prevalere il Codice civile, centro del sistema, a cui si dovrebbe tornare in assenza di usi, l'altra, accolta dalla Cassazione, che di fronte a un sistema frantumato e ricomposto registra il passaggio dal mono-sistema al poli-sistema, ossia a una pluralità di sistemi capaci di esprimere, ciascuno, norme particolari e principi generali. In generale, di questo avviso è N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999, 26, secondo cui «occorre rompere il fascino del codice, e riconoscere schiettamente che le leggi speciali costituiscono ormai il diritto generale di un istituto o di un'intera materia». *Contra* P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 1, 2011, 1, per cui «l'apparato normativo di derivazione comunitaria, privo di rilevanza autonoma, risulta, come le fonti internazionali, parte integrante del complesso sistema ordinamentale dal quale attingere per risolvere il singolo caso concreto. La difficoltà consiste nel ricostruire l'ordinamento secondo una prospettiva monistica».

<sup>30</sup> V. Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, in *Il corriere giuridico*, 6, 2019, 780 ss., con nota di S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*.

<sup>31</sup> L'art. 133 c. cons., segnatamente, prevede che «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento». Rispetto al termine C. CHESSA, *I termini nella vendita dei beni di consumo*, in V. BUONOCORE *et al.* (a cura di), *Codice della vendita*, Milano, 2018, IV,1396 ss., ne sottolinea la *ratio*, individuata nella necessità di distinguere la durata della tutela dalle categorie tradizionali della decadenza e prescrizione, esplicitando così la funzione di «avvicinamento del diritto interno ai principi del diritto europeo dei contratti».

<sup>32</sup> E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1017.

### **3. La patologia congenita come vizio di conformità: la responsabilità del venditore e l'apparato rimediale.**

Acclarata la possibilità di qualificare come rapporto di consumo quel rapporto che sorge dalla vendita di animali 'vivi' e, in particolare, dell'animale d'affezione, in capo al professionista è posto l'obbligo di fornire beni conformi «al contratto di vendita», cioè corrispondenti ai requisiti soggettivi e oggettivi di conformità di cui all'art. 129 c.cons. Esso appare disatteso in presenza di malattia dell'animale o di qualsiasi altra anomalia che limiti o impedisca l'impiego all'uso voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore. Sussiste un vizio anche se le imperfezioni incidono sulla funzione o sul valore del bene.

Questi difetti devono preesistere alla consegna, in quanto, se sopravvenuti, appartengono alla sfera dei rischi che gravano sul consumatore<sup>33</sup>. La coerenza della disposizione si ravvisa nella regola del passaggio del rischio del perimento e deterioramento fortuito al momento della consegna, che assume così un valore decisivo individuando il criterio per stabilire il passaggio dei rischi in capo al consumatore<sup>34</sup>.

Appare pertinente, tuttavia, condurre un esame sulla gerarchia dei rimedi, che, in ragione delle peculiarità dell'animale, viene influenzata dalla natura infungibile del bene e dalla dinamica relazionale che si instaura tra l'animale e il padrone<sup>35</sup>. L'unicità dell'animale e l'intensità della relazione assumono rilievo nel rapporto con il proprietario e, di conseguenza, incidono sul piano della responsabilità contrattuale<sup>36</sup>.

L'esistenza di una relazione affettiva mina, infatti, l'esperibilità del rimedio della sostituzione nonché della risoluzione del contratto. La riconducibilità della compravendita di animali di affezione alla disciplina consumeristica comporta la possibilità per il consumatore di azionare in via prioritaria rimedi

---

<sup>33</sup> G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 137 ss.

<sup>34</sup> R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, 99 ss. Ad avviso di C. CHESSA, *I termini nella vendita dei beni di consumo*, cit., 1397, il termine consegna andrebbe qualificato come il conseguimento del possesso in capo al compratore, senza che tuttavia rilevi la posizione possessoria mediata o immediata. È sufficiente, infatti, che l'acquirente possa esercitare in concreto il potere di fatto sulla cosa.

<sup>35</sup> Il valore di questa unicità emerge ancor di più se si considera il mercato degli animali con pedigree. Con il termine pedigree si intende il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI e viene spedito all'allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. Per il d.lgs. 529/1992 la vendita di cani proposti come di 'razza', senza che la qualità sia attestata dal pedigree, è vietata. Per un approfondimento v. E. D'INNELLA-S. SAPONARO, *Le attività cinotecniche. Profili civilistici e fiscali*, in *Il fisco*, 31, 2000, 9783 ss.

<sup>36</sup> R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1782.

che non sono collocati propriamente all'apice della scala gerarchica. È difficile infatti ipotizzare che l'acquirente voglia avvalersi del rimedio della sostituzione e della risoluzione del contratto qualora l'animale sia in vita, nonostante la eventuale condizione patologica che lo affligge. Pure la riparazione, da intendere come la somministrazione all'animale delle cure necessarie a debellarne la patologia, nell'ipotesi di patologie gravi o malformazioni, è complicata se si pretende che sia atta a realizzare un integrale ripristino di conformità. In mancanza di una riparazione integrale, il consumatore azionerebbe però un rimedio "spuntato" o, meglio, sarebbe privo di rimedi utili a fronte di un bene non riparabile *in toto*. Non solo, qualora il ricorso alle cure comporti un significativo rischio di morte dell'animale, è facile ipotizzare che il consumatore abbia difficoltà nell'esperire il rimedio<sup>37</sup>.

In altre parole, il rimedio della riduzione del prezzo, normalmente subordinato, diviene principale nel caso in cui, come oggetto del contratto consumeristico, vi sia un animale di affezione.

Conseguenza ulteriore è la possibilità da parte dell'acquirente, in assenza di consegna di un bene conforme e quindi in presenza di inadempimento di tale obbligo, di rifiutare il pagamento «di qualsiasi parte del prezzo», così come previsto dall'art. 135-*bis*, c. 6, c. cons.<sup>38</sup>.

È chiaro che la struttura dell'apparato rimediale è frutto di una interpretazione che muove dal tentativo di trovare un bilanciamento tra la tutela del consumatore – che passa attraverso le disposizioni sulla conformità nella vendita – e le esigenze connesse alla relazione che si instaura con un altro essere vivente – che determinano i risvolti pratici dell'applicazione dei rimedi –, non essendovi al momento una legge che regoli nel dettaglio la vendita di animali<sup>39</sup>.

### 3.1. Il difetto di conformità come ipotesi di inadempimento.

Il dato positivo consegnato dal codice di settore ricollega la responsabilità del venditore alla violazione dell'obbligo di consegnare beni conformi ai sensi dell'art. 129 c. cons.

Per stabilire il fondamento della garanzia per il difetto di conformità può essere utile porre l'attenzione sul rimedio di cui all'art. 135-*bis*, c. 6, c. cons.,

---

<sup>37</sup> G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 138.

<sup>38</sup> E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1015. Questa lettura si accompagna poi al precetto imperativo che impedisce, previo richiamo specifico alla nullità (che «può essere fatta valere dal solo consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»), qualunque patto anteriore alla segnalazione del difetto di conformità volto a escludere o limitare in danno dell'acquirente l'esercizio dei diritti previsti dalla disciplina sulla vendita di beni di consumo.

<sup>39</sup> C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 544 ss.

che, introdotto per mezzo del d.lgs. n. 170/2021, ammette che il consumatore possa «rifiutarsi di eseguire il pagamento [...] fino a quando il venditore non abbia adempiuto gli obblighi previsti». Consentire di sollevare l'eccezione di inadempimento rispetto agli obblighi gravanti sul venditore, che risulta ancora debitore, significa ascrivere la garanzia per difetto di conformità all'area della responsabilità per inadempimento.

La tesi contraria riconosce alla garanzia per difetto di conformità natura di garanzia pura<sup>40</sup>, in ragione dell'irrilevanza dell'imputabilità dell'inadempimento. Rispetto a questo indirizzo, attenta dottrina ha notato che la riparazione e la sostituzione del bene non conforme attengono sì all'area della reazione all'inadempimento, ma più esattamente sostanziano una domanda di esatto adempimento, che è dovuto a prescindere dall'imputabilità della inesattezza a colpa del venditore<sup>41</sup>. Allo stesso modo operano i rimedi secondari disciplinati dal Codice del consumo, cioè la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, azionabili a fronte di un obiettivo inesatto adempimento.

Il sistema di responsabilità per inadempimento si concreta, invece, nel risarcimento del danno quale reazione alla violazione dell'obbligo di prestazione, inattuato e divenuto ormai impossibile per una causa imputabile al debitore<sup>42</sup>, rimanendo disciplinato dal Codice civile in base al rinvio espresso operato dall'art. 135-*septies*, c. 1, c. cons.

Il rimedio risolutorio assume nel Codice del consumo dei contorni peculiari e appare semplificato, manifestandosi come rimedio unitario e non più distinto in risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta. Concepito come strumento di reazione alla mancata attuazione dello scambio per qualunque caso di mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione di consegnare beni conformi, esso può essere attivato a prescindere dall'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al venditore<sup>43</sup>.

Una delle novità più significative della direttiva 2019/771 si deve individuare nell'aver risolto la questione sulla modalità di esercizio, giudiziale o stragiudiziale, del diritto alla risoluzione del contratto. L'art. 135-*quater*, c. 2, c. cons., che l'ha recepita, dispone che il diritto si eserciti con «una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà a risolvere il contratto», desumendosi l'intenzione da parte del legislatore

---

<sup>40</sup> F. PIRAINO, *La violazione della vendita di beni al consumatore per difetto di conformità: i presupposti della c.d. responsabilità del venditore e la distribuzione degli oneri probatori*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo: la direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, Torino, 2022, 125 ss.

<sup>41</sup> Così R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., 102.

<sup>42</sup> R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., 101 ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*, 103.

sovranaZIONALE di collegare l'effetto risolutivo a un recesso unilaterale non dissimile da quello previsto dall'art. 61 c. cons., attivabile in caso di mancata consegna del bene.

### 3.2. Il confine con l'*aliud pro alio*.

Quando l'animale oggetto della vendita presenta delle caratteristiche diverse da quelle pattuite, tali da renderlo incompatibile con la sua funzione naturale, può parlarsi di inadempimento dell'obbligazione contrattuale<sup>44</sup>. Nei casi in cui, non sussistendo un rapporto *business-to-consumer*, vi sia l'assenza di leggi speciali o di usi locali, sono applicabili le disposizioni del Codice civile<sup>45</sup>. Diversamente operano i rimedi consumeristici a cui si è fatto cenno, non potendosi propendere – pena il contrasto con la volontà della legge e l'obiettivo di armonizzazione massima<sup>46</sup> – per il coordinamento tra i sistemi<sup>47</sup>. Infatti, conformemente all'intento armonizzante della direttiva 2019/771, dovrebbe darsi una risposta negativa alla possibilità che un consumatore domandi la risoluzione per mezzo dell'azione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., poiché l'art. 135-*septies* c. cons. permette la concorrenza della disciplina codicistica solo rispetto agli effetti della risoluzione, e non anche nella regolamentazione della procedura<sup>48</sup>.

Attenta dottrina ha notato, in relazione ai rapporti non consumeristici, che nelle ipotesi più estreme e gravi, ossia in presenza di vendita di «un animale privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente»<sup>49</sup>, potrebbe venire in rilievo la figura dell'*aliud pro alio*<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> Non si intende qui fare riferimento all'ipotesi di vizi redibitori, che rendono inidoneo il bene all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, né alla mancanza di qualità essenziali o promesse di cui all'art. 1497 c.c., bensì alla violazione dell'obbligo primario di prestazione gravante sul venditore, consistente nel consegnare la cosa oggetto del contratto e non altra (*aliud pro alio*).

<sup>45</sup> F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 85.

<sup>46</sup> Secondo F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 77, la maggior tutela del consumatore non può spingersi fino a consentire il ricorso di più rimedi esistenti, al fine di frammentarli e riunirli, dando luogo a una tutela di fatto «interamente derogatoria degli stessi, sicché all'esercizio della facoltà di scelta di una forma di tutela, in un'ottica tesa a garantire coerenza sistematica all'ordinamento, deve far seguito l'applicazione della relativa disciplina».

<sup>47</sup> A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2022, 483-515.

<sup>48</sup> A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, cit., 506.

<sup>49</sup> F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 87.

<sup>50</sup> La direttiva 99/44/CE sulla vendita dei beni di consumo ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nozione unitaria di difetto di conformità, prevedendo l'obbligo per il venditore di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto. In questo modo, la direttiva ha superato l'approccio casistico adottato da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che distingueva – e che distingue tuttora – tra consegna di un bene viziato (art. 1490 c.c.), consegna di un bene

Questa ricorrerebbe dunque sia nel caso di consegna di un animale del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, sia ove venga consegnato un animale privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente oppure con difetti tali da impedirgli di assolvere alla sua funzione naturale o concretamente assunta come essenziale dalle parti. Se si ritiene pressoché pacifico far rientrare nella fattispecie il caso dell'animale da reddito (ad es. una mucca) che, per effetto di patologie congenite (si pensi all'acidosi ruminale)<sup>51</sup>, si trovi nell'impossibilità di assolvere alla sua funzione naturale (la produzione del latte), meno intuitivo è il caso dell'animale di affezione che per patologie congenite si trovi nell'impossibilità assoluta di assolvere al ruolo di animale da compagnia.

Ci si addentra così in un campo delicato, in cui si constata da un lato l'evidenza per cui le parti decidono liberamente l'equilibrio economico del contratto, che resta in linea di principio insindacabile, e dall'altro lato la necessità che il contratto esibisca una causa<sup>52</sup>. Senza quindi mettere in discussione il principio della insindacabilità del sinallagma, per essere

---

privo di una qualità promessa o essenziale (art. 1497 s.s.), consegna di un bene difforme rispetto al campione (art. 1522 c.c.), e consegna di un bene diverso da quello venduto (*aliud pro alio*). La direttiva ha poi esteso il ventaglio dei rimedi posti a tutela del consumatore, disponendo che, in caso di consegna di bene non conforme al contratto, il consumatore ha diritto alla riparazione, sostituzione e, ove non possibili, alla risoluzione o alla riduzione del prezzo. V. G. AFFERNI, *Conformità al contratto: vizi giuridici e aliud pro alio*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2, 2022, 455 ss.

<sup>51</sup> Che costituisce uno tra i più importanti disordini 'metabolico-fermentativi' dell'allevamento intensivo della bovina da latte caratterizzato da «temporanei episodi di riduzione del pH ruminale al di sotto dei valori ritenuti fisiologici». V. M. MORGANTE, *L'acidosi ruminale subacuta della vacca da latte tra teoria e pratica: introduzione al problema, le basi eziopatogenetiche*, in *Large animal review*, 14, 2008, 223-226.

<sup>52</sup> In questo senso P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2-3, 2001, 223 ss., che ravvisa come il fenomeno contrattuale sia ormai «plurimo» e sganciato dalla «assorbente prospettiva del contratto di scambio», soggetto a una disciplina generale integrata dalle norme concernenti i singoli contratti in un unico sistema aperto: così, a fronte di situazioni di debolezza economica si dovrebbe ricostruire la nozione di contratto sottolineando le peculiarità di fatto che in concreto caratterizzano quel contraente senza per questo giungere a creare categorie contrattuali. Con riferimento al prezzo, ha affermato che questo debba essere tale da rendere riconoscibile la causa, che sarebbe opaca in presenza di prezzo vile. Capire se la causa vi sia o meno è ovviamente di vitale importanza per il contratto, il quale in sua assenza sarebbe nullo per difetto di causa: in presenza di prezzo vile si è notato che debba emergere una ragione alternativa che la supporti, potendosi così parlare di gratuità 'economicamente interessata', che dà un senso economico all'operazione che altrimenti non ne avrebbe. Cfr. F. CARINGELLA, *Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici*, in *Foro italiano*, 1993, 1514; F. GAZZONI, *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, in *Giustizia civile*, I, 1991, 2895 ss.; C. MANZINI, *Il contratto gratuito atipico*, in *Contratto e impresa*, 2, 1986, 937. Si veda pure D. CARUSI, *La disciplina della causa*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, Torino, 1999, 555 ss.

validamente concluso il contratto deve avere una giustificazione causale, intendendosi questa come razionalità economica che permea l'intera fattispecie negoziale. Si potrebbe, al riguardo, considerare la vendita di animale inidoneo ad assolvere al ruolo cui è destinato come un contratto con un oggetto inadeguato rispetto alla causa, un contratto – inteso come mezzo – incapace di realizzarla.

Nell'ipotesi in cui il regolamento pattizio abbia correttamente individuato l'animale idoneo allo scopo e quello consegnato sia totalmente incompatibile, non verrebbe in considerazione la nullità per difetto (o irrealizzabilità) della causa, ma, integrata una fattispecie di *aliud pro alio* – sottratta al regime dei vizi redibitori –, si aprirebbe il compendio di azioni previste in via generale agli artt. 1453 ss. c.c. Il compratore dell'animale non corrispondente alla funzione disporrebbe allora soltanto del rimedio manutentivo dell'esatto adempimento, in alternativa a quello risolutorio, in grado di conformare il contratto per ripristinarne l'adeguatezza causale<sup>53</sup>.

#### **4. Profili risarcitori e rilevanza delle conseguenze non patrimoniali dipendenti dalla relazione affettiva.**

Il fenomeno del Codice civile, svuotato di contenuti<sup>54</sup>, a vantaggio della compilazione di settore ha come diretta conseguenza la riduzione del suo ambito di applicazione, l'operatività in via sussidiaria e la sovraesposizione del Codice del consumo<sup>55</sup>.

La netta preferenza della disciplina consumeristica per una tutela in forma specifica porta a ritenere che il risarcimento del danno trovi una collocazione di carattere integrativo e subordinato, operando nell'ipotesi in cui non sia stato conseguito il ripristino della conformità attraverso la sostituzione o riparazione<sup>56</sup>.

Dato il particolare legame che viene a crearsi tra animale d'affezione e proprietario, è difficile, come si è visto, ipotizzare che la sostituzione o la risoluzione possa soddisfare pienamente il consumatore entrato in contatto con un animale il cui organismo è alterato da una patologia congenita. Pare invece preferibile configurare in via principale una misura che tenda alla riparazione e, nel concreto, alla riconduzione del quadro clinico in una situazione di normalità, sempreché e nei limiti in cui risulti possibile.

---

<sup>53</sup> Ed è questa l'opzione seguita dalla giurisprudenza, che, per l'ipotesi dell'*aliud pro alio*, consente all'avente diritto di agire contrattualmente per la risoluzione, potendo così il giudice qualificare d'ufficio la domanda attorea nei termini di domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata peraltro dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Così, da ultimo, Cass., sez. II, ord., 13 ottobre 2025, n. 27279, in *Onelegale*.

<sup>54</sup> F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 76.

<sup>55</sup> Si rinvia a §2, nt. 29.

<sup>56</sup> F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 78.

Altrimenti, l'azione estimatoria, da un lato, e il risarcimento, dall'altro, se concepiti congiuntamente, sembrano rappresentare – al momento – l'unica combinazione di rimedi funzionale a ripristinare il sinallagma frustrato<sup>57</sup>.

Ragionando in questo modo, possono venire in rilievo questioni inerenti alla determinazione ed estensione del danno risarcibile, che rimane, come detto, prerogativa del diritto comune. La vendita di un animale affetto da patologie congenite è foriera di un possibile pregiudizio che ha sia carattere patrimoniale, poiché legato alla diminuzione del valore del bene e alle spese necessarie per la cura, sia una dimensione che economica non è, consistente nel turbamento e nella sofferenza derivanti dall'alterazione o dalla prematura rottura del rapporto affettivo instaurato con l'animale di affezione.

Sotto il profilo patrimoniale sono quindi risarcibili, tra le varie voci di danno, le spese veterinarie necessarie per la cura o la diagnosi della patologia, la perdita del valore riproduttivo o sportivo dell'animale, nonché la diminuzione del valore commerciale rispetto al prezzo corrisposto.

Più complessa è la configurabilità del danno non patrimoniale<sup>58</sup>, la cui riconoscibilità troverebbe fondamento non tanto nel contratto di compravendita, quanto nei principi costituzionali di solidarietà e tutela del rapporto con l'animale. Non qualificabile come 'mera *res*', l'animale, sebbene ricompreso formalmente nell'art. 810 c.c., rileva altresì come essere senziente per l'art. 13 TFUE e l'art. 9 Cost.: trascende la categoria di cosa per come civilisticamente intesa e ne impone un ripensamento coerente con la portata assiologica che esprime.

Una prospettiva che potrebbe seguirsi è quella della tutela relazionale, che non si limita a proteggere l'animale in sé o il consumatore qualificato come contraente debole, ma considera la relazione affettiva tra uomo e animale come bene giuridico autonomo. La posizione troverebbe riscontro nella giurisprudenza interna<sup>59</sup>, nonché nelle esperienze comparate: quella francese, secondo cui «*les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*»<sup>60</sup>, e tedesca, che chiosa al §90a BGB «*tiere sind keine Sachen*»<sup>61</sup>, riconoscono all'animale uno *status* intermedio tra persona e cosa, suggerendo alla casistica un approccio relazionale e non solo patrimoniale.

Volendo andare oltre su queste basi, coerentemente a una rinnovata e maturata sensibilità, si potrebbe affermare che l'acquisto di un animale che riveli delle patologie congenite può determinare un danno da lesione del

---

<sup>57</sup> *Ibidem*, 78.

<sup>58</sup> Sul danno non patrimoniale si veda, tra tutte, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2009, 97 ss., con nota di F.D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*.

<sup>59</sup> *Ex multis* Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n. 2841; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24, tutti in *Onelegale*.

<sup>60</sup> «Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità». V. Art. 515-14 *Code civil*.

<sup>61</sup> Ossia «gli animali non sono oggetti».

diritto all'autodeterminazione in senso negoziale, rivelando delle analogie rispetto alla figura della lesione del consenso informato<sup>62</sup>. Si potrebbe verificare *in primis* un danno da lesione del consenso in senso stretto, che deriva solo dalla compromissione della libertà all'autodeterminazione arrecata mediante inesatte o incomplete informazioni.

Nella compravendita di un animale, il consenso libero implica una disposizione di sé e impone che il consumatore possa compiere una scelta di consumo attraverso un processo decisionale non alterato, che in concreto consenta di procedere a ulteriori accertamenti, verificare alternative rispetto all'oggetto, valutare se effettuare l'acquisto. Se il consumatore prova che, ove informato, non avrebbe deciso di concludere quel contratto, può ottenere il risarcimento del 'danno da perdita della libertà di scegliere alternative'<sup>63</sup>. Sembrerebbe però un danno *in re ipsa* integrato dalla lesione della libertà di autodeterminazione che si realizza per la sola mancata acquisizione del consenso. Concepito come danno da privazione della libertà di disporre di sé, rievoca la categoria del danno *in re ipsa* e la ricostruzione non è quindi condivisibile<sup>64</sup>. Deve infatti precisarsi che – piuttosto che di danno da consenso informato –, è necessario affermare un danno da lesione della libertà negoziale, che effettivamente impone di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli riportate, compresa la perdita di alternative, eventualmente ottimali.

Laddove l'animale sarebbe stato comunque acquistato, in mancanza di adeguate informazioni sul bene venduto può comunque profilarsi un danno patrimoniale e non patrimoniale da impreparazione rispetto alla patologia da

---

<sup>62</sup> Alla definizione di questa voce di danno contribuisce la nutrita casistica del settore medico-chirurgico. La giurisprudenza ha precisato che il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute, poiché la lesione dell'uno non rende automaticamente risarcibile l'altro. Sul punto, v. Cass. civ., sez. III, ord., 23 giugno 2025, n. 16690, in *Onelegale*, secondo cui «l'inadempimento dell'obbligo di informazione [...] può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione». Conformemente Cass. civ., sez. III, ord., 30 ottobre 2023, n. 30032, in *Onelegale*. Nel campo medico, in particolare, la mancanza del consenso trasferisce sul medico il rischio dell'esito infausto dell'intervento, nonostante il rispetto delle regole dell'arte. Se l'esito è infausto, quindi, il rispetto delle regole dell'arte non è sufficiente a evitare il risarcimento del danno alla salute, a condizione che emerga che il paziente, in presenza di corrette informazioni, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento. In argomento A.M. SINISCALCHI, *Il doppio regime di responsabilità del medico: ritorno al passato o nuova prospettiva di tutela per il paziente?*, in *Danno e responsabilità*, 4, 2019, 461-470.

<sup>63</sup> In particolare, v. Cass. civ., sez. III, ord., 22 maggio 2024, n. 14245, in *Onelegale*, secondo cui, essendo idoneo «a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione [...], [sarebbe] sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali egli ha il diritto di scegliere». Conformemente Cass. civ., sez. III, ord., 23 marzo 2018, n. 7260, in *Onelegale*.

<sup>64</sup> Da ultimo Cass. civ., sez. III, ord., 18 settembre 2025, n. 25645, in *Onelegale*, la quale stabilisce che «il danno non patrimoniale non integra un danno "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni basate su fatti oggettivi dimostrati in giudizio».

affrontare, e ciò anche qualora essa sia risolvibile tramite cure o trattamenti ovvero sia stata già risolta con esito fausto. Tale danno risulterebbe risarcibile anche quando si provi che l'accordo sarebbe stato comunque raggiunto con la conseguenza che la fattispecie si presenta confacente all'ipotesi in cui il consumatore – il quale di regola non ricorre alla risoluzione del contratto in considerazione del rapporto affettivo stabilito con l'animale – avrebbe comunque operato quella scelta negoziale. Il venditore dovrebbe quindi risarcire il danno patrimoniale, consistente nelle perdite economiche subite dal consumatore, che, conoscendo la condizione dell'animale per tempo, avrebbe potuto programmare diversamente i trattamenti o gli interventi cui sottoporlo, e nelle eventuali occasioni di guadagno impedito dalla patologia. Il venditore risponderrebbe altresì del danno non patrimoniale integrato dal non aver potuto accettare la condizione dell'animale con un diverso atteggiamento psicologico, non contaminato da ansia e paura.

A questo danno si potrebbe associare la colposa lesione del diritto alla salute, dove anche il padrone somatizzi la patologia dell'animale e veda la propria relazione con questo alterata, affrontando così periodi di stress e patemi d'animo<sup>65</sup>.

Si potrebbe da ultimo configurare, in caso di perdita dell'animale di affezione, una voce di danno affine a quello derivante da lesione del rapporto parentale<sup>66</sup>, laddove la relazione si sostanzia in una partecipazione dell'animale alla vita familiare: indici rilevanti possono essere le circostanze che vedono l'animale accompagnare, ad esempio, la famiglia nelle gite fuori porta, giocare con dei bambini in casa o, ancora, essere accolto nel letto<sup>67</sup>.

Il parallelismo si giustificherebbe per la similitudine funzionale tra la perdita del legame familiare e la compromissione del rapporto affettivo uomo-animale. Si badi, tuttavia, che la relazione con l'animale, benché presenti dei

---

<sup>65</sup> Da intendere come lesioni dell'integrità psicofisica, causate da un evento che può essere di natura fisica o psicologica, e che si ripercuote sulla vita quotidiana e sulle relazioni personali. Per ulteriori osservazioni cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO-M. FEOLA (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 2014, 151 ss.

<sup>66</sup> Ad avviso di Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giur. it.*, 1, 61, sul piano del danno esistenziale era stato dato «ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione [...]», è evidente, come nota F. ZAMPONE, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcito il danno al legame affettivo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2025, 849, che la perdita di animale non possa più reputarsi alla stregua di un danno bagatellare. Conformemente a questa ultima impostazione v. Trib. Siracusa, sez. II, sent. 17 febbraio 2025, n. 238, in *Onelegale*.

<sup>67</sup> V. Trib. Prato, sent., 25 gennaio 2025, n. 51, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2025, 846 ss., con nota di F. ZAMPONE, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcito il danno al legame affettivo*. Conformemente Trib. Brescia, sent., 28 marzo 2025, n. 1256, in *Onelegale*.

profili sovrapponibili, non appare *tout court* assimilabile a quella puramente familiare, poiché difetta di un riconoscimento giuridico formalizzato. Si considera però corretto l'accoglimento del criterio relazionale come parametro per individuare e risarcire i pregiudizi affettivi patiti. Il pregiudizio consisterebbe in una frattura di un legame relazionale significativo, capace di incidere sulla sfera emotiva e sul benessere psichico del soggetto leso, trovando l'addentellato normativo nell'art. 2 Cost.

Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale in tale ambito costituisce un adeguamento sistematico ai principi di solidarietà e di tutela dell'essere senziente. L'ordinamento, riconoscendo il valore affettivo nel rapporto tra uomo e animale, personalizza la tutela del danno nel rispetto della complessità relazionale che connota la convivenza tra esseri umani e non umani.

### **5. Profili sistematici e prospettive di tutela relazionale.**

La materia si colloca così al crocevia tra diritto civile, diritto dei consumatori e benessere animale e necessita di una lettura coordinata e integrata dei relativi principi, nel rispetto della *voluntas legis*. L'animale continua formalmente a essere oggetto di rapporti giuridici patrimoniali, ma è al contempo, come notato, destinatario di una tutela speciale discendente dal suo *status* di essere senziente. Da tale quadro deriva una tensione interpretativa tra la logica mercantilistica incentrata sulla proprietà e quella della protezione, che il giurista è chiamato a risolvere. La prospettiva della tutela relazionale offre, al riguardo, una chiave di volta funzionale a salvaguardare i rapporti affettivi. L'impostazione è coerente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e con le esperienze comparate.

La valorizzazione della dimensione relazionale consente altresì di specificare gli obblighi professionali, coincidenti non solo con la garanzia della conformità, ma anche con la comunicazione di informazioni veritiere, complete e scientificamente attendibili sulle patologie dell'oggetto di riferimento. Tali obblighi, oltre a tutelare il consumatore assicurano una protezione indiretta del benessere animale, poiché incentivano pratiche di allevamento più responsabili e trasparenti.

È bene però precisare: in un caso, si tratta di 'scelte di consumo', a cui si collega la garanzia sulla conformità di un prodotto a ciò che si attende e il risarcimento dei danni patrimoniali quale eventuale corollario; in un altro, di risarcimento del danno non patrimoniale, per cui non si tratta più di proteggere il consumatore da scelte negoziali che altrimenti non avrebbe fatto, ma di compensare un danno effettivamente patito sul piano relazionale, risultando necessario indagare l'effettiva relazione intrattenuta con l'animale, in modo da evitare di risarcire anche danni bagatellari.

In altre parole, è necessario sottolineare come, fintantoché si parla di disciplina consumeristica, si reputa ragionevole concepire un modello normativo organizzato in modo da assicurare una tutela massima al consumatore, considerato come parte debole e meritevole dunque di particolare attenzione da parte del legislatore. Diverso deve essere il discorso da condurre per il piano dei danni risarcibili: se le garanzie consumeristiche operano in modo semi-automatico, lo stesso non si può dire per il risarcimento, il quale postula l'allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi da parte del consumatore. La responsabilità civile deve quindi continuare a misurarsi sul terreno della lesione di interessi umani giuridicamente rilevanti, tenendo conto di una nuova sensibilità verso l'animale, nella realizzazione dell'obiettivo di cogliere la vulnerabilità delle persone e delle relazioni e di tradurla in strumenti giuridici coerenti.

## **La dimensione assicurativa nella sanità veterinaria: esigenza sistemica tra prevenzione e responsabilità.**

**di Maria Chiara Pezone \***

**Abstract EN:** In post-industrial societies, the protection of animals and their physiological integrity is a strategic priority, enshrined in the One Health paradigm recognized by the WHO and WOA. This approach, based on the interconnection between ecosystems, species, and public health, requires regulatory and operational reform aimed at preventing zoonotic diseases and strengthening the resilience of agro-veterinary systems. In this perspective, the contribution focuses on an aspect that has not yet been explored in depth: the role of insurance policy as an integrated tool to support animal health. In fact, it can complement existing legislation not only by providing economic support to operators, but also by encouraging virtuous and scientifically based behavior. This highlights the need to analyze the relationship between insurance, health prevention, and social responsibility in order to identify current gaps and outline, also from a comparative perspective, an insurance policy model consistent with European strategies and the objectives of the National Plan to Combat Antimicrobial Resistance (PNCAR) 2022–2025.

**Abstract IT:** Nelle società *post*-industriali, la tutela degli animali e della loro integrità fisiologica si configura come una priorità strategica, inscritta nel paradigma *One Health*, riconosciuto da OMS e WOA. Questo approccio, fondato sull'interconnessione tra ecosistemi, specie e salute pubblica, rende necessario un rinnovamento normativo e operativo volto a prevenire le patologie zoonotiche e a rafforzare la resilienza dei sistemi agro-veterinari. In tale prospettiva, il contributo concentra l'attenzione su un aspetto ancora poco approfondito: il ruolo della politica assicurativa come strumento integrato a sostegno della salute animale. Essa può infatti affiancare la normativa vigente non solo fornendo supporto economico agli operatori, ma anche incentivando comportamenti virtuosi e scientificamente fondati. Ne consegue l'esigenza di analizzare il rapporto tra assicurazione, prevenzione sanitaria e responsabilità sociale, così da mettere in luce le lacune attuali e delineare, anche in chiave comparatistica, un modello di politica assicurativa coerente con le strategie europee e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022–2025.

---

\* Dottoressa di ricerca in "Il diritto dei servizi nell'ordinamento italiano ed europeo", Università degli studi di Napoli Parthenope.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'inquadramento normativo. – 3. La dimensione assicurativa come strumento di governance. – 4. Impatto economico delle epidemie zootecniche e opportunità di riforma del sistema di indennizzo. – 5. Conclusioni.

### **1. Introduzione.**

Nell'epoca contemporanea, caratterizzata da processi di globalizzazione sempre più pervasivi e dalla crescente interdipendenza tra sistemi economici, produttivi e sociali, il tema della salute pubblica emerge con rinnovata centralità.

Essa non può più essere concepita quale ambito circoscritto alla sola dimensione umana, ma deve essere reinterpretata entro una cornice più ampia, che abbracci la complessità dei rapporti tra uomo, animale e ambiente.

È in questa prospettiva che prende corpo, con forza crescente, il paradigma del *One Health*, il quale si propone come chiave interpretativa idonea a superare la tradizionale frammentazione settoriale e a ricomporre l'unitarietà del *fenomeno salute* in tutte le sue articolazioni<sup>1</sup>.

Le società *post-industriali* si distinguono, infatti, per una fitta rete di connessioni che investono i mercati, i sistemi produttivi e i flussi commerciali, determinando un'inedita esposizione a rischi sanitari di portata globale.

L'intensificazione degli allevamenti, favorita da logiche produttivistiche orientate all'efficienza e alla riduzione dei costi, ha incrementato le probabilità di insorgenza e diffusione di patologie zoonotiche.

Parallelamente, il mutamento climatico e il deterioramento degli ecosistemi hanno eroso le barriere naturali che tradizionalmente limitavano la propagazione degli agenti patogeni. In tale contesto, la salute animale non può essere più concepita come una variabile subordinata o marginale, bensì come elemento strutturale dell'ordinamento giuridico ed economico, in quanto direttamente incidente sulla tutela della salute umana, sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. J. ZINSSTAG, D. WALTNER-TOEWS, M. TANNER, *Why One Health?*, in J. ZINSSTAG, E. SCHELLING, D. WALTNER-TOEWS, M. WHITTAKER, M. TANNER (a cura di), *One Health: The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, II ed., Oxford/Boston, CAB International, 2021, 15.

<sup>2</sup> Sul punto si veda N. ROBINSON, *The next pandemic is here*, in *The Environmental Forum*, 2020, 30 ss.; M.A. TIGRE ET AL., *Environmental Protection and Human Rights in the Pandemic*, in *Legal Policy and Pandemics*, 2021, 317-374; R.G. WALLACE ET AL., *The dawn of Structural One Health: A new science tracking disease emergence along circuits of capital*, in *Social Science & Medicine*, 2014.

Le esperienze degli ultimi decenni offrono un chiaro riscontro empirico a tale affermazione. L'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), esplosa negli anni Novanta, ha rivelato ad esempio la vulnerabilità dei sistemi di tracciabilità alimentare e la necessità di un quadro normativo più rigoroso in materia di sicurezza.

Successivamente, la diffusione dell'influenza aviaria del 2005 ha mostrato la fragilità delle filiere zootecniche globalizzate, con ripercussioni tanto sulla salute quanto sul commercio internazionale. Più recentemente, la peste suina africana, tuttora in corso, ha colpito duramente comparti produttivi di interi Paesi europei, determinando non solo conseguenze economiche dirompenti, ma anche la necessità di adottare misure straordinarie, spesso costose e tardive, da parte degli Stati membri.

La lezione comune che si trae da tali emergenze è chiara: la mera reazione *ex post* non è più sufficiente; occorre una strategia preventiva che trasformi il governo del rischio in architrave delle politiche sanitarie.

È proprio alla luce di tali considerazioni che si è progressivamente consolidato, in ambito internazionale, il paradigma del *One Health*.

Esso trova il suo fondamento teorico nell'idea che la salute umana, quella animale e quella ambientale non costituiscano compartimenti stagni, ma parti di un *continuum* inscindibile, all'interno del quale il benessere di ciascun elemento è condizione necessaria per l'equilibrio dell'intero sistema<sup>3</sup>.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), insieme all'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (WOAH, già OIE), ha riconosciuto e promosso tale approccio come il più idoneo a fronteggiare le sfide emergenti in tema di zoonosi, resistenze antimicrobiche e sicurezza alimentare.

Anche l'Unione Europea, nel quadro delle sue strategie, ha fatto proprio tale paradigma, inserendo la prevenzione delle malattie animali e il contrasto all'antimicrobico-resistenza tra le priorità politiche e normative, come si evince, *inter alia*, dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/429 (*Animal Health Law*), nonché nei Regolamenti (UE) 2019/4 e 2019/6 relativi, rispettivamente, ai mangimi medicati e ai medicinali veterinari<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> In tema cfr. T. ASSMUTH ET AL., *Integrative concepts and practices of health in transdisciplinary social ecology*, in *Socio-Ecological Practice Research*, 2, 2019, 71-90; S. CRADDOCK, S. HINCHLIFFE, *One world, one health? Social science engagements with the one health agenda*, in *Social Science & Medicine*, 129, 2015, 1-4; H.E. DALY, *The illth of nations and the fecklessness of policy: An ecological economist's perspective*, in *Post-Autistic Economics Review*, 30, 2003, 20; S. HINCHLIFFE, *More than one world, more than one health: Re-configuring interspecies health*, in *Social Science & Medicine*, 129, 2015, 28 ss.; A. KAMENSHCHIKOVA ET AL., *Anthropocentric framings of One Health: an analysis of international antimicrobial resistance policy documents*, in *Critical Public Health*, 2019; H. KEUNE ET AL., *One Health and Biodiversity*, in I.J. Visseren-Hamakers, M.T.J. Kok (a cura di), *Transforming Biodiversity Governance*, 2022.

<sup>4</sup> Sul punto, cfr. anzitutto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, noto come *Animal Health Law*, che ha introdotto un quadro normativo unitario in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, superando la frammentazione precedente e affermando un approccio fondato sulla

Il contesto italiano riflette fedelmente tale evoluzione. Il recepimento della normativa europea ha condotto a un rafforzamento significativo del quadro giuridico nazionale, culminato, tra l'altro, nel D.lgs. 5 agosto 2020, n. 122, che ha introdotto strumenti più efficaci di sorveglianza, controllo e prevenzione.

Contestualmente, l'adozione del Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR 2022–2025) ha sancito, in modo emblematico, l'adesione dell'Italia al paradigma *One Health*, promuovendo una gestione integrata e responsabile dei farmaci veterinari e richiamando il nesso imprescindibile tra uso prudente degli antibiotici, riduzione dell'AMR e tutela della salute pubblica<sup>5</sup>.

Nonostante tali progressi, tuttavia, permane una significativa distanza tra la normatività astratta e la sua effettiva attuazione: l'osservanza delle regole si fonda ancora, in larga parte, su strumenti di natura prescrittiva e repressiva, con scarsa valorizzazione di meccanismi positivi e incentivanti.

Da tale considerazione discende il tema centrale del presente contributo: la necessità di concepire e sviluppare una politica assicurativa integrata in materia di salute animale. Tradizionalmente intesa quale strumento di risarcimento *ex post*, l'assicurazione può essere, infatti, ripensata come leva preventiva, idonea a favorire l'adozione di comportamenti virtuosi e a ridurre *ex ante* i rischi sanitari.

Essa potrebbe, in tal modo, rappresentare l'anello mancante tra il sistema normativo e le prassi operative quotidiane degli operatori del settore,

---

prevenzione e sulla gestione integrata dei rischi (in G.U.U.E. L 84 del 31 marzo 2016). Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della resistenza antimicrobica, riconosciuto tra le principali minacce sanitarie globali. A completamento di tale impianto, l'Unione ha adottato due regolamenti settoriali: il Regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso dei mangimi medicati, che mira a garantire un impiego più prudente e controllato degli antimicrobici nell'alimentazione animale (in G.U.U.E. L 4 del 7 gennaio 2019); e il Regolamento (UE) 2019/6, concernente i medicinali veterinari, che stabilisce norme rigorose per l'autorizzazione, la distribuzione e l'utilizzo dei farmaci, al fine di contenere la diffusione dell'AMR e di rafforzare la sicurezza alimentare e ambientale (in G.U.U.E. L 4 del 7 gennaio 2019). Nel loro insieme, tali atti rappresentano l'espressione normativa più evidente dell'adozione del paradigma *One Health* da parte dell'ordinamento europeo, in quanto riconoscono esplicitamente l'interconnessione tra salute animale, salute umana e tutela dell'ambiente.

<sup>5</sup> Il Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022–2025, adottato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, delinea una strategia esplicitamente fondata sull'approccio *One Health*, con l'obiettivo di promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici tanto in ambito umano quanto veterinario, al fine di ridurre l'AMR e tutelare la salute pubblica. Si vedano altresì: Ministero della Salute, "Antibiotico-resistenza – Strategia *One Health*", in <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/antibiotico-resistenza/antibiotico-resistenza-strategia-one-health>.

contribuendo a rendere effettivo e sostanziale proprio il paradigma *One Health*<sup>6</sup>.

## 2. L'inquadramento normativo.

L'analisi del quadro normativo in materia di salute animale costituisce un passaggio imprescindibile non soltanto per comprendere la genesi e la *ratio* del paradigma *One Health*, ma anche per individuare lo spazio entro cui un sistema assicurativo possa inserirsi con funzione di strumento di *governance* e di prevenzione.

L'ordinamento contemporaneo, invero, si caratterizza per una crescente attenzione alla dimensione animale, che non è più confinata a mera variabile economica del settore zootecnico, bensì viene progressivamente inquadrata quale elemento essenziale della salute pubblica, della sostenibilità ambientale e della stessa identità costituzionale dell'Unione europea e degli Stati membri.

L'animale, infatti, cessa di essere concepito quale semplice "*res*", per assumere un rilievo giuridico autonomo, ancorché ancora non pienamente definito, che ne impone la tutela nel quadro dei principi generali dell'ordinamento<sup>7</sup>.

Ciò premesso, il punto di svolta a livello europeo è rappresentato, in particolare, dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), norma che ha impresso un mutamento di prospettiva radicale sancendo che l'Unione e gli Stati membri, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche comuni, devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti<sup>8</sup>.

Non si tratta di una mera clausola programmatica, ma di un vero e proprio principio di carattere orizzontale, che permea e condiziona tutte le politiche settoriali, dall'agricoltura ai trasporti, dalla ricerca al mercato interno.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha dato ulteriore sostanza a tale previsione, riconoscendo il benessere animale quale interesse generale europeo che deve orientare tanto l'azione normativa quanto l'interpretazione

---

<sup>6</sup> Cfr. J.M. LINDENMAYER, G.E. KAUFMAN, *One Health and One Welfare*, in *One Welfare in Practice: The Role of the Veterinarian*, CRC Press, 2021.

<sup>7</sup> Così P. BURDON, *A Theory of Earth Jurisprudence*, in *Australian Journal of Legal Philosophy*, 37, 2012, 29 ss., ove l'A. chiarisce che «*this principle does not deny the moral status of human beings or claim that all forms of non-human nature have moral equivalence with humanity. Instead, it seeks to shift our focus away from hierarchies and asserts that all components of the environment have value. It takes the wellbeing or common good of this comprehensive whole as the starting point for human ethics*».

<sup>8</sup> Si vedano D. RYLAND, *Taking Stock of Art. 13 TFEU in EU Agriculture*, in *European Papers*, 8, 1, 2023, 191 ss.; Corte dei Conti Europea, *Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious objectives and implementation*, Relazione speciale 31/2018; L. MOLINARO, *L'attività politico-normativa dell'Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'Articolo 13 TFUE*, in *Roma Tre Press*, 2022; A. GERMANÒ, *L'art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti*, in *PPR – Periodicum Politicum*, 2021.

giudiziale. Celebre, in tal senso, la causa C-219/07 (*Nationale Raad van Dierenkwekers*), in cui la Corte ha affermato che la protezione animale è principio trasversale che limita le libertà economiche e condiziona le politiche di mercato<sup>9</sup>.

È chiaro, dunque, che l'art. 13 TFUE ha operato quale norma di rottura rispetto a una tradizione secolare che confinava l'animale nella categoria patrimoniale delle cose mobili, aprendo la strada a una protezione rafforzata e a una riconfigurazione del diritto europeo in chiave solidaristica ed ecologica.

Orbene, proprio su questo fondamento si è costruito il *corpus* legislativo oggi vigente, il cui fulcro è rappresentato, come si accennava, dal Regolamento (UE) 2016/429, noto anche come *Animal Health Law*.

Tale provvedimento, frutto di un lungo processo di codificazione e razionalizzazione, ha sostituito oltre quaranta atti normativi preesistenti, perseguendo obiettivi di armonizzazione, semplificazione e soprattutto responsabilizzazione degli operatori.

La logica sottesa al regolamento è chiarissima: spostare il baricentro dalla mera reazione all'emergenza alla prevenzione, intesa come responsabilità condivisa e come obbligo giuridico positivo<sup>10</sup>.

L'*Animal Health Law* introduce, infatti, obblighi stringenti di biosicurezza, sistemi avanzati di tracciabilità, doveri di notifica delle malattie, nonché meccanismi di sorveglianza che pongono in capo agli allevatori, ai commercianti e ai veterinari un ruolo proattivo e non più passivo.

---

<sup>9</sup> La giurisprudenza della Corte di giustizia ha trovato una significativa espressione nella sentenza del 19 giugno 2008, resa nella causa C-219/07, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Andibel v. Belgische Staat*, nella quale il benessere animale è stato riconosciuto quale interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alle libertà economiche. Tale orientamento è stato oggetto di approfondimento in dottrina: V. VOMÁČKA, *Animal welfare before the Court of Justice of the European Union*, in *ERA Forum*, 21, 2020, 511 ss., che evidenzia il progressivo consolidarsi del principio del benessere animale come valore trasversale nell'interpretazione giurisprudenziale; L. SQUINTANI, S. KALISVAART, *Court of Justice, judgment of 19 June 2008, case C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers*, in *European Papers*, 5, 2, 2020, 228 ss., che offre un'analisi sistematica della decisione e delle sue implicazioni; nonché si v. la posizione del Parlamento europeo, *Animal Welfare in the European Union, Studio per la Commissione PETI*, Bruxelles, 2017, che colloca la giurisprudenza della Corte nel più ampio processo di riconoscimento del benessere animale quale interesse europeo di rango generale.

<sup>10</sup> Come sottolineato in L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, numero monografico de *Il diritto dell'economia*, 2021, 34, il diritto costituzionale italiano è parso lento nel recepire i concetti di sostenibilità intergenerazionale e protezione ambientale e nell'integrarli nelle tutele e nei principi già affermati dalla Carta costituzionale. Con riguardo specifico al principio di precauzione cfr. G. RAGONE, *Il principio di precauzione nella prospettiva del giudice costituzionale*, in *Biolaw Journal – Special Issue "Biodiritto e Costituzione"*, 2, 2019, 163 ss.

L'elemento di novità risiede proprio nella consacrazione del principio di *accountability*: gli operatori sono tenuti non soltanto a non nuocere, ma a predisporre misure preventive, diventando co-gestori della salute collettiva<sup>11</sup>.

In tale direzione, il recepimento italiano di tali norme ha seguito un percorso complesso e stratificato; nello specifico con il D.lgs. 5 agosto 2020, n. 122, il legislatore nazionale ha dato attuazione al Regolamento (UE) 2016/429, rafforzando i poteri delle autorità competenti e introducendo obblighi specifici per operatori e veterinari<sup>12</sup>.

Particolare attenzione è stata, poi, dedicata al coordinamento tra livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni competenze in materia di tutela della salute e agricoltura<sup>13</sup>.

Ne deriva un sistema multilivello, in cui Stato e Regioni condividono responsabilità di vigilanza e sorveglianza<sup>14</sup> secondo logiche di leale collaborazione.

---

<sup>11</sup> Tale regolamento rappresenta una svolta nell'approccio europeo alla sanità animale, poiché non si limita a riordinare la normativa previgente, ma introduce un insieme di obblighi sostanziali che gravano direttamente sugli operatori delle filiere. In particolare, il legislatore europeo ha imposto: l'adozione di misure di biosicurezza negli allevamenti e negli stabilimenti; la predisposizione di sistemi di tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale; il dovere di notifica immediata delle malattie sospette o confermate alle autorità competenti; la partecipazione attiva ai meccanismi di sorveglianza ed eradicazione delle epizootie; nonché l'obbligo di assicurare una formazione adeguata e continua del personale. La Commissione Europea, nel documento *Animal Health Law – General Overview*, Bruxelles, 2021, ha rimarcato come tali prescrizioni trasformino allevatori, commercianti e veterinari in attori responsabili della gestione del rischio sanitario, co-gestori di una dimensione collettiva della salute. Sul piano analitico, V. MICHEL e S. BACHELIER-BASSI, in *New European rules introduced by Regulation (EU) 2016/429*, *Veterinary Record*, 191, 2022, 528 ss., hanno illustrato con particolare attenzione gli obblighi di biosicurezza e tracciabilità, mentre una ricostruzione sistematica dei nuovi doveri di prevenzione, notifica e sorveglianza è contenuta nell'*EU Animal Health Law Handbook*, Sezione 1, a cura dell'*European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians*, 2021.

<sup>12</sup> L'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 ha trovato espressione, in primo luogo, nel Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante disposizioni in materia di malattie animali trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 12 settembre 2022, n. 213. Ad esso si affianca il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 volto a disciplinare l'identificazione e la registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. La portata di tale riforma è stata sottolineata anche in sede tecnico-scientifica dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), nel comunicato del 16 settembre 2022 intitolato *Adeguata la normativa veterinaria al Regolamento (UE) 2016/429*, reperibile sul sito istituzionale.

<sup>13</sup> *Ex multis* si v. R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021; M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 6 ss.; nonché B. CARAVITA DI TORITTO, A. MORRONE, *Ambiente e Costituzione*, in B. CARAVITA DI TORITTO, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, 32 ss.

<sup>14</sup> A questo scopo, spetta al Ministero della Salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità, garantire il coordinamento delle strutture regionali del SNPS, avvalendosi, tra l'altro, di una

Parallelamente, l'Italia si è dotata di strumenti programmatori come il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR 2022-2025), che costituisce la traduzione in chiave strategica delle esigenze europee, con un approccio dichiaratamente *One Health* riconoscendo l'interdipendenza tra uso responsabile dei farmaci veterinari, riduzione della resistenza antimicrobica e tutela della salute umana, e prevedendo azioni coordinate di formazione, monitoraggio e controllo.

Accanto al diritto amministrativo, un ruolo decisivo è stato altresì assunto dal legislatore penale che con la Legge 20 luglio 2004, n. 189 ha introdotto, infatti, gli articoli 544-*bis* c.p. e seguenti, configurando i reati di maltrattamento e uccisione di animali<sup>15</sup>.

Si tratta di una svolta culturale e giuridica di portata storica, poiché ha segnato l'abbandono definitivo della concezione meramente patrimoniale dell'animale<sup>16</sup> che, non è più protetto in quanto "bene" appartenente a qualcuno, bensì in quanto essere vivente, degno di rispetto e di tutela<sup>17</sup>.

Ancora, la riforma del 2022, che ha modificato l'art. 9 Cost. inserendovi la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ha ulteriormente consolidato questa traiettoria, sancendo in Costituzione la dimensione ecologica e intergenerazionale della protezione animale<sup>18</sup>.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale italiana si colloca, altresì, all'interno di un più ampio dibattito dottrinale. Una parte significativa della dottrina sostiene la necessità di riconoscere agli animali una forma, seppur

---

Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della prevenzione sanitaria (art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022).

<sup>15</sup> La Corte di cassazione penale ha interpretato tali norme in senso evolutivo, affermando che esse rispondono a esigenze di civiltà giuridica e che il maltrattamento animale offende non soltanto l'animale stesso, ma la coscienza etica della collettività (Cosi' Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 4674, in *Dejure*).

<sup>16</sup> Si vedano: U. IZZO, *Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, 2; G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2021; A. LAVAZZA, *Noi (e) gli animali*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2019, 2; A. MADEO, *Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali*, in *Legislazione Penale*, 2023, 4; ID., *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in F. PALAZZO, C. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2019.

<sup>17</sup> Si v. A. VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 1164 ss.

<sup>18</sup> G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *Giustiziainsieme.it*, 25 febbraio 2022; R. BIFULCO, *Primi riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022; C. COLLICELLI, *L'approccio One Health per una salute ecosistemica integrata*, in *Quotidiano Sanità.it*, 2020; M. LUCIANI, *Il diritto alla salute. Una prospettiva di diritto comparato*, Bruxelles, 2022; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, 2022, 15 ss.

limitata, di soggettività giuridica, intesa come titolarità di interessi giuridicamente protetti all'integrità e al benessere<sup>19</sup>.

Altri autori, più cauti, preferiscono collocare l'animale in un *tertium genus*, intermedio tra persone e cose, con un regime di protezione speciale ma privo di vera personalità giuridica<sup>20</sup>.

L'esperienza comparata conferma la varietà delle soluzioni: la Svizzera ha dichiarato che gli animali non sono cose, pur mantenendo regole specifiche di protezione; la Francia, con la riforma del *Code civil* del 2015, li ha definiti «esseri viventi dotati di sensibilità»; la Germania, nel proprio BGB e nella *Tierschutzgesetz*, ha sviluppato un sistema avanzato di tutela fondato sul principio costituzionale di protezione degli animali; la Spagna, con la *Ley 17/2021*, ha introdotto regole innovative che riconoscono agli animali da compagnia una condizione giuridica autonoma; i Paesi Bassi hanno integrato la tutela animale nella *Wet dieren*; mentre fuori dall'Europa, negli Stati Uniti e in Canada, prevale ancora una concezione settoriale e prescrittiva, seppur con tendenze evolutive<sup>21</sup>.

Tutto ciò compone un quadro composito ma inequivoco: l'ordinamento contemporaneo riconosce sempre più chiaramente il valore giuridico della protezione animale, fondandola su principi generali di civiltà, di precauzione e di responsabilità condivisa. Tuttavia, permane una distanza significativa tra il piano normativo e quello applicativo. L'osservanza delle regole si fonda ancora

---

<sup>19</sup> Gli studi tesi a dimostrarlo sono ormai numerosissimi. Per un recentissimo contributo sui nessi tra ambiente, cambiamento climatico e salute cfr. *The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels*, in *The Lancet*, 2022. Sui vantaggi derivanti dalla tutela della salute animale, si segnala invece M. TALLACCHINI, *Animal welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2018, 11 ss.

<sup>20</sup> Si v. M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *DirittiComparati.it*, 9 maggio 2014, 3.

<sup>21</sup> In prospettiva comparata, rilevano alcune riforme emblematiche. In Svizzera, la modifica del Codice civile (art. 641a CC, 2003) ha sancito che «gli animali non sono cose», mantenendo però l'applicazione sussidiaria delle norme sui beni; sul significato dogmatico v. D.F. SILVA, *Gli animali non sono cose: significato di un'affermazione*, relazione presentata alle VI Giornate della Cattedra UNESCO Diritti umani e violenza: governo e governance su *La tutela ambientale nella prospettiva italiana, europea e internazionale*, presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino il 25-26 ottobre 2018. In Francia, la *L. n. 2015-177* ha introdotto nel *Code civil* l'art. 515-14, qualificando gli animali come «*êtres vivants doués de sensibilité*», soluzione analizzata da J.-M. NEUMANN, *The Legal Status of Animals in the French Civil Code*, in *Global Journal of Animal Law*, 2023. In Germania, il § 90a BGB («*Tiere sind keine Sachen*»), la *Tierschutzgesetz* e l'integrazione della protezione animale nell'art. 20a *Grundgesetz* (2002) delineano un modello avanzato, anch'esso discusso da SILVA, *op. cit.* La Spagna, con la *Ley 17/2021, 15 de diciembre*, ha riformato il *Código Civil* e altre leggi, riconoscendo agli animali da compagnia una condizione giuridica autonoma; i primi commenti sono apparsi in *Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies (Universitat Autònoma de Barcelona)*. Nei Paesi Bassi, la *Wet dieren* (2011) ha unificato la normativa sulla protezione animale, inserendo principi generali e strumenti di *enforcement*, come documentato nel *Global Animal Law Database*.

in larga parte su strumenti prescrittivi e repressivi, con scarso ricorso a meccanismi incentivanti che rendano conveniente la conformità. La mera minaccia di sanzioni, pur necessaria, non basta a garantire una adesione convinta e sistematica da parte degli operatori.

Ne consegue la necessità di introdurre strumenti ulteriori, capaci di integrare il quadro esistente e di favorire un'effettiva internalizzazione dei costi della prevenzione.

Tra questi, il sistema assicurativo si presenta come dispositivo particolarmente promettente: esso, infatti, può tradurre il rispetto delle norme in scelta economicamente razionale, riducendo il divario tra regola e prassi e rafforzando l'efficacia complessiva dell'ordinamento.

### **3. La dimensione assicurativa come strumento di governance.**

Se l'analisi del quadro normativo ha mostrato come l'ordinamento europeo e nazionale abbiano progressivamente rafforzato i meccanismi di prevenzione e responsabilizzazione in materia di salute animale, resta tuttavia evidente la persistenza di un divario strutturale tra la previsione astratta delle regole e la loro effettiva attuazione nelle pratiche quotidiane degli operatori.

È in questo spazio che il sistema assicurativo può collocarsi quale dispositivo innovativo di *governance*, capace non soltanto di fornire copertura finanziaria *ex post*, ma di incidere in maniera determinante sui comportamenti *ex ante*, trasformando la prevenzione da obbligo imposto in investimento razionale<sup>22</sup>.

L'assicurazione, dunque, non deve più essere concepita quale meccanismo meramente indennitario, limitato a compensare i danni già verificatisi, ma deve essere ripensata come strumento proattivo, integrato nelle logiche del paradigma *One Health* e orientato a produrre effetti virtuosi tanto sul piano economico quanto su quello sociale ed etico.

---

<sup>22</sup> Sull'assicurazione intesa quale meccanismo di *governance* v. R.V. ERICSON, A. DOYLE, D. BARRY, *Insurance as Governance*, University of Toronto Press, Toronto, 2003, spec. 5 ss. e 235 ss., ove si illustra il ruolo regolativo delle pratiche assicurative. Più recentemente, Q. HE, M. FAURE, C. LIU, *The possibilities and limits of insurance as governance*, in *Law, Probability & Risk*, 22, 3, 2023, 207 ss., che analizza potenzialità e limiti dell'assicurazione quale strumento di gestione del rischio sistemico e di incentivazione preventiva. Sul versante applicativo, T. BAKER, *The Government Behind Insurance Governance: Lessons for Ransomware*, in *Regulation & Governance*, 16, 4, 2022, 1010 ss., mette in luce come i meccanismi assicurativi possano tradursi in pratiche di regolazione pubblica e privata integrate. In ambito sanitario-veterinario e con specifico riferimento al paradigma *One Health*, v. Y. ZHOU ET AL., *One Health governance: theory, practice and ethics*, in *One Health*, 17, 2024, art. 100652, 1-9, che elabora i fondamenti etico-istituzionali della *governance* integrata, e D.D. FAIJUE ET AL., *A systematic review and analysis of governance mechanisms in One Health initiatives*, in *European Journal of Public Health*, 34, 6, 2024, 1086 ss., che propone una rassegna sistematica dei meccanismi istituzionali di coordinamento multilivello nelle politiche *One Health*.

Tradizionalmente, il contratto di assicurazione è stato configurato, infatti, come uno strumento di trasferimento e di distribuzione del rischio, con funzione compensativa e riparatoria<sup>23</sup>. Nel settore zootecnico, esso si è tradotto in forme di indennizzo per perdite di capi di bestiame dovute a malattie o a calamità naturali.

Tuttavia, tale funzione si è rivelata nel tempo insufficiente e persino distorsiva, poiché non ha contribuito a ridurre l'incidenza dei rischi, ma si è limitata a *socializzarne* le conseguenze economiche. Gli operatori, consapevoli della possibilità di ottenere un risarcimento, non avevano alcun incentivo a investire in misure preventive, determinando fenomeni di azzardo morale e di scarsa trasparenza.

La stessa esperienza italiana conferma tale limite: il ricorso a indennizzi straordinari e frammentari da parte dello Stato, a seguito di emergenze sanitarie, ha generato un sistema inefficiente, oneroso per le finanze pubbliche e incapace di promuovere una vera cultura della prevenzione<sup>24</sup>.

L'evoluzione del diritto europeo, come si è- seppur brevemente- analizzato, offre oggi la possibilità di superare tale impostazione.

Il Regolamento (UE) 2016/429 ha introdotto invero il principio di responsabilizzazione degli operatori, così come i Regolamenti (UE) 2019/4 e 2019/6 hanno rafforzato gli obblighi di prudenza e biosicurezza.

Tuttavia, l'effettività di tali norme incontra spesso l'ostacolo dei costi economici che gravano sugli allevatori, soprattutto di piccole e medie dimensioni, i quali faticano ad adeguarsi a *standard* elevati senza un adeguato sostegno.

È in questo scenario che l'assicurazione può fungere da meccanismo di mediazione tra interesse pubblico e privato, orientando le scelte degli operatori attraverso la leva economica.

La modulazione dei premi, ad esempio, può essere calibrata in funzione del livello di conformità agli *standard* sanitari: gli allevamenti che adottano pratiche virtuose di biosicurezza, riducono l'uso di antibiotici, implementano sistemi di monitoraggio e tracciabilità potrebbero beneficiare di polizze più

---

<sup>23</sup> In dottrina, il contratto di assicurazione è tradizionalmente concepito come strumento di trasferimento del rischio: si veda A. BUSANI, E. LUCCHINI GUASTALLA, *Lineamenti del contratto di assicurazione*, Milano, 2024, 1-25; si v. altresì A. LA TORRE, *Le assicurazioni*, Giuffrè, Milano, 2019, 23 ss.

<sup>24</sup> In Italia, il ricorso a strumenti indennitari straordinari in ambito sanitario ha avuto un'applicazione significativa con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, che ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Sul punto, v. Ministero della Salute, *Indennizzo e risarcimento per danno da trasfusione e vaccinazione obbligatoria*, disponibile sul portale istituzionale del Ministero (ultimo accesso 2025). Cfr. anche M. MARRONE, ET AL., *Analysis of Italian requests for compensation in cases of alleged medical malpractice in healthcare-related infections in Italy*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2023.

vantaggiose, mentre coloro che trascurano tali aspetti dovrebbero sostenere costi assicurativi più elevati.

In tal modo, la *compliance* normativa non sarebbe più percepita come un mero obbligo imposto “dall’alto”, ma come scelta economicamente conveniente, in grado di generare un allineamento di incentivi tra operatori e autorità pubbliche.

L’analogia con strumenti già sperimentati in altri ambiti dell’ordinamento europeo conferma la validità di questo modello. Si pensi alla *cross-compliance* della Politica Agricola Comune (PAC), che condiziona l’erogazione dei sussidi al rispetto di criteri ambientali e di benessere animale: un meccanismo che ha dimostrato di poter orientare in maniera significativa le condotte degli agricoltori<sup>25</sup>.

L’assicurazione, applicata al settore della salute animale, opererebbe in maniera analoga, subordinando la convenienza economica della copertura assicurativa al rispetto delle norme sanitarie, trasformando la prevenzione in una scelta razionale e non più soltanto in un obbligo imposto.

Il diritto comparato offre ulteriori spunti di riflessione. In Germania, i *Tierseuchenkassen*, vere e proprie casse di assicurazione contro le epizootie, erogano indennizzi solo agli operatori che dimostrano di aver rispettato gli *standard* di biosicurezza, introducendo un sistema di responsabilizzazione collettiva che riduce significativamente i fenomeni di azzardo morale.

Nei Paesi Bassi, l’integrazione tra strumenti assicurativi e politiche agricole ha reso le filiere zootecniche più resilienti e meno dipendenti da interventi straordinari dello Stato. Negli Stati Uniti, pur in un contesto normativo frammentato, il *Federal Crop Insurance Program* ha incorporato, anche se in misura limitata, elementi di sanità animale, mostrando la tendenza a estendere i principi assicurativi anche a settori tradizionalmente esclusi.

Ancora, in Giappone, i sistemi mutualistici cooperativi hanno dimostrato l’efficacia di un modello che integra copertura assicurativa, sorveglianza e formazione degli operatori, con risultati positivi sia sul piano economico sia su quello sanitario<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sul punto, Corte dei Conti Europea (ECA), *Animal welfare and the Common Agricultural Policy*, Relazione speciale 31/2018; P.T.M. INGENBLEEK, D. IMMINK, J. SPOOLDER, B. BOKMA, F. KEELING, *EU animal welfare policy: Developing a comprehensive policy framework*, in *Food Policy*, 37, 6, 2012, 690 ss.; C. ZARBÀ, *Animal welfare in the Common Agricultural Policy evolution*, in *REA – Rivista di Economia Agraria*, 78, 2, 2023, 35 D. BARBAROSSA, *L’importanza del benessere animale nella PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, 17, 1, 2023, 18; M. JUNTTI, *Implementing Cross Compliance for Agriculture in the EU: An analysis of governance and compliance mechanisms*, in *European Environment*, 22, 5, 2012, 331.

<sup>26</sup> Sui modelli comparati di assicurazione e mutualità in ambito sanitario-zootecnico, v. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Producer Incentives in Livestock Disease Management*, Paris, 2017, spec. 47-56, che descrive il funzionamento delle *Tierseuchenkassen* tedesche quali fondi mutualistici regionali di indennizzo per epizootie, finanziati dagli allevatori e condizionati al rispetto di obblighi di registrazione e biosicurezza;

Tali esperienze dimostrano che l'assicurazione, se opportunamente strutturata, può divenire strumento di *governance* in grado di coniugare tutela della salute pubblica e sostenibilità economica.

Un ulteriore beneficio che discende dall'introduzione di un sistema assicurativo integrato è infatti proprio il rafforzamento del rapporto di fiducia tra operatori e istituzioni.

In assenza di adeguate garanzie, l'allevatore tende, talora, a occultare l'insorgenza di focolai per timore delle conseguenze economiche derivanti dalle misure di abbattimento e isolamento. Un meccanismo assicurativo, al contrario, potrebbe incentivare la segnalazione precoce delle malattie, poiché l'emersione tempestiva del rischio costituirebbe condizione per l'attivazione della copertura.

L'assicurato, lungi dal percepire il controllo come imposizione esterna, avrebbe un interesse diretto a collaborare con le autorità, riducendo così la probabilità di diffusione delle patologie e migliorando la gestione complessiva delle crisi.

La funzione preventiva dell'assicurazione si inserisce, pertanto, in un quadro più ampio di strumenti di gestione del rischio. Essa non è alternativa alle misure normative e sanzionatorie, ma complementare, capace di tradurre la legalità in convenienza economica.

In questa prospettiva, la polizza si trasforma in dispositivo di politica pubblica, attraverso il quale lo Stato e l'Unione Europea possono orientare le condotte degli operatori, internalizzando i costi della prevenzione e redistribuendo equamente i rischi all'interno della filiera. Tale concezione si armonizza perfettamente con i principi del diritto europeo, che pongono l'accento sulla prevenzione, sulla responsabilità condivisa e sulla sostenibilità, diventando, in definitiva, un ponte tra norma e prassi, tra obbligo giuridico e scelta economica, tra interesse pubblico e interesse privato.

---

CABI, *The German System of Compensating Animal Losses through the Tierseuchenkassen*, in *Veterinary Services: Organization, Economics and Evaluation*, 2006, 239 ss.; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Risk Management in Agriculture in The Netherlands*, Paris, 2011, 63 ss., che analizza l'integrazione tra strumenti assicurativi e politiche agricole nei Paesi Bassi, con particolare riferimento ai fondi mutualistici per epidemie animali; Commissione Europea, *Study on Agricultural Insurance Schemes*, Bruxelles, 2006, 115 ss., che documenta l'esistenza di meccanismi assicurativi zootecnici nei Paesi Bassi e in altri Stati membri; USDA – Congressional Research Service, *Federal Crop Insurance: A Primer*, Washington D.C., 2020, che illustra l'evoluzione del *Federal Crop Insurance Program*, includendo la copertura di taluni rischi fitosanitari e, marginalmente, sanitari nel comparto agricolo; MAFF – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, *Japan's Animal Health System*, Tokyo, 2019, 3 ss., che descrive l'organizzazione dei *Livestock Hygiene Service Centers* e le forme cooperative di intervento mutualistico e di sorveglianza sanitaria in Giappone.

#### **4. Impatto economico delle epidemie zootecniche e opportunità di riforma del sistema di indennizzo.**

L'analisi delle implicazioni economiche delle malattie animali costituisce un passaggio necessario per comprendere fino in fondo la portata della questione. Le epidemie che hanno colpito il settore zootecnico negli ultimi decenni dimostrano come i costi non si limitino al comparto agricolo, ma si propaghino a cascata sull'intero sistema produttivo e, in ultima istanza, sulle finanze pubbliche e sulla fiducia dei consumatori.

La gestione emergenziale, basata su interventi indennitari straordinari, ha mostrato tutta la sua inadeguatezza: essa è risultata inefficiente sul piano economico, iniqua sul piano distributivo e controproducente sul piano preventivo<sup>27</sup>.

L'alternativa, rappresentata dall'introduzione di un sistema assicurativo strutturato, si impone dunque non solo come scelta di giustizia e responsabilità, ma anche come opzione economicamente razionale, coerente con le logiche di sostenibilità finanziaria e con i principi di buon governo.

Gli esempi storici sono eloquenti. L'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli anni Novanta ha prodotto, infatti, non soltanto costi diretti di abbattimento e smaltimento del bestiame, ma anche un danno reputazionale enorme per l'intero settore agroalimentare europeo, con perdita di mercati e drastico calo dei consumi.

L'influenza aviaria del 2005 ha comportato milioni di abbattimenti e restrizioni commerciali, con conseguenze devastanti per i piccoli allevatori. Più di recente, la peste suina africana ha messo in ginocchio comparti strategici in diversi Paesi europei, tra cui la Polonia e la Germania, con ricadute significative anche per l'Italia, che si è trovata esclusa da mercati di esportazione di rilevanza primaria.

In ciascuno di questi casi, lo Stato è intervenuto con indennizzi straordinari, sostenendo spese ingenti e spesso disomogenee, che hanno generato malcontento tra gli operatori e scarsa fiducia nelle istituzioni<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> In tema M. FLORIO ET AL., *European pharmaceutical research and development: Could public infrastructure overcome market failures?*, in *Study for Panel for the Future of Science and Technology (STOA)*, European Parliament, 2021; P. MANZINI, *Emergenza e concorrenza*, in *I Post di ASIDUE*, 4, 2020, in: [www.aisdue.eu/pietro-manzini-emergenza-e-concorrenza](http://www.aisdue.eu/pietro-manzini-emergenza-e-concorrenza); M. PASSALACQUA, B. CELATI, *Stato che innova e stato che ristruttura. Prospettive dell'impresa pubblica dopo la pandemia*, in *Concorrenza e mercato*, 2020, 93. C. SCHEPISI, *Aiuti di Stato... o aiuti tra Stati? Dal "Temporary Framework" al "Recovery Plan" nel comune interesse europeo*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 2021, 110.

<sup>28</sup> W. VERBEKE, R.W. WARD, J. VIAENE, *Consumer reactions and economic consequences of the BSE crisis*, in *Agribusiness*, 17, 3, 2001, 347; P. ALARCÓN, A. ORTIZ-PELAEZ, M. BROUWER, *Classical BSE in Great Britain: Review of its epidemic, risk and policy responses*, in *Preventive Veterinary Medicine*, 214, 2023, art. 105909; COMMISSIONE EUROPEA, *Avian flu: Commission will provide €14 million to Poland to compensate farmers*, Bruxelles, 8 luglio 2025; European Commission – WOA, *African swine fever in Europe – Updated Outbreak*, Rapporto, 17 giugno 2025.

Il modello emergenziale, fondato su indennizzi *ex post*, si è rivelato dunque non solo oneroso, ma anche inefficiente: le risorse sono state allocate in maniera tardiva e frammentaria, senza incidere realmente sulle cause dei problemi.

L'introduzione di un sistema assicurativo consentirebbe di superare queste criticità attraverso la redistribuzione mutualistica dei rischi. Il principio è semplice ma potente: invece di gravare unicamente sulle finanze pubbliche, i costi delle malattie animali verrebbero ripartiti tra gli operatori, in proporzione al rischio generato e alla condotta adottata.

Attraverso meccanismi di *risk pooling*, la collettività degli allevatori contribuirebbe a un fondo comune che garantirebbe la copertura delle perdite, subordinata al rispetto di standard di biosicurezza. Ciò ridurrebbe la pressione sulle casse dello Stato, stabilizzerebbe i costi e creerebbe incentivi economici alla prevenzione<sup>29</sup>.

L'assicurazione diventerebbe così strumento di stabilizzazione macroeconomica, capace di attenuare gli *shock* derivanti da emergenze sanitarie e di garantire la continuità delle filiere.

La logica del mercato, opportunamente regolata, si trasformerebbe in alleata della salute pubblica, realizzando un allineamento virtuoso tra interesse collettivo e interesse privato. Le esperienze comparate, come si accennava, dimostrano la praticabilità e l'efficacia di questo modello. L'Italia, al contrario, continua a fare affidamento prevalentemente su indennizzi straordinari finanziati dallo Stato.

Tale sistema, oltre a gravare in modo incisivo sulle finanze pubbliche, genera incertezza negli operatori, che non possono contare su regole stabili e prevedibili.

Ne deriva una perdita di competitività a livello internazionale, poiché i produttori italiani si trovano in posizione di svantaggio rispetto a quelli di Paesi che hanno adottato modelli assicurativi strutturati. Inoltre, l'assenza di meccanismi incentivanti scoraggia la prevenzione: l'allevatore che non investe in biosicurezza non subisce conseguenze immediate, confidando nella possibilità di ricevere comunque un indennizzo in caso di emergenza.

---

<sup>29</sup> Sui meccanismi di *risk pooling* applicati alla sanità animale, v. G. LEVENT, M. VAN ASSELDONK, H. HOGEVEEN, *A risk-based mutual insurance premium framework for animal health outcomes*, in *Frontiers in Veterinary Science*, 9, 2022, art. 1009287, 11, che propone un modello mutualistico fondato sull'analisi del rischio; B.M. GRAMIG, R.D. HORAN, C.A. WOLF, *Livestock Disease Indemnity Design When Moral Hazard Is Followed by Adverse Selection*, in *American Journal of Agricultural Economics*, 90, 3, 2008, 627, che analizza come la struttura delle indennità possa ridurre l'azzardo morale incentivando investimenti in biosicurezza; D.P. SCHEITRUM, K.A. SCHAEFER, S. VAN WINDEN, *Moral Hazard in British Animal Disease Management, Working Paper*, University of Arizona, 2020, 20, con specifico riferimento alla tubercolosi bovina nel Regno Unito; L. CRONK, A. AKTIPIS, *Design principles for risk-pooling systems*, in *Nature Human Behaviour*, 5, 2021, 825, che delinea principi generali di progettazione dei sistemi collettivi di condivisione del rischio, applicabili anche al settore zootecnico.

L'introduzione di un sistema assicurativo nazionale, eventualmente integrato con strumenti europei, consentirebbe, dunque, di colmare questo *gap*, stabilizzando i costi, incentivando la prevenzione e rafforzando la credibilità delle filiere italiane sui mercati internazionali secondo una logica coerente con il *Green Deal* o la *Farm to Fork Strategy*, che promuovono un'agricoltura sostenibile, resiliente e integrata, fondata su prevenzione e responsabilità condivisa<sup>30</sup>.

## 5. Conclusioni.

Il percorso di indagine qui sviluppato consente, in chiusura, di articolare alcune considerazioni conclusive idonee a chiarire la valenza teorica e la portata sistemica della proposta di introdurre un modello assicurativo integrato in materia di salute animale.

L'analisi condotta ha mostrato come la salute non possa più essere concepita come categoria settoriale, separata in ambiti distinti, ma come realtà unitaria, intrecciata e complessa, nella quale la salute umana, animale e ambientale si trovano in una relazione di interdipendenza.

Tale consapevolezza è stata cristallizzata nel paradigma del *One Health*, che rappresenta oggi la bussola delle strategie globali, europee e nazionali in tema di prevenzione sanitaria, sicurezza alimentare e sostenibilità.

La ricognizione normativa ha messo in luce i progressi significativi compiuti dall'Unione Europea e dall'Italia: dall'art. 13 TFUE, che ha consacrato il principio del benessere animale come interesse generale europeo, all'*Animal Health Law*, che ha introdotto un sistema di prevenzione e responsabilizzazione degli operatori; dai regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati, volti a contrastare l'antimicrobico-resistenza, alle riforme costituzionali italiane che hanno innestato la protezione animale nel tessuto dei principi fondamentali.

Tuttavia, questa cornice giuridica, pur avanzata, sconta ancora una significativa distanza tra norma e realtà. La mera imposizione di obblighi e la minaccia di sanzioni non bastano a garantire una effettiva conformità,

---

<sup>30</sup> Sulle strategie europee che promuovono modelli agricoli sostenibili e resilienti fondati sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa, v. Commissione Europea, *A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system*, COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20 maggio 2020; Commissione Europea – FI-Compass, *Insurance and Risk Management Tools for Agriculture in the EU*, Bruxelles, 2018, 5, che illustra il ruolo degli strumenti assicurativi nel quadro della PAC; Banca Europea per gli Investimenti, *European agriculture faces growing climate risks that EU can help counter – new study finds*, Lussemburgo, 2025, che evidenzia la necessità di rafforzare i meccanismi assicurativi per ridurre la dipendenza da indennizzi pubblici straordinari; J. BUCHELI, A. FINGER, S. HUBER ET AL., *Weather insurance in European crop and horticulture: Status, challenges and policy implications*, in *Climate Risk Management*, 40, 2023, art. 100527, 1-12, che analizza lo stato e le prospettive delle coperture assicurative in agricoltura come strumento di *governance* del rischio.

soprattutto in un settore complesso e articolato come quello zootecnico, in cui i costi della prevenzione gravano pesantemente sugli operatori.

Da qui l'esigenza di individuare strumenti ulteriori, capaci di integrare la normatività prescrittiva con meccanismi incentivanti. In tale contesto, lo strumento assicurativo si presta a essere ripensato come leva preventiva, idonea a orientare i comportamenti degli operatori e a ridurre i rischi alla radice.

In tal modo, si realizzerebbe quell'allineamento di incentivi che il solo apparato sanzionatorio non è in grado di garantire, e si promuoverebbe una cultura della prevenzione radicata nella coscienza collettiva.

Le implicazioni etiche di tale trasformazione sono evidenti. L'assicurazione, rendendo "conveniente" il rispetto del benessere animale, si porrebbe, infatti, come strumento capace di tradurre principi morali in scelte economiche.

È in questo orizzonte che si colloca il futuro della politica sanitaria e agroalimentare italiana ed europea: un futuro che deve essere costruito non sull'emergenza e sulla frammentazione, ma sulla coerenza, sulla lungimiranza e sulla consapevolezza che la salute è bene comune indivisibile, patrimonio della collettività e dovere di ciascuno.



## **La responsabilità del medico veterinario nell'ambito della legge Gelli-Bianco.**

**di Federico Onnis Cugia\***

Abstract EN: Although the scope of the Gelli-Bianco law is often reduced to “medical liability,” it must be considered that the regulations in question must also apply to veterinary medicine, which is expressly included among the healthcare professions. On the other hand, the same objectives declared by the legislator in 2017 regarding the safety of care as an integral part of the right to health, pursued in the interest of the individual and the community, echo those of ensuring a high level of protection of human health underlying Regulation (EC) 178/2002. Nevertheless, some parties are calling for specific legislation for veterinarians, as if the legislation on the professional liability of healthcare professionals were not sufficient to regulate the issues arising from the peculiar nature of animal patients, defined on the one hand as sentient beings by Article 13 TFEU, and, on the other, as movable property under our civil law system, with which a relationship of affection may arise that is relevant to the non-pecuniary component of compensation for damage. On this basis, this contribution aims to examine the critical issues arising from the application of the regulations to veterinary practitioners, highlighting the importance – also in this context – of the leitmotif of risk management inherent in the Gelli-Bianco law, concretely realized by the combination of “liability and insurance.” Particular attention will be paid – thanks also to the critical analysis of some court rulings – to compensation issues, where the most critical point of the extension of the Gelli-Bianco law to veterinary medicine emerges.

Abstract IT: Sebbene l'ambito di copertura della legge Gelli-Bianco sia spesso ridotto alla “responsabilità del medico”, deve ritenersi che la disciplina in discorso debba applicarsi senz'altro anche alla medicina veterinaria, la quale rientra espressamente tra le professioni sanitarie. D'altra parte, le stesse finalità dichiarate dal legislatore del 2017 e relative alla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, fanno eco a quella di garantire un livello elevato di tutela della salute umana sottesa al Regolamento (CE) 178/2002. Ciò nonostante, da talune parti si invoca una normativa specifica per il medico veterinario, quasi che la normativa in materia di responsabilità professionale

---

\* RTDB di Diritto agrario e alimentare, Università di Cagliari.

degli esercenti le professioni sanitarie non sia sufficiente a disciplinare le problematiche nascenti dalla peculiare natura del paziente animale, da un lato definito essere vivente senziente dall'art. 13 TFUE, dall'altro bene mobile per il nostro Ordinamento civilistico, con cui può sorgere un rapporto d'affezione idoneo ad assumere rilevanza nella componente non patrimoniale del risarcimento del danno. Su queste basi, il contributo intende esaminare i profili critici nascenti dall'applicazione della disciplina nei confronti degli esercenti la professione sanitaria del medico veterinario, evidenziando l'importanza – anche in tale ambito – del *leitmotiv* della gestione del rischio proprio della legge Gelli-Bianco, concretamente realizzato dall'endiadi “responsabilità-assicurazione”. Particolare attenzione – grazie anche all'analisi critica di alcuni arresti giurisprudenziali – verrà riservata ai profili risarcitori, ove emerge il punto più critico dell'estensione alla medicina veterinaria della disciplina della Gelli-Bianco.

Sommario: 1. La legge Gelli-Bianco e la medicina veterinaria. – 2. La responsabilità civile del medico veterinario. – 3. Responsabilità del veterinario e risarcimento del danno. – 4. L'assicurazione della responsabilità civile del medico veterinario, alla luce del regolamento sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione. – 5. L'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute. Verso un diritto veterinario?

### **1. La legge Gelli-Bianco e la medicina veterinaria.**

L'ambito di copertura della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco)<sup>1</sup>, spesso in maniera semplicistica limitato alla “responsabilità del medico”, è

---

<sup>1</sup> La letteratura sulla legge Gelli-Bianco è copiosa. Senza pretesa di completezza, oltre alla dottrina citata nel corso del presente lavoro, cfr.: F. GELLI-M. HAZAN-D. ZORZIT (a cura di), *La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli)*, Milano, 2017; G. MONTANARI VERGALLO, *La nuova responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco*, Roma, 2017; G. ALPA (a cura di), *La responsabilità sanitaria. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24*, Pisa, 2017; C. SCOGNAMIGLIO, *Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in *Corr. giur.*, 2017, 740 ss.; N. DE LUCA-M. FERRANTE-A. NAPOLITANO, *La responsabilità civile in ambito sanitario (artt. 7-9 l. 8 marzo 2017, n. 24)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 740 ss.; B. MEOLI-S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), *Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24*, Napoli, 2018; F. VOLPE (a cura di), *La responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco (legge n. 24/2017)*, Bologna, 2018; C. BRUSCO, *La responsabilità sanitaria civile e penale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dopo la Legge Gelli-Bianco*, Torino, 2018; B. MARUCCI, *La riforma sanitaria Gelli-Bianco. Osservazioni in tema di responsabilità civile*, Napoli, 2018; S. ALEO-P. D'AGOSTINO-R. DE MATTEIS-G. VECCHIO (a cura di), *Responsabilità sanitaria*, Milano, 2018; C. BOTTARI (a cura di), *La nuova disciplina della responsabilità sanitaria*, Bologna, 2019; G. IUDICA (a cura di), *La tutela della persona nella nuova responsabilità sanitaria*, Milano, 2019; U. RUFFOLO-M. SAVINI NICCI (a cura di), *Le nuove frontiere della responsabilità medica. Enti e*

invero piuttosto ampio. Deve infatti ritenersi che la disciplina in discorso debba applicarsi senz'altro alle arti dell'odontotecnico, del farmacista, dell'ottico, del tecnico ortopedico, dell'infermiere e financo alla medicina veterinaria, stante il generico riferimento all'esercente le professioni sanitarie tra le quali espressamente rientra quest'ultima *ex art. 99 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265*<sup>2</sup>, tutt'ora vigente, nonché in virtù dell'art. 1 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233<sup>3</sup> – come modificato dall'art. 4 l. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin) – che ricomprende tra gli ordini delle professioni sanitarie, immediatamente dopo quello dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e prima di quello dei farmacisti, l'Ordine dei veterinari. Ciò apparirebbe confermato anche dal regolamento attuativo, che identifica l'esercente la professione sanitaria [art. 1, lett. f)] nel «professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria» (enfasi aggiunta)<sup>4</sup>.

I dubbi in ordine all'applicabilità della legge Gelli-Bianco alla medicina veterinaria apparirebbero quindi presto risolti, semplicemente effettuando una ricognizione delle varie disposizioni che definiscono e inquadrano la figura dell'esercente la professione sanitaria. Certamente questo dubbio non

---

*operatori sanitari, dalla legge Gelli-Bianco all'era post-pandemica*, Milano, 2022; A.M. SINISCALCHI, *La responsabilità medica tra novità legislative e recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Jus civile*, 2022, 808 ss.; F. ONNIS CUGIA, *Riflessioni sulla tanto attesa efficacia dei profili assicurativi della legge Gelli-Bianco*, in *Ass.*, 2024, 282 ss.; D. MARCELLO-E. MACRÌ-F. VENNARI (a cura di), *Responsabilità sanitaria, gestione del rischio ed assicurazione. Studio di modelli sostenibili*, Napoli, 2025. Sull'iter di formazione della legge cfr. G. ALPA, *Ars interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli*, in *Contr. e impr.*, 2017, 728 ss.

<sup>2</sup> Recante *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*.

<sup>3</sup> Recante *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*.

<sup>4</sup> Tanto che nell'ampia fase di consultazione che ha anticipato l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 10, comma 6, legge Gelli-Bianco (decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, 15 dicembre 2023, n. 232) – ove era previsto il coinvolgimento delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie – sia l'Associazione nazionale medici veterinari che la Federazione nazionale ordini veterinari italiani hanno presentato osservazioni allo schema di decreto, in particolare esprimendo la loro contrarietà all'inserimento nel regolamento del requisito della formazione di cui all'art. 38-*bis* d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (come se tale disposizione, in ogni caso, non avesse piena efficacia cogente). Rispetto allo schema di regolamento è stata espunta la previsione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nel caso in cui il professionista non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità, sebbene all'art. 8 sia rimarcata, tra le eccezioni opponibili, l'operatività del citato art. 38-*bis*. Tale norma subordina l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'art. 10 della legge Gelli-Bianco all'assolvimento in misura non inferiore al settanta per cento dell'obbligo formativo individuale da parte del professionista. Ciò evidenzia la rilevanza, in funzione deterrente, conferita dal legislatore all'ottemperanza dei doveri di formazione continua in medicina.

appartiene ai professionisti interessati, che tramite i loro ordini e federazioni hanno partecipato alla formazione del regolamento attuativo<sup>5</sup>, sebbene da talune parti si invochi una normativa specifica per il medico veterinario<sup>6</sup>, quasi che la normativa in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie o, in generale, i canoni di diritto comune non siano sufficienti a disciplinare le problematiche nascenti dalla peculiare natura del paziente animale, da un lato essere vivente senziente<sup>7</sup> – come definito dall’art. 13 TFUE<sup>8</sup> – dall’altro bene mobile per il nostro Ordinamento civilistico<sup>9</sup>, con cui può sorgere un rapporto d’affezione idoneo ad assumere rilevanza nella componente non patrimoniale del risarcimento del danno.

## 2. La responsabilità civile del medico veterinario.

La tematica della responsabilità del veterinario non è stata oggetto di particolari approfondimenti scientifici. Una necessaria premessa di riflessione sul tema si deve ad uno scritto tra i meno noti di Attilio Guarneri<sup>10</sup>, che si concludeva sottolineando l’importanza dello strumento assicurativo per la copertura della responsabilità civile del veterinario. Nel registrare il mutamento di tendenza che dall’applicazione quasi dogmatica dell’art. 2236 c.c. (che portava ad inquadrare ogni – o quasi – operazione veterinaria come intervento dalla complessità tecnica straordinaria, per la difficoltà di provare una negligenza commessa su un animale che non poteva in alcun modo fornire

---

<sup>5</sup> Si veda la nota precedente.

<sup>6</sup> Cfr. A. GASPARRE, *Il veterinario*, in N. TODESCHINI (a cura di), *La responsabilità in medicina*<sup>3</sup>, Milano, 2023, 998 ss., spec. 1008 s.

<sup>7</sup> Sono numerose le indagini in ordine alla sussistenza di una qualche forma di “soggettività attenuata” dell’animale: oggi la relazione con l’animale, in termini giuridici, non si concepisce più solo come relazione di proprietà. Sul tema, oltre ai lavori scientifici contenuti nell’opera collettanea di E. BATTELLI-M. LOTTINI-G. SPOTO-E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, cfr. P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; S. PERON, *Brevi note sugli animali d’affezione*, in *Riv. giur. sarda*, 2015, 359 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527 ss.; C. PILIA, *La costituzionalizzazione delle tutele civilistiche degli animali: l’affermarsi di una prospettiva di sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2022, 643 ss. Per una nozione di animale elaborata dalla giurisprudenza cfr. Pret. Cremona, 20 gennaio 1988, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 44 ss., con nota di G. VIGNOLI, *Le nozioni giuridiche di animale, di fauna selvatica, di animale domestico e di animale mansueto*.

<sup>8</sup> In argomento, per tutti, rimarcando il carattere agraristico della tematica, E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 220 ss.

<sup>9</sup> Come emerge anche (e soprattutto) dalla disciplina in materia di garanzia per vizi nella compravendita di animali di cui all’art. 1496 c.c.: sull’argomento, sia consentito un rinvio a F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le corti ombre*, 2024, 75 ss.

<sup>10</sup> A. GUARNERI, *La responsabilità del veterinario per diritto civile*, in *Studi parmensi*, XXXVII, Padova, 1988, 39 ss.

un contributo positivo alla ricerca della stessa) ha portato ad estendere anche al veterinario i postulati già affermatasi in ambito medico “umano” per le operazioni “routinarie” con l’applicazione del differente regime di ripartizione dell’onere della prova maggiormente favorevole al cliente<sup>11</sup> (che lasciava presagire un aumento del contenzioso in materia di *malpractice* veterinaria), l’Autore anticipava di circa trent’anni il *leitmotiv* della gestione del rischio

---

<sup>11</sup> È appena il caso di ricordare che, prima degli importanti interventi normativi che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni, a partire dall’emanazione della l. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), la materia della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, sino ad allora pacificamente volta verso la c.d. teoria del contatto sociale qualificato (recepita dalla Corte di cassazione con la nota sentenza Cass. civ., 29 gennaio 1999, n. 589, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 652, con nota di M. FORZIATI, *La responsabilità contrattuale del medico dipendente: il «contatto sociale» conquista la Cassazione*; in *Foro it.*, 1999, I, 3332 ss., con nota di A DI MAJO, *L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*). Quest’ultima, anche in assenza di un contratto o di un’apposita norma di legge, ipotizza l’esistenza di un’obbligazione tra due soggetti in rapporto di interazione, occorrendo all’uopo che la relazione interpersonale instaurata tra essi sia socialmente adeguata (*ex art. 1173 c.c.*) e, pertanto, idonea ad ingenerare la ragionevole aspettativa che la persona con cui si intrattenga un rapporto si comporti secondo correttezza. Ai fini della qualificazione della responsabilità, rileva non tanto la fonte dell’obbligazione (*rectius*, la sussistenza o meno di un contratto), bensì la configurabilità o meno di un’obbligazione, dovendosi ritenere sufficiente anche la esistenza di un contatto non occasionale e dal pregnante significato sociale al punto di poter giustificare la sussistenza di un rapporto qualificato e non meramente accidentale tra danneggiante e danneggiato. La teoria del contatto sociale qualificato ha lo scopo di ridurre l’ambito di operatività della responsabilità extracontrattuale per garantire al danneggiato la possibilità di accedere alla più favorevole disciplina della responsabilità *ex art. 1218 c.c.*: cfr., *ex multis*, Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11488, in *Giust. civ.*, 2005, I, 121 ss., con nota di E. GIACOBBE, *Wrongful life e problematiche connesse*; Cass. civ., 29 settembre 2004, n. 19564; Cass. civ., 19 aprile 2006, n. 9085, in *Ragiusan*, 2007, 279 s.; Cass. civ., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 849, con nota di M. GORGONI, *Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato*, e in *Resp. civ.*, 2008, 397, con nota di R. CALVO, *Diritti del paziente, onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria*. A ciò consegue che il creditore che domanda il risarcimento del danno deve offrire la prova della fonte negoziale e deve limitarsi all’allegazione dell’inadempimento, mentre sul debitore grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo rappresentato dall’avvenuto esatto adempimento (così Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533. Specificamente in tema di responsabilità medica cfr. Cass., sez. un., civ., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., la quale ha statuito che il medico dovrà dimostrare l’assenza di colpa ovvero che il proprio inadempimento non è stato la causa efficiente del danno. Per una precisa ricostruzione del percorso giurisprudenziale in analisi – che giungerebbe all’abbandono della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato sul piano del contenuto dell’obbligazione professionale del medico – cfr. V. DE LORENZI, *Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Contr. impr.*, 2016, 492 ss.). La prova dell’assenza della colpa del medico grava sempre su quest’ultimo ed è raffrontata sulla scorta di molteplici parametri, tra i quali la difficoltà dell’intervento, il peggioramento o meno delle condizioni del paziente, l’osservanza dei protocolli previsti per la specifica attività medica esercitata nel caso concreto ovvero la corretta informazione del paziente.

proprio della legge Gelli-Bianco, che viene concretamente realizzato dall'endiadi "responsabilità-assicurazione"<sup>12</sup>.

D'altra parte, alle stesse finalità dichiarate dal legislatore del 2017 e relative alla sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute (artt. 2 e 32 cost.), perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, fa eco a quella di garantire un livello elevato di tutela della salute umana sottesa al Regolamento (CE) 178/2002<sup>13</sup>. È importante sottolineare questa comunanza perché il regolamento che fissa i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (in cui il ruolo della medicina veterinaria è centrale) è la risposta del legislatore comunitario alle conseguenze sulla salute dell'individuo e della collettività ad una problematica di carattere veterinario quale la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (o morbo della mucca pazza)<sup>14</sup>.

Indubbiamente, nell'approcciarci al tema dell'applicazione della legge Gelli-Bianco alla medicina veterinaria non possiamo non segnare la separazione tra l'uomo-persona e l'animale-cosa, senza dover accreditare le sempre più numerose indagini in ordine alla sussistenza di una qualche forma di «soggettività attenuata» dell'animale<sup>15</sup>. Ciò nonostante, come anche posto recentemente in luce da attenta dottrina, per quanto la pretesa applicazione del principio di eguaglianza tra viventi anche oltre la barriera delle specie non possa meritare accoglimento, «non può, invece, porsi in discussione (...) come la maturazione della esibita vulnerabilità al dominio umano finisca con il sollecitare un impatto non trascurabile proprio sui compiti del veterinario. E,

---

<sup>12</sup> Cfr. P. CORRIAS, *I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 114.

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. La materia è stata oggetto di numerosi approfondimenti scientifici, tra i quali si segnalano, per la loro rilevanza, E. ROOK BASILE, *L'architettura della legislazione alimentare europea: il reg. CE n. 178/2002*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*<sup>2</sup>, Milano, 2024, 93 ss.; P. BORGHI, *Sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel reg. CE 178/2002*, *ibidem*, 303 ss.; G. SGARBANTI, *Il Reg. (CE) n. 178/2002 e l'insegnamento del diritto alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, 5 ss.; A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 511; I. CANFORA, *Sicurezza alimentare e nuovi assetti della responsabilità di filiera*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, 1 ss.; L. Costato, *Dal mutuo riconoscimento al sistema europeo di diritto alimentare: il Regolamento 178/2002 come regola e come programma*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, 289 ss.

<sup>14</sup> In argomento v., per tutti, M. FERRARI, *Risk Perception, Culture, and Legal Change. A Comparative Study on Food Safety in the Wake of the Mad Cow Crisis*, London-New York, 2016, *passim*. Si consideri anche la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2000 [COM/99/0719] *Libro bianco sulla sicurezza alimentare*, che in apertura evidenzia come «una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina,...) ha messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea».

<sup>15</sup> V. *supra*, nt. 7.

indirizzando la prestazione di assistenza non tanto alla eliminazione del dolore, conseguente all'accertamento di una malattia, quanto alla promozione delle migliori possibilità di vita caratteristiche dell'animale senziente (...) ne discendono inevitabili conseguenze sul terreno delle responsabilità»<sup>16</sup>.

### 3. Responsabilità del veterinario e risarcimento del danno.

Nell'offrire una breve rassegna della giurisprudenza di merito che ha inquadrato la responsabilità veterinaria nell'ambito della responsabilità sanitaria di cui alla legge Gelli-Bianco, si segnala come la stessa sia stata esattamente ricondotta al meccanismo del doppio binario sposato con chiarezza dalla medesima legge con il suo art. 7, prevedendo la responsabilità *ex artt.* 1218 e 1228 c.c. della struttura veterinaria che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa (art. 7, comma 1), mentre l'esercente la professione veterinaria – salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3)<sup>17</sup>.

Così, dovranno applicarsi i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità<sup>18</sup> che avevano destato l'attenzione della dottrina che per prima si è occupata della questione<sup>19</sup>, secondo cui il soggetto danneggiato è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista. È, invece, onere della controparte, ove il danneggiato abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta ovvero che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Se, poi, il danno avviene all'interno di una struttura, ne discende che, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il danneggiato debba provare innanzitutto l'avvenuto inserimento nella struttura stessa e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui il paziente vi si trovi inserito.

Spetta sempre al danneggiato, infatti, l'onere di allegare (oltreché le fasi del ricovero e del trattamento) anche l'inadempimento rappresentato dalla

---

<sup>16</sup> S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario (Una proposta per riordinare la didattica)*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, 711.

<sup>17</sup> Cfr. Trib. Lecce, 9 febbraio 2022.

<sup>18</sup> (V. Cass., 26 novembre 2020, n. 26907, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, 299 ss., con nota di A. GALASSO, *L'instabile equilibrio: note sull'onere della prova del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria*).

<sup>19</sup> A. GUARNERI, *La responsabilità del veterinario per diritto civile*, cit., 42 s.

lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione e dunque la sopravvenienza del caso fortuito.

La struttura veterinaria risulta quindi esonerata dal rimprovero di responsabilità da inadempimento *ex art.* 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso in degenza si realizzi per l'insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovvero sia dalla causazione dell'evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.

È dunque il debitore a dover provare l'impossibilità della prestazione (con la specifica indicazione della causa che l'ha determinata) e la non imputabilità della specifica scaturigine dell'evento lesivo occorso al paziente, perché appunto imprevedibile e inevitabile.

Ovviamente, così come per il medico non è la guarigione del paziente a costituire l'oggetto dell'obbligazione, allo stesso modo per il veterinario il ripristino dello stato di salute dell'animale non rappresenta l'interesse che conforma la sua prestazione<sup>20</sup>, attenendosi – al pari di qualsiasi professionista sanitario – alle buone pratiche clinico-assistenziali (ovvero, ove presenti, alle raccomandazioni previste dalle linee guida) *ex art.* 5 legge Gelli-Bianco.

Deve però osservarsi come in altri arresti, una corte di merito<sup>21</sup>, nel ricondurre la responsabilità del veterinario a quella del prestatore d'opera *ex art.* 2236 c.c. (sicché è limitata al caso di dolo o colpa grave nei casi di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), esclude l'applicazione della legge Gelli-Bianco a tutte le fattispecie verificatesi in ambito veterinario antecedentemente all'8 marzo 2017, in assenza di alcuna disposizione intertemporale che consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 11 preleggi, non dovendosi così porre la questione della natura della responsabilità.

Finora si è non a caso evitato quanto più possibile il ricorso al lemma "paziente", preferendo quello di "danneggiato", per tale riferendoci a chi ha un rapporto qualificato con l'animale-paziente veterinario. Sebbene la senienza possa comportare una forma di consapevolezza cosciente dell'animale, è pacifico che il medico veterinario instauri una relazione giuridicamente rilevante esclusivamente con il soggetto che esercita un potere sull'animale. Tale soggetto costituisce il necessario tramite per raccogliere le informazioni relative ai fattori e alle circostanze della malattia ed è pertanto chiamato a collaborare al percorso diagnostico o terapeutico, prestando il proprio consenso al trattamento<sup>22</sup>. La legittimità dell'intervento, così come la

---

<sup>20</sup> Cfr. S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712.

<sup>21</sup> Trib. Mantova, 17 luglio 2018.

<sup>22</sup> Sul consenso informato in ambito veterinario v. P. FOSSATI, *Il ruolo del veterinario*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto* Rodotà-Zatti, Milano, 2012, 777 ss.

possibilità stessa di configurare una responsabilità in capo al veterinario, dipendono dall'acquisizione di tale consenso: il professionista risponde infatti delle conseguenze non contemplate da una scelta consapevole di chi intrattiene una relazione qualificata con l'animale, salvo che dimostri l'impossibilità della prestazione e la non imputabilità dell'origine dell'evento lesivo verificatosi sul paziente, indicando specificamente la causa che lo ha determinato<sup>23</sup>.

Se, sulla base di queste premesse, viene a integrarsi una responsabilità del veterinario, è però sui profili risarcitori che emerge il punto più critico dell'estensione alla medicina veterinaria della disciplina della Gelli-Bianco, ossia l'applicazione dell'art. 7, comma 4 che, come è noto, prevede che il danno non patrimoniale conseguente all'attività della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base del sistema tabellare per le lesioni di grande entità e di quelle cc.dd. micropermanenti di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass.<sup>24</sup>, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività sanitaria<sup>25</sup>.

Nell'ambito della responsabilità veterinaria risulta complessa la definizione delle componenti del danno non patrimoniale spettante alla persona che abbia intrattenuto con l'animale una relazione di affezione e che, per tale motivo, possa agire in giudizio per ottenere il ristoro del valore non economico ad esso attribuibile<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712 s.

<sup>24</sup> Le cc.dd. sentenze di San Martino (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*) hanno statuito che queste norme hanno dato specifica definizione normativa al danno biologico, prima tutelato «grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria)» e forniscono «una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale». I temi del danno non patrimoniale quale conseguenza dell'evento lesivo e della tabellazione del danno biologico sono stati puntualmente approfonditi da P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011, *passim*, spec. 225 ss., 397 ss., 415 ss.

<sup>25</sup> M. ASTONE, *La nuova disciplina del danno non patrimoniale da illecito sanitario e l'art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 24/2017*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 748, ritiene auspicabile dare seguito alla possibilità di predisporre attraverso la procedura di cui al comma 1 dell'art. 138 cod. ass. tabelle autonome di determinazione e quantificazione del danno per adeguare il sistema tabellare alle peculiarità dell'illecito sanitario.

<sup>26</sup> S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 712.

Esaminando la giurisprudenza che si è pronunciata sulla risarcibilità (o meno) del danno non patrimoniale da *malpractice* veterinaria (o, come è stato definito in dottrina, danno non patrimoniale “interspecifico”, con ciò intendendosi «i pregiudizi patiti dal padrone per la lesione o l’uccisione del suo animale d’affezione»)<sup>27</sup>, si registrano differenti approcci.

Nel passare in rassegna i provvedimenti in ordine cronologico, una delle prime pronunzie note sul tema<sup>28</sup> ha condannato un veterinario a seguito di reiterati interventi chirurgici su un cane che era stato vittima di sinistro stradale e, ravvisando una colpa professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno in via equitativa a titolo di danno morale e biologico per l’intervento lesivo cagionato al cane.

Di sicura rilevanza è un passaggio di una delle cc.dd. sentenze di San Martino<sup>29</sup>, che, pur non vertendo sul risarcimento del danno da *malpractice* veterinaria, ha negato la risarcibilità del danno riconducibile alla sofferenza umana patita a seguito della perdita dell’animale d’affezione, in quanto ritenuto di natura bagatellare.

Sempre la giurisprudenza di legittimità<sup>30</sup> ha confermato la sentenza resa in via equitativa dal Giudice di pace<sup>31</sup>, che condannava una clinica veterinaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non per il decesso di un gatto a seguito di una trasfusione di sangue, riconoscendo la risarcibilità del danno morale in via equitativa, in quanto in tal caso non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge fissati dall’art. 2059 c.c.

Ne consegue che il Giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio d’equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito. Questa sentenza, invero, è stata criticata per il paradosso che veniva a creare rispetto alle Sentenze di San Martino, per cui il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione sarebbe risarcibile solo nei giudizi di equità<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> Così P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., 560.

<sup>28</sup> Giud. Pace Tivoli, 3 dicembre 2003, di cui dà conto P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, cit., 563.

<sup>29</sup> Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974, cit.

<sup>30</sup> Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 1013 ss., con nota di M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell’animale d’affezione alla questione dei pregiudizi c.d. «bagatellari» (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino)*.

<sup>31</sup> Giud. Pace Roma, 30 settembre 2004.

<sup>32</sup> Cfr. L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d’affezione*, in *Giustizia civile.com*, 2021, 11 s., nonché M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria*, cit., 1040, che non risparmia critiche anche alla sentenza di San Martino, in quanto creerebbero discriminazioni tra danneggiati: secondo l’Autore, «né la sentenza in

Successivamente, una corte di merito<sup>33</sup> pur riscontrando la responsabilità professionale di due veterinari, in solido tra loro, in relazione ad un intervento chirurgico e successivo decorso post-operatorio, per aver cagionato il decesso di un cane, ha tuttavia ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale patito dal padrone in quanto non configura lesione di un diritto inviolabile della persona.

È però con una serie di pronunce di merito che viene attribuito rilievo costituzionale al rapporto tra uomo e animale, ritenendo che la perdita dell'animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva. Così, il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve oggi ritenersi espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 cost., con la conseguenza che, laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito<sup>34</sup>. Analogamente, un successivo arresto<sup>35</sup>, nel condannare il veterinario al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal padrone in conseguenza di un'errata diagnosi che ha condotto al decesso dell'animale, ha ritenuto che affermare che la perdita in discorso non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non appare più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori.

Questa impostazione, però, non è stata seguita nel giudizio che ha portato alla condanna in solido di due veterinari e della struttura sanitaria presso la quale lavoravano per l'omessa esecuzione di esami strumentali (nel caso di specie, una radiografia), i quali avrebbero consentito di accertare le cause del malessere dell'animale (l'ingestione di un corpo estraneo) e di intervenire tempestivamente con il necessario intervento chirurgico, poi praticato quando non era più possibile salvargli la vita<sup>36</sup>. Non è stato però riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto da una lettura del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., la condotta dei convenuti

---

esame, contribuendo a consolidare una sorta di isola felice per i danni "esigui", né le sentenze di San Martino, insistendo a loro volta (in senso però restrittivo) nel dare luogo ad un'altra isola (deserta e peraltro più estesa), sono condivisibili: il frazionamento della responsabilità civile in aree diversamente concepite quanto alla selezione dei danni risarcibili costituisce una *policy of law* destinata ad infrangersi contro il divieto di discriminazione e contro la necessaria coerenza delle regole».

<sup>33</sup> Trib. Milano 20 luglio 2010, ancora richiamata da P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale "interspecifico"*, 566.

<sup>34</sup> Così Trib. Torino, 29 ottobre 2012, in *Il Caso.it*.

<sup>35</sup> Trib. Pavia, 16 settembre 2016, in *Giur. it.*, 2017, 1075 ss., con nota di D. MELANO BOSCO, *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione*.

<sup>36</sup> Trib. Rieti, 4 maggio 2019, in *One Legale*.

non integra gli estremi del reato di uccisione di animale: infatti non è stato ritenuto che il comportamento dei convenuti potesse integrare, sul piano oggettivo e soggettivo, il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-*bis* c.p., che è reato doloso, dove la locuzione “per crudeltà o senza necessità” rappresenta una clausola di illiceità speciale. Né, a giudizio del Tribunale, poteva soccorrere la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in quanto la morte di un animale non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto. Richiamando le sentenze di San Martino, non è stato infatti ritenuto riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”. Infatti, gli interessi della persona di rango costituzionale sono solo i diritti fondamentali dell'individuo, quelli cioè rientranti nel nucleo primigenio della tutela della persona, inalienabili e incoercibili e tra questi non rientra l'affezione, pur intensa, che si possa provare per un animale. Nel caso di specie, pertanto, non ricorrendo alcuna lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, né sussistendo le condizioni di legge per il ristoro del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.*, non spetta all'attore il risarcimento di alcun tipo di danno non patrimoniale.

In altra occasione, è stata pronunciata la condanna *ex art. 2043 c.c.* di un veterinario esercente la professione in una pensione per animali per la diagnosi errata e superficiale delle condizioni di un cane sotto avvelenamento da ratticida, riconoscendo, però, esclusivamente un danno di natura non patrimoniale, la cui dimostrazione ben può essere fornita in via presuntiva in quanto consegue alla lesione di interessi non tangibili quali la sfera degli affetti ed il legame tra la famiglia attrice ed il cane<sup>37</sup>. Atteso che il cane fosse l'animale di famiglia per ben nove anni, il Tribunale ha ritenuto che il legame fosse intenso e profondamente radicato, escludendo però l'equiparazione della perdita del cane a quella di un familiare, nel senso che, come spesso accade, la famiglia può instaurare un legame affettivo con altro animale.

Attualmente, ben può dirsi consolidato l'orientamento costituzionalmente orientato di cui si è testé fatto cenno: è opportuno, tra queste pronunce, richiamare quella che ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da parte della clinica veterinaria e dei medici che hanno visitato un cane e hanno formulato una diagnosi errata, nello specifico qualificando la responsabilità del veterinario quale “responsabilità medica” e riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale allegato per la perdita dell'animale

---

<sup>37</sup> Trib. Ferrara, 31 ottobre 2018, inedita.

di affezione, che aveva cagionato disturbi psicologici alla figlia minore<sup>38</sup>. Infatti, pur escludendo la sussistenza di un danno biologico permanente a seguito della morte del cucciolo, in considerazione sia della tenera età della bambina al momento dell'evento, sia della limitata permanenza dell'animale in famiglia, una relazione psicodiagnostica risultava tuttavia sufficiente a fornire al giudice quegli elementi indiziari idonei a far ritenere presuntivamente provata la sussistenza di un concreto pregiudizio risarcibile.

Ancora, un più recente arresto giurisprudenziale<sup>39</sup>, nel condannare il veterinario (in solido con la casa farmaceutica) per il decesso di un cavallo da corsa per shock anafilattico durante la somministrazione di un farmaco, ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto con l'animale di affezione, rimasto completamente indimostrato, in quanto il pregiudizio in parola non può considerarsi *in re ipsa* e deve essere allegato e provato dal danneggiato, sia pure per presunzioni, al fine di dimostrare qualsivoglia conseguenza negativa verificatasi nella sua sfera soggettiva e offrire elementi idonei a ricostruire il turbamento emotivo o la modifica delle sue abitudini di vita in conseguenza del decesso dell'animale.

Deve sottolinearsi come in tutti i casi in cui si debba esperire un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità veterinaria, è soggetta alle condizioni di procedibilità, alternative tra loro, di cui all'art. 8 legge Gelli-Bianco: il ricorso per consulenza tecnica preventiva (ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c.) ovvero il procedimento di mediazione *ex art.* 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28<sup>40</sup>. Potrà inoltre esperire l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria, ovvero di quella del professionista, con l'opponibilità delle eccezioni previste dall'art. 8 decreto MIMIT n. 232/2023<sup>41</sup>. Anche con riferimento alla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria di cui all'art. 15, l'autorità giudiziaria affiderà l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico veterinario specializzato in medicina legale veterinaria e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

È appena il caso di evidenziare come l'unica norma della legge Gelli-Bianco di certa inapplicabilità alla medicina veterinaria sia l'art. 6 relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, per quanto l'offesa agli animali possa certamente assumere rilevanza in ambito penale. Si

---

<sup>38</sup> Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, commentata da L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione*, cit.

<sup>39</sup> Trib. Rimini, 25 gennaio 2023, inedita.

<sup>40</sup> Così, espressamente, Trib. Pisa, 24 maggio 2024 e, nello stesso senso, Trib. Modena, 18 gennaio 2024.

<sup>41</sup> Su cui sia consentito un rinvio a F. ONNIS CUGIA, *Riflessioni sulla tanto attesa efficacia dei profili assicurativi della legge Gelli-Bianco*, cit., 310 ss.

pensi alle fattispecie di reato di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. in tema di uccisione e maltrattamento di animali: la Suprema Corte<sup>42</sup> ha ritenuto configurabile in capo al veterinario il reato di maltrattamento di animali, in quanto, essendo a forma libera, può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell'evento lesivo. È proprio il caso del medico veterinario che, ai sensi dell'art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, «ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».

#### **4. L'assicurazione della responsabilità civile del medico veterinario, alla luce del regolamento sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione.**

Come accennato, il regime di responsabilità di strutture e professionisti viene gestito attraverso le due modalità tecniche di copertura (obbligatoria) contemplate dall'art. 10 legge Gelli-Bianco, ossia il contratto di assicurazione e le «altre analoghe misure», con conseguente integrale applicazione del decreto attuativo. Indubbiamente, i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative (cfr. l'art. 4 decreto MIMIT n. 232/2023) risentono dell'impostazione "medicocentrica" dell'impianto della Gelli-Bianco, previsti in misura sensibilmente lontana dai risarcimenti del danno che si registrano dallo spoglio della giurisprudenza delle corti. Anche la prassi assicurativa – in attesa dell'adeguamento delle polizze previsto dal regolamento attuativo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore – presenta opzioni di garanzia in cui i massimali minimi non superano i due milioni di euro, oltretutto per sinistro e periodo assicurativo (mentre il decreto, come è noto, prevede un differente massimale minimo per sinistro e per ciascun anno, quest'ultimo non inferiore al triplo di quello per sinistro). Le principali differenze – che incidono conseguentemente sulla misura del premio – vertono sulla possibilità di coprire la cura di animali da reddito, da competizione e da spettacolo, equini e – a riprova di quell'evidenziata importanza del ruolo del veterinario nel sistema alimentare, a garanzia di un livello elevato di tutela della salute umana – la vigilanza ed ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione o lavorazione di carni o alimenti in genere. Inoltre, è spesso esclusa la copertura per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, per la quale sappiamo che invece l'art. 4 decreto MIMIT n. 232/2023 prevede un massimale minimo pari a due milioni di euro per sinistro e per anno.

---

<sup>42</sup> Cass. pen., 9 agosto 2018, n. 38409, in *One Legale*.

Anche l'assicurazione del medico veterinario godrà dell'efficacia temporale della polizza di cui all'art. 11 legge Gelli-Bianco e 5 decreto MIMIT n. 232/2023. Senza approfondire una questione che, nell'ultimo decennio, ha suscitato le vivaci riflessioni di giurisprudenza<sup>43</sup> e dottrina<sup>44</sup>, la copertura è prestata nella

---

<sup>43</sup> La Suprema Corte si è più volte espressa sul fenomeno, *in primis* con l'articolata pronuncia a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9140, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, II, 643 ss., con nota di P. CORRIAS, *La clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite: un'analisi a tutto campo*, che ha consentito di concentrare l'attenzione degli interpreti sui principali aspetti problematici della clausola. A seguire, gli arresti della giurisprudenza di legittimità hanno sviluppato alcuni specifici aspetti, non sempre in sintonia con l'arresto da ultimo citato (ci si riferisce, in particolare, alle due sentenze gemelle 28 aprile 2017, n. 10506 e n. 10509, entrambe annotate da N. DE LUCA, *Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, II, 667, che denotano una impostazione diversa da quella delle Sezioni Unite, la quale, invece, ha trovato conferma in Cass., sez. un., 2 dicembre 2016 n. 24645 e Cass., 23 novembre 2017, n. 27867). La successiva ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 19 gennaio 2018, n. 1465, in *Foro it.*, 2018, I, 1, 452 ss., pur limitandosi, apparentemente, a segnalare alcuni ulteriori profili rimasti irrisolti, in realtà ha sollevato l'esigenza di sottoporre a revisione alcune questioni di fondo già affrontate dalle Sezioni Unite prospettando, al riguardo, una diversa impostazione. Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 121 ss., con nota di M. CAMPOBASSO, *Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made*, nonché di P. CORRIAS, *La sentenza a sezioni unite del 24 settembre 2018 n. 22437. Più luci che ombre*, ha recepito le sollecitazioni dell'ordinanza, tenendo però ampiamente conto di quanto precedentemente stabilito nella sentenza n. 9140/2016. In argomento, si veda l'approfondita disamina di P. CORRIAS, *Clausole claims made. Dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 147 ss. Successivamente al secondo arresto la clausola *claims made* è stata nuovamente oggetto delle decisioni Cass., 13 maggio 2020, n. 8894, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 1836 ss., con nota di G. FACCI, *L'invalidità della clausola claims made eccessivamente limitativa dei diritti dell'assicurato*; Cass., 5 febbraio 2021, n. 5259, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 751 ss., con nota di S. BOSA, *Questioni (insolite) in tema di nullità del claims made*.

<sup>44</sup> Nell'abbondante produzione letteraria sul tema, oltre ai commenti alla giurisprudenza di legittimità citati nelle note che precedono, si segnalano, senza pretesa di completezza, i lavori di G. FACCI, *Il fatto noto nella successione di polizze claims made*, Torino, 2023; F. DELFINI, *Il controllo sulle polizze claims made tra primo e secondo comma dell'art. 1322 c.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 371 ss.; A.C. NAZZARO, *Equilibrio economico, meritevolezza del contratto e claims made*, in *Dir. ass. merc. fin.*, 2021, 471 ss.; S. LANDINI, *L'adeguatezza delle claims made*, in *Giur. Comm.*, 2020, II, 130 ss.; T. FEBBRAJO, *Clausole claims made e controllo di meritevolezza*, Napoli, 2019; A. GAROFALO, *L'assicurazione claims made e il dialogo tra formanti*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1039 ss.; V. DE LORENZI, *Clausole claims made, interesse meritevole di tutela, causa concreta e vuoti di copertura assicurativa*, in *Ass.*, 2019, 481 ss.; F. PIRAINO, *Critica della causa al servizio dell'adeguatezza in concreto del contratto. Il caso dell'assicurazione della responsabilità civile con copertura claims made*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1045 ss.; C. PERNICE, *La meritevolezza delle clausole claims made*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 1343 ss.; G. ROSSI, *Le clausole claims made: dalla valutazione della giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo*, Milano-Padova, 2018; P. CORRIAS, *Claims made, rischio e sinistro nell'assicurazione della responsabilità civile: prime riflessioni alla luce dell'ordinanza di rimessione n. 1465/2018*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 7 ss.; A. CANDIAN, *La giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 685 ss.; M. MAZZOLA, *La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del modello e sviluppi normativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 1013 ss.; N. DE LUCA, *Act committed, loss occurrence*

forma *claims made* per le richieste di risarcimento presentate nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Altresì efficace è l'ultrattività della copertura entro i dieci anni dalla cessazione dell'attività da parte dell'esercente la professione sanitaria per le richieste di risarcimento riferite a fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, seppur altresì includendo il periodo di retroattività decennale e precisando che, per tale copertura, il massimale è pari a quello della polizza in corso al momento della cessazione. In discorso, non può essere trascurato il recente ridimensionamento operato dalla Suprema Corte circa la portata della c.d. *sunset clause* positivizzata dalla legge Gelli-Bianco, precisando come l'ultrattività decennale sia prevista per la sola ipotesi della cessazione definitiva dell'attività professionale, segno di una precisa scelta del legislatore di voler imporre il solo vincolo della retroattività decennale, «lasciando impregiudicata l'apponibilità di una clausola di garanzia postuma (se non nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale) aggiuntiva, avendo implicitamente ritenuto che un vuoto di copertura potrebbe verificarsi solo con l'interruzione del *continuum* temporale nell'astratta (quanto poco verosimile) ipotesi in cui, per qualche ragione, l'assicurato non dovesse più acquistare una nuova polizza, scongiurandolo con la previsione inderogabile della retroattività della copertura assicurativa»<sup>45</sup>. Perciò, sarebbe errato ritenere che la legge Gelli-Bianco abbia tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale, al di fuori dello specifico caso individuato dal secondo periodo dell'art. 11.

Infine, per quanto riguarda la struttura sanitaria veterinaria, la possibilità di ricorrere a modelli di copertura del rischio alternativi al contratto di assicurazione tratteggiato dalla legge Gelli-Bianco (e dal decreto attuativo) appare remota, considerando il rapporto costi/benefici tra l'ammontare dei premi relativamente ridotto, la misura dei risarcimenti ai quali tendenzialmente la struttura è esposta e i gravosi oneri richiesti dalla disciplina secondaria nel caso di assunzione diretta del rischio, con la costituzione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, nonché la istituzione di una specifica funzione (dotata di avvocato, medico legale, perito e gestore del rischio) con il compito di fornire supporto per la determinazione corretta delle poste da inserire in bilancio per la configurazione dei fondi di copertura e di riserva.

Vengono inoltre qui acuiti i profili di criticità propri delle "altre analoghe misure", disposti tra due estremi di non banale rilievo. Nel caso di loro

---

e *claims made* nelle assicurazioni dei rischi professionali. Anche la Cassazione è giudice monocratico?, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, 721 ss.

<sup>45</sup> Così, precisamente, Cass., 12 marzo 2024, n. 6490, in *Il Caso.it*.

inefficacia, infatti, i meccanismi di autoassicurazione non potranno che svilupparsi in maniera del tutto approssimativa e, quindi, scarsamente efficiente rispetto alla finalità perseguita di garantire l'effettività del risarcimento a tutti quei soggetti danneggiati per effetto di un errore medico. D'altro canto, il successo di questi strumenti condurrebbe ad una gestione "assicurativa" del rischio operata da un soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa né sottoposto alla vigilanza dell'IVASS, con ciò dando luogo ad un fenomeno che rappresenterebbe una rilevante eccezione al modello generale al quale è improntato il nostro sistema finanziario considerato nel suo complesso<sup>46</sup>.

### **5. L'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute. Verso un diritto veterinario?**

In conclusione di queste brevi osservazioni che ambiscono ad essere un contributo al tentativo di dare coerenza all'articolato tessuto di disposizioni di interesse veterinario presente nel nostro Ordinamento<sup>47</sup>, deve sottolinearsi come l'importanza della riconduzione dell'attività veterinaria nell'ambito della tutela della salute<sup>48</sup> e la sua piena inclusione tra le materie di sicurezza delle cure e della persona assistita e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie riflette l'approccio *One Health*<sup>49</sup> affermatosi a livello eurounitario. Per utilizzare la prima definizione normativa contenuta in una fonte eurounitaria [precisamente, all'art. 2, n. 5), Regolamento (UE) 2021/522]<sup>50</sup>, l'approccio *One Health* è «un approccio multisetoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e

---

<sup>46</sup> V. P. CORRIAS, *I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco*, cit., 124.

<sup>47</sup> La questione in ordine alla sistematizzazione della materia del diritto veterinario (dal controllo dei rischi sanitari alla somministrazione dei mangimi; dalla erogazione di medicinali alle procedure di sorveglianza, sino ai profili di responsabilità del veterinario) è stata oggetto di approfondita riflessione da parte di S. MASINI, *Materiali di diritto veterinario*, cit., 679 ss., e di A. CARROZZA, *Dal diritto agrario al diritto zootecnico e da questo al diritto veterinario*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 46 ss. Invece, G. VIGNOLI, *Diritto agrario, diritto sanitario e veterinario, diritto alimentare*, *ivi*, 1984, 224 ss., spec. 228, utilizza la dizione onnicomprensiva di «diritto agrario sanitario», mentre M.M. PROCACCINI, voce *Veterinaria*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 661 ss., fa riferimento alla «legislazione veterinaria».

<sup>48</sup> Recentemente affermato, in giurisprudenza, anche da App. Cagliari, 2 maggio 2023, in *Riv. giur. sarda*, I, 2025, 25 ss., con nota di F. ONNIS CUGIA, *La tutela dell'imprenditore agricolo per i danni provocati da animali randagi*.

<sup>49</sup> In argomento, v. F. COLI, *L'approccio One Health*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, 489 ss.; F. COLI-H. SCHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 2023, 301 ss.; S. MASINI, *One health: una cerniera tra salute umana, sanità animale ed ecosistemi*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, 95 ss.; M.C. RIZZUTO, *La sicurezza alimentare: transizione sostenibile e transizione nutrizionale. Profili interpretativi e profili applicativi*, Milano, 2025, 1 ss.

<sup>50</sup> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni». In via del tutto generale, con questo concetto si intende promuovere una visione olistica della salute, la cui attuazione è essenziale non solo per il progresso scientifico, ma anche per l'elaborazione di politiche efficaci e coerenti finalizzate ad affrontare le sfide globali.

Il professionista veterinario si trova, così, a esercitare insieme alle prestazioni richieste a tutela di interessi connessi con l'igiene e la sanità, sia pubblici che privati, un ruolo che riflette quei valori sociali che pretendono di riservare agli animali un trattamento conforme alle loro caratteristiche e legittimano, sulla base dell'esperienza professionale, il ricorso a cure adeguate. Il tutto sotto il prisma del novellato art. 9 Cost., che con il riferimento alla tutela degli animali deve orientare e qualificare modernamente la professione veterinaria, che deve mirare ad evitare all'animale dolori e sofferenze inutili con ciò ulteriormente riflettendosi – ai fini della applicazione della legge Gelli-Bianco – sul giudizio di responsabilità, in particolare per la valutazione dei danni non patrimoniali risarcibili.

## **Chimpanzees, Hippos, and Rivers before German Courts? Party and Legal Capacity of Natural Resources and Animals in Anthropocentric Private International Law.**

**di Lukas Rademacher\***

Abstract EN: A number of states – mostly in South America – have granted legal capacity or a status similar to legal capacity to animals, or more broadly, to natural resources. This usually includes the capacity to be a party under procedural law, enabling them to assert their legal positions in civil court proceedings. How do European legal systems react when such an entity, equipped with legal capacity under foreign law, brings a claim before a European court? The capacity to be a party in civil court proceedings is usually tied to legal capacity. In cases involving a foreign element, a European court must therefore determine the law applicable to legal capacity based on conflict-of-law rules. The same determination of the applicable law is also required when the court assesses the merits of the case under substantive law. It is submitted that none of the existing anthropocentric conflict-of-law rules under German law – whether written or unwritten – on the legal capacity of individuals, partnerships, or legal entities can be directly or analogously applied to the legal capacity of such non-human entities. Instead, a new rule of private international law is submitted according to which the legal capacity of an animal or a natural resource is governed by the substantive law of the state in which it is located. Legal capacity once acquired shall not be affected by a temporary change in location. The representation of such non-human entities shall be governed by the law applicable to its legal capacity. Until such a provision is established, courts should close the existing legal gap through a corresponding judicial development of the law. The application of foreign law that grants legal capacity to animals or natural resources does not violate domestic public policy.

Abstract IT: Diversi Stati – soprattutto in Sudamerica – hanno riconosciuto agli animali, o più in generale alle risorse naturali, la capacità giuridica o uno

---

\* Full Professor of Private Law, Private International Law, and Comparative Law, Kiel University, Germany. The paper is based on the author's article *Schimpansen, Flusspferde und Flüsse vor deutschen Gerichten? Partei- und Rechtsfähigkeit von natürlichen Ressourcen und Tieren im anthropozentrischen Kollisionsrecht*, in S. HOBE, H. KRIEGER, K. THORN (eds.), *Gemeinwohlinteressen in einer sich wandelnden Welt, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht* 53, Heidelberg, 2026, 315 ff. – open access at <https://www.dgfir.de>.

status ad essa assimilabile. Ciò include di regola anche la capacità di stare in giudizio, che consente loro di far valere le proprie posizioni giuridiche nei procedimenti civili. Come reagiscono gli ordinamenti giuridici europei quando un ente di questo tipo, dotato di capacità giuridica secondo il diritto straniero, propone un'azione dinanzi a un giudice europeo? La capacità di stare in giudizio nei procedimenti civili è normalmente collegata alla capacità giuridica. Nei casi con elementi di estraneità, un giudice europeo deve pertanto determinare la legge applicabile alla capacità giuridica sulla base delle norme di diritto internazionale privato. La medesima determinazione della legge applicabile è necessaria anche quando il giudice esamina il merito della controversia secondo il diritto sostanziale. Si sostiene che nessuna delle vigenti norme antropocentriche di diritto internazionale privato del diritto tedesco – scritte o non scritte – relative alla capacità giuridica delle persone fisiche, delle società di persone o degli enti collettivi possa essere applicata, né direttamente né in via analogica, alla capacità giuridica di tali entità non umane. Si propone pertanto l'introduzione di una nuova norma di diritto internazionale privato, secondo cui la capacità giuridica di un animale o di una risorsa naturale è regolata dal diritto sostanziale dello Stato nel quale esso si trova. La capacità giuridica così acquisita non dovrebbe essere pregiudicata da un mutamento temporaneo di ubicazione. La rappresentanza di tali entità non umane dovrebbe essere disciplinata dalla legge applicabile alla loro capacità giuridica. Fino all'introduzione di una disposizione di questo tipo, i giudici dovrebbero colmare la lacuna normativa esistente mediante un corrispondente sviluppo giurisprudenziale del diritto. L'applicazione del diritto straniero che riconosce capacità giuridica ad animali o risorse naturali non viola l'ordine pubblico interno.

Sommario: 1. Introduction: Colombian Hippopotamuses before a Court in Ohio. – 2. Research Question. – 3. Comparative Survey. – 4. The Law Applicable to Party and Legal Capacity. – 5. Failed Application to Natural Resources and Animals. – 6. A New Conflict-of-Laws Rule. – 7. Public Policy. – 8. Representation. – 9. Conclusions.

### **1. Introduction: Colombian Hippopotamuses before a Court in Ohio.**

A decision delivered by the United States District Court for the Southern District of Ohio in October 2021<sup>1</sup> elicited considerable enthusiasm among animal protection organisations across the globe. The Animal Legal Defense

---

<sup>1</sup> US District Court for the Southern District of Ohio, *Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River v. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al.*, Order of 15 October 2021, Civil Action No: 1:21-mc-23.

Fund, for instance, proclaimed: “Animals Recognized as Legal Persons for the First Time in US Court.”<sup>2</sup> Indeed, the court in Cincinnati, Ohio, recorded an unusual party to the proceedings: the applicant was identified as the “Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River”, a watercourse situated in the western region of Colombia.

The background of the court proceedings traces back to Colombia in the 1980s. The notorious drug lord *Pablo Escobar* had, according to estimates, amassed a fortune amounting to several billion of US dollars through cocaine trade.<sup>3</sup> He led an extravagant lifestyle, which included constructing and maintaining a private zoo on his 3,000-hectare estate located near the Río Magdalena. For this purpose, *Escobar* had exotic animals flown in, among them tigers, lions, giraffes, elephants, rhinoceroses, zebras, camels, ostriches, and four hippopotamuses from Africa.

In 1993, *Escobar* was killed during a police raid in Medellín by a joint American-Colombian task force. Thereafter, the Colombian government took control of *Escobar's* former estate. For financial reasons, however, the authorities decided not to continue operating the zoo. Some of the animals were transferred to other zoological facilities, while the remainder were left to fend for themselves. Many of them starved to death or succumbed to disease.

The four hippopotamuses, however, managed to leave the zoo grounds and settled in and around the Río Magdalena.<sup>4</sup> There, they encountered ideal living conditions: an abundant and varied food supply, a consistently tropical climate, and – unlike in Africa – no natural predators such as crocodiles or lions. Their population grew rapidly. By 2007, it was estimated to number 16 individuals, and by 2014, 40. At present, their population is believed to stand at around 200, and projections suggest that, if left unchecked, it could reach 1,000 by 2035.<sup>5</sup> The consequences for the ecosystem of the Río Magdalena are already significant. Parts of the river and nearby lakes risk acidification due to the

---

<sup>2</sup> Animal Legal Defense Fund, Press Release of 20 October 2021.

<sup>3</sup> See, also on what follows, M. BOWDEN, *Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw*, New York, 2001; J.P. ESCOBAR, *Pablo Escobar: My Father*, New York, 2014; see also P. GOOTENBERG, *Andean Cocaine: The Making of a Global Drug*, Chapel Hill, 2008, 305 f.

<sup>4</sup> See, also on what follows, A.L. SUBALUSKY, S.A. SETHI, E.P. ANDERSON, G. JIMÉNEZ, D. ECHEVERRI-LOPEZ, S. GARCÍA-RESTREPO, L.J. NOVA-LEÓN, J.F. REÁTIGA-PARRISH, D.M. POST, A. ROJAS, *Rapid population growth and high management costs have created a narrow window for control of introduced hippos in Colombia*, in *Scientific Reports*, 13, 2023, 6193; E. DOORNBOS, *Colombian Hippos and Species Management: Exploring the Legal Case Surrounding the Management and Control of the Colombian Hippos from a Species Justice Perspective*, in *Laws*, n. 12, 2023, 29; E. DOORNBOS, *In the interest of hippos: Reflecting on the interests of the Colombian hippo population and their management*, in *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 48, 2024, 413 ff.; see also BBC, 26 June 2014, *Pablo Escobar's hippos: A growing problem*; National Geographic, 31 January 2020, *Could Pablo Escobar's escaped hippos help the environment?*; BBC, 11 February 2021, *Pablo Escobar: Why scientists want to kill Colombia's hippos*.

<sup>5</sup> New York Times, 18 November 2023, *Colombia to Sterilize Pablo Escobar's 'Cocaine Hippos'*.

particularly active metabolism of the hippopotamuses, leading to algal blooms and the death of native aquatic species. There have also been isolated incidents of hippopotamuses attacking humans.

Unsurprisingly, the Colombian authorities have repeatedly sought to curb the population of hippopotamuses – now widely known as the “cocaine hippos” and considered a tourist attraction in Colombia. When one hippopotamus was shot in 2009 and a photograph of its carcass was published, it provoked a public controversy both domestically and abroad.<sup>6</sup> Less drastic measures to reduce the population proved, however, to be either too complicated or too costly. Capturing a male hippopotamus for castration and subsequent release, for instance, is estimated to cost around 50,000 US dollars.<sup>7</sup> Consequently, in early 2020, relying on a conservation biology report,<sup>8</sup> the Colombian government again considered simply shooting the animals.<sup>9</sup>

In July 2020, an application for interim relief was lodged before the Administrative Court of Bogotá to prevent the imminent measure.<sup>10</sup> The respondent in those proceedings was the Colombian Ministry of the Environment. The applicant was not an animal protection organisation, but rather the community of hippopotamuses living in the Río Magdalena itself.<sup>11</sup> At that time, the question of whether animals could, under Colombian law, act as a party to judicial proceedings was still open, though it has since been rejected by a majority of the judges of the Colombian Constitutional Court.<sup>12</sup> One of the principal arguments in the administrative interim relief proceedings put forward by the community of hippopotamuses – represented by an animal protection organisation – was that chemical contraceptives were available which could effectively limit the population without the need to kill any of the animals.

---

<sup>6</sup> BBC, 11 July 2009, *Colombia kills drug baron hippo*.

<sup>7</sup> The Politic, 8 March 2017, *Zoo Gone Wild: After Escobar, Colombia Faces His Hippos*.

<sup>8</sup> N. CASTELBLANCO MARTÍNEZ, R.A. MORENO ARIAS, J.A. VELASCO, J.W. MORENO BERNAL, S. RESTREPO, E.A. NOGUERA URBANO, M. BAPTISTE, L.M. GARCÍA LOAIZA, G. JIMÉNEZ, *A hippo in the room: Predicting the persistence and dispersion of an invasive mega-vertebrate in Colombia, South America*, in *Biological Conservation*, 253, 2021, 108923.

<sup>9</sup> Thus ran the submission in the application initiating the proceedings before the court in Ohio.

<sup>10</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca, case 25000234100020200044400.

<sup>11</sup> Such, at any rate, was the submission in the application to the court in Ohio. In the published Colombian decision rejecting the application for interim relief, the named applicant is an animal rights activist, accompanied by the designation “Y OTROS” (“and others”).

<sup>12</sup> Corte Constitucional, SU016, Sentencia of 23 January 2020. See also E. MUSSAWIR, *On the juridical existence of animals: the case of a bear in Colombia’s Constitutional Court*, in A. ALVAREZ-NAKAGAWA, C. DOUZINAS (eds.), *Non-Human Rights. Critical Perspectives*, Cheltenham, 2024, 20 ff.; M. MONTES FRANCESCHINI, *Legal Personhood: The Case of Chucho the Andean Bear*, in *Journal of Animal Ethics*, 11, 2021, 36 ff.

It is here that the connection between the Colombian hippopotamuses and the US state of Ohio can finally be explained, as well as the reason why the District Court for the Southern District of Ohio was required to issue a decision concerning them. Two biologists residing in Ohio possessed specialised knowledge regarding contraception in large mammals. The applicants in the Colombian proceedings sought to obtain written extrajudicial statements – depositions – from these two experts. To achieve this, they filed a civil action before the United States District Court for the Southern District of Ohio. The court granted the application and authorised the issuance of the relevant subpoenas, thereby permitting the experts to be summoned.<sup>13</sup>

The decision explicitly designates the “Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River” as the applicant. Did the court in Cincinnati, therefore, as the Animal Legal Defense Fund proclaimed, recognise the procedural and legal capacity of the community of hippopotamuses? The brief reasoning provided by the American court refers to the key provision upon which it relied. Title 28 of the United States Code (Judiciary and Judicial Procedure), § 1782(a), contains a rule on judicial assistance for foreign proceedings (“Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals”).<sup>14</sup> Under this provision, any “interested person” is entitled to make such an evidentiary request in the United States. As the US Supreme Court stated in a ruling in 2004, when applying this provision, it is not permissible to examine whether it would be possible to obtain the relevant evidence under domestic US law.<sup>15</sup> The purpose is solely to facilitate the foreign proceedings on the basis of *comitas gentium*. Accordingly, the District Court did not need to determine whether the “Community of Hippopotamuses” possessed full legal or procedural capacity.<sup>16</sup> It did, however, accord them the status of an “interested person”, albeit without providing any further reasoning in its very brief decision.

---

<sup>13</sup> US District Court for the Southern District of Ohio, *Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River v. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al.*, Order of 15 October 2021, Civil Action No: 1:21-mc-23.

<sup>14</sup> See F. KLEIN, *Die Verwertbarkeit gem. 28 USC § 1782(a) erlangter Beweismittel im deutschen Zivilprozess*, Tübingen, 2019, 22 ff.

<sup>15</sup> Supreme Court, *Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, Decision of 21 June 2004, 542 US 241, 2004.

<sup>16</sup> United States courts have thus far denied legal personality to animals; see United States District Court for the Southern District of California, *Tilikum et al. v. Sea World Parks & Entertainment Inc.*, Decision of 8 February 2012, 842 F.Supp.2d 1259, 2012; State of New York Supreme Court, Appellate Division, *Tommy the chimpanzee*, Decision of 4 December 2014, 518336.

## 2. Research Question.

Even though the case of the Colombian hippopotamuses features numerous peculiarities and arose under specific circumstances, it vividly illustrates the central question addressed in this article: how should a European civil court proceed when an entity that possesses legal personality under foreign law – whether a natural resource or an animal – appears before it as a party to proceedings? What, for instance, would apply if a court in Milan or Munich were to receive a claim filed by the “Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River” against a pharmaceutical company, in which the claimant seeks information regarding the composition and effectiveness of a contraceptive for large mammals developed by the defendant?

In a recent issue of the *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Stefano Dominelli has masterfully explored these questions with a focus on animals from the perspective of Italian law.<sup>17</sup> The following article will try to add the view of German law. Its sole aim is to determine whether, in the scenario described, the procedural requirement of party capacity would be fulfilled, and how legal personality should be ascertained. The likelihood that European courts – particularly in connection with climate protection litigation – will be confronted with such questions is increasing,<sup>18</sup> as more and more countries, including one in Europe, have conferred legal personality or a similar status upon natural resources and animals.

Accordingly, the first step will be to summarise, by way of selective examples, the legal position in certain states that have already recognised the legal personality of natural resources or animals, in order to illustrate the growing significance of this phenomenon. Against this background, the second step will address the international procedural and conflict-of-laws questions arising therefrom.

## 3. Comparative Survey.

Most examples of the recognition of legal personality for natural resources and animals can be found in South American states. Colombia is among the pioneers in recognising the inherent rights of nature. In a 2016 decision, the Colombian Constitutional Court granted one of the country’s largest rivers, the Río Atrato, its own rights to protection, preservation, and restoration.<sup>19</sup> Two

---

<sup>17</sup> S. DOMINELLI, *A New Legal Status for the Environment and Animals, and Private International Law: Tertium Genus Non Datur? Some Thoughts on (the Need for) Eco-Centric Approaches in Conflict of Laws*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2024, 1165 ff., 1167.

<sup>18</sup> For a current example from Switzerland, see N. KERSTENSTEINER, F. AIWANGER, *Personhood Across Borders*, in *Verfassungsblog*, 5 September 2025.

<sup>19</sup> Corte Constitucional, Sentencia of 10 November 2016, T-622/16; see also I. VARGAS-CHAVES, G. RODRÍGUEZ, A. CUMBE-FIGUEROA, S.-E. MORA-GARZÓN, *Recognizing the Rights of Nature in Colombia: the Atrato River case*, in *Revista Jurídicas*, vol. 17, 2020, 13 ff.; P. WESCHE, *Rights of*

years later, Colombia's Supreme Court of Justice conferred legal personality upon the entire Amazon region.<sup>20</sup> In both instances, the courts relied on constitutional guarantees of a healthy environment and emphasised that rivers and ecosystems may act as subjects of rights, thereby ensuring more effective protection against deforestation, pollution, and climate change. The decisions also designated representatives for the respective natural resources – comprising state authorities as well as members of indigenous and Afro-Colombian communities – who may act in a fiduciary capacity on behalf of the river or ecosystem and assert its rights in court. As previously noted, however, the Colombian Constitutional Court, in a 2020 decision, denied legal personality to animals.

Having already discussed hippopotamuses and rivers, it now takes a chimpanzee to complete the trilogy referenced in the title of this paper. In an Argentinian case from 2016, an Argentinian animal protection organisation brought an action on behalf of a chimpanzee named *Cecilia*, who was being kept under precarious conditions in a zoo. The case took the form of a *habeas corpus* petition seeking *Cecilia's* release. The trial court ruled that *Cecilia* was not property capable of ownership but rather a “non-human subject” possessing its own rights. The court based its reasoning on the Argentinian Constitution, international human rights norms, and philosophical concepts of animal rights and concluded that the chimpanzee be removed from the zoo and transferred to a wildlife sanctuary.<sup>21</sup> However, as far as can be ascertained, this remained an isolated ruling, and it is unclear to what extent it reflects the prevailing legal position in Argentina.<sup>22</sup>

The situation in Ecuador is more straightforward. The country enshrined the rights of nature in its 2008 Constitution.<sup>23</sup> Under the relevant provision, natural resources themselves are rights-bearing entities, and any individual – whether a private citizen, a community, or a state authority – has standing to

---

*Nature in Practice: A Case Study on the Impacts of the Colombian Atrato River Decision*, in *Journal of Environmental Law*, n. 33, 2021, 531 ff., 538-554; W. RICHARDSON, C. BUSTOS, *Implementing Nature's Rights in Colombia: The Atrato and Amazon Experiences*, in *Revista Derecho del Estado*, n. 54, 2023, 227 ff., 237-240.

<sup>20</sup> Corte Suprema de Justicia, Sentencia of 4 April 2018, 4360-2018; see L. GÓMEZ-BETANCUR, *The Rights of Nature in the Colombian Amazon: Examining Challenges and Opportunities in a Transitional Justice Setting*, in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, n. 25, 2020, 41 ff., 65-70; A. FISCHER-LESCANO, *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations in Law*, in *Law & Literature*, n. 32, 2020, 1 ff.; RICHARDSON-BUSTOS (fn. 19), 240-243.

<sup>21</sup> Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, Sentencia of 3 November 2016, P-72.254/15. See M. MONTES FRANCESCHINI, *Animal Personhood: The Quest for Recognition*, in *Animal & Natural Resource Law Review*, n. 17, 2021, 93 ff. and 123 f.

<sup>22</sup> See C.B. BEVILAQUA, *Deliberate legal equivocations: making non-human persons, multiplying differences*, in A. ALVAREZ-NAKAGAWA, C. DOUZINAS (eds.), cit., 118 ff.

<sup>23</sup> Also on what follows G. PRIETO, *The Los Cedros Forest has Rights*, in *Verfassungsblog*, 10 December 2021.

bring actions on their behalf.<sup>24</sup> In a 2011 case, a river damaged by a road construction project brought a claim for restoration, with a public authority acting as its representative.<sup>25</sup> In a 2022 decision, the Constitutional Court of Ecuador further clarified that individual wild animals also fall within the protective scope of the constitutional rights of nature.<sup>26</sup> The court recognised that a woolly monkey captured illegally was a rights-bearing subject whose right to live in accordance with its species had been violated.

Beyond the South American continent, attention turns primarily to New Zealand, which became the first country to confer legal personality by statute upon certain natural resources regarded in Māori tradition as living ancestors.<sup>27</sup> In 2014, the Te Urewera Act transformed Te Urewera – a vast forest and lake district – into a legal person, thereby abolishing its prior status as a national park. In 2017, the Whanganui River followed suit, and, as recently as early 2025, Mount Taranaki was granted the same status.<sup>28</sup> Each enactment simultaneously established a co-governance structure in which representatives of the Māori and of the government jointly exercise the guardianship of these natural entities.<sup>29</sup>

Within Europe, Spain occupies a pioneering role. In 2022, the Spanish Parliament enacted legislation granting legal personality to the Mar Menor lagoon in the region of Murcia.<sup>30</sup> The law designates the lagoon and its catchment area as a legal person, endowed with rights to protection, preservation, and ecological regeneration. Of particular note is the provision on standing (Art. 3(1) 1 Ley 19/2022): the law empowers a committee composed of representatives from various interest groups, recognising the lagoon itself as the directly affected entity. This structure aims to ensure that violations – such as pollution or unlawful interventions – can be prosecuted

---

<sup>24</sup> Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia of 8 September 2021, No. 22-18-IN/21.

<sup>25</sup> Sala de la Corte Provincial de Loja, Sentencia of 30 March 2011, No. 11121-2011-0010.

<sup>26</sup> Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia of 27 January 2022, No. 253-20-JH/22.

<sup>27</sup> J.D.K. MORRIS, J. RURU, *Giving Voice to Rivers: Legal Personality as a Vehicle for Recognising Indigenous Peoples' Relationships to Water?*, in *Australian Indigenous Law Review*, n. 14, 2010, 49 ff.; G.J. GORDON, *Environmental Personhood*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, n. 43, 2018, 49 ff., 55-58; M. KRAMM, *When a River Becomes a Person*, in *Journal of Human Development and Capabilities*, n. 21, 2020, 307 ff.

<sup>28</sup> CNN, 30 January 2025, A New Zealand mountain has been granted personhood. Here's why that matters.

<sup>29</sup> See sec. 16-37 Te Urewera Act 2014.

<sup>30</sup> Ley 19/2022 of 30 September 2022, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, BOE-A-2022-16019; see B. SORO MATEO, S. ÁLVAREZ, *The Mar Menor Lagoon Enjoys Legal Standing: and now, what?*, in *Verfassungsblog*, 14 October 2022; M.-C. FUCHS, *Rights of Nature Reach Europe: The Mar Menor Case in Spain in the Light of Latin American Precedents*, in *Verfassungsblog*, 24 February 2023.

even where state authorities fail to act. In November 2024, the Spanish Constitutional Court confirmed the constitutionality of this legislation.<sup>31</sup>

Other European states remain cautious in recognising natural resources as legal persons. Instead, they continue to protect the environment primarily through public law statutes, without treating nature itself as a bearer of rights. With regard to animals, numerous European jurisdictions – specifically France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Austria, and Switzerland – stick to the position that animals are not things, but the provisions applicable to things apply to them *mutatis mutandis*.<sup>32</sup> Under these legal systems, animals do not possess individual rights enforceable in court; rather, their interests are safeguarded by public authorities.<sup>33</sup>

Whenever reference is made here to the legal personality of natural resources and animals, it must be noted that what is generally meant thereby is not full legal capacity in the civil-law sense recognised under European law, which is reserved for natural persons, legal persons, and partnerships. Rather, in the aforementioned foreign legal systems, animals and natural resources are accorded the capacity to hold certain civil-law rights, in particular claims for injunctions and damages. This constitutes a specific form of partial legal capacity. Accordingly, legal personality is not a uniform concept; its meaning may vary considerably depending on the legal and contextual framework in which it is employed.<sup>34</sup>

#### **4. The Law Applicable to Party and Legal Capacity.**

To be a party to civil proceedings means to seek judicial protection in one's own right, or to be the person against whom such protection is sought. This refers to party capacity, which denotes the ability to be a claimant or defendant in legal proceedings. Where it exists, the party may act as claimant, defendant, or intervenor in proceedings by judgment, as applicant or respondent in proceedings by order, and as creditor or debtor in enforcement proceedings. Pursuant to § 50 of the German Code of Civil Procedure (ZPO), party capacity depends on legal capacity: "Any person who possesses legal capacity may be a party to legal proceedings." Party capacity on both sides constitutes a prerequisite for a valid decision on the merits and must be examined *ex officio*

---

<sup>31</sup> Tribunal Constitucional, Sentencia of 20 November 2024, 142/2024.

<sup>32</sup> E.B. KEMPERS, *Neither Persons nor Things: The Changing Status of Animals in Private Law*, in *European Review of Private Law*, n. 29, 2021, 39 ff.; M. MICHEL, *Moving Away from Thinghood in Law. Animals as a New Legal Category*, in *Journal of Animal Law, Ethics and One Health*, 2023, 29 ff., 35-41.

<sup>33</sup> From the perspective of German administrative law, N. KERSTENSTEINER, *Tiere vor Gericht? Strukturelles Durchsetzungsdefizit im Tierschutzrecht und die Rolle der strategischen Prozessführung*, Tübingen, 2024.

<sup>34</sup> C. VON BAR, *Rechtsfähigkeiten*, in C. VON BAR, O.L. KNÖFEL, U. MAGNUS, H.-P. MANSEL, A. WUDARSKI (eds.), *Gedächtnisschrift für P. Mankowski*, Tübingen, 2024, 877 ff.

(§ 56(1) ZPO). Where it is lacking, the claim or application must be dismissed. An entity lacking party capacity cannot validly perform or receive procedural acts.

In cases without any foreign element, legal capacity – that is, the capacity to bear rights and obligations – is governed by German substantive law. Under German law, natural persons, legal persons, and partnerships possess legal capacity. In contrast, animals, natural resources, and artificial intelligences are, under current law, not considered to possess legal or party capacity.<sup>35</sup>

Where a case involves a foreign element, it becomes necessary to determine the law governing party capacity. Two principal approaches can be identified, which in practice often lead to similar results, though by different reasonings. Some courts and scholars apply the conflict-of-laws rules determining legal capacity under the *lex fori*, thereby identifying the applicable substantive law which governs legal capacity.<sup>36</sup> This typically results in the application of the party's national law – through Art. 7(1) of the Introductory Act to the Civil Code (EGBGB) in the case of natural persons, or through the seat or incorporation for companies and legal persons. Other authorities, by contrast, advocate supplementing German international procedural law with an unwritten conflict rule according to which party capacity should be determined by the procedural law of the party's home jurisdiction.<sup>37</sup> Since, however, in most legal systems procedural party capacity is tied to substantive legal capacity,<sup>38</sup> the practical differences between these approaches are minimal. For this reason, a third – and now predominant – view in the literature suggests that a person or

---

<sup>35</sup> W. HAU, in T. RAUSCHER, W. KRÜGER (eds.), *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen*<sup>7</sup>, Munich, 2025, § 50 ZPO, n. 47; A. SPICKHOFF, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>10</sup>, Munich, 2025, § 1 BGB, n. 13 f.; see also J.-E. SCHIRMER, *Von Mäusen, Menschen und Maschinen – Autonome Systeme in der Architektur der Rechtsfähigkeit*, in *JuristenZeitung*, 2019, 711 ff.

<sup>36</sup> BGHZ 51, 27; BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* 2003, 1461; KG, *Neue Juristische Wochenschrift* 2014, 2737; C. ALTHAMMER, in Zöller, *Zivilprozessordnung*<sup>35</sup>, 2024, § 50 ZPO, n. 2.

<sup>37</sup> BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* 1992, 627 (628); BGH, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts* 2000, 21 (22); OLG Karlsruhe, *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht* 2018, 757 (n. 13); M. PAGENSTECHE, *Werden die Partei- und Prozessfähigkeit eines Ausländers nach seinem Personalstatut oder nach den Sachnormen der lex fori beurteilt? Ein Beitrag zur Lehre von den zivilprozessualen Kollisionsnormen*, in *Zeitschrift für Zivilprozess*, n. 64, 1950/51, 249 ff., 260-275; G. WAGNER, *Grundprobleme der Parteifähigkeit*, in *Zeitschrift für Zivilprozess*, n. 117, 2004, 305 ff., 363; P. GOTTWALD, in Nagel-Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*<sup>9</sup>, Cologne, 2025, n. 5.15, 5.20; H. SCHACK, *Internationales Zivilverfahrensrecht*<sup>9</sup>, Munich, 2025, n. 648.

<sup>38</sup> W. HAU (fn. 35), n. 63, with a reference to the corresponding rule in the *Model European Rules of Civil Procedure* authored by the European Law Institute and UNIDROIT.

entity shall have party capacity if it possesses party or legal capacity under its personal law.<sup>39</sup>

Nonetheless, it best accords with § 50 ZPO to treat party capacity not as an independent attribute but as one directly dependent on legal capacity. The applicable law governing legal capacity is then determined in accordance with the relevant conflict-of-laws rule. There is therefore no need for an additional, unwritten reference within German international procedural law to the procedural law of the party's home state. An exception to the *lex fori* principle (*forum regit processum*), by referring to foreign procedural law, is neither necessary nor justified. Instead, the decisive factor is whether the relevant foreign substantive law attributes to the entity the capacity to bear rights and obligations. Whether, under foreign procedural law, the entity also possesses the capacity to assert such rights as a party to civil proceedings is irrelevant to its legal capacity, though such a limitation could, depending on the substantive classification, be regarded within the *lex causae* as a restriction on standing or enforceability. In this way, problems of adjustment sometimes invoked as an argument for applying the foreign *lex fori*<sup>40</sup> can be readily resolved.

It follows that both party capacity and legal capacity are to be determined according to the law governing legal capacity under the relevant conflict-of-laws rules. It must therefore be examined how the law applicable to legal capacity of natural resources and animals is to be determined. The starting point for this inquiry must be the existing conflict-of-laws provisions on legal capacity.

The European Union's conflict-of-law regulations exclude legal and contractual capacity from their respective scopes (Art. 1(2)(a) Rome I Regulation; Art. 1(2)(b) Succession Regulation; Art. 1(2)(a) Matrimonial Property Regimes Regulation). From the perspective of German law, the relevant national conflict rules treat both legal capacity and capacity to contract as matters distinct from the substantive law governing the principal issue (the *lex causae*). Separate conflict rules determine the law governing the legal capacity of natural persons, on the one hand, and of associations and legal persons, on the other.

For natural persons, Art. 7 EGBGB – revised with effect from 1 January 2023 – now provides differentiated connecting factors. Under paragraph 1, sentence 1, the connecting factor for legal capacity is nationality. In cases of multiple nationality, the effective nationality takes precedence under Art. 5(1), sentence

---

<sup>39</sup> W. HAU (fn. 35), n. 63; R. GEIMER, *Internationales Zivilprozessrecht*<sup>9</sup>, Cologne, 2024, n. 1936, 2203; H. LINKE, W. HAU, *Internationales Zivilverfahrensrecht*<sup>9</sup>, Cologne, 2024, n. 8.3; F. LOYAL, in R.A. SCHÜTZE, M. GEBAUER (eds.), *Wieczorek–Schütze, Zivilprozessordnung und Nebengesetze*<sup>5</sup>, Berlin, 2022, § 50 ZPO, n. 45, 47; O. FURTAK, *Die Parteifähigkeit in Zivilverfahren mit Auslandsberührung*, Heidelberg, 1995, 159 ff.; M. BRINKMANN, *Das lex fori-Prinzip und Alternativen*, in *Zeitschrift für Zivilprozess*, n. 129, 2016, 461 ff. and 488 f.

<sup>40</sup> In particular by H. SCHACK (fn. 37), n. 648.

1 EGBGB, meaning the law of the state with which the person is most closely connected applies. If one of several nationalities is German, it prevails irrespective of effectiveness considerations (Art. 5(1), sentence 2 EGBGB). For stateless persons, refugees, and those granted asylum, the law of their domicile or habitual residence applies instead (Art. 5(2) EGBGB, Art. 12(1) Refugee Convention).

The legal capacity of companies and legal persons is governed by the *lex societatis*, a conflict rule neither codified in European nor in German statutory law. Two connecting factors are possible: the registered (or statutory) seat and the administrative seat. The former is decisive within the European Union<sup>41</sup> and in relation to the United States,<sup>42</sup> whereas, in all other cases, the latter applies.<sup>43</sup>

### 5. Failed Application to Natural Resources and Animals.

Turning to the law governing the legal capacity of natural resources and animals, the first question is whether the existing system of conflict-of-laws rules offers a solution. This requires, as a preliminary step, the conflict-of-laws characterisation of the legal capacity of natural resources and animals. Characterisation determines which connecting rule is to be applied.<sup>44</sup> It follows a functional and teleological approach, taking the *lex fori* as its starting point.<sup>45</sup>

As the comparative survey has shown, natural resources that are recognised as legal persons under foreign law are frequently immovable property or integral parts thereof – that is, “things” within the meaning of §§ 90 and 94 of the German Civil Code (BGB). This applies, for example, to mountains or areas surrounding a particular river. However, where an entire ecosystem is granted legal personality under foreign law, the limits of the concept of a “thing” under

---

<sup>41</sup> BGHZ 154, 185 (189 f.); BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* 2007, 1529 (1530); P. KINDLER, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>9</sup>, Munich, 2025, *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 317-378.

<sup>42</sup> Art. XXV(5), sentence 2 of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of America and the Federal Republic of Germany, signed on 29 October 1954.

<sup>43</sup> BGHZ 97, 269 (271); BGHZ 178, 192 (n. 21); KINDLER (fn. 41), n. 379 ff.

<sup>44</sup> H.-P. MANSEL, *Privatrechtsdogmatik und Internationales Privatrecht*, in H.C. GRIGOLEIT, J. NEUNER, J. PETERSEN (eds.), *Privatrechtsdogmatik im 21. Jahrhundert: Festschrift für C.-W. Canaris*, Berlin, 2017, 739 ff., 745-767; J. VON HEIN, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>9</sup>, Munich, 2024, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, n. 109-116; D. LOOSCHELDERS, in *Staudinger, BGB*, Cologne, 2024, *Einleitung zum Internationalen Privatrecht*, n. 1080-1087.

<sup>45</sup> BGHZ 29, 137; BGH, *Neue Juristische Wochenschrift* 2016, 2953, n. 13; H.-P. MANSEL (fn. 44), 753 f.; J. VON HEIN (nn. 44), n. 121; D. LOOSCHELDERS (fn. 44), n. 1091-1098. For a discussion of the adequate rule for the legal capacity of animals in Italian conflict-of-laws, see S. DOMINELLI (fn. 17), 1167-1176.

§ 90 BGB – which requires a tangible object – are exceeded, and with it the limits of the concept relevant for conflict-of-laws purposes.<sup>46</sup> An ecosystem is more than the parcel of land on or around which it exists. It constitutes a complex network and system of interrelations between organisms of various kinds and sizes within their inanimate environment.<sup>47</sup> Accordingly, only parts of a natural resource can fall within the notion of a “thing.”

Where the legal capacity of animals is at issue, § 90a sentence 1 BGB expressly provides that animals are not “things.” Nevertheless, pursuant to § 90a sentence 3 BGB, the provisions applicable to things apply to them *mutatis mutandis*. The conflict-of-laws rules governing things – Art. 43 to 46 EGBGB – however, concern only rights *in rem*. Their subject matter is the property’s status as an object of rights;<sup>48</sup> they do not determine the rights or legal capacity of things themselves.

Art. 7(1) EGBGB only governs legal capacity of human beings. An assessment of the legal capacity of natural resources and animals on the basis of this provision is therefore excluded from the outset, even though they must ultimately be represented by human agents in order to act in civil and procedural matters. An analogous application of this provision is equally problematic. The connecting factor underlying Art. 7(1) sentence 1 EGBGB – nationality – refers to a status that only human beings can possess. Its application to natural resources or animals would thus be devoid of meaning. It is true that international property law under Art. 45(1) sentence 2 no. 1 EGBGB recognises a form of “nationality” for certain objects, namely aircraft. Yet this refers to the registration of an aircraft in a public register maintained by a state,<sup>49</sup> as required by Art. 17 of the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation. Since no comparable register exists for specially protected natural resources or animals, this concept cannot be transposed. Art. 7(1) EGBGB is therefore neither directly nor by analogy applicable to the legal capacity of natural resources or animals.

The very fact that Art. 7(1) EGBGB is the only written conflict rule addressing legal capacity reflects the anthropocentric orientation of private international law. Human beings and their mutual legal relations constitute its object of regulation, and its connecting factors are accordingly designed.

If one continues to search for a connecting factor applicable to the legal capacity of natural resources and animals, the direct or analogous application of the conflict rules for companies and legal persons must also be excluded.

---

<sup>46</sup> H.-P. MANSEL, in *Staudinger, BGB*, Cologne, 2015, Art. 43 EGBGB, n. 2; C. WENDEHORST, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>9</sup>, Munich, 2025, Art. 43 EGBGB, n. 14-16.

<sup>47</sup> C.R. TOWNSEND, M. BEGON, J.L. HARPER, *Ökologie*<sup>2</sup>, Berlin, 2009, 428; M. SCHAEFER, *Wörterbuch der Ökologie*<sup>5</sup>, Heidelberg, 2012, 204 f.

<sup>48</sup> H.-P. MANSEL (fn. 46), n. 502; A. SPICKHOFF, in W. HAU, R. POSECK (eds.), *Beck’scher Online-Kommentar, BGB*, Munich, 1 August 2024, Art. 43 EGBGB, n. 7.

<sup>49</sup> H.-P. MANSEL, in *Staudinger, BGB*, Cologne, 2015, Art. 45 EGBGB, n. 101-103.

The subject matter of international company law concerns organised associations of persons or organised pools of assets created by legal act.<sup>50</sup> The relevant organisation must have an outwardly recognisable structure.<sup>51</sup> Legal relationships lacking such an external organisation (notably silent partnerships) are to be characterised as contractual in nature and are therefore governed by the Rome I Regulation.<sup>52</sup> Natural resources and animals, by their very nature, lack such a human-made organisational structure. The underlying interests are thus entirely different and necessitate a distinct characterisation.

### 6. A New Conflict-of-Laws Rule.

To determine the law applicable to the question of legal capacity, it is therefore necessary to create a new conflict-of-laws rule – one that is distinctive in that it would exist solely to address a phenomenon of foreign law that has no equivalent under German substantive law. This raises the issue of identifying an appropriate connecting factor. In keeping with the general principles of private international law, the chosen connecting factor should indicate the legal system with which the matter has the closest connection. The objective is to identify the “most spatially appropriate” law by weighing the abstract interests at stake.<sup>53</sup> The German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*) has articulated the purpose of conflict-of-laws rules as serving “to realise conflict-of-laws equity in the sense that legal relationships with a foreign element should be governed by that substantive legal order to which they are most closely connected in view of the facts of the case.”<sup>54</sup> In this context, predictability of the connection and legal certainty are of particular importance. Moreover, if a connecting factor can be identified that is likely to be adopted in the conflict-of-laws systems of other jurisdictions, this promotes international harmony of decisions, ensuring that comparable factual scenarios are resolved according to the same substantive law irrespective of jurisdiction.

A first conceivable connecting factor for the subject matter under consideration could be the locus of recognition – that is, the place where the

---

<sup>50</sup> G. MÄSCH, in W. HAU, R. POSECK (eds.), *Beck'scher Online-Kommentar, BGB*, Munich, 1 February 2025, Art. 12 EGBGB, *Anhang II: Internationales Gesellschaftsrecht*, n. 36; P. KINDLER (fn. 41), n. 247.

<sup>51</sup> W.-H. ROTH, *Internationalprivatrechtliche Aspekte der Personengesellschaften*, in *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* 2014, 168 ff. (176); P. KINDLER (fn. 41), n. 248.

<sup>52</sup> D. MARTINY, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>9</sup>, Munich, 2025, Art. 1 Rom I-VO, n. 74; G. MÄSCH (fn. 50), n. 38.

<sup>53</sup> H.-P. MANSEL (fn. 44), 748 f.; J. VON HEIN (fn. 44), n. 28-32.

<sup>54</sup> BGHZ 75, 32, 41.

legal capacity of the natural resource or animal concerned is recognised. As noted earlier, only a small number of states have thus far accorded legal personality to non-human entities. It may therefore seem plausible to allow the law of such a state to determine the question of legal capacity. This would effectively amount to a form of registration principle. However, a conflict rule framed in this way would carry inherent risks if states were to recognise the legal capacity of natural resources or animals located outside their own territories. Such a result would constitute an excessive intrusion into the sovereign and regulatory authority of other states.

It is therefore preferable to adopt the *lex rei sitae* – the law of the place where the resource or animal is physically located – as the governing law. This approach offers both predictability and legal certainty. It also has the advantage of allowing each state to decide autonomously on the legal capacity of the animals and natural resources located within its own territory. Since such entities are, in most cases, things, recourse to the *lex rei sitae* aligns well with the other object-related conflict rules contained in the EGBGB. While ecosystems, as previously discussed, comprise not only a multitude of tangible elements but also the biological interrelations among diverse organisms and their inanimate environment – rendering them volatile and, at times, ephemeral – it appears possible to identify a location of presence. Frequently, however, ecosystems extend across national borders, meaning they are situated in more than one state. This phenomenon is not unknown to international property law, particularly in relation to cables, pipelines, and conduits that traverse borders. The established solution in such cases – the division of the object into territorially defined segments<sup>55</sup> – can be transferred to natural resources. Each state may thus determine the legal capacity of those parts of an ecosystem situated within its territory.

Accordingly, it is submitted that Art. 7 EGBGB be supplemented with a new paragraph 3, whose first sentence should read: “The legal capacity of a natural resource or an animal is governed by the substantive law of the state in which it is located.”

The reference to the substantive law of the place of location and the resulting exclusion of *renvoi*, rather than a reference to the entire legal system, appears necessary to avoid legal uncertainty. Even states that have granted legal personality to natural resources or animals have, as far as can be ascertained, not yet enacted corresponding conflict-of-laws provisions. Were a *renvoi* possible, a German court might be faced with the needless and uncertain task of identifying any implicit conflict rule under the foreign law, which would likely refer to the *lex rei sitae* anyway.

However, when connecting the legal capacity of non-human entities to their location, one must consider that wild animals frequently change their place of

---

<sup>55</sup> H.-P. MANSEL (fn. 46), n. 387 f.; C. WENDEHORST (fn. 46), n. 109.

residence and may cross national borders, particularly when their habitat is in proximity to a border. The 1979 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals therefore imposes specific obligations on contracting states to adopt protective measures for migratory species. A comparable issue arises in conflict-of-laws doctrine when determining the habitual residence of cross-border commuters.<sup>56</sup> If one state were to recognise an animal's legal capacity while another denied it, the consequence would be that the animal would gain and lose its legal capacity repeatedly – potentially several times a day. For this reason, the proposed conflict rule requires a stabilising element. The establishment of a “habitual residence” is, however, unsuitable for animals: neither a centre of life nor an intention to reside can be attributed meaningfully to them. Stability must therefore be achieved in another way. It is therefore submitted that the new Art. 7(3) EGBGB is supplemented with the following second sentence: “Legal capacity once acquired shall not be affected by a temporary change in location.”

Accordingly, a wild animal would lose the legal capacity acquired under the law of its former location only if it were to remain in another state for an extended period. Admittedly, this criterion introduces a certain degree of uncertainty, particularly concerning the temporal limits of what constitutes a merely temporary change of location. It will therefore be for the courts to use the flexibility inherent in the proposed rule to achieve fairness in individual cases. From a practical standpoint, determining the place of location of an animal living in a border region may also present evidentiary challenges. Under the proposed wording of Art. 7(3), sentence 2 EGBGB, it would suffice to establish that the animal was present within the territory of the state recognising its legal capacity. Anyone contesting such capacity would then bear the burden of proving that the animal subsequently took up a sustained presence within a state that does not recognise legal personality.

Until the proposed amendment is enacted, courts should fill the existing lacuna by way of judge-made development of the law.

### **7. Public Policy.**

Where, under the proposed provision or by means of judge-made legal development, foreign law on legal capacity concerning natural resources and animals is to be applied, one necessarily embarks – using *Leo Raape's* much-cited metaphor – on a “leap into the dark”.<sup>57</sup> The proposed conflict-of-laws rule,

---

<sup>56</sup> A. SPICKHOFF, *Grenzpendler als Grenzfälle – Zum „gewöhnlichen Aufenthalt“ im IPR*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts* 1995, 185 ff.; J. CROON-GESTEFELD, *Der gewöhnliche Aufenthalt an Demenz erkrankter Personen*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts* 2024, 184 ff. and 188 f.

<sup>57</sup> L. RAAPE, F. STURM, *Internationales Privatrecht*<sup>6</sup>, Munich, 1977, vol. 1, § 13 I; but see also G. KEGEL, K. SCHURIG, *Internationales Privatrecht*<sup>9</sup>, Munich, 2004, § 16 I.

however, would at least cast some light into that darkness, as the specific subject matter of the reference would substantially delineate the content of the foreign law thereby invoked. Moreover, a reference to foreign law does not yet mean that such law will in fact be applied. According to Art. 6, sentence 1 EGBGB, a provision of foreign law shall not be applied if its application would lead to a result manifestly incompatible with the fundamental principles of German law. Pursuant to Art. 6, sentence 2 EGBGB, this applies in particular where the application of foreign law would result in a violation of fundamental rights. In such cases, the reference established by the otherwise applicable conflict rule is suspended, and the resulting lacuna is to be filled, as far as possible, within the framework of the foreign *lex causae*.<sup>58</sup>

The object of the *ordre public* review is therefore not the foreign law as such<sup>59</sup> – domestic courts are not called upon to evaluate foreign legal systems in the abstract. What matters instead is whether the domestic court, through its decision – an act of domestic sovereign authority – would infringe fundamental principles of the domestic legal order, including constitutional rights. The review thus concerns the exercise of domestic sovereign power in cases presenting a sufficient connection to Germany. The validity of the foreign law itself is not impugned. The review is therefore confined to the result of applying that law, not the law in abstract terms – a result control, not a norm control. This standard of review permits and indeed requires consideration of the specific circumstances of the case.

Limiting the application of foreign law by reference to the domestic *ordre public* remains exceptional. Private international law is, in principle, neutral as to the substantive outcome achieved under the law designated by the relevant conflict rule. Justice in private international law demands the application of the law most appropriately connected in spatial terms, not necessarily the law that appears “substantively best.”

The question thus arises whether the application of foreign law granting legal personality to animals or natural resources is compatible with the fundamental principles of justice in the German legal order. German substantive law takes a different view from the aforementioned South American and the Spanish legal system. For *ordre public* purposes, however, the decisive issue is whether this position is of such a fundamental nature that the differing approach of foreign law cannot be tolerated. It must be borne in mind that even under German law, legal capacity is not exclusively reserved for human beings or associations of persons. Legal persons in the form of corporations, institutions, and foundations possess legal capacity not as a natural or inherent right, but because the human-made legal order confers it

---

<sup>58</sup> J. VON HEIN, in F.J. SÄCKER, R. RIXECKER, H. OETKER, B. LIMPERG, C. SCHUBERT (eds.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*<sup>9</sup>, Munich, 2024, Art. 6 EGBGB, n. 226-257.

<sup>59</sup> BGHZ 39, 173; BGHZ 160, 332; J. VON HEIN (fn. 58), n. 126-130; S. LORENZ, in W. HAU, R. POSECK (eds.), *Beck'scher Online-Kommentar, BGB*, Munich, 1 February 2025, Art. 6 EGBGB, n. 10-13.

upon them. While the comprehensive protection of human dignity entails a requirement that the legal status of human beings be kept distinct from that of other entities, the conferral of legal capacity, as the example of legal persons demonstrates, is not itself an expression of the essence of human dignity. Conversely, environmental and animal protection are not merely legislative objectives under ordinary law; they are constitutional state objectives under Art. 20a of the German Constitution (GG). Although Art. 20a GG is primarily addressed to the legislature, it is recognised as being of interpretative relevance for the judiciary as well, including in the sphere of private law.<sup>60</sup> Accordingly, where foreign law seeks to promote the objectives of environmental and animal protection by recognising the legal capacity of natural resources and animals, this must be understood as a legally distinct means of achieving a goal that is also recognised in Germany. It is therefore not to be interpreted as contradicting domestic fundamental values. *Dominelli* arrives at the same conclusion for the Italian *ordre public*.<sup>61</sup>

Furthermore, a violation of *ordre public* can only be established where there exists a sufficient domestic connection.<sup>62</sup> Although this requirement is not explicitly stated in the wording of Art. 6 EGBGB, the legislative materials make clear that the legislator presupposed it, and it is universally accepted in doctrine. The degree of conflict with domestic principles of justice must be assessed in proportion to the strength of the domestic connection. The more serious the conflict, the lower the threshold for establishing a sufficient connection; conversely, where the domestic connection is strong, the tolerance for divergent foreign concepts may be reduced. The mere international jurisdiction of German courts does not, in principle, suffice to establish a sufficient domestic connection.<sup>63</sup> However, the defendant's habitual residence or German nationality would ordinarily be sufficient. At the same time, in the types of cases likely to arise in this context, the matter will typically be most closely connected to the state in which the animal or natural resource is located. This, in turn, argues against the likelihood that the application of a foreign law recognising legal capacity for such entities would contravene German *ordre public*.

## 8. Representation.

Once it has been established that, under applicable foreign law, a natural resource or an animal possesses legal and procedural capacity, a further

---

<sup>60</sup> H. SCHULZE-FIELTIZ, in H. DREIER (ed.), *Grundgesetz-Kommentar*<sup>3</sup>, Munich, 2015, Art. 20a GG, n. 76-80; C. CALLIESS, in *Dürig-Herzog-Scholz, Grundgesetz-Kommentar*, Munich, October 2024, Art. 20a GG, n. 144 f., 208-239.

<sup>61</sup> S. DOMINELLI (fn. 17), 1176-1180.

<sup>62</sup> J. VON HEIN (fn. 58), n. 199-212; S. LORENZ (fn. 59), n. 16.

<sup>63</sup> J. VON HEIN (fn. 58), n. 201 f.; S. LORENZ (fn. 59), n. 16.

question arises: who represents such an entity – whether in judicial proceedings or in extrajudicial matters? The manner in which representation is exercised determines whether the substantive rights of the non-human entity can in practice be realised. This too requires clarification of the applicable law. The issue should be governed by the same law that determines legal capacity, since only within that legal system can one expect to find provisions regulating the authority of representation. A corresponding (accessory) connection is therefore necessary. Accordingly, the proposed Art. 7(3) EGBGB should include the following third sentence: “The representation of a natural resource or an animal shall be governed by the law applicable to its legal capacity.” This rule will ensure consistency between the law governing legal capacity and that governing representation. It would then be the task of the representative to formulate a procedurally admissible claim. In cases where a non-human entity appears as claimant, it would, for instance, not be practicable to seek performance in the form of payment to the claimant itself.

### 9. Conclusions.

At first glance, the issue addressed here may appear somewhat curious. Yet it is by no means inconceivable that it will, sooner or later, acquire practical relevance for European courts. The number of states that have conferred legal personality – or a status akin to legal personality – upon selected natural resources, and in some cases upon animals, is steadily increasing. With Spain among them, a European country has already joined this development. It is therefore readily imaginable that European courts will eventually be required to adjudicate disputes brought by non-human entities, not least in the context of climate litigation. In such cases, an Italian or German court would need to adopt a position on the fact that, under foreign law, animals and natural resources may possess the capacity to hold certain civil-law rights – specifically, claims for injunctions and damages. This constitutes a special form of partial legal capacity, distinct from the full civil-law legal capacity reserved under domestic law for human beings, legal persons, and partnerships.

In these circumstances, the domestic court would first have to address the question of the party capacity of the non-human entity. Under the procedural laws of foreign jurisdictions, natural resources and animals possessing legal capacity are also typically granted the procedural capacity to assert their own rights in civil proceedings, represented by a human agent acting on their behalf. German procedural law, however, ties party capacity to legal capacity. In cases involving a foreign element, a German court must therefore determine the law governing legal capacity by reference to conflict-of-laws principles. Whether a foreign party possesses party capacity under its domestic procedural law is, contrary to a widespread view, irrelevant for party capacity under the German *lex fori*, although it may, depending on its substantive

characterisation, operate within the *lex causae* as a restriction on entitlement or enforceability.

The existing conflict rules – whether written or unwritten – governing the legal capacity of natural persons, companies, and legal persons are ill-suited to determining the law applicable to the legal capacity of natural resources and animals. Art. 7(1) of the EGBGB links the legal capacity of natural persons to the connecting factor of nationality, a concept that has no equivalent for non-human entities. Likewise, the *lex societatis* applies only to associations of persons or organised bodies of assets with an outwardly recognisable structure – requirements not met in the case of natural resources or animals.

A new conflict rule therefore seems inevitable. It could appropriately be placed in Art. 7(3) EGBGB. The most suitable connecting factor would be the location of the natural resource or animal. Legal capacity once acquired should not be affected by a temporary change of location. The issue of representation should also be linked accessorially to the law governing legal capacity, since only that law can be expected to provide rules determining who may represent the non-human entity. Until such a rule is enacted, courts should fill the existing lacuna through judicial development of the law.

The application of foreign law conferring legal capacity upon natural resources and animals does not contravene German *ordre public*. While the comprehensive protection of human dignity requires a distinction between the legal status of human beings and other entities, the conferral of legal capacity – illustrated by the example of legal persons – is not itself an expression of the essence of human dignity.

How much actual environmental and animal protection can be achieved through the recognition of legal capacity for non-human entities is a different kettle of fish.<sup>64</sup> Ultimately, the degree of protection always depends on human conduct. Even legally capable natural resources and animals must be represented by human beings if their rights are to be realised. In this respect, there is no essential difference from the model still prevailing under German law and in most other jurisdictions, which places the protection of the environment and nature primarily in the hands of public institutions – where, once again, everything depends on the actions of human agents.

---

<sup>64</sup> A similar conclusion is reached by S. DOMINELLI (fn. 17), 1182 f.



# dirittoesalute

Rivista di sanità e responsabilità medica